



Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 6/03/2018

Numero 19

Supplemento n. 1

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino: Dott. Stefano Acanfora

SOMMARIO

Stato

Agenzie

Agenzia italiana del Farmaco

Determinazioni

Determinazione 13 dicembre 2017, n. 2041

Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Grazax»...... Pag. 8

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 1 marzo 2018, n. T00071

D.G.R. 503/2016 <<Programma Generale delle iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'art. 148, comma 1 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 denominato "Regione Lazio per il cittadino consumatore V" D.M.6 agosto 2015 D.D. 7 dicembre 2015 – D.D. 24 febbraio 2016.>> come modificata della D.G.R. n. 652 del 02.11.2016 - Nomina Commissione di verifica...... Pag. 13

Decreto del Presidente della Regione Lazio 2 marzo 2018, n. T00075

Nomina del commissario straordinario regionale dell'Università Agraria di Galliciano nel Lazio...... Pag. 20

Decreto del Presidente della Regione Lazio 2 marzo 2018, n. T00079

IPAB Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci di Civitella D'Agliano (VT). Nomina del Commissario straordinario...... Pag. 26

Decreto del Presidente della Regione Lazio 2 marzo 2018, n. T00080

IPAB "Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo" (RM). Nomina del Commissario Straordinario. Pag. 31

Decreto del Commissario Delegato

Decreto del Commissario Delegato 22 febbraio 2018, n. V00001

DPCM 23 marzo 2013. Modifiche al Decreto T00235 del 23 luglio 2014 recante "Approvazione dei criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai soggetti privati e imprese per beni mobili e immobili danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Provincia di Viterbo in data 11, 12 e 13 novembre 2012"...... Pag. 36

Errata Corrige

Errata Corrige Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 gennaio 2018, n. T00016

Nomina del dott. Sirio MARGOTTINI, quale membro del Consiglio direttivo dell'Ente regionale Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e ss.mm.ii...... Pag. 40

Errata Corrige Decreto del Presidente della Regione Lazio 6 febbraio 2018, n. T00055

Insedimento del Consiglio direttivo dell'Ente regionale "Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili" ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e ss.mm.ii...... Pag. 42

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 81

Riconoscimento della Regione Lazio tra i Reference Site europei nell'ambito dell'European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA). Presa d'atto ed istituzione del "Gruppo di Coordinamento della Regione Lazio quale Reference Site del progetto EIP-AHA". Assegnazione al Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio delle funzioni di coordinamento delle attività del "Gruppo di Coordinamento di Regione Lazio quale Reference Site del progetto EIP-AHA"...... Pag. 44

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 82

Istituzione di un dispensario farmaceutico nel Comune di Lubriano (VT)...... Pag. 51

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 83

Progetto regionale "Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini": adozione del Programma generale delle attività e approvazione dello Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTC-CNR) finalizzato allo sviluppo del Progetto regionale, tramite l'attuazione congiunta del 'Programma generale delle attività'...... Pag. 53

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 84

Comune di Amatrice. Disposizioni in ordine alle perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Eliminazione della perimetrazione proposta riferita alle frazioni di Collepagliuca, Moletano, Torrita, Torritella e Voceto...... Pag. 73

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 85

proposta di accreditamento della società "ROMA & PONTOS CONSULTING S.r.l." per l'esercizio provvisorio dell'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera a), dell'allegato al D.P.R. 9 luglio 2010 n.159..... Pag. 98

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 88

Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa per la gestione sostenibile e la valorizzazione del tratto di litorale compreso tra il comune di Latina e il comune di Sabaudia soggetto ad erosione...... Pag. 102

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 90

Commissariamento dell'Università Agraria di Pozzaglia Sabina...... Pag. 117

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 91

Commissariamento dell'Amministrazione Separata dei beni di uso civico di S. Anatolia di Borgorose...... Pag. 121

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 92

Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018, riguardante il capitolo di entrata 331530 ed il capitolo di spesa G11118...... Pag. 125

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 93

Investimenti S.p.A.. Sottoscrizione aumento di capitale sociale...... Pag. 132

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 96

Linee guida della Regione Lazio sull'Alternanza scuola-lavoro...... Pag. 140

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 97

Rinnovo del materiale rotabile su strada. Individuazione della destinazione delle risorse di cui al D.M. 25 del 23/01/2017 ed alla delibera CIPE 54/2016. Approvazione allo schema di Convenzione da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti...... Pag. 165

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 98

Legge Regionale 25 maggio 2016, n. 6 art. 5 comma 5 - Presa d'atto del Regolamento interno del Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU)...... Pag. 183

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 99

iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari cui la Regione Lazio intende partecipare nel corso dell'anno 2018. Affidamento all'ARSIAL dell'organizzazione e realizzazione delle manifestazioni anno 2018. Modifica della DGR n. 367 del 27/06/2017. Pag. 194

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 100

approvazione del documento "Piano Regionale di Attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) in Italia", ai sensi del Decreto 7 dicembre 2016 del MIPAAF. Pag. 198

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 104

Rilevazione delle attività di monitoraggio, controllo e ispezione sugli impianti termici effettuate dalle Autorità Competenti, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2005 e sm.i. e ai sensi del DPR n. 74/2013, istituzione del Tavolo tecnico regionale e del Comitato di indirizzo degli impianti termici. Pag. 206

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 106

L. n. 493/1993 art. 11 e L.r. n. 22/1997. Programma di Recupero Urbano denominato "Contratto di Quartiere" nel Comune di Gaeta (LT) di cui alle DD.G.R. n. 3742/1999 e n. 211/2009. Finanziamento di Euro 102.666,54 in favore dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza della facciata est dello Stabilimento dell'IPAB SS. Annunziata nel Comune di Gaeta, derivanti dalle economie di attuazione degli interventi PRU-Contratto di Quartiere realizzati dalla stessa Azienda, accertate con determinazione della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative n. G13668 del 18 novembre 2016, a valere sul Fondo Globale Regioni Edilizia Sovvenzionata gestito dalla C.DD.PP. Pag. 215

Deliberazione 27 febbraio 2018, n. 135

Modifiche ed integrazioni all'allegato alla D.G.R. n. 63 del 06/02/2018 recante: "Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 17. LINEE GUIDA - Istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile." Pag. 219

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 febbraio 2018, n. G01652

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali. Operatore Pratico: COGGI RAFFAELE - Codice VT0105L. Pag. 225

Determinazione 12 febbraio 2018, n. G01653

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali. Operatore Pratico: DE FELICE DAVIDE - Codice LT0231L. Pag. 228

Determinazione 12 febbraio 2018, n. G01654

Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Iscrizione nell'elenco regionale degli Operatori di impianto embrionale degli animali. Medico Veterinario: VIVIANA CARACCILO DI BRIENZA - Codice univoco NA0976F. Pag. 231

Determinazione 12 febbraio 2018, n. G01655

Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Iscrizione nell'elenco regionale degli Operatori di inseminazione artificiale degli animali. Medico Veterinario: VIVIANA CARACCILO DI BRIENZA - Codice univoco NA0976F. Pag. 234

Determinazione 15 febbraio 2018, n. G01843

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 e Decreto Ministero politiche agricole alimentari e forestali n. 617 del 13 febbraio 2018. Mantenimento del Riconoscimento come Organizzazione di Produttori (OP) ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola, ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI OLIVICOLI LATIUM (OP LATIUM) Soc. Coop. Agricola. Pag. 237

Determinazione 15 febbraio 2018, n. G01844

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 e Decreto Ministero politiche agricole alimentari e forestali n. 617 del 13 febbraio 2018. Mantenimento del Riconoscimento come Organizzazione di Produttori (OP) ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola, OP LAZIO le BADIE Soc. Cooperativa. Pag. 241

Determinazione 16 febbraio 2018, n. G01930

Reg. (CE) n. 1234/2007, Reg. (CE) n. 555/2008 e s.m.i., OCM Vino - Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti, campagna 2012/2013. Ditta Iacobone Giovanna, CUA A CBNGNN66A57I838C, titolare della domanda di aiuto n. 35380054102. Decadenza parziale dall'aiuto e recupero di aiuto erogato in anticipazione. Pag. 245

Determinazione 16 febbraio 2018, n. G01931

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - Ghaluon Mena Maher Lotfy - Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N° 12/1089. Pag. 249

Determinazione 19 febbraio 2018, n. G01971

Art. 32 L.R. 17/95 - D.G.R. n. 6091/1999 e D.G.R. n. 942/2017- Istituzione Azienda Agro-Turistico-Venatoria "Lagaccione" - in agro dei Comuni di Capodimonte e Valentano (VT). Pag. 252

Determinazione 19 febbraio 2018, n. G01984

Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 e D.G.R. 20 Giugno 2017 n. 354. Autorizzazione regionale per la realizzazione del corso per assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva, proposto dall'Ente Forma Camera - Az. Speciale - Camera di commercio di Roma nelle date del 1, 2, 3, 8,9 e 10 marzo 2018. Pag. 256

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G01999

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. TURCHINO Mario iscritto all'Associazione Federazione Italiana della Caccia. Pag. 259

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02000

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. GALATI Alessandro iscritto all'Associazione Federazione Italiana della Caccia. Pag. 262

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02001

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. GIURELLI Enrico iscritto all'Associazione Guardia Rurale Ausiliaria onlus. Pag. 265

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02002

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. DE SANTIS Daniele iscritto all'Associazione U.N. ENALCACCIA. Pag. 268

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02003

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. BOVE Mario iscritto all'Associazione Guardia Rurale Ausiliaria onlus. Pag. 271

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02004

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. ORLANDO Tommaso iscritto all'Associazione U.N. ENALCACCIA. Pag. 274

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02006

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. DE SANTIS Fabio iscritto all'Associazione U.N. ENALCACCIA. Pag. 277

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02008

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. AMICI Enrico iscritto all'Associazione U.N. ENALCACCIA. Pag. 280

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02009

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. CROSETTA Paolo iscritto all'Associazione A.N.U.U. MIGRATORISTI ITALIANI. Pag. 283

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02010

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. PENSA Vincenzo iscritto all'Associazione A.N.U.U. MIGRATORISTI ITALIANI. Pag. 286

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02058

L.R. n. 17/95, art.19 comma 1 lettera a) - autorizzazione all'allevamento di selvaggina a scopo alimentare, per autoconsumo non a scopo commerciale della specie: cinghiale (Sus scrofa) - Signor Pierino Barbonetti - Comune di Borgorose (RI).
..... Pag. 289

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02059

Autorizzazione missione a Londra (UK) del Dott. Agr. Sintini Andrea dal 26 febbraio al 01 marzo 2018 con costi di trasporto, vitto e alloggio a carico della Commissione Europea. Pag. 293

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02060

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Art. 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 01 - "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione". Sottomisura 1.2 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione". Tipologia Operazione 1.2.1 "Attività dimostrative" - Rettifica Determinazione n. G00293 del 12/01/2018 di approvazione della graduatoria unica regionale. Pag. 296

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02061

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 06 - Sottomisura 6.4 - Tipologia di operazione 6.4.1 "Diversificazione delle attività agricole". Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G11168 del 04/08/2017 e successive mm. e ii. - APPROVAZIONE DELLA LISTA DI PERFEZIONAMENTO. Pag. 300

Determinazione 21 febbraio 2018, n. G02106

DETERMINAZIONE N. G01221/2018, COSI' COME RETTIFICATA DALLA DETERMINAZIONE N. G01369 del 06/02/2018, RIGUARDANTE L'APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DELLA SOTTOMISURA 3.1 "SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITA'", ART. 16 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - ANNULLAMENTO AVVISO PUBBLICO PER MODIFICA AI SENSI DEL REG. 2393/2018. Pag. 306

DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 febbraio 2018, n. G01591

Determinazione dirigenziale n. G01179 del 28/10/2013 concernente "Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole del Lazio - Presentazione on demand delle proposte progettuali. - Euro 1.400.000,00 - Capitolo F11900 - esercizio finanziario 2013 - Euro 700.000 - Capitolo F11900 - esercizio finanziario 2014". Accertamento "A.T.S. ISSISS PACIFICI E DE MAGISTRIS cod. creditore 82553" di Euro 2.472,22 sul capitolo 331507. Esercizio finanziario 2018. Pag. 309

Determinazione 9 febbraio 2018, n. G01592

Determinazione dirigenziale n. G01179 del 28/10/2013 concernente "Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole del Lazio - Presentazione on demand delle proposte progettuali. - Euro 1.400.000,00 - Capitolo F11900 - esercizio finanziario 2013 - Euro 700.000 - Capitolo F11900 - esercizio finanziario 2014". Accertamento "Comune di Valmontone" cod. creditore 354" di Euro 1.383,12 sul capitolo 331525. Esercizio finanziario 2018
 Pag. 314

DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 febbraio 2018, n. G02145

Attuazione della Deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2015 n. 332. Concessione a canone ricognitorio, a favore del Comune di Tarquinia, dei terreni ubicati in Tarquinia (VT), localita' Porto Clementino (foglio 136 - p.lla 13)... Pag. 319

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 febbraio 2018, n. G02118

Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 33:" Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci". Articolo 2, comma 4. Iscrizione all'Albo Regionale degli esperti per corsi indirizzati ai cani appartenenti alle razze riferite all'articolo 1, comma 1, della legge stessa ed ai loro proprietari. Sezione C) Educativo-Cinofila. Sig.ra Nocente Sabrina, Sig.ra Coppola Valentina, Sig. Pasquali Stefano. Pag. 327

Enti Locali

Province

Provincia di Latina

Avviso 22 febbraio 2018

L.R. 53/98 - R.D. 523/1904 - R.D. 368/1904 - R.R. 10/2014 Pubblicazione avviso rilascio della Concessione Demaniale ai soli fini idraulici di scarico idrico con occupazione di pertinenze idrauliche demaniali, nel corso d'acqua naturale secondario denominato "Fosso Mangialupo" in Comune di Sabaudia. Richiedente: ENI S.p.A. con sede legale in Roma, Via Laurentina n. 449 (P.IVA 00905811006) Fascicolo ECOI 2569/2015. Pag. 330

Comuni

Comune di Arlena Di Castro

Avviso 23 febbraio 2018, n. 322/18

Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante Generale del Piano Regolatore Generale del Comune di Arlena di Castro (VT). Pag. 332

Stato
Agenzie
Agenzia italiana del Farmaco
Determinazioni

Determinazione 13 dicembre 2017, n. 2041

Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Grazax».

DETERMINA 13 dicembre 2017

Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Grazax».

(Determina n. 2041/2017/DG).

(Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2017)

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA n. 964 del 18 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2016, supplemento ordinario n. 33, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «GRAZAX»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 novembre 2017;

Determina:

Art. 1

Compensazione ripiano eccedenza

Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per la specialita' medicinale GRAZAX, nel periodo 1° aprile 2016 - 31 marzo 2017, l'azienda dovra' provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2

Modalita' di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica tranche entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalita' di versamento del Pay-back 5% - alle Regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialita' medicinale GRAZAX - determinazione n. 2041/2017.

Art. 3

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 dicembre 2017

Il direttore generale: Melazzini

Vista la determinazione AIFA n. 964 del 18 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2016, supplemento ordinario n. 33, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «GRAZAX»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 novembre 2017;

Determina:

Art. 1.

Compensazione ripiano eccedenza

Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per la specialità medicinale GRAZAX, nel periodo 1° aprile 2016 - 31 marzo 2017, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche* entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del Pay-back 5% - alle Regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità medicinale GRAZAX - determinazione n. 2041/2017».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 dicembre 2017

ALLEGATO I

**Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento del tetto di spesa**

Ditta: ALK-ABELLO'

Specialità medicinale: GRAZAX

**Ammontare
sfornamento**

OMISSIS

| | | |
|-------|---|-----------|
| Lazio | € | 34.635,97 |
|-------|---|-----------|

OMISSIS

| | |
|---------------|------------------|
| Italia | € 740.202 |
|---------------|------------------|

AIFA
Settore HTA ed Economia del Farmaco

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 1 marzo 2018, n. T00071

D.G.R. 503/2016 <<Programma Generale delle iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'art. 148, comma 1 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 denominato "Regione Lazio per il cittadino consumatore V" D.M.6 agosto 2015 D.D. 7 dicembre 2015 – D.D. 24 febbraio 2016.>> come modificata della D.G.R. n. 652 del 02.11.2016 - Nomina Commissione di verifica.

Oggetto: D.G.R. 503/2016 <<Programma Generale delle iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'art. 148, comma 1 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 denominato "Regione Lazio per il cittadino consumatore V" – D.M.6 agosto 2015 – D.D. 7 dicembre 2015 – D.D. 24 febbraio 2016.>> come modificata della D.G.R. n. 652 del 02.11.2016 - Nomina Commissione di verifica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio e in particolare, l'art. 6, comma 4;
- VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"
- VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.";
- VISTO** l'art. 148, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- VISTO** il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 06.08.2015 ed, in particolare, l'allegato A, con il quale sono state individuate le risorse finanziarie, per un importo complessivo di € 25.000.000,00, da destinare alla realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 legge n. 388/2000;
- VISTO** l'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto che destina alle regioni la somma di € 10.000.000,00 per la realizzazione degli interventi a favore dei consumatori;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 07.12.2015 ed in particolare l'allegato B che assegna alla Regione Lazio la somma di € 888.140,00 per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei Consumatori – art. 148 legge 388 del 2000;

- VISTO** Il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 febbraio 2016 che detta le modalità, i termini ed i criteri per il contributo dei programmi di cui al citato art. 5 del Decreto del Ministro 06.08.2015;
- VISTA** la Legge Regionale 25 maggio 2016, n. 6: “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale 503 del 04.08.2016 che approva, ai sensi del D.M. 06.08.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, il Programma Generale delle iniziative a vantaggio dei Consumatori denominato: “*Regione Lazio per il Cittadino Consumatore V*”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del 02.11.2016, n. 652 avente per oggetto: ”Modifica ed integrazione all’allegato A della delibera n.503 del 4 agosto 2016 Programma Generale delle iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all’art. 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 denominato:” Regione Lazio per il cittadino consumatore V;
- VISTA** la nota del 30 novembre 2016, prot.n. 037727, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico comunica l’approvazione, del Programma Generale delle iniziative a vantaggio dei Consumatori denominato: “*Regione Lazio per il Cittadino Consumatore V*”;
- VISTA** la determinazione dirigenziale del 28 luglio 2016 n. G08667 con la quale si è proceduto all’accertamento della somma di € 888.140,00 sul capitolo di bilancio 222102 dell’esercizio finanziario 2016 – “Assegnazione dello Stato per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori ai sensi dell’art. 148, co. 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388” – da destinarsi all’attuazione del Programma denominato “*Regione Lazio per il cittadino consumatore V*” di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 04.08.16, n. 503 - modificata con D.G.R. n. 652 del 02.11.2016;
- VISTO** il Regolamento Regionale n. 5 del 14 marzo 2017 di attuazione ed integrazione della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 – Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”;

- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. G07347 del 24.05.2017, avente ad oggetto: “Avviso Pubblico rivolto alle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio iscritte nel registro regionale per la realizzazione del Programma Generale denominato *Regione Lazio per il cittadino consumatore V*”, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 503/16 - modificata con D.G.R. n. 652 del 02.11.2016;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. G09801 del 12.07.2017 con la quale è stato istituito il Nucleo di valutazione per l’analisi dei progetti di cui al succitato avviso pubblico;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. G14255 del 20.10.2017 che approva la graduatoria di merito, redatta dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art.7 – Allegato A – della Determinazione Dirigenziale n. G07347 del 24.05.2017;
- CONSIDERATO** che l’art. 12, comma 1, del D.D. del 24/02/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce che *“al fine di verificare la realizzazione di ciascun programma, ogni Regione, nomina una Commissione di verifica, composta da un rappresentante della Regione e da un rappresentante designato dalla Direzione Generale”* del Ministero dello Sviluppo Economico;
- CONSIDERATO** che l’art. 12, comma 4, del predetto decreto, prevede che *“gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica sono a carico del programma finanziato e sono determinati ed indicati nel programma stesso”*;
- CONSIDERATO** che l’art. 12, comma 5, del predetto decreto. Stabilisce, altresì, che *“l’ammontare del compenso di ciascun componente della Commissione è forfettario e comprensivo di eventuali spese di missione ed è determinato, di norma, tra lo 0,30% e lo 0,70% del finanziamento concesso, comunque in misura non inferiore a € 1.000,000 e non superiore a € 5.000,00”*;
- CONSIDERATO** che, in applicazione della predetta disposizione, le spese di funzionamento della Commissione incaricata di verificare la realizzazione del Programma Generale delle iniziative a vantaggio dei consumatori denominato “Regione Lazio per il cittadino consumatore IV”, sono state fissate con D.G.R. 652 del 02.11.16 in € 3.940,00 con un’incidenza pari a 0,4436% del finanziamento totale per la realizzazione del Programma medesimo;

- CONSIDERATO** pertanto che a ciascun componente della predetta Commissione spetta, a titolo di compenso, la somma di € 1.970,00 per un importo complessivo di € 3.940,00;
- VISTA** la nota prot. U.0331604 del 03/08/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, acquisita agli atti della struttura con prot. n. 0404825 del 03.08.2017, con la quale viene designato il Dott. Fabio Gatti quale rappresentante ministeriale nella istituenda Commissione di verifica;
- VISTA** la nota prot. n. 0617535 del 04.12.2017 con la quale il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha designato, quale rappresentante in seno alla istituenda Commissione di verifica, la Dott.ssa Cinzia Matrascia funzionario regionale in possesso dei requisiti professionali adeguati all'incarico da ricoprire;
- VISTO** l'art. 53 del D.Lgs 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTO** il R.R n. 16/2016 "Regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per il personale della Giunta della Regione Lazio";
- ACQUISITE** le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla Dott.ssa Cinzia Matrascia, acquisita agli atti della struttura con prot. n. 0635325 del 13.12.2017, e dal Dott. Fabio Gatti, acquisita agli atti della struttura con prot. n. 0645120 del 19.12.2017;
- ATTESO** che il responsabile del procedimento ha concluso, in data 19.12.2017, l'istruttoria delle dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai sopra nominati funzionari, consapevoli che quanto da loro dichiarato potrà essere soggetto ad eventuali controlli e verifiche e dalle quali non risultano cause ostative al conferimento dell'incarico, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.l.gs 235/2012, e del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nonché di conflitto, anche potenziale, di interessi, ai sensi del R.R. 16/2016, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite nonché il possesso dei requisiti personali e professionali, per la nomina quali componenti del Commissione di verifica;

VISTA la nota del 15 dicembre 2017 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico comunica l'accoglimento, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.D. 24.02.2016, della richiesta di proroga per un periodo massimo di sei mesi, cosicché il termine per il completamento e la rendicontazione del Programma Generale denominato *Regione Lazio per il cittadino consumatore V* viene fissato al 30 novembre 2018;

CONSIDERATO che, la Commissione di verifica, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, effettuerà controlli ex post entro e non oltre il 30 novembre 2018, termine fissato, dalla suddetta proroga, per il completamento e la rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del programma sopra indicato;

RITENUTO per quanto sopra riportato, di dover nominare quali componenti della Commissione di verifica in oggetto, il Dott. Fabio Gatti designato dal Ministero dello Sviluppo Economico e la Dott.ssa Cinzia Matrascia, designata dal Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive.

DECRETA

Per le motivazioni di cui nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate:

- di costituire la Commissione di verifica prevista all'art. 12 del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24.02.2016, preposta al monitoraggio della realizzazione degli interventi relativi al Programma Generale denominato: "*Regione Lazio per il Cittadino Consumatore V*", approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 503/16 - modificata con D.G.R. n. 652 del 02.11.2016 di nominare quali componenti della suddetta Commissione di verifica:

- 1 . il Dott. Fabio Gatti, quale rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico;
2. la Dott.ssa Cinzia Matrascia quale rappresentante della Regione Lazio;

La Commissione effettuerà controlli ex post, entro e non oltre il 30 novembre 2018, termine fissato, ai sensi dell'art. 11 del D.D. 24.02.2016, per il completamento e la rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del Programma Generale denominato: "*Regione Lazio per il Cittadino Consumatore V*",

La Commissione, al termine dei lavori, redige un apposito verbale che trasmette tempestivamente all'Ufficio competente;

- di stabilire che l'importo del compenso spettante a ciascun componente della Commissione di verifica è pari ad € 1.970,00, per un totale di € 3.940,00 come fissato dalla D.G.R. 652 del 02.11.16; ai suddetti compensi si provvederà con relativo impegno di spesa su apposito capitolo a cura della struttura competente;

La costituzione della Commissione decorre dalla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente Decreto è redatto in due originali di cui uno per gli atti della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, l'altro per i successivi adempimenti della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio anche a valere quale notifica agli interessati.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 2 marzo 2018, n. T00075

Nomina del commissario straordinario regionale dell'Universita' Agraria di Galliciano nel Lazio.

Oggetto: Nomina del commissario straordinario regionale dell'Università Agraria di Galliciano nel Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, politiche abitative ed enti locali

- VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. D. L. 22 maggio 1924, n. 751" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n.1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382";
- VISTA la legge regionale 28 febbraio 1985, n. 22 "Interventi regionali a favore di associazioni agrarie e di comuni per il rinnovo delle cariche sociali e per le verifiche demaniali";
- VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 523 “Procedure relativamente agli enti agrari del Lazio in materia di indizione delle elezioni , nomina dei presidenti di seggio elettorale e commissariamenti”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 6 novembre 2012, n. 61;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 168 recante “Norme in materia di domini collettivi”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2013, n. 110 con la quale è stato conferito al dott. Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Risorse umane e sistemi informativi”, denominata a decorrere dal 1° gennaio 2016 “Affari istituzionali, personale e sistemi informativi”;
- VISTA la nota del Segretario generale del 15 novembre 2016 n. 569929 “Schemi di decreto del Presidente-linee guida”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2018, n. 22 “Commissariamento dell’Università Agraria di Gallicano nel Lazio”;
- RAVVISATO che è necessario procedere alla nomina del commissario straordinario regionale dell’Università Agraria di Gallicano nel Lazio che ne garantisca l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- VISTA la nota dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali del 30 gennaio 2018, prot. n. 51599, con la quale viene designato il dott. Senzio Barone, nato a Napoli il 27 agosto 1953, commissario straordinario regionale dell’Università Agraria di Gallicano nel Lazio;

- VISTO il curriculum vitae in formato europeo del dott. Senzio Barone, sottoscritto in data 2 febbraio 2018 (prot. del 6 febbraio 2018, n. 67378);
- PRESO ATTO che il dott. Senzio Barone in data 2 febbraio 2018 ha dato la disponibilità ad essere nominato commissario straordinario regionale dell'Università Agraria di Galliciano nel Lazio di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 23 gennaio 2018, n. 22 (prot. del 6 febbraio 2018, n. 67378);
- PRESO ATTO della dichiarazione, in data 2 febbraio 2018, sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, in cui il dott. Senzio Barone dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (prot. del 6 febbraio 2018, n. 67378);
- PRESO ATTO della dichiarazione in data 2 febbraio 2018 del dott. Senzio Barone di non appartenere ad una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (prot. del 6 febbraio 2018, n. 67378);
- PRESO ATTO della dichiarazione in data 2 febbraio 2018 del dott. Senzio Barone sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39 art. 20, comma 1 (prot. del 6 febbraio 2018, n. 67378);
- PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di certificazione in data 2 febbraio 2018 del dott. Senzio Barone relativa allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (art. 15, comma 1, lett. c del decreto legislativo n. 33/2013) (prot. del 6 febbraio 2018, n. 67378);
- ATTESO che la Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi con nota del 9 febbraio 2018, n. 76502 ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma i certificati del casellario giudiziale generale e dei carichi pendenti del dott. Senzio Barone;
- VISTI i certificati del casellario giudiziale generale e dei carichi pendenti del 15 febbraio 2018 trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma relativi al dott. Senzio Barone, assunti al protocollo regionale il 16 febbraio 2018 con n. 91588 a seguito della richiesta della Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi con nota del 9 febbraio 2018, n. 76502;
- ATTESO che la Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi con nota del 20 febbraio 2018, n. 97024 ha richiesto alla Procura della Corte dei Conti per il Lazio il rilascio di idonea certificazione attestante l'assenza di procedimenti pendenti o di condanne anche con sentenze non definitive per danno erariale a carico del dott. Senzio Barone;

- VISTA** la nota della Procura della Corte dei Conti per il Lazio del 28 febbraio 2018, n. 3754 assunta al protocollo regionale il 28 febbraio 2018 con n. 111966 a seguito della richiesta della Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi con nota del 20 febbraio 2018, n. 97024 relativamente al dott. Senzio Barone;
- ATTESO** che la visura presso l'anagrafe degli amministratori locali e regionali del Ministero dell'Interno e la banca dati del Senato della Repubblica relativamente al dott. Senzio Barone non ha prodotto alcuna informazione;
- PRESO ATTO** che non sussistono preclusioni per conferire l'incarico di commissario straordinario regionale dell'ente agrario in questione al dott. Senzio Barone poiché la fattispecie in esame non rientra in quelle contemplate dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39;
- CONSIDERATO** che il responsabile del procedimento ha verificato, con propria istruttoria conclusasi positivamente il 1° marzo 2018, le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e il *curriculum vitae* resi dal dott. Senzio Barone;
- PRESO ATTO** che dalla verifica non emergono cause di inconfiribilità ed incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali, al fine del conferimento dell'incarico *de quo* al dott. Senzio Barone;
- RITENUTO** pertanto, di nominare quale commissario straordinario regionale dell'Università Agraria di Galliciano nel Lazio il dott. Senzio Barone, nato a Napoli il 27 agosto 1953;
- RITENUTO** che l'esercizio della funzione di commissario straordinario regionale dell'ente agrario, al fine di garantire la gestione ordinaria dell'ente fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, decorrerà dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e terminerà non oltre il 30 giugno 2018;
- RITENUTO** che gli oneri eventualmente derivanti dall'espletamento dell'incarico di commissario straordinario regionale saranno integralmente a carico dell'ente agrario senza che dal presente atto sorga alcun onere a carico del bilancio regionale;

D E C R E T A

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

- di nominare il dott. Senzio Barone, nato a Napoli il 27 agosto 1953, commissario straordinario regionale dell'Università Agraria di Galliciano nel Lazio.

L'incarico del commissario straordinario regionale dell'Università Agraria di Galliciano nel Lazio, al fine di garantire la gestione ordinaria dell'ente fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, decorrerà dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e terminerà non oltre il 30 giugno 2018.

Gli oneri eventualmente derivanti dall'espletamento dell'incarico di commissario straordinario regionale saranno integralmente a carico dell'ente agrario senza che dal presente atto sorga alcun onere a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, redatto in duplice originali, uno per gli atti della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi - Area Attività Istituzionali, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 2 marzo 2018, n. T00079

IPAB Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci di Civitella D'Agliano (VT). Nomina del Commissario straordinario.

Oggetto: IPAB Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci di Civitella D'Agliano (VT). Nomina del Commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore Politiche Sociali, Sport e Sicurezza;

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;
- VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;
- VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 *“Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 9, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 *“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282”*;
- VISTA la legge regionale del 3 febbraio 1993, n. 12 *“Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio”*;
- VISTA la Legge del 15 luglio 1994, n. 444 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi”*;
- VISTA la legge regionale del 6 agosto 1999, n. 14 *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”*;
- VISTI gli articoli 10 e 30 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001, n. 207 *“Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge dell'8 novembre 2000, n. 328”*;

- VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190*”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 10 ottobre 2008, n. 711 “*Determinazione degli oneri connessi allo svolgimento delle attività dei commissari straordinari nominati dalla Regione presso le IPAB previsti dall’art.1 comma 49 della L.R.11 agosto 2008, n.14.*”, punto 1 lett. a);
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 luglio 2017, n. 419 “*Indirizzi per l’introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente “Vigilanza sull’attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza”*”;
- VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 13 giugno 2016, n. 310341 avente ad oggetto “*Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità*”;
- VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 15 novembre 2016, n. 569929, avente ad oggetto “*Schemi di decreto del Presidente – linee guida*”;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6 dicembre 2017, n. 828 con la quale è stato disposto il commissariamento dell’IPAB Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci di Civitella D’Agliano (VT), per un periodo massimo di 6 mesi, al fine di:
- garantire le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ente, qualora se ne ravvisi la necessità;
 - accertare se sussistono i presupposti per l’estinzione dell’Ente;
 - definire i rapporti giuridici pendenti dell’IPAB;
 - ricognire l’attuale patrimonio dell’IPAB, con specifica individuazione di eventuali pesi gravanti sugli immobili di proprietà dell’Ente;
- CONSIDERATO che la suddetta DGR 828/2017 ha previsto che gli eventuali oneri connessi al commissariamento, per un importo massimo di 6.000 euro, troveranno copertura sul capitolo R45919 (Missione 01 – Programma 11 - Aggregato 1.03.02.99.000) dell’esercizio finanziario 2018;
- RITENUTO quindi congruo l’importo dell’indennità mensile lorda di euro 1.000,00, da intendersi onnicomprensiva di eventuali rimborsi e spese di qualsiasi genere, spettante al Commissario Straordinario;
- DATO ATTO che tale importo sarà a carico dell’Ente, e solo in caso di incapienza economica troverà copertura sul capitolo del bilancio della Regione Lazio R45919 (Missione 01 – Programma 11 - Aggregato 1.03.02.99.000) dell’esercizio finanziario 2018;

VISTA la nota del 22 dicembre 2017, prot. n. 654366, con la quale l'Assessore Politiche Sociali, Sport e Sicurezza, designa quale Commissario straordinario dell'IPAB Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci di Civitella D'Agliano (VT) la dott.ssa Giulia Simonetti;

VISTA la comunicazione trasmessa via PEC del 18 gennaio 2018, acquisita agli atti d'ufficio in pari data, prot. n. 29522, con la quale la dott.ssa Giulia Simonetti, dipendente del Comune di Capranica, trasmette il curriculum vitae, la dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico e di insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi, l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico rilasciata dal Sindaco del Comune di Capranica, copia della carta d'identità;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione acquisita agli atti, ha svolto le procedure per le verifiche sull'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità, concludendole in data 5 febbraio 2018;

PRESO ATTO che dalla suddetta verifica del Responsabile del procedimento non emergono cause di inconfiribilità e incompatibilità ai fini del conferimento dell'incarico de quo alla dott.ssa Giulia Simonetti, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo la dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci;

DATO ATTO che il curriculum vitae e le dichiarazioni citate della dott.ssa Giulia Simonetti, nonché la documentazione acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, sono presenti agli atti della Direzione regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza;

RITENUTO opportuno, pertanto, nominare la dott.ssa Giulia Simonetti Commissario Straordinario dell'IPAB Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci di Civitella D'Agliano (VT), per un periodo massimo di sei mesi, al fine di:

- garantire le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, qualora se ne ravvisi la necessità;
- accertare se sussistono i presupposti per l'estinzione dell'Ente;
- definire i rapporti giuridici pendenti dell'IPAB;
- ricognire l'attuale patrimonio dell'IPAB, con specifica individuazione di eventuali pesi gravanti sugli immobili di proprietà dell'Ente;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente richiamati

di nominare la dott.ssa Giulia Simonetti, dipendente del Comune di Capranica, quale Commissario Straordinario dell'IPAB Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci di Civitella D'Agliano (VT), per un periodo massimo di sei mesi, al fine di:

- garantire le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, qualora se ne ravvisi la necessità;
- accertare se sussistono i presupposti per l'estinzione dell'Ente;
- definire i rapporti giuridici pendenti dell'IPAB;
- ricognire l'attuale patrimonio dell'IPAB, con specifica individuazione di eventuali pesi gravanti sugli immobili di proprietà dell'Ente;

Al Commissario spetterà un'indennità mensile lorda di euro 1.000,00, da intendersi onnicomprensiva di eventuali rimborsi e spese di qualsiasi genere.

Tale importo sarà a carico dell'Ente, e solo in caso di incapienza economica troverà copertura sul capitolo del bilancio della Regione Lazio R45919 (Missione 01 – Programma 11 - Aggregato 1.03.02.99.000) dell'esercizio finanziario 2018.

La liquidazione della suddetta indennità dovrà avvenire successivamente alla conclusione del mandato e a tal fine si dispone che il Commissario provveda a trasmettere una dettagliata relazione mensile sulle attività svolte nel periodo, che indichi, altresì, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.

L'incarico decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio anche a valere quale notifica all'interessato.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 2 marzo 2018, n. T00080

IPAB "Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo" (RM). Nomina del Commissario Straordinario.

Oggetto: IPAB “Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo” (RM). Nomina del Commissario Straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore Politiche Sociali, Sport e Sicurezza;

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”;
- VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;
- VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 “*Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 9, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 “*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282*”;
- VISTA la legge regionale del 3 febbraio 1993, n. 12 “*Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio*”;
- VISTA la Legge del 15 luglio 1994, n. 444 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi*”;
- VISTA la legge regionale del 6 agosto 1999, n. 14 “*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*”;
- VISTI gli articoli 10 e 30 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001, n. 207 “*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge dell'8 novembre 2000, n. 328*”;

- VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”*;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 luglio 2017, n. 419 *“Indirizzi per l’introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente “Vigilanza sull’attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza”*;
- VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 13 giugno 2016, n. 310341 avente ad oggetto *“Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità”*;
- VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 15 novembre 2016, n. 569929, avente ad oggetto *“Schemi di decreto del Presidente – linee guida”*;
- VISTO lo Statuto dell’IPAB *“Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo”* (RM);
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 21 dicembre 2017 n. 212 *“Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione). Commissariamento dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, con sede in Roma.”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 15 giugno 2017 n. T00096, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell’IPAB in oggetto l’Arch. Antonio Giulio Ciocci, avente scadenza il 29 dicembre 2017;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 21 dicembre 2017 n. 910 *“Proroga del commissariamento dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, con sede in Roma”*;
- VISTA la nota del 8 gennaio 2018, prot. n. 7355, con la quale l’Assessore Politiche Sociali, Sport e Sicurezza, rinnova l’Arch. Antonio Giulio Ciocci quale Commissario Straordinario dell’IPAB *“Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo”* (RM);
- CONSIDERATO che dagli atti trasmessi, data la complessità del mandato di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio 15 giugno 2017 n. T00096, l’attività si può ritenere solo parzialmente conclusa;
- RITENUTO pertanto necessario rinnovare la nomina dell’Arch. Antonio Giulio Ciocci per consentire continuità all’azione amministrativa e concludere le procedure già avviate per l’applicazione delle norme vigenti che consentano l’eventuale depubblicizzazione dell’Ente e l’avvio del procedimento finalizzato alla sua trasformazione e alla

successiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 361/2000;

VISTA la documentazione inviata dall'Arch. Antonio Giulio Ciocci, libero professionista, in data 15 gennaio 2018, acquisita agli atti d'ufficio in pari data con prot. n. 20045, ed in particolare il curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e assenza di conflitto di interessi e la disponibilità ad accettare l'incarico, copia del documento di riconoscimento e codice fiscale;

VISTO il curriculum vitae dell'Arch. Antonio Giulio Ciocci;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi resa dall'Arch. Antonio Giulio Ciocci e la disponibilità ad accettare l'incarico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione acquisita agli atti, ha svolto le verifiche sulla insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità al fine del conferimento dell'incarico *de quo*, concludendole in data 6 febbraio 2018;

PRESO ATTO che dalla suddetta verifica del Responsabile del procedimento non emergono cause di inconfiribilità e incompatibilità ai fini del conferimento dell'incarico *de quo* all'Arch. Antonio Giulio Ciocci, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci;

DATO ATTO che il curriculum vitae e le dichiarazioni rese dall'Arch. Antonio Giulio Ciocci, nonché la documentazione acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, sono presenti agli atti della Direzione regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina del Commissario Straordinario dell'IPAB "Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo" (RM), per un periodo massimo di 10 mesi, per i medesimi adempimenti di cui alla DGR 212 del 2017, e, nello specifico:

a. assicurare l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Sodalizio definendo le eventuali procedure pendenti;

b. effettuare la ricognizione dell'attività svolta dall'Ente, riesaminando e eventualmente convalidando gli atti adottati nel periodo ricompreso tra la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione e quella di insediamento del Commissario straordinario, con particolare riferimento al perseguimento delle finalità statutarie;

c. ricognire l'attuale patrimonio dell'IPAB, definendone il valore e individuando eventuali pesi gravanti sugli immobili di proprietà dell'ente, trasmettendo all'esito una dettagliata relazione corredata da idonea documentazione;

d. accertare la sussistenza di presupposti per l'applicazione delle norme vigenti che consentano l'eventuale depubblicizzazione dell'Ente e avviare il procedimento

finalizzato alla sua trasformazione e alla successiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 361/2000;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente richiamati

di nominare l'Arch. Antonio Giulio Ciocci, libero professionista, in qualità di Commissario Straordinario dell'IPAB "Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo" (RM), per un periodo massimo di 10 mesi, per i medesimi adempimenti di cui alla DGR 212 del 2017, e, nello specifico:

- a. assicurare l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Sodalizio definendo le eventuali procedure pendenti;
- b. effettuare la ricognizione dell'attività svolta dall'Ente, riesaminando e eventualmente confermando gli atti adottati nel periodo ricompreso tra la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione e quella di insediamento del Commissario straordinario, con particolare riferimento al perseguimento delle finalità statutarie;
- c. ricognere l'attuale patrimonio dell'IPAB, definendone il valore e individuando eventuali pesi gravanti sugli immobili di proprietà dell'ente, trasmettendo all'esito una dettagliata relazione corredata da idonea documentazione;
- d. accertare la sussistenza di presupposti per l'applicazione delle norme vigenti che consentano l'eventuale depubblicizzazione dell'Ente e avviare il procedimento finalizzato alla sua trasformazione e alla successiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 361/2000;

Gli eventuali oneri connessi all'espletamento dell'incarico di Commissario straordinario, riferibili unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, sono da imputarsi sul bilancio dell'IPAB in oggetto.

Il presente atto non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale.

L'incarico decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio anche a valere quale notifica all'interessato.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Regione Lazio

Decreto del Commissario Delegato

Decreto del Commissario Delegato 22 febbraio 2018, n. V00001

DPCM 23 marzo 2013. Modifiche al Decreto T00235 del 23 luglio 2014 recante "Approvazione dei criteri, procedure e modalita' per la concessione di contributi ai soggetti privati e imprese per beni mobili e immobili danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Provincia di Viterbo in data 11, 12 e 13 novembre 2012".

OGGETTO: DPCM 23 marzo 2013. Modifiche al Decreto T00235 del 23 luglio 2014 recante “Approvazione dei criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai soggetti privati e imprese per beni mobili e immobili danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Provincia di Viterbo in data 11, 12 e 13 novembre 2012”.

Il Presidente della Regione Lazio nella qualità di

COMMISSARIO DELEGATO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. lgs. n. 112, datato 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO altresì il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 107 comma 1 lett. b) e c) “funzioni mantenute allo Stato”;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “*Sistema integrato regionale protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile*”;

VISTO il Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 e successive modifiche e integrazioni concernente l’organizzazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTA la D.G.R. n. 661 del 7 novembre 2016 con la quale viene conferita la funzione di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile al Dott. Carmelo Tulumello;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 550 del 5 dicembre 2012 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza per i Comuni interessati dagli eventi metereologici dell’11, 12 e 13 novembre 2012;

VISTO l’art.1 comma 548 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 4 del 15 febbraio 2013 con la quale viene integrata la lista dei Comuni interessati dallo stato di calamità naturale indicati nella DGR Lazio n. 550/2012;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante “Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana serie generale - n. 71 del 25 marzo 2013;

VISTO altresì l’art. 1 comma 2 del richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013 secondo cui i Presidenti delle Regioni interessate dalle eccezionali avversità atmosferiche operano con i poteri e le modalità di cui al D.L.6 giugno 2012 n. 74 , convertito con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012 n. 122;

VISTO il Decreto T00235 del 23 luglio 2014 con cui viene approvato l’Allegato A denominato “Criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai soggetti privati e imprese per beni mobili e immobili danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Provincia di Viterbo in data 11, 12 e 13 novembre 2012”, parte integrante del medesimo provvedimento;

ATTESO che il richiamato allegato A del Decreto T00235 del 23 luglio 2014 ha previsto, al primo comma della rubrica denominata "Procedure per la concessione ed erogazione delle risorse ai Comuni" che "1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per la richiesta del contributo, i Comuni predispongono e approvano gli elenchi dei soggetti ammessi a contributo, con l'indicazione delle priorità definite ai sensi dell'art. 10 e li trasmettono con atto di approvazione di Giunta Municipale al Soggetto Attuatore";

CONSIDERATO che il richiamato allegato A del Decreto T00235 del 23 luglio 2014 ha altresì previsto, al primo comma della rubrica denominata "Procedure per la concessione ed erogazione delle risorse per beni mobili" che "1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per la richiesta del contributo, i Comuni predispongono e approvano gli elenchi dei soggetti ammessi, il danno ammissibile e il contributo concedibile e li trasmettono al Soggetto Attuatore";

ATTESO che, con i Decreti n. T00311 del 3 settembre 2014 e T00377 del 15 ottobre 2014 sono state trasferite alla Provincia di Viterbo, per la gestione da parte del Presidente della medesima, in qualità di Soggetto Attuatore, le somme necessarie per far fronte alla liquidazione dei danni dovuti dall'evento alluvionale verificatosi nei Comuni della provincia in questione in data 11, 12 e 13 novembre 2012;

CONSIDERATO che, con Decreto del Commissario Delegato n. V00001 del 28 maggio 2015 veniva nominato quale Soggetto Attuatore il Presidente della Provincia di Viterbo il Sig. Mauro Mazzola;

ATTESO che il Comune di Orte, con nota prot. 9503 del 12 luglio 2017 ha segnalato, all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, l'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al contributo di cui trattasi, avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 5 aprile 2017 e l'invio del medesimo elenco al Soggetto Attuatore, ed ha chiesto l'autorizzazione alla corresponsione delle somme ai privati;

CONSIDERATO che, a seguito delle elezioni svolte il 17 settembre 2017, il Consiglio provinciale di Viterbo, con deliberazione n. 21 del 2 ottobre 2017, ha convalidato l'elezione alla carica di Presidente e Consigliere Provinciale della Provincia di Viterbo del dott. Pietro Nocchi, per il quadriennio 2017/2021;

ATTESO che, con Decreto del Commissario Delegato V00001 del 5 dicembre 2017 si è proceduto alla nomina del nuovo Presidente della Provincia di Viterbo Dott. Pietro Nocchi, quale Soggetto Attuatore per la gestione dell'emergenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Provincia di Viterbo nelle giornate dell'11, 12 e 13 novembre 2012, in sostituzione del Sig. Mauro Mazzola;

CONSIDERATO che il Presidente della Provincia di Viterbo, in qualità di Soggetto Attuatore, con nota acquisita a protocollo regionale n. 56586 del 1 febbraio 2018, ha chiesto di verificare la possibilità di procedere a finanziare i contributi richiesti dal Comune di Orte indicati nell'elenco approvato con la succitata delibera della giunta comunale n. 55 del 5 aprile 2017;

ATTESO che, l'approvazione ed invio dell'elenco dei beneficiari al Soggetto attuatore, nei termini previsti, è di competenza comunale;

RITENUTO che tali adempimenti, effettuati oltre i richiamati termini di cui all'Allegato A del Decreto T000235 del 23 luglio 2014 penalizzerebbero i cittadini di Orte privandoli della possibilità di ricevere i contributi previsti per i danni subiti, pur avendone fatto regolare richiesta;

CONSIDERATO che tale situazione potrebbe riguardare anche altre amministrazioni comunali;

RITENUTO necessario consentire al Soggetto Attuatore di effettuare gli adempimenti di competenza al fine della erogazione del contributo per i danni subiti dagli aventi diritto, evitando così penalizzazioni di sorta;

ATTESO che resta fermo il termine della data di presentazione delle istanze da parte dei privati, previsto nell'allegato A del decreto T00235 del 23 luglio 2014;

RITENUTO di modificare il primo comma della rubrica denominata "Procedure per la concessione ed erogazione delle risorse ai Comuni" dell'allegato A del decreto T00235 del 23 luglio 2014, sostituendo le parole "1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per la richiesta del contributo", con le seguenti parole: "1. Entro il 19 marzo 2018";

RITENUTO altresì di modificare il primo comma della rubrica denominata "Procedure per la concessione ed erogazione delle risorse per beni mobili", dell'allegato A del decreto T00235 del 23 luglio 2014, sostituendo

le parole: “1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per la richiesta del contributo”, con le seguenti parole: “1. Entro il 19 marzo 2018”;

CONSIDERATO di procedere alle modifiche per le sole parti *de quo*;

CONSIDERATO che ciò consente alle amministrazioni comunali che ancora non avessero provveduto, di approvare ed inviare gli elenchi al Soggetto Attuatore fino alla data su indicata, fermo restando il rispetto delle procedure di cui al decreto T00235 del 23 luglio 2014, evitando così eventuali penalizzazioni per i cittadini che hanno presentato la richiesta di contributo in tempo utile;

ATTESO che resta fermo il limite di spesa pari alle somme già trasferite al Soggetto Attuatore con i richiamati Decreti nn. T 00311 del 3 settembre 2014 e T00377 del 15 ottobre 2014, per l’evento di cui trattasi;

DECRETA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

di modificare il primo comma della rubrica denominata “Procedure per la concessione ed erogazione delle risorse ai Comuni” dell’allegato A del decreto T00235 del 23 luglio 2014, sostituendo le parole “1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per la richiesta del contributo”, con le seguenti parole: “1. Entro il 19 marzo 2018”;

di modificare il primo comma della rubrica denominata “Procedure per la concessione ed erogazione delle risorse per beni mobili” dell’allegato A del decreto T00235 del 23 luglio 2014, sostituendo le parole: “1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per la richiesta del contributo”, con le seguenti parole: “1. Entro il 19 marzo 2018”;

di confermare il limite di spesa pari alle somme già trasferite al Soggetto Attuatore con i richiamati Decreti nn. T 00311 del 3 settembre 2014 e T00377 del 15 ottobre 2014, per l’evento di cui trattasi.

Il presente decreto è trasmesso al Soggetto Attuatore.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione sul BUR Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 sempre dalla data di pubblicazione.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale; uno per gli atti della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi – Aree Attività Istituzionali, l’altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia.

Il presente Decreto sarà pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Commissario Delegato
Nicola Zingaretti

Regione Lazio

Errata Corrige

Errata Corrige Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 gennaio 2018, n. T00016

Nomina del dott. Sirio MARGOTTINI, quale membro del Consiglio direttivo dell'Ente regionale Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e ss.mm.ii.

Sulla Edizione del BUR n. 7 supplemento n. 2 del 23.1.2018, per mero errore materiale è stato riportato nell'oggetto e nel testo del Decreto n. T00016/2018 il nome del Sig. Margottini in modo errato (Sirio); il nome corretto è Siro MARGOTTINI.

Regione Lazio

Errata Corrige

Errata Corrige Decreto del Presidente della Regione Lazio 6 febbraio 2018, n. T00055

Insediamiento del Consiglio direttivo dell'Ente regionale "Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili" ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e ss.mm.ii.

Sulla Edizione del BUR n. 13 supplemento n. 1 del 13.2.2018, per mero errore materiale è stato riportato nel testo del Decreto n. T00055/2018 il nome del Sig. Margottini in modo errato (Livio); il nome corretto è **Siro MARGOTTINI**.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 81

Riconoscimento della Regione Lazio tra i Reference Site europei nell'ambito dell'European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA). Presa d'atto ed istituzione del "Gruppo di Coordinamento della Regione Lazio quale Reference Site del progetto EIP-AHA". Assegnazione al Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio delle funzioni di coordinamento delle attività del "Gruppo di Coordinamento di Regione Lazio quale Reference Site del progetto EIP-AHA".

OGGETTO: Riconoscimento della Regione Lazio tra i Reference Site europei nell'ambito dell'European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA). Presa d'atto ed istituzione del "Gruppo di Coordinamento della Regione Lazio quale Reference Site del progetto EIP-AHA". Assegnazione al Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio delle funzioni di coordinamento delle attività del "Gruppo di Coordinamento della Regione Lazio quale Reference Site del progetto EIP-AHA".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione";

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni recante: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2017, n. 837 con la quale è stato attribuito al Segretario generale *pro-tempore*, dott. Andrea Tardiola, il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione regionale Salute e Politiche Sociali;

VISTO il decreto dirigenziale n. G17580 del 18 dicembre 2017 con il quale, ai sensi degli articoli 164 e 166 del r.r. n. 1/2002, si delega al dott. Valentino Mantini, dirigente dell'Area Cure Primarie, e in caso di assenza di quest'ultimo, al dott. Domenico Di Lallo, dirigente dell'Area Programmazione della rete ospedaliera e risk management, l'adozione di atti indifferibili e urgenti del Segretario Generale, per i poteri allo stesso conferiti dalla DGR 837/2017, dalla data di notifica dello stesso decreto dirigenziale sino al 30 aprile 2018;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 290 del 16 maggio 2006: "Direttive per lo svolgimento delle attività di epidemiologia del SSR", che ha riconosciuto il Dipartimento di Epidemiologia della ASL RM/E come la struttura regionale di riferimento per l'epidemiologia, così come definita dall'art. 5 della L. R. 16/99;

VISTA la determinazione della Direzione Regionale Tutela della Salute e SSR n. D2783 del 26 settembre 2006 "Riorganizzazione Dipartimento di Epidemiologia ai sensi della D.G.R. 290/16.05.2006 - Modifica ed integrazione Atto Aziendale U.S.L. Roma E. Rideterminazione Pianta Organica Dipartimento Epidemiologia - PRESA ATTO";

VISTA la legge regionale 28 Giugno 2013, n. 4, "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 152 del 1/4/2014 "Funzioni del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio in attuazione della L.R. n. 4 del 28/06/2013.";

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 30 dicembre 2015, n. U00606 di istituzione delle ASL "Roma 1" e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E" e di ridenominazione delle ASL "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

PRESO ATTO che tra le funzioni del Dipartimento di Epidemiologia, così come elencate nella Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 152 del 1/4/2014, sono ricomprese le attività relative a "sviluppo e realizzazione di progetti e programmi di ricerca in ambito epidemiologico", nonché di "Epidemiologia Sociale";

CONSIDERATO che la Comunità Europea ha individuato, tra gli obiettivi del documento Europa 2020 del Programma Horizon 2020, lo specifico obiettivo di “European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing - EIP on AHA”, pubblicato sull’Official Journal of the European Union, C 121, del 19 aprile 2011;

PRESO ATTO che la Comunità Europea ha lanciato, per il progetto “European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing - EIP on AHA”, un bando per le strutture di ricerca regionali per l’attribuzione del titolo di Reference Site;

CONSIDERATO CHE il partenariato per l’invecchiamento sano ed attivo (EIP on AHA) prevede un approccio basato sul coinvolgimento di enti governativi, mondo accademico, imprenditoria privata e cittadini, secondo un modello denominato *Quadrupla Elica*, e che il Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio ha partecipato, in qualità di Ente coordinatore e capofila di una partnership formata da Enti governativi regionali, imprenditori, mondo accademico, associazioni che operano nell’ambito dell’inclusione sociale e associazioni di cittadini coinvolte a vario titolo, alla Call for Reference Sites of the European Partnership on Active and Healthy Ageing ;

CONSIDERATO che la partnership di cui al punto precedente ha ottenuto, per conto della Regione Lazio, il titolo di Reference Site, con il riconoscimento di 3 stelle su un totale di 4. (https://ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/library/list_of_awarded_reference_sites_2016.pdf);

CONSIDERATO che, le attività per le quali la Regione Lazio ha ottenuto il titolo di Reference Site, sono relative a:

- Azione A1: appropriatezza prescrittiva e aderenza alle terapie:
 - Programma Regionale di Valutazione degli Esiti degli interventi sanitari P.Re.Val.E.;
 - Identificazione della popolazione affetta da BPCO, diabete e sindrome coronarica acuta ed indicatori per la valutazione di qualità delle cure erogate e della aderenza alle cure evidence based;
- Azione A3: prevenzione della fragilità e del decadimento funzionale:
 - Sviluppo di un algoritmo per la identificazione della popolazione anziana fragile in base ai sistemi informativi sanitari;
 - Piano di sorveglianza delle persone anziane che rimangono sole nel periodo estivo, inserito nel Piano Operativo Regionale di Intervento per la Prevenzione degli Effetti sulla salute delle Ondate di Calore (Legge Regionale N.9, 2005, art.48);
- Azione B3: modelli di integrazione delle cure per il malato cronico e del decadimento funzionale:
 - Sviluppo ed implementazione dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) per alcune malattie croniche;

CONSIDERATO, quindi, che la Regione Lazio, per il tramite del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio, è stata riconosciuta quale Reference Site europeo nell'ambito dell'European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) ;

RITENUTO OPPORTUNO prendere atto del riconoscimento della Regione Lazio tra i Reference Site europei nell'ambito dell'European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA);

CONSIDERATA, pertanto, l'opportunità che il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio svolga, per conto della Regione Lazio, la funzione di interfaccia operativa con la Comunità Europea, con competenze tecnico-scientifiche, nell'ambito del progetto EIP-AHA;

RITENUTO OPPORTUNO istituire il “Gruppo di Coordinamento della Regione Lazio quale Reference Site del progetto EIP-AHA”, composto da:

- 2 rappresentanti della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;
- 2 rappresentanti del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio - ASL Roma 1;
- 1 rappresentante di LazioInnova S.p.A.;
- 1 rappresentante di Laziocrea S.p.A.;
- 2 rappresentanti delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- 2 rappresentanti degli Istituti di Ricerca e Universitari;

RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, stabilire che, qualora ritenuto necessario, il Gruppo di coordinamento potrà avvalersi di volta in volta della collaborazione di ulteriori esperti competenti in materia;

RAVVISATA l'opportunità di assegnare al Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio le funzioni di coordinamento del “Gruppo di Coordinamento di Regione Lazio quale Reference Site del progetto EIP-AHA” e delle relative attività;

RITENUTO OPPORTUNO individuare il direttore del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale quale Responsabile Scientifico delle attività del gruppo di coordinamento dell'attività EIP-AHA;

RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, affidare al Responsabile Scientifico, di concerto con le Aree competenti della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, il compito di definire la composizione e le modalità operative del Gruppo di Coordinamento Regionale per le attività specifiche dell'EIP on AHA;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto del riconoscimento della Regione Lazio tra i Reference Site europei nell'ambito dell'European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA);
- di assegnare al Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio, per conto della Regione Lazio, la funzione di interfaccia operativa con la Comunità Europea, con competenze tecnico-scientifiche, nell'ambito del progetto EIP-AHA;
- di istituire il "Gruppo di Coordinamento di Regione Lazio quale Reference Site del progetto EIP-AHA", composto da:
 - 2 rappresentanti della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;
 - 2 rappresentanti del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio - ASL Roma 1;
 - 1 rappresentante di LazioInnova S.p.A.;
 - 1 rappresentante di Laziocrea S.p.A.;
 - 2 rappresentanti delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
 - 2 rappresentanti degli Istituti di Ricerca e Universitari;
- di stabilire che, qualora ritenuto necessario, il Gruppo di coordinamento potrà avvalersi di volta in volta della collaborazione di ulteriori esperti competenti in materia;
- di assegnare al Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio le funzioni di coordinamento del "Gruppo di Coordinamento di Regione Lazio quale Reference Site del progetto EIP-AHA" e delle relative attività;
- di individuare il direttore del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale quale Responsabile Scientifico delle attività del gruppo di coordinamento dell'attività EIP-AHA;
- di affidare al Responsabile Scientifico, di concerto con le Aree competenti della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, il compito di definire la composizione e le modalità operative del Gruppo di Coordinamento Regionale per le attività specifiche dell'EIP on AHA.

I componenti del Gruppo di coordinamento e gli ulteriori esperti di cui potrebbe avvalersi in seguito il Gruppo di coordinamento effettueranno collaborazioni a titolo gratuito.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul BURL.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 82

Istituzione di un dispensario farmaceutico nel Comune di Lubriano (VT).

Oggetto: Istituzione di un dispensario farmaceutico nel Comune di Lubriano (VT).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, che detta i principi di regolamentazione del sistema organizzativo della Giunta regionale definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 14 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 52;

VISTI i commi 3 e 4 dell'art. 1, legge 8 marzo 1968, come sostituiti dal comma 1 dell'art. 6, legge 8 novembre 1991, n. 362, consentono l'istituzione di un dispensario farmaceutico in quei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai sensi del comma 1), lett. b) della medesima L. n. 221/1968, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista in pianta organica;

CONSIDERATO che la sede farmaceutica unica del Comune di Lubriano è divenuta vacante, poiché il titolare, avendo acquisito, per concorso, la titolarità della sede farmaceutica del comune di Tuscania (VT) ha comunicato la chiusura dell'esercizio farmaceutico a far data dal 6/2/2018;

VISTA la nota, prot. 555 del 6/2/2018, con la quale il Comune in parola chiede l'istituzione di un dispensario farmaceutico;

RILEVATO che il Comune di Lubriano, alla data del 31/12/2016, aveva una popolazione residente di n. 897 persone, costituita prevalentemente da anziani, i quali lamentano il disagio causato dalla chiusura della farmacia;

RITENUTO di accogliere la richiesta in argomento considerata l'esigenza di assicurare l'assistenza farmaceutica alla popolazione;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse,

di istituire un dispensario farmaceutico nel Comune di Lubriano (VT);

Per l'affidamento della gestione del dispensario il Sindaco dovrà attenersi alle disposizioni dell'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 83

Progetto regionale "Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini": adozione del Programma generale delle attività e approvazione dello Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTC-CNR) finalizzato allo sviluppo del Progetto regionale, tramite l'attuazione congiunta del 'Programma generale delle attività'

Oggetto: Progetto regionale “Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini”: adozione del ‘Programma generale delle attività’ e approvazione dello Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTC-CNR) finalizzato allo sviluppo del Progetto regionale, tramite l’attuazione congiunta del ‘Programma generale delle attività’.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.”;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n.4/2 al D.lg. n.118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017 n.14, recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”;

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di Legge Regionale dell’11 dicembre 2017, n.409;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940 concernente: “Esercizio provvisorio del Bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941 concernente: “Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 06 febbraio 2018, n. 55 concernente: "Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26".

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n.32665 del 19 gennaio 2018 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 14 febbraio 2017, n. 58 "Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2017-2019";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 17 novembre 2015, n. 639 con la quale al Dott. Vito Consoli veniva conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali con decorrenza dal 1 gennaio 2016;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 03 ottobre 2017, n. 615 recante "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni" che ha modificato la denominazione e la relativa declaratoria delle competenze della Direzione regionale "Ambiente e Sistemi Naturali" in Direzione regionale "Capitale Naturale Parchi e Aree Protette" rinnovando l'incarico di Direttore al dott. Vito Consoli con decorrenza dal 1° novembre 2017;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G15362 del 13 novembre 2017 avente ad oggetto "Istituzione delle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' della Direzione Regionale Capitale naturale, Parchi e Aree Protette";

VISTA la determinazione dirigenziale n. G15424 del 15 novembre 2017 di rettifica della D.D. n. G15362 del 13 novembre 2017 "Istituzione delle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' della Direzione Regionale Capitale naturale, Parchi e Aree Protette";

VISTA la determinazione dirigenziale n. G15610 del 16 novembre 2017 di Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' della Direzione Regionale Capitale naturale, Parchi e Aree Protette";

VISTO l'atto di organizzazione n. G15989 del 22 novembre 2017 relativo alla novazione del contratto reg. cron. n. 19106 del 21 giugno 2016, concernente: "Contratto a tempo pieno e

determinato per il conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Educazione, informazione, coinvolgimento sociale in materia ambientale e di sostenibilità della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali", a dirigente dell'Area "Educazione, informazione, coinvolgimento sociale in materia ambientale e di sostenibilità" della Direzione regionale "Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" alla dott.ssa Alessia Paplomatas;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2013, n. 408 avente ad oggetto "Adesione al Progetto internazionale 'La Città delle bambine e dei bambini' e approvazione dello Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTC-CNR) per la realizzazione di uno specifico Progetto regionale 'Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini';

VISTA la determinazione dirigenziale n. G04167 del 1 aprile 2014 con cui è stata approvata la realizzazione, nell'ambito del Progetto internazionale "La Città delle bambine e dei bambini", dello specifico Progetto regionale "Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini", secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 408 del 26 novembre 2013;

VISTE le determinazioni dirigenziali n. G03738 del 14 aprile 2016 e n. G04653 del 5 maggio 2016 con le quali veniva istituito il Servizio 'Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini' all'interno dell'Area Educazione, Informazione, Coinvolgimento sociale in Materia Ambientale e di Sostenibilità della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali n. G15362 del 13 novembre 2017 e n. G15424 del 15 novembre 2017 che confermano il Servizio 'Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini' all'interno dell'Area Educazione, Informazione, Coinvolgimento sociale in materia Ambientale e di Sostenibilità della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;

PRESO ATTO che la Regione Lazio, nel quadriennio 2014-2017 nell'ambito del Progetto regionale 'Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini' (descritto nell'Allegato A), ha:

- promosso nei Comuni laziali la partecipazione dei bambini al governo delle città attraverso l'azione progettuale del 'Consiglio dei bambini', l'autonomia di movimento dei bambini negli spazi pubblici attraverso la proposta "Andiamo a scuola da soli", strumenti per la progettazione partecipata della città attraverso l'azione della 'Progettazione partecipata', proponendo agli amministratori dei Comuni una nuova filosofia di governo che assuma il bambino come paradigma e modello attraverso cui realizzare una profonda trasformazione urbana, una consapevole partecipazione alla vita civica, e la mobilità sostenibile;
- istituito la Rete regionale dei Comuni del Lazio aderenti al Progetto regionale "Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini" (D.D. n. G00305 del 25 gennaio 2016), attualmente costituita da n. 15 Comuni della Regione Lazio, che in maniera coordinata e condivisa svolgono con continuità le attività progettuali di partecipazione e autonomia;
- coordinato la Rete dei Comuni aderenti garantendo, attraverso la collaborazione con dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR (ISTC-CNR) di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 408/2013, il necessario supporto tecnico e scientifico per la realizzazione delle attività;

- acquisito la manifestazione di interesse ad aderire alla Rete regionale da parte di numerosi Comuni della Regione Lazio;
- effettuata, presso i Comuni della Rete regionale, la ricerca sulla mobilità autonoma dei bambini nel percorso casa scuola e negli spazi pubblici e presentati i risultati dell'indagine nel Convegno regionale rivolto ai Sindaci del Lazio;
- partecipato al bando del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) "Sperimentazione nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (avviso G.U. Serie Generale n.239 del 12 ottobre 2016)" con il Progetto "Andiamo a scuola da soli", in qualità di Partner di alcune delle città della Rete regionale appositamente costituite come consorzio, progetto approvato e finanziato dal Ministero (Decreto Direttoriale n. 477/CLE del 19/10/2017 "Notifica Decreto Ministeriale n. 282 del 17/10/2017 di ripartizione delle risorse e di individuazione degli Enti Locali beneficiari del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro di cui all'art. 5 della Legge 221/2015");

CONSIDERATO quanto sopra realizzato, che le attività citate sono tutt'ora in corso e in fase di sviluppo e che numerosi nuovi Comuni hanno manifestato l'interesse ad aderire al Progetto regionale;

CONSIDERATA la valenza trasversale del Progetto "Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini", ovvero la sua rilevanza in termini culturali, ambientali e socio-sanitari, per le sue finalità di: attivazione della partecipazione attiva al governo della città, a partire dai suoi cittadini più piccoli; di miglioramento della sostenibilità e della qualità della vita nelle città, attraverso la promozione della mobilità autonoma con particolare riguardo al percorso casa-scuola; di perseguimento di migliori livelli di salute e sicurezza dei cittadini;

RITENUTO pertanto di proseguire nelle attività del Progetto regionale "Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini" e nel suo sviluppo, attraverso il perseguimento di obiettivi generali da definirsi in un 'Programma generale delle attività', orientati alla regolamentazione, consolidamento e incremento della Rete regionale dei Comuni aderenti al Progetto, oltre che alla divulgazione e sensibilizzazione ai temi del Progetto e all'approfondimento della ricerca scientifica negli ambiti di intervento del Progetto medesimo;

RITENUTO altresì che la Regione Lazio debba aumentare la propria visibilità e partecipazione a livello della Rete internazionale, finalizzata ad assumere un ruolo di coordinamento;

PRESO ATTO che la Rete internazionale delle città aderenti al Progetto internazionale "La Città delle bambine e dei bambini", costituita da circa duecento città in Italia, Spagna, America Latina e Libano, è coordinata dal Laboratorio internazionale "La Città delle bambine e dei bambini" dell'ISTC-CNR;

CONSIDERATO che il raccordo tra soggetti pubblici è uno strumento essenziale per conseguire più elevati livelli di competitività del sistema-Paese;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore il 1 maggio 2015, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 in data

7 aprile 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e in particolare dell'art. 2 (Scopi Istituzionali) nel punto 1.: "Il CNR, quale Ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferire e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al governo e alle amministrazioni pubbliche"; e l'art. 3 (Obiettivi) del sopracitato Statuto che individua la missione e gli obiettivi del CNR;

VISTO il Prov.to ordinamentale n. 15792 del 12/2/2001 avente ad oggetto "costituzione dell'ISTC-CNR con sede a Roma" e Prov.to ordinamentale n. 6 del 14/12/2013 Prot. 9313/2013 avente ad oggetto "conferma e sostituzione dell'atto costitutivo ISTC-CNR";

CONSIDERATO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, ha sancito il principio, richiamato anche nella delibera n. 567 del 31 maggio 2017, secondo cui "un'amministrazione pubblica può adempiere ai compiti ad essa attribuiti attraverso moduli organizzativi che non prevedono il ricorso al mercato esterno per procurarsi prestazioni di cui necessita, avendo piena discrezionalità nel decidere di far fronte alle proprie esigenze attraverso lo strumento della collaborazione con altre autorità pubbliche" nel caso in cui risultino soddisfatte le seguenti condizioni: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti e responsabilità fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di corrispettivi;

CONSIDERATE le competenze assegnate alla Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette che ha altresì istituito il Servizio 'Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini' all'interno all'Area Educazione, Informazione, Coinvolgimento Sociale in Materia Ambientale e di Sostenibilità;

CONSIDERATI gli scopi istituzionali del CNR includono il supporto tecnico-scientifico al governo e alle amministrazioni pubbliche; che l'ISTC-CNR è sede del Laboratorio di coordinamento del Progetto internazionale "La Città delle bambine e dei bambini"; e che esso svolge attività di ricerca, di valorizzazione e trasferimento tecnologico e di formazione relativamente a diversi temi tra i quali: sviluppo cognitivo, apprendimento e socializzazione nei bambini; qualità dell'ambiente, salute e società: prevenzione, educazione, integrazione, handicap, progettazione di tecnologie;

VISTO il 'Programma generale delle attività' (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO che è interesse della Regione Lazio, per il tramite della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, e dell'ISTC-CNR, collaborare nella realizzazione congiunta del

‘Programma generale delle attività’ (Allegato A), in quanto finalizzato allo sviluppo del Progetto regionale “Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini” e, conseguentemente, del più ampio Progetto internazionale;

RITENUTO altresì che la collaborazione con l’ISTC-CNR consentirà alla Regione Lazio di acquisire maggiore visibilità all’interno della Rete internazionale, oltre che usufruire in maniera diretta dei risultati della ricerca scientifica del settore, a vantaggio delle proprie politiche di governance del territorio;

RITENUTO che la collaborazione con la Regione Lazio consentirà all’ISTC-CNR di incrementare la Rete internazionale delle Città e di incrementare e approfondire la ricerca del settore;

RITENUTO OPPORTUNO che le attività oggetto del partenariato debbano essere disciplinate e definite nel dettaglio tra le Parti da uno specifico Accordo di collaborazione;

VISTO lo Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e l’ISTC-CNR finalizzato allo sviluppo del Progetto regionale “Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini” tramite l’attuazione congiunta del ‘Programma generale delle attività’ che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

PRESO ATTO che il suddetto Schema di accordo ha efficacia di anni uno (1) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso;

RITENUTO pertanto di adottare il ‘Programma generale delle attività’ (Allegato A);

RITENUTO altresì di approvare il suddetto Schema di accordo (Allegato B);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 29 novembre 2017, n. 805 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 - Variazione di bilancio, in termini di competenza, per le annualità 2018 e 2019, tra i capitoli di spesa E21900 e E21948, di cui al programma 05 della missione 09”;

DATO ATTO che le risorse finanziarie necessarie per l’attivazione del sopracitato Accordo pari a Euro 100.000,00 (centomila/00) graveranno sul capitolo E21948 dell’esercizio finanziario 2018;

TENUTO CONTO che la spesa rientra nei dodicesimi del programma 05, associato al capitolo E21948, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate

- di adottare il ‘Programma generale delle attività’ (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare lo Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTC-CNR) (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato allo sviluppo del Progetto regionale "Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini", tramite l'attuazione congiunta del 'Programma generale delle attività';
- di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per l'attivazione del sopracitato Accordo pari a Euro 100.000,00 (centomila/00) graveranno sul capitolo E21948 dell'esercizio finanziario 2018.

Il presente accordo di collaborazione sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffuso sul sito internet www.regione.lazio.it al fine di consentirne la massima diffusione.

ALLEGATO A

PROGRAMMA GENERALE DELLE ATTIVITÀ

PREMESSA – Il Progetto regionale “Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini

La Regione Lazio con DGR n. 408 del 26 novembre 2013, aderisce al Progetto Internazionale “La Città delle bambine e dei bambini” e istituisce lo specifico **Progetto regionale** denominato “Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini” avvalendosi, attraverso accordo formale, della collaborazione scientifica dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTC-CNR) per la sua realizzazione.

Facendo proprie le premesse ideologiche del Progetto internazionale la Regione propone ai Comuni del proprio territorio una nuova filosofia di governo delle città, assumendo il bambino come paradigma delle azioni necessarie a cambiarla, e attraverso cui realizzare progetti di autonomia di spostamento e partecipazione dei bambini messi in atto da sindaci e amministratori per rendere la città più vivibile, sostenibile e migliore per tutti i cittadini. Non si tratta dunque di un proposito educativo o di supporto ai bambini, ma di una forte proposta politica per ripensare concretamente le città dando voce ai bambini come garanti delle necessità di tutti.

Il Progetto intende sollecitare i Comuni a rivedere le priorità dell’azione amministrativa, avendo cura dei diritti dei bambini portatori di istanze e interessi a vantaggio dell’intera comunità, in ottemperanza alla **Convenzione ONU dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989** ratificata da 194 paesi e nel 1991 dall’Italia con la Legge n. 176.

Per questo il Progetto si rivolge ai sindaci, ai politici, agli amministratori, quali responsabili del governo della città, detentori delle leve della sua trasformazione, ma anche agli educatori (genitori e insegnanti), coinvolgendo i bambini per migliorare la città.

Aderire al Progetto significa per un Comune essere disposto ad affrontare un vero **cambiamento culturale** con l’aiuto dei bambini, destinando le proprie energie e risorse a progetti di sostenibilità a favore della mobilità autonoma e della pedonalità. Le **parole chiave** del progetto sono quindi: **cambiamento di priorità, cambiamento del modello urbanistico e di viabilità** per poter restituire ai bambini una città sicura e salutare e che contempra lo spazio del gioco.

Per queste ragioni, gli elementi cardine su cui si basa il Progetto sono la partecipazione dei bambini al governo delle città intesa come la facoltà di esercitare il loro diritto alla cittadinanza e apportare il contributo con idee e proposte per il cambiamento reale della città e la loro autonomia di spostamento, intesa come riappropriazione dello spazio pubblico urbano per renderlo fruibile, unitario, sicuro e solidale e affrancarli dalle paure e dal controllo degli adulti.

Le proposte che intendono rendere concreti questi principi in particolare sono:

- l'istituzione del **"Consiglio dei Bambini"** come organo consultivo dei Sindaci e delle Amministrazioni locali con la partecipazione dei bambini;
- l'azione **"Andiamo a scuola da soli, anzi con gli amici"** che realizza la mobilità autonoma dei bambini e restituisce loro il diritto di muoversi liberamente nella propria città, in accordo al principio di sostenibilità;
- **"La progettazione partecipata"** attraverso cui realizzare forme di partecipazione dei bambini e vivere importanti esperienze di cittadinanza attiva.

LE PROPOSTE PROGETTUALI:

1. "Il Consiglio dei Bambini"

Una delle forme più ricche e significative di partecipazione infantile è il "Consiglio dei bambini" che nasce dalla convinzione del Sindaco e degli amministratori che i bambini possano correttamente ed efficacemente contribuire al buon governo della città, chiamandoli a collaborare per un cambiamento reale dell'ambiente urbano. Il Consiglio è composto da bambini sorteggiati in ambito scolastico per "dare consigli" agli amministratori e si riunisce periodicamente in presenza di un adulto facilitatore che li sostiene e difende il loro punto di vista, dandogli la possibilità di esprimersi. Il Consiglio si occupa dei problemi della città, di cui i bambini discutono partendo dagli aspetti che conoscono e che li riguardano, denunciando eventuali inadeguatezze o ingiustizie e formulando proposte.

2. "Andiamo a scuola da soli, anzi con gli amici"

Uno degli obiettivi principali è rendere possibile per i bambini uscire di casa senza essere accompagnati dagli adulti, incontrare gli amici e giocare negli spazi pubblici della città che oggi impedisce loro di muoversi da soli, vivere in autonomia esperienze come l'esplorazione, il gioco tra pari, il movimento fisico libero e la scoperta, superando ogni volta i rischi necessari che questo comporta.

L'impossibilità di provare queste emozioni ed esperienze crea lacune nella costruzione di una personalità adulta, di regole di comportamento, di strumenti di conoscenza e di difesa. Come primo passo per la restituzione di autonomia si propone ai bambini dai sei ai tredici anni di compiere da soli il percorso casa-scuola e ritorno. Ciò comporta un lungo lavoro progettuale con la scuola e le famiglie e richiede il contributo di varie categorie sociali per ricostruire condizioni ambientali e sociali favorevoli. La buona riuscita dell'attività rappresenta un profondo cambiamento per tutta la comunità verso la sostenibilità ambientale e la solidarietà nei confronti delle categorie più deboli.

3. "La progettazione partecipata"

Uno strumento fondamentale per ricostruire un ambiente accogliente e disponibile nei confronti dei bambini è chiedere il loro contributo, chiamarli a

collaborare per un cambiamento reale dell'ambiente urbano. Le premesse perché si realizzi una efficace partecipazione risiedono la prima nell'invito ai bambini da parte degli adulti alla loro collaborazione, mettendosi realmente in posizione di ascolto e ricezione dei loro contributi; la seconda che gli adulti in questione siano titolari della carica che consente di onorare l'impegno assunto. Le amministrazioni, le scuole e le famiglie possono rendere partecipi i bambini di alcune decisioni e aspetti organizzativi, come ad esempio la progettazione o la ristrutturazione di spazi urbani o proposte inerenti la mobilità pedonale. Attraverso le corrette forme di partecipazione i bambini vivono coerenti e importanti esperienze di cittadinanza che contribuiscono al benessere di tutti.

IL PROGRAMMA GENERALE DELLE ATTIVITA'

| AREE DI INTERVENTO | OBIETTIVI GENERALI |
|--|---|
| <p>1 CONSOLIDAMENTO E INCREMENTO DELLA RETE REGIONALE; RAFFORZAMENTO DEL RUOLO REGIONALE NELLA RETE INTERNAZIONALE</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adottare il Regolamento regionale della Rete dei Comuni aderenti al Progetto. ✓ Accrescere il prestigio nonché il ruolo centrale della Regione Lazio all'interno della Rete Internazionale "La Città delle bambine e dei bambini" attraverso il sostegno, la promozione e la diffusione del Progetto, anche assumendo funzioni di coordinamento. ✓ Incrementare e consolidare la Rete regionale dei Comuni aderenti al Progetto regionale |
| <p>2 FORMAZIONE E TUTORAGGIO</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizzare per i Comuni aderenti alla Rete attività di formazione di base e di aggiornamento, al fine di trasmettere i presupposti teorici del progetto (<i>sapere</i>), insegnare le metodologie per realizzare le attività e raggiungere gli obiettivi (<i>saper fare</i>) e fare in modo che i destinatari della formazione ottengano la consapevolezza del proprio ruolo e funzione e degli obiettivi raggiungibili attraverso il proprio lavoro (<i>saper essere</i>). ✓ Fornire ai Comuni aderenti alla Rete tutoraggio (anche on line) in termini di consulenze, documenti e sussidi, riunioni di coordinamento, ecc. al fine di supportarli nelle diverse fasi del Progetto. |
| <p>3 COMUNICAZIONE</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Promuovere e diffondere il Progetto, attraverso materiali divulgativi, Convegni e attività di comunicazione esterna, al fine di valorizzarne il lavoro dei Comuni aderenti alla Rete, incentivare l'adesione di nuovi Comuni, informare i cittadini, ampliare il coinvolgimento di altri destinatari. |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE</p> | <p>✓ Pianificare e realizzare con i Comuni della Rete regionale attività periodiche di informazione per sensibilizzare le comunità locali sui valori del Progetto e coinvolgere il maggior numero di stakeholder presenti sul territorio.</p> |
| <p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">RICERCA</p> | <p>✓ Realizzare attività di ricerca sugli assi portanti del Progetto (autonomia e partecipazione) al fine di verificarne l'efficacia e ottimizzare i risultati, privilegiando il modello della ricerca-intervento partecipante;</p> <p>✓ Pianificare attività di divulgazione dei dati emersi dalle indagini al fine di promuovere presso gli Amministratori la ricerca stessa come strumento di pianificazione e governance della città.</p> |
| <p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">MONITORAGGIO E VALUTAZIONE</p> | <p>✓ Effettuare il monitoraggio e la valutazione dei risultati conseguiti individuando gli indicatori preposti alla valutazione di tali aspetti.</p> <p>✓ Effettuare il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese dai Comuni della Rete e dei risultati conseguiti dagli stessi, individuando gli indicatori preposti alla valutazione di tali aspetti.</p> |

ALLEGATO B**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lazio per il tramite della Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette e l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTC-CNR) finalizzato allo sviluppo del Progetto regionale "Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini", attraverso la realizzazione congiunta del 'Programma generale delle attività'.

La **REGIONE LAZIO**, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, 212 - 00145 Roma, C.F.80143490581, rappresentata dal Presidente domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

e

l'ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE del CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, con sede in Roma, Via San Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma, C.F. 80054330586, successivamente indicato come ISTC-CNR, rappresentato dal Direttoredomiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

di seguito congiuntamente indicati come "le Parti"

PREMESSO:

- che l'art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, nel disciplinare gli accordi fra pubbliche amministrazioni, stabilisce che i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, ha sancito il principio, richiamato anche nella delibera n. 567 del 31 maggio 2017, secondo cui un'amministrazione pubblica può adempiere ai compiti ad essa attribuiti attraverso moduli organizzativi che non prevedono il ricorso al mercato esterno per procurarsi prestazioni di cui necessita, avendo piena discrezionalità nel decidere di far fronte alle proprie esigenze attraverso lo strumento della collaborazione con altre autorità pubbliche" nel caso in cui risultino soddisfatte le seguenti condizioni: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti e responsabilità fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di corrispettivi;
- che la Regione Lazio con D.G.R n. 408 del 26 novembre 2013 ha aderito al Progetto internazionale 'La Città delle bambine e dei bambini', approvando lo specifico Progetto regionale di ricerca-azione 'Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini';
- che con DGR n. del..... la Regione Lazio ha ritenuto di proseguire nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto regionale "Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini", attraverso il perseguimento di obiettivi generali definiti in un 'Programma generale delle attività (Allegato A

della citata DGR);

- che tale Progetto regionale è attualmente realizzato per tramite della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree protette la quale ha istituito il Servizio ‘Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini’ all’interno dell’Area Educazione, Informazione, Coinvolgimento sociale in materia Ambientale e di Sostenibilità;
- che gli scopi istituzionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) così come indicati nello Statuto entrato in vigore il 1 maggio 2015, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 in data 7 aprile 2015, includono il supporto tecnico-scientifico al governo e alle amministrazioni pubbliche;
- che, presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR (ISTC-CNR), è altresì istituito il Laboratorio di coordinamento del Progetto internazionale “La Città delle bambine e dei bambini”;
- che è interesse della Regione Lazio, per il tramite della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, e del CNR, per tramite dell’ISTC-CNR, collaborare nella realizzazione congiunta del ‘Programma generale delle attività’ di cui all’Allegato A della DGR del, in quanto finalizzato allo sviluppo del Progetto regionale “Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini” e, conseguentemente, del più ampio Progetto internazionale a cui la Regione Lazio ha aderito;
- che tale collaborazione consentirà inoltre alla Regione Lazio di acquisire maggiore visibilità all’interno della Rete internazionale, oltre che usufruire in maniera diretta dei risultati della ricerca scientifica del settore, a vantaggio delle proprie politiche di governance del territorio;
- che la collaborazione con la Regione Lazio consentirà all’ISTC-CNR di incrementare la Rete internazionale delle Città e di incrementare e approfondire la ricerca del settore;
- che con la citata DGR n del.....è stato approvato lo schema del presente Accordo

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART.1 Premesse

Le Parti approvano quanto riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente Accordo.

ART. 2 Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione fra la Regione Lazio per il tramite della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette e l’ISTC-CNR (successivamente denominate le “Parti”) per lo sviluppo del Progetto regionale “Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini”, attraverso la realizzazione congiunta del ‘Programma generale delle attività’ di cui all’Allegato A della DGR n.....del

2. Il Programma prevede attività di ricerca e iniziative di formazione e di aggiornamento, di coordinamento territoriale, di supporto ai Comuni nelle iniziative di mobilità autonoma e partecipazione alla vita civica, di promozione culturale e diffusione dei risultati raggiunti.

3. Il Progetto regionale costituisce anche il contributo della Regione Lazio al Progetto internazionale “La Città delle bambine e dei bambini” al quale la Regione ha aderito con D.G.R. 26 novembre 2013 n. 408, e per il quale la Regione Lazio intende assumere un ruolo nella promozione e nel coordinamento della Rete internazionale delle città aderenti.

ART. 3 Obblighi e funzioni delle Parti

Le Parti si impegnano congiuntamente a:

- a.** sviluppare il Progetto regionale “Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini” secondo gli obiettivi generali definiti nel ‘Programma generale delle attività’;
- b.** svolgere le attività e le azioni specifiche che verranno programmate dal Comitato di Gestione di cui al successivo art.8 in funzione degli obiettivi generali di cui al ‘Programma generale delle attività’, e secondo le modalità di cui al medesimo art.8;
- c.** pianificare e realizzare le azioni volte al consolidamento, all’incremento e allo sviluppo della Rete regionale dei Comuni aderenti al Progetto regionale “Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini”;
- d.** supportare i Comuni nelle scelte e nell’organizzazione delle azioni connesse al Progetto regionale attraverso riunioni e incontri specifici, consulenze (anche on-line), predisposizione e erogazione di appositi materiali e sussidi informativi, organizzazione di seminari pubblici e svolgimento di indagini e ricerche;
- e.** pianificare e realizzare iniziative di formazione, tutoraggio, informazione, aggiornamento e approfondimento, rivolte al personale e agli amministratori dei Comuni aderenti al Progetto regionale;
- f.** pianificare le attività di ricerca sull’autonomia e la partecipazione presso i Comuni aderenti;
- g.** provvedere alla diffusione e alla divulgazione delle attività svolte, dei risultati delle ricerche realizzate, nonché delle idee e delle proposte elaborate;
- h.** pianificare e organizzare iniziative di promozione e diffusione del Progetto regionale attraverso la realizzazione di specifici eventi, convegni e conferenze regionali, nazionali e internazionali;
- i.** svolgere attività di comunicazione, informazione e promozione del Progetto regionale attraverso canali di comunicazione dedicati (sito e pagine web, news, mailing list, etc.);
- l.** condurre attività di monitoraggio e valutazione dell’andamento del Progetto e il conseguimento degli Obiettivi generali indicati nel ‘Programma generale delle attività’, con riferimento agli indicatori e ai valori minimi di risultato definiti dal Comitato di Gestione di cui all’art.8;
- m.** promuovere tra i Comuni aderenti, e nello svolgimento delle attività progettuali, la conoscenza e la diffusione della Convenzione ONU dei Diritti dell’Infanzia e della Adolescenza ratificata in Italia il 20 novembre 1991 con Legge n. 176;
- n.** prevedere collaborazioni o accordi con altri Enti o Amministrazioni e con altre Direzioni regionali per la promozione e l’implementazione del Progetto regionale;
- o.** ricercare fonti alternative di finanziamento al fine di coadiuvare i Comuni nelle attività operative previste dal Progetto regionale;
- p.** consentire l’uso dei propri rispettivi loghi per tutte le attività e iniziative previste nell’ambito del presente Accordo e/o ad esso connesso;
- q.** rendere disponibili le proprie sedi di lavoro per le riunioni del Comitato di Gestione secondo quanto stabilito dall’art. 8 e per gli incontri relativi alle attività della Rete dei Comuni aderenti;
- r.** svolgere in modo coordinato le attività citate nei successivi artt. 4, 5 e 6, ciascuno rispetto ai propri obblighi e competenze.

ART. 4 Obblighi e funzioni della Regione Lazio

La Regione Lazio per il tramite della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette si impegna in modo particolare a:

- a.** mettere a disposizione il personale regionale necessario alla gestione delle attività previste dal Progetto, individuato all'interno dell'Area con competenze in materia di Educazione Ambientale e di Sostenibilità della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;
- b.** istituire una struttura funzionale di coordinamento denominata "Laboratorio regionale", di cui all'art.7 - analoga a quella prevista dal modello del Progetto internazionale "La Città delle bambine e dei bambini" - cui è assegnata la gestione operativa della Rete dei Comuni aderenti e delle attività previste dal Progetto regionale, con relative competenze, funzioni e compiti;
- c.** per il tramite del Laboratorio regionale di cui all'art.7, condurre attività finalizzate al monitoraggio e verifica delle azioni intraprese della Rete dei Comuni aderenti e dei risultati conseguiti dagli stessi;
- d.** implementare in termini di risorse umane il Laboratorio regionale, anche con personale assegnato ad altre strutture regionali o attraverso collaborazioni con altre pubbliche amministrazioni, al fine di ottimizzare il coordinamento della Rete regionale dei Comuni aderenti e il supporto alla stessa nello svolgimento delle attività progettuali;
- e.** garantire la condivisione - e l'eventuale diretto coinvolgimento - con altre strutture regionali potenzialmente interessate alle finalità e idee del Progetto regionale, nonché alle proposte e alle iniziative pianificate anche attraverso l'informazione dedicata;
- f.** garantire la partecipazione del personale impegnato nelle attività del Laboratorio regionale alle iniziative e alle attività della Rete internazionale programmate nell'ambito del Progetto internazionale "La Città delle bambine e dei bambini";
- g.** istituire un canale istituzionale di diffusione web per la comunicazione e la promozione del Progetto regionale;
- h.** sviluppare le attività connesse alla partecipazione della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette a programmi e progetti ministeriali relativi alla mobilità sostenibile.

ART.5 Obblighi e funzioni dell'ISTC-CNR

L'ISTC-CNR si impegna in modo particolare a:

- a.** mettere a disposizione personale per realizzare le attività inerenti lo sviluppo del Progetto regionale "Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini"; a tale proposito garantisce la partecipazione di professionalità tecniche e scientifiche necessarie allo svolgimento delle iniziative e delle attività previste dal Progetto regionale o - in caso di cambiamenti del proprio organico - di altro personale ricercatore idoneo per esperienza e competenza, collaborando nelle decisioni, nelle azioni e nelle comunicazioni con il personale della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;
- b.** assumere la responsabilità scientifica delle azioni progettuali e fornire supporto scientifico al Laboratorio regionale di cui all'art.7 nel coordinamento della Rete regionale dei Comuni aderenti;
- c.** progettare, organizzare e condurre incontri di formazione e di aggiornamento per il personale della Rete regionale dei Comuni aderenti a cui parteciperà anche il personale impegnato nelle attività del Laboratorio regionale di cui all'art.7;
- d.** predisporre e attuare l'attività di ricerca sugli assi portanti del Progetto regionale "mobilità autonoma" e "partecipazione", elaborare gli strumenti di indagine, occuparsi della gestione dei dati, dalla fase della rilevazione a quella dell'elaborazione, effettuare l'analisi dei risultati e successivamente valutare, attraverso l'individuazione di criteri e indicatori specifici, l'efficacia delle azioni nelle diverse realtà territoriali del Lazio;

- e. fornire al Comitato di Gestione di cui all'art.8 il supporto scientifico necessario all'individuazione di indicatori di monitoraggio e verifica degli obiettivi generali di cui al 'Programma generale delle attività' e per la valutazione delle azioni intraprese della Rete regionale dei Comuni aderenti e dei risultati conseguiti dagli stessi;
- f. provvedere all'elaborazione dei dati scaturiti dal monitoraggio e dalle valutazioni di cui alla lettera l. dell'art.3 da presentare al Comitato di Gestione di cui all'art. 8, per le attività di cui alle lettere f. e g., comma 3 dell'art.8;
- g. collaborare con il Laboratorio regionale di cui all'art.7 nelle attività di monitoraggio e verifica delle azioni intraprese della Rete dei Comuni aderenti e dei risultati conseguiti dagli stessi;
- h. provvedere all'elaborazione dei dati scaturiti dal monitoraggio e verifica di cui alla precedente lettera f;
- i. produrre elaborati e documenti tecnico-scientifici per favorire il funzionamento e le attività della Rete regionale dei Comuni aderenti;
- l. ideare ed elaborare materiali informativi, didattici e divulgativi necessari allo sviluppo del Progetto regionale;
- m. offrire consulenza tecnica e scientifica al personale regionale impegnato nello svolgimento del Progetto regionale;
- n. offrire consulenza, ove richiesta, al Laboratorio regionale sui temi del Progetto regionale e più in generale sulla partecipazione dei bambini alle scelte della pubblica amministrazione, anche attraverso la partecipazione a riunioni o la stesura di brevi relazioni e/o pareri;
- o. implementare e tenere aggiornato, nel sito web del Progetto internazionale "La Città delle bambine e dei bambini", lo spazio dedicato alla diffusione e alla promozione del Progetto regionale "Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini".

ART. 6 Altri obblighi e funzioni delle Parti

1. Le comunicazioni che saranno inviate nell'ambito del Progetto regionale, rese con qualunque mezzo (su carta, in video, in voce, sul web, su supporti multimediali), dovranno rispettare il format di comunicazione istituzionale della Regione Lazio.
2. Le Parti concordano che i dati personali relativi ai rapporti contrattuali sono trattati solo ed esclusivamente al fine di adempiere agli stessi e a rispettare obblighi di legge. I dati saranno trattati con modalità elettroniche e manuali, conservati per la durata prevista dalla legge e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione salve disposizioni normative o provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che spettano loro i diritti di cui agli artt. 7-13 del D.lgs. n. 196/2003 che possono essere esercitati rivolgendosi ai rispettivi titolari del trattamento.

ART. 7 Il Laboratorio regionale: composizione, funzioni e compiti

1. Il Laboratorio regionale è costituito da personale dell'Area Educazione, Informazione, Coinvolgimento sociale in Materia ambientale e di Sostenibilità della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, da assegnarsi in via preferenziale al Servizio appositamente istituito presso la predetta Area.
2. Il Laboratorio regionale svolge funzioni di coordinamento e gestione della Rete regionale dei Comuni aderenti al Progetto; tali funzioni sono svolte anche con la collaborazione e diretta partecipazione dell'ISTC-CNR, in qualità di partner scientifico del Progetto regionale.
I suoi compiti principali consistono in:
 - a. programmazione, realizzazione e conduzione degli incontri periodici di Coordinamento della Rete regionale dei Comuni aderenti, ai quali partecipa anche l'ISTC-CNR in qualità di partner scientifico del Progetto regionale;

- b.** organizzazione e partecipazione agli incontri di Giunta indetti dai Comuni aderenti e/o interessati all'adesione, finalizzati ad illustrare il Progetto regionale all'amministrazione locale e a individuare gli aspetti operativi e le azioni da intraprendere, incontri ai quali partecipa anche l'ISTC-CNR in qualità di partner scientifico del Progetto regionale;
- c.** tutoraggio e supporto ai Comuni con la partecipazione dell'ISTC-CNR in qualità di partner scientifico del Progetto regionale;
- d.** presenza agli incontri organizzati dai Comuni per la promozione e la divulgazione del Progetto alla cittadinanza, con la partecipazione dell'ISTC-CNR in qualità di partner scientifico del Progetto regionale;
- e.** aggiornamento e gestione del database relativo ai Comuni aderenti alla Rete regionale e gestione delle comunicazioni rivolte all'intera Rete regionale e all'ISTC-CNR;
- f.** supporto tecnico ai Comuni aderenti nello svolgimento delle attività, in collaborazione con l'ISTC-CNR;
- g.** monitoraggio e verifica delle attività svolte dai singoli Comuni, in collaborazione con l'ISTC-CNR;
- h.** promozione e diffusione alla Rete regionale delle singole iniziative intraprese dai Comuni aderenti, attraverso la condivisione di eventi e incontri programmati;
- i.** partecipazione agli incontri formativi previsti per il personale e gli amministratori dei Comuni aderenti;
- l.** stesura dei verbali degli incontri di Coordinamento della Rete regionale di cui alla lettera a. comma 2 del presente articolo, delle riunioni annuali e periodiche del Comitato di Gestione e degli incontri di Giunta indetti dai Comuni di cui alla lettera b, comma 2 del presente articolo.

ART. 8 Comitato di Gestione: composizione, funzioni e compiti

- 1.** Al fine di assicurare l'attuazione delle iniziative previste dal presente Accordo è istituito un Comitato di Gestione composto da almeno due rappresentanti per ciascuna Parte.
- 2.** Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte comunicherà all'altra Parte i nominativi dei propri rappresentanti nel Comitato di Gestione. È facoltà delle Parti procedere in qualsiasi momento alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione.
- 3.** Il Comitato di Gestione di cui al comma 1 provvede a:
 - a.** individuare, prima dell'avvio delle azioni progettuali, le attività specifiche che le Parti dovranno realizzare per ciascuno degli obiettivi generali di cui al 'Programma generale delle attività', individuando altresì gli indicatori di monitoraggio e verifica, e i livelli minimi di risultato;
 - b.** contestualmente alle attività di cui al precedente punto a., definire gli specifici compiti delle Parti, con riferimento agli obblighi espressi nel presente Accordo;
 - c.** contestualmente alle attività di cui al precedente punto a. e b., ripartire il budget delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività programmate, specificando le singole voci di spesa;
 - d.** valutare gli esiti del monitoraggio periodico delle attività, ed eventualmente riformulare gli importi relativi alle singole voci di spesa, individuando eventuali misure per la risoluzione delle problematiche emerse dal monitoraggio;
 - e.** individuare gli indicatori di monitoraggio e verifica delle azioni intraprese della Rete regionale dei Comuni aderenti e dei risultati conseguiti dagli stessi e valutarne gli esiti, individuando eventuali misure per la risoluzione delle problematiche emerse dal monitoraggio;
 - f.** verificare a conclusione delle attività il conseguimento dei risultati, con riferimento alle lettere a. del comma 3 del presente articolo, nonché i risultati delle azioni intraprese dalla Rete regionale dei Comuni aderenti;
 - g.** effettuare la valutazione finale del Progetto regionale sulla base dei risultati complessivi raggiunti, al fine di acquisire elementi utili all'eventuale prosieguo del Progetto;

h. informare i vertici istituzionali delle Parti sull'andamento complessivo delle attività e dei risultati raggiunti.

4. Il Comitato di Gestione di cui al comma 1 del presente articolo si riunisce per svolgere le attività di cui alle lettere a. b. e c. del precedente comma 3, e per svolgere le attività di cui alla lettera d., e. ed f. del precedente comma 3.

Può riunirsi inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del monitoraggio delle attività di cui alle lettere d. ed e. del precedente comma 3, e per lo svolgimento dei compiti di gestione ad esso assegnati.

Alle riunioni del Comitato di Gestione può partecipare, su invito dello stesso, il personale delle Parti impegnato nello sviluppo del Progetto regionale.

ART. 9 Concorrenza delle Parti allo sviluppo del Progetto regionale

1. Le Parti concorrono allo sviluppo del Progetto regionale secondo le seguenti modalità: la Regione Lazio mette a disposizione dipendenti di ruolo da impegnarsi nelle attività previste dal Progetto regionale, incluse quelle previste dal piano delle attività definito dal Comitato di Gestione di cui all'art.8; l'ISTC-CNR mette a disposizione risorse di personale strutturato per la realizzazione delle attività previste dal Progetto regionale, incluse quelle previste dal piano delle attività definito dal Comitato di Gestione di cui all'art.8;

2. A seguito della formalizzazione del presente Accordo - la Regione Lazio trasferirà all'ISTC-CNR una quota pari a un massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00), quale rimborso delle spese necessarie alla realizzazione delle attività, così come verranno programmate e ripartite in singole voci di spesa dal Comitato di Gestione di cui all'art. 8, nei tempi e con le modalità ivi indicate, e fermo restando il limite massimo di spesa; l'ISTC-CNR attiverà le relative procedure amministrativo-contabili di spesa;

3. La Regione Lazio per il tramite della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, provvederà a definire con successivi atti e ad effettuare i relativi trasferimenti delle risorse, in seguito all'avvenuta ricezione del programma delle attività e relativa ripartizione del budget delle risorse di cui alle lettere a., b. e c. del comma 3 dell'art.8, secondo le modalità e i termini di trasferimento delle risorse di seguito specificati:

- quanto ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), a seguito della ricezione della suddetta documentazione;
- quanto ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) dopo il primo semestre dell'anno di attività, a seguito di presentazione di una relazione intermedia delle attività svolte e delle spese sostenute;
- il saldo, nel limite massimo di spesa, ad avvenuta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del Progetto regionale.

4. La rendicontazione delle spese redatta da parte dell'ISTC-CNR e trasmessa alla Direzione si comporrà di una relazione dettagliata delle attività svolte nel corso dell'anno e della documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute.

ART. 10 Condizioni generali

1. I materiali prodotti nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo rimangono di proprietà della Regione Lazio, che ne potrà disporre pienamente e liberamente.

2. Le Parti hanno l'obbligo di citare l'altro contraente in qualsivoglia comunicazione attinente l'oggetto del presente Accordo, resa con qualunque mezzo (carta, video, voce, web, supporti multimediali).

3. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati di tutto quanto forma oggetto del presente Accordo, compresi i testi elaborati per la realizzazione di materiali educativi,

didattici, informativi, tecnici e scientifici; a tale scopo non si rende necessaria la reciproca autorizzazione.

4. L'ISTC-CNR si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno.

5. La Regione Lazio e l'ISTC-CNR hanno diritto di utilizzare i risultati dell'attività svolta per i propri scopi istituzionali; nelle eventuali pubblicazioni di tali risultati dovrà essere esplicitamente dichiarato che essi sono stati conseguiti nell'ambito del presente Accordo.

6. Gli eventuali ritrovati scientifici e innovazioni aventi attinenza con il campo delle attività oggetto della presente Accordo cui pervenisse il personale ISTC-CNR impegnato nell'attività stessa, saranno di proprietà delle Parti.

Art.11 Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo deve essere concordata per iscritto tra le Parti ed entra in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ART. 12 Esecuzione

La Regione Lazio, per il tramite della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette e l'ISTC-CNR, provvedono, secondo le proprie norme e regolamenti, all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo.

ART. 13 Controversie

Per tutte le controversie che possono insorgere in relazione al presente Accordo comprese quelle inerenti la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della stessa, le Parti concordano di tentare di risolvere con negoziazione interna alle Parti stesse. Solo nel caso in cui non sia possibile trovare soluzione interna, le Parti concordano che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 14 Durata e recesso

Il presente Accordo di collaborazione ha validità di anni uno (1) a partire dalla data di sottoscrizione.

Le parti possono esercitare la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1373, comma 2, del C.C., previa comunicazione formale da effettuarsi con preavviso di almeno trenta (30) giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC).

Art. 15 Firma e Registrazione

Il presente Accordo di Collaborazione viene firmato digitalmente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il presente Accordo di collaborazione è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 99 comma 4 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e ss.mm.ii.

Il presente atto è esente da bollo come da tabella B dell'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Letto approvato e sottoscritto

Per la Regione Lazio

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 84

Comune di Amatrice. Disposizioni in ordine alle perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Eliminazione della perimetrazione proposta riferita alle frazioni di Collepagliuca, Moletano, Torrita, Torritella e Voceto.

OGGETTO: Comune di Amatrice. Disposizioni in ordine alle perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Eliminazione della perimetrazione proposta riferita delle alle frazioni di Collepaggiuca, Moletano, Torrita, Torritella e Voceto.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche del Territorio e della Mobilità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016, avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 1 per territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016", il quale dispone la dichiarazione dello "stato di calamità naturale" per il territorio dei Comuni di Accumoli ed Amatrice per la durata di sei mesi decorrenti dalla data dello stesso Decreto;

VISTA la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

CONSIDERATA la situazione di particolare disagio in cui versa la popolazione colpita dal sisma;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, modificato dalla Legge 04 dicembre 2017, n. 172 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16/10/2017, n. 148, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 05 dicembre 2017 e in particolare:

- L'articolo 5, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai quali le Regioni, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
- L'articolo 11, il quale disciplina gli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali, dettando i criteri e le regole generali per la pianificazione attuativa da parte dei Comuni;

VISTA l'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, con la quale è stato istituito presso la struttura commissariale il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 e ne è stato disciplinato il funzionamento;

VISTO il verbale della seduta del Comitato tecnico scientifico del 28 marzo 2017, nella quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali le Regioni dovranno procedere all'individuazione e alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e nei quali gli interventi di ricostruzione e riparazione dovranno avvenire previa approvazione di strumento urbanistico attuativo da parte dei Comuni;

RITENUTA la necessità di recepire i suddetti criteri e indirizzi in apposita ordinanza, con la quale si provvede a definire, ai sensi della citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016, i criteri direttivi per la successiva attività di perimetrazione cui dovranno procedere le Regioni interessate;

PRECISATO che, una volta conclusa la fase di perimetrazione, alla pianificazione attuativa dovranno provvedere i Comuni nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legge, nonché dei principi di indirizzo che verranno stabiliti con separata ordinanza, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo;

VISTA l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 12 maggio 2017;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 avente ad oggetto "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (...)" che dispone che i vari Comuni del cratere assegnino gli incarichi ai professionisti dotati di comprovata esperienza e specializzazione maturata nell'elaborazione di analoghi studi per la redazione dello studio di microzonazione sismica di 3° livello entro e non oltre 150 giorni dall'affidamento dell'incarico stesso;

CONSIDERATO inoltre che l'ordinanza n. 25 del 23.05.2017 avente ad oggetto "Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" prevede, per quanto riguarda i criteri generale, che:

- Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, individuano e perimetrano, sulla base dei criteri e indirizzi di cui all'Allegato I e con le modalità stabilite al successivo articolo 3, i centri e i nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici che ricadono nei territori dei

comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016 ed all'Allegato 2-bis aggiunto dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8;

- La perimetrazione costituisce una evidenziazione di spazi, edifici, aggregati ed urbanizzazioni su cui si rende necessario intervenire previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi, da predisporre con le modalità stabilite nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, e non comporta mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti;

In particolare, per quanto attiene alle caratteristiche tecniche della perimetrazione ed i relativi elaborati da redigere, l'Ordinanza n. 25/2017 prevede che:

- Ai fini della perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse e maggiormente danneggiati, previa acquisizione delle necessarie indicazioni dal Comune interessato, vengono disegnati i margini dell'area individuata in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2. Questa può comprendere ambiti urbanistici ed edilizi significativi, finalizzati ad un insieme di interventi integrati aventi ad oggetto più edifici pubblici o privati od aggregati edilizi, anche articolati in unità minime d'intervento;
- I margini del perimetro devono in ogni caso ricadere in strade o altri spazi pubblici e possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico;

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione predispone i seguenti documenti:

- relazione illustrativa che attesti la coerenza delle scelte con i criteri di cui all'articolo 2, comma 2;
- elaborati cartografici redatti sulla base catastale a scala 1:1.000 e sulla Carta Tecnica Regionale con l'indicazione del perimetro del territorio individuato ricomprendente gli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il tracciato delle infrastrutture a rete. Nelle aree perimetrate devono essere indicate le zone connotate da elevati livelli di pericolosità e, relativamente al tessuto edilizio ricadente nel perimetro, devono essere indicati gli edifici dichiarati inagibili o non utilizzabili;
- adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti;
- scheda, redatta sulla base del modello di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, riepilogativa degli elementi conoscitivi e dei dati che hanno consentito di dichiarare il centro od il nucleo "di particolare interesse" e "maggiormente danneggiato".

PRESO ATTO CHE l'Allegato n. 1 dell'Ordinanza n. 25/2017 declina distintamente i tre criteri guida, la cui applicazione determina la necessità e/o la possibilità di sottoporre un centro o nucleo di particolare interesse alla perimetrazione, ed in particolare:

- **Criterio n. 1:** "Presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico": vengono in particolare indicati quali debbano essere considerati beni di particolare interesse e di pregio da prendere in considerazione ai fini della perimetrazione, in applicazione alle normative di tutela di natura diversa (beni di interesse culturale individuati ai sensi degli artt. 10, 12 e 128 D. Lgs. 42/2004 s.m.i.; beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; beni naturali e aree protette, individuate ai sensi della Legge n. 394/1991 e delle leggi regionali istitutive, per decreto, attraverso il Piano per il Parco; Siti di Interesse Comunitario (SIC) e di Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive Habitat,

anche attraverso i piani di gestione; impianti urbani definiti rilevanti dal Piano Paesaggistico Regionale, dai Piani Territoriali Regionali con valenza paesaggistica, dallo strumento urbanistico comunale o da studi di settore, ecc);

- **Criterio n. 2:** “Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti”: viene definito il significato di “maggiormente colpito”; in particolare un centro o nucleo è da considerare maggiormente colpito qualora sia soddisfatto uno dei seguenti criteri:
 - 2A) livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale al 9° grado;
 - 2B) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 90% (purché le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);
 - 2C) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 25%;
- **Criterio n. 3:** “Condizioni di pericolosità territoriale”: in applicazione del suddetto criterio, le Regioni, ai fini di precauzione e prevenzione, possono perimetrare anche aree selezionate ai sensi del precedente criterio n. 1 e caratterizzate da livelli di danno inferiori ai valori di cui al criterio n. 2, purché siano connotate dai massimi livelli di pericolosità, come di seguito specificato:
 - condizioni direttamente connesse ai fenomeni sismici come desunte dalla microzonazione sismica di 1° livello e in particolare zone in cui sono presenti, o suscettibili di attivazione, fenomeni di deformazione permanente del suolo indotti dal sisma (instabilità di versante, fratturazione, subsidenze o sollevamenti dovuti a liquefazioni, fagliazione superficiale);
 - condizioni non direttamente connesse ai fenomeni sismici, ma rilevanti ai fini della pianificazione territoriale, quali aree soggette a frane e aree soggette a inondazioni, come desunte dai Piani di settore (PAI frane, PAI piene).

Il livello di danno a cui riferirsi, nel caso sussistano tali condizioni di pericolosità, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

- 3A) i livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale all’8° grado;
- 3B) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 60% (purché le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);
- 3C) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 10%;

CONSIDERATO che la Regione, in collaborazione con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e con i Comuni interessati, oltre al rispetto di quanto dettato dall’ordinanza n. 25/2017, ha ritenuto che, al fine di addivenire ad una perimetrazione esaustiva e definitiva in ottemperanza ai criteri sopra elencati e contenuti nell’ordinanza, è stato necessario l’ottenimento e la messa a sistema della seguente documentazione:

- 1) Livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS): a tutt'oggi la banca dati fornita on line si riferisce ai soli dati del sisma del 24 agosto 2016 e non agli eventi successivi che hanno avuto una intensità altrettanto molto significativa su centri e nuclei precedentemente meno interessati;
- 2) Livelli di danneggiamento visualizzabili su base cartografica, per la verifica del raggiungimento delle percentuali definite ai sub criteri 2B) e 3B);
- 3) Mappatura di tutte le reti infrastrutturali digitalizzate e georeferenziate; in particolare è in corso la mappatura di tutti i proprietari/gestori presenti nel territorio del cratere laziale che gestiscono le reti dei sotto servizi, con particolare riferimento al sistema idrico, alla fognatura, alla rete di illuminazione pubblica, alla telefonia, alla rete gas, alla fibra ottica, ecc
- 4) Microzonazione sismica di terzo livello, ai sensi dell'Ordinanza n. 24/2017; in particolare, in data 12.06.2017 si è tenuta una riunione presso l'USR di Rieti nella quale erano presenti i tecnici comunali, i vari geologi incaricati, i tecnici del servizio geologico regionale, i referenti del Centro per la Microzonazione Sismica (CMS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), durante la quale è stato presentato il programma di massima dei lavori e delle attività per addivenire alla redazione ed approvazione della Microzonazione sismica di III livello;
- 5) Censimento e inserimento cartografico dei dati relativi ai crolli, per la verifica del raggiungimento delle percentuali definite ai sub criteri 2C) e 3C) sulla base della raccolta delle risultanze dei sopralluoghi effettuati dal GTS (Gruppi Tecnici di Sostegno);
- 6) Censimento ed inserimento cartografico dei dati relativi ai residenti ed alle ordinanze di inagibilità;
- 7) Raccolta delle istanze di perimetrazione volontaria degli aggregati edilizi proposte da gruppi autonomi di cittadini che suggeriscono eventuali delocalizzazione e/o necessità di varianti urbanistiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 27/06/2017 con la quale si prende atto delle prime proposte di perimetrazione d'intesa con i Comuni interessati, come indicate negli elaborati cartografici denominati Tavola 1 e Tavola 2, in cui sono riportate tra l'altro, le preliminari motivazioni ed i criteri utilizzati;

CONSIDERATO che le proposte delle perimetrazioni sono state trasmesse ai comuni e pubblicate sulle apposite pagine web contenute nel sito della Regione Lazio denominato "Ricostruzione Lazio ai fini della partecipazione delle popolazioni interessate";

VISTE le osservazioni pervenute da parte dei cittadini e l'istruttoria delle stesse svolta dal gruppo di lavoro costituito dalla Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità, dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e il Comune interessato;

VISTE in particolare le Osservazioni pervenute per le perimetrazioni della frazioni di Collepaggiuca, Moletano, Torrita e Voceto tutte nel Comune di Amatrice, e dato altresì atto che per la frazione di Torritella non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che i risultati della Microzonazione sismica, necessari per la definizione della pericolosità territoriale, così come disposto dall'ordinanza del commissario straordinario n. 24 del 12 maggio 2017, sono attualmente in fase di validazione;

VISTO il parere preliminare del servizio Geologico e Sismico Regionale prot. n. 0517421 del 13.10.2017 dal quale non emergono per le frazioni in esame, particolari elementi geomorfologici di rilievo;

CONSIDERATO che dall'attuale quadro conoscitivo derivante dalle indagini territoriali a disposizione, non emergono motivi che inducono a ritenere necessaria la perimetrazione e conseguente pianificazione attuativa.

VISTA la nota del Comune di Amatrice prot. n. 1844 del 02/02/2018 pervenuta in data 05/02/2018 registrata al protocollo n. 62952 avente ad oggetto la "proposta di cancellazione dei perimetri provvisori" di alcune frazioni del comune di Amatrice, tra le quali le frazioni di Collepaggiuca, Moletano, Torrita, Torritella e Voceto.

CONSIDERATO altresì che a seguito della pubblicazione delle prime proposte di perimetrazioni risultano complessivamente pervenute all'ufficio per la ricostruzione n. 507 osservazioni.

CHE le stesse raccolte e catalogate per ciascun Comune, nucleo e centro abitato, sono state sottoposte al parere di un apposito gruppo di lavoro composto da funzionari della competente struttura della Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità, dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione e dei Comuni di volta in volta interessati.

VISTO inoltre il verbale n. 03 del 13/02/2018 redatto a seguito dell'attività istruttoria del gruppo di lavoro, da cui si è potuto verificare che le osservazioni pervenute attengono per la maggior parte la volontà, dei proprietari delle abitazioni, di essere esclusi dalla perimetrazione e che pertanto, fatte salve tutte le verifiche di natura sismica che comunque dovranno essere effettuate, si ritiene di accoglierle con la motivazione di seguito riportate.

CHE relativamente alla proposta delle perimetrazioni di seguito riportate risultano pervenute le seguenti osservazioni:

Frazione di Collepaggiuca

| N | COGNOME | NOME | FG | MAPP | DATA_OSS | SINTESI | PROT. | Data |
|---|---------|------|----|-------------------------|------------|---|--------|------------|
| 1 | CHINI | ADA | 65 | 197, 417 | 04/09/2017 | Richiesta di esclusione o rimodulazione dalla perimetrazione dell'aggregato CP2 | 449686 | 08/09/2017 |
| 2 | CHINI | ADA | 65 | 146, 173, 174, 175, 177 | 04/09/2017 | Richiesta di esclusione o rimodulazione dalla perimetrazione dell'aggregato CP3 | 449718 | 08/09/2017 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----|---------------|------------|--|--------|------------|
| 3 | CHINI | ADA | 65 | 170, 172, 232 | 04/09/2017 | Richiesta di esclusione o rimodulazione dalla perimetrazione dell'aggregato CP5 | 454906 | 12/09/2017 |
| 4 | FRACASSI | FAUSTO | 65 | 465 | 22/08/2017 | Richiesta di esclusione o rimodulazione dalla perimetrazione | 433185 | 29/08/2017 |
| 5 | FRACASSI | FAUSTO | 65 | 423 | 31/08/2017 | Richiesta di esclusione o rimodulazione dalla perimetrazione | 447110 | 07/09/2017 |
| 6 | PIETROLUC CI | PIERLUIGI | 65 | D | 31/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione degli edifici di culto (Chiesa dell'Addolorata) per i quali è previsto un autonomo processo di ricostruzione attraverso Piani Stralci | 439527 | 02/09/2017 |

Frazione di Moletano

| N | COGNOME | NOME | FG | MAPP | DATA_OSS | SINTESI | PROT. | Data |
|---|----------|---------|----|------------------------------|------------|--|--------|------------|
| 1 | BATTISTI | DANIELE | 72 | 376 | 02/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione | 401912 | 02/08/2017 |
| 2 | D'ANGELO | FABIO | 72 | 413, 414, 415 | 05/09/2017 | Richiesta di modifica della perimetrazione con esclusione dei fabbricati ricadenti nelle particelle 413, 414, 415 | 83271 | 13/02/2018 |
| 3 | D'ANGELO | FABIO | 72 | 376, 408, 407, 406, 405, 404 | 05/09/2017 | Richiesta di modifica della perimetrazione con esclusione dei fabbricati ricadenti nelle particelle 376, 408, 407, 406, 405, 404 | 83277 | 13/02/2018 |
| 4 | D'ANGELO | FABIO | 72 | 373 | 05/09/2017 | Richiesta di modifica della perimetrazione con esclusione dei fabbricati ricadenti nelle particelle 373 | 83262 | 13/02/2018 |
| 5 | ROSSETTI | DANIELE | 72 | 428, 429, 735 | 05/09/2017 | Richiesta di modifica della perimetrazione con | 83056 | 13/02/2018 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|----|---|------------|---|--------|------------|
| | | | | | | esclusione dei fabbricati ricadenti nelle particelle 428, 429, 735 | | |
| 6 | PIETROLUCI | PIERLUIGI | 72 | A | 25/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione degli edifici di culto (Chiesa di Santa Maria Lauretana) per i quali è previsto un autonomo processo di ricostruzione attraverso Piani Stralci | 439554 | 02/09/2017 |

Frazione di Torrita

| N | COGNOME | NOME | FG | MAPP | DATA_OSS | SINTESI | PROT. | Data |
|---|-------------|--------------|----|------|------------|--|--------|------------|
| 1 | PIETROLUCCI | PIERLUIGI 23 | 48 | B | 25/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione della chiesa Santa Maria, di proprietà della Diocesi di Rieti o di Enti riconducibili ad essa | 439569 | 02/09/2017 |
| 2 | TESTA | ALESSANDRO | 48 | 128 | 03/08/2017 | Richiesta esclusione perimetrazione. Errato attribuzione dello stato di danno (in parte A ed in parte E, mentre oggi è demolita grazie ad un verbale del GTS. Agli atti dell'USR la richiesta di preistruttoria edificio singolo | 426020 | 22/08/2017 |

Frazione di Voceto

| N | COGNOME | NOME | FG | MAPP | DATA_OSS | SINTESI | PROT. | Data |
|---|-------------|--------------|----|------|------------|---|--------|------------|
| 1 | PIETROLUCCI | PIERLUIGI 24 | 68 | A | 25/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione della chiesa di Santa Savina di Voceto di proprietà della Diocesi di Rieti posta in posizione marginale rispetto al perimetro proposto | 439570 | 02/09/2017 |
| 2 | CALDARONE | PAOLO | 68 | 167 | 24/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di aggregato ai margini della perimetrazione proposta, raggiungibile grazie ad accessi | 439523 | 02/09/2017 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|----|----------|------------|--|--------|------------|
| | | | | | | carrabili e di cantiere autonomi rispetto alla viabilità principale. La proprietà del richiedente è parte di un aggregato costituito dai mappali 165, 166, 167 e 168, le cui altre distinte proprietà hanno presentato pari osservazione (prot. n. 439578, 439535, 426675, 440507) | | |
| 3 | CARRARA | ALFREDO | 68 | 478 | 07/08/2017 | Errato livello inagibilità: A invece che E; si conferma inoltre la volontà di essere esclusi dalla perimetrazione (stessa osservazione inviata due volte; vedi Carrara Alfredo 2) | 426679 | 22/08/2017 |
| 4 | CLEMENTI | GIORGIO | 68 | 131 | 29/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di edificio singolo posto ai margini della perimetrazione proposta e per il quale è in itinere la richiesta di Permesso di Costruire a seguito della demolizione eseguita nel 2013 del precedente edificio divenuto fatiscente | 446405 | 07/09/2017 |
| 5 | D'ANGELO | MARIA CRISTINA | 68 | 165 | 25/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di aggregato ai margini della perimetrazione proposta, raggiungibile grazie ad accessi carrabili e di cantiere autonomi rispetto alla viabilità principale. La proprietà del richiedente è parte di un aggregato costituito dai mappali 165, 166, 167 e 168, le cui altre distinte proprietà hanno presentato pari osservazione (prot. n. 439523, 439535, 426675, 440507) | 439578 | 02/09/2017 |
| 6 | D'ASCENZO | IOLE | 68 | 132, 133 | 05/09/2017 | Propone la cancellazione di tutto il perimetro della frazione . Il richiedente sostiene che "pur non | 500703 | 05/10/2017 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----|----------------|---|---|--------|------------|
| | | | | | essendo presente uno specifico pregio dell'edificato, a meno di alcuni casi episodici, non si ritiene debbano essere fornite altre puntuali specifiche per la ricostruzione che vadano oltre quanto già presente nel R.E.C. e nel P.R.G. Non si riscontra inoltre la necessità di stravolgere l'attuale impianto urbano della frazione, infatti in merito a tali aspetti si riporta che la volontà delle proprietà, e in genere degli abitanti della frazione, è di ricostruire l'edificato esattamente con le sagome planoaltimetriche corrispondenti allo stato ante-sisma (a meno delle necessarie innovazioni connesse al rispetto delle norme sismiche ed edilizie), quindi escludendo qualsiasi soluzione che preveda ad esempio l'allargamento degli assi viari, creazione di piazze, posti auto, ecc. che di fatto snaturerebbero l'impianto originario della frazione e che di fatto sono già ampiamente presenti nel borgo" | | | |
| 7 | DI MATTEO | FRANCESCA | 68 | 135, 1636, 137 | 29/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione dell'aggregato in quanto la delegata e i proprietari/aventi titolo sono concordi nel fatto che gli interventi previsti per la ricostruzione degli immobili di loro proprietà non modificheranno il tessuto urbano ed edilizio e non necessiteranno pertanto del piano attuativo richiamato dall'Ordinanza n.25 del | 446321 | 07/09/2017 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----------|----|----------|------------|--|--------|------------|
| | | | | | | 23/05/2017. | | |
| 8 | GIANNI | ANTONIA | 68 | 195 | 28/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di edificio posto in posizione centrale rispetto allo sviluppo della frazione, raggiungibile grazie ad accessi carrabili e di cantiere autonomi rispetto alla viabilità principale. | 440235 | 04/09/2017 |
| 9 | GIANNI | TERESA | 68 | 166 | 24/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di aggregato ai margini della perimetrazione proposta, raggiungibile grazie ad accessi carrabili e di cantiere autonomi rispetto alla viabilità principale. La proprietà del richiedente è parte di un aggregato costituito dai mappali 165, 166, 167 e 168, le cui altre distinte proprietà hanno presentato pari osservazione (prot. n. 439578, 439523, 426675, 440507) | 439535 | 02/09/2017 |
| 10 | GIANNI | TERESA | 68 | 249, 352 | 24/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di edificio (aggregato?) ai margini della perimetrazione proposta, raggiungibile grazie ad accessi carrabili e di cantiere autonomi rispetto alla viabilità principale. | 439536 | 02/09/2017 |
| 11 | GIANNI | MAURIZIO | 68 | 168 | 07/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di aggregato ai margini della perimetrazione proposta, raggiungibile grazie ad accessi carrabili e di cantiere autonomi rispetto alla viabilità principale. La proprietà del richiedente è parte di un aggregato costituito dai mappali 165, 166, 167 e 168, le cui altre distinte proprietà hanno presentato pari osservazione (prot. n. | 426675 | 22/08/2017 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|----|--------------------|------------|--|--------|------------|
| | | | | | | 439578, 439523, 439535, 440507) | | |
| 12 | GIANNI | SANDRO | 68 | 165 | 28/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di aggregato ai margini della perimetrazione proposta, raggiungibile grazie ad accessi carrabili e di cantiere autonomi rispetto alla viabilità principale. La proprietà del richiedente è parte di un aggregato costituito dai mappali 165, 166, 167 e 168, le cui altre distinte proprietà hanno presentato pari osservazione (prot. n. 439578, 439523, 426675, 439535) | 440507 | 04/09/2017 |
| 13 | LIBERTINI | LUCIANO ANTONIO | 68 | 152 | 26/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione | 439596 | 02/09/2017 |
| 14 | MARCHIONI | LUIGI | 68 | 203, 452, 207, 368 | 09/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione. Edificio isolato di recente costruzione (1965) identificato al mappale 203 con i suoi terreni limitrofi mappali 452, 207 e 368 | 426676 | 22/08/2017 |
| 15 | TRASMONDI | SIMONA | 68 | 198 | 28/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione, anche se il solo accesso al fabbricato è la strada principale posta in posizione centrale | 440571 | 04/09/2017 |
| 16 | TRASMONDI | CARLA | 68 | 198 | 28/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione, anche se il solo accesso al fabbricato è la strada principale posta in posizione centrale | 440594 | 04/09/2017 |

CHE a seguito di apposita istruttoria il gruppo di lavoro ritiene di poter esprimere le seguenti controdeduzioni:

Frazione di Collepagliuca

| N | COGNOME | NOME | FG | MAPP | DATA_OSS | SINTESI | ESITO | MOTIVAZIONE |
|---|---------|------|----|-------------------------|------------|---|---------|--|
| 1 | CHINI | ADA | 65 | 197, 417 | 04/09/2017 | Richiesta di esclusione o rimodulazione dalla perimetrazione dell'aggregato CP2 | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 2 | CHINI | ADA | 65 | 146, 173, 174, 175, 177 | 04/09/2017 | Richiesta di esclusione o rimodulazione dalla perimetrazione dell'aggregato CP3 | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 3 | CHINI | ADA | 65 | 170, 172, 232 | 04/09/2017 | Richiesta di esclusione o rimodulazione dalla perimetrazione dell'aggregato CP5 | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della |

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------|----|-----|------------|--|---------|--|
| | | | | | | | | Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 4 | FRACASSI | FAUSTO | 65 | 465 | 22/08/2017 | Richiesta di esclusione o rimodulazione dalla perimetrazione | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 5 | FRACASSI | FAUSTO | 65 | 423 | 31/08/2017 | Richiesta di esclusione o rimodulazione dalla perimetrazione | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----|---|------------|--|--|---|
| 6 | PIETROLUC CI | PIERLUIGI | 65 | D | 31/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione degli edifici di culto (Chiesa dell'Addolorata) per i quali è previsto un autonomo processo di ricostruzione attraverso Piani Stralci | | Accolta in ragione di un autonomo processo di ricostruzione affidato al MIBACT. |
|---|-----------------|-----------|----|---|------------|--|--|---|

Frazione di Moletano

| N | COGNOME | NOME | FG | MAPP | DATA_OSS | SINTESI | ESITO | MOTIVAZIONE |
|---|----------|---------|----|------------------------------|------------|--|---------|--|
| 1 | BATTISTI | DANIELE | 72 | 376 | 02/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 2 | D'ANGELO | FABIO | 72 | 376, 408, 407, 406, 405, 404 | 05/09/2017 | Richiesta di modifica della perimetrazione con esclusione dei fabbricati ricadenti nelle particelle 376, 408, 407, 406, 405, 404 | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi |

| | | | | | | | | |
|---|----------|---------|----|---------------|------------|---|---------|--|
| | | | | | | | | individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 3 | D'ANGELO | FABIO | 72 | 413, 414, 415 | 05/09/2017 | Richiesta di modifica della perimetrazione con esclusione dei fabbricati ricadenti nelle particelle 413, 414, 415 | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 4 | D'ANGELO | FABIO | 72 | 373 | 05/09/2017 | Richiesta di modifica della perimetrazione con esclusione dei fabbricati ricadenti nelle particelle 373 | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 5 | ROSSETTI | DANIELE | 72 | 428, 429, 735 | 05/09/2017 | Richiesta di modifica della perimetrazione con esclusione dei fabbricati ricadenti nelle particelle 428, 429, 735 | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|----|---|------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 6 | PIETROLUCI | PIERLUIGI | 72 | A | 25/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione degli edifici di culto (Chiesa di Santa Maria Lauretana) per i quali è previsto un autonomo processo di ricostruzione attraverso Piani Stralci | | Accolta in ragione di un autonomo processo di ricostruzione affidato al MIBACT. |

Frazione di Torrita

| N | COGNOME | NOME | FG | MAPP | DATA_OSS. | SINTESI | ESITO | MOTIVAZIONE |
|---|-------------|--------------|----|------|------------|--|---------|---|
| 1 | PIETROLUCCI | PIERLUIGI 23 | 48 | B | 25/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione della chiesa di Torrita di proprietà della Diocesi di Rieti o di Enti riconducibili ad essa | | Accolta in ragione di un autonomo processo di ricostruzione affidato al MIBACT. |
| 2 | TESTA | ALESSANDRO | 48 | 128 | 03/08/2017 | Richiesta esclusione perimetrazione. Errato attribuzione dello stato di danno (in parte A ed in parte E, mentre oggi è demolita grazie ad un verbale del GTS. Agli atti dell'USR la richiesta di preistruttoria edificio singolo | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Frazione di Voceto

| N | COGNOME | NOME | FG | MAPP | DATA_OSS. | SINTESI | ESITO | MOTIVAZIONE |
|---|-------------|--------------|----|------|------------|--|---------|--|
| 1 | PIETROLUCCI | PIERLUIGI 24 | 68 | A | 25/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione della chiesa di Santa Savina di Voceto di proprietà della Diocesi di Rieti posta in posizione marginale rispetto al perimetro proposto | | Accolta in ragione di un autonomo processo di ricostruzione affidato al MIBACT. |
| 2 | CALDARONE | PAOLO | 68 | 167 | 24/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di aggregato ai margini della perimetrazione proposta, raggiungibile grazie ad accessi carrabili e di cantiere autonomi rispetto alla viabilità principale. La proprietà del richiedente è parte di un aggregato costituito dai mappali 165, 166, 167 e 168, le cui altre distinte proprietà hanno presentato pari osservazione (prot. n. 439578, 439535, 426675, 440507) | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 3 | CARRARA | ALFREDO | 68 | 478 | 07/08/2017 | Errato livello inagibilità: A invece che E; si conferma inoltre la volontà di essere esclusi dalla perimetrazione | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|----|----------|------------|--|---------|--|
| | | | | | | | | velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 4 | CLEMENTI | GIORGIO | 68 | 131 | 29/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di edificio singolo posto ai margini della perimetrazione proposta e per il quale è in itinere la richiesta di Permesso di Costruire a seguito della demolizione eseguita nel 2013 del precedente edificio divenuto fatiscente | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 5 | D'ANGELO | MARIA CRISTINA | 68 | 165 | 25/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di aggregato ai margini della perimetrazione proposta, raggiungibile grazie ad accessi carrabili e di cantiere autonomi rispetto alla viabilità principale. La proprietà del richiedente è parte di un aggregato costituito dai mappali 165, 166, 167 e 168, le cui altre distinte proprietà hanno presentato pari osservazione (prot. n. 439523, 439535, 426675, 440507) | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 6 | D'ASCENZO | IOLE | 68 | 132, 133 | 05/09/2017 | Propone la cancellazione di tutto il perimetro della frazione ..Non si riscontra inoltre la | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----|---------------|------------|---|---------|--|
| | | | | | | necessità di stravolgere l'attuale impianto urbano della frazione quanto piuttosto di ricostruire l'edificato esattamente con le sagome planoaltimetriche corrispondenti allo stato ante-sisma (a meno delle necessarie innovazioni connesse al rispetto delle norme sismiche ed edilizie), | | pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 7 | DI MATTEO | FRANCESCA | 68 | 135, 136, 137 | 29/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione dell'aggregato in quanto la delegata e i proprietari/aventi titolo sono concordi nel fatto che gli interventi previsti per la ricostruzione degli immobili di loro proprietà non modificheranno il tessuto urbano ed edilizio e non necessiteranno pertanto del piano attuativo richiamato dall'Ordinanza n.25 del 23/05/2017. | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 8 | GIANNI | ANTONIA | 68 | 195 | 28/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di edificio posto in posizione centrale rispetto allo sviluppo della frazione, raggiungibile grazie ad accessi carrabili e di cantiere autonomi rispetto alla viabilità principale. | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di |

| | | | | | | | |
|----|--------|----------|----|----------|------------|--|---|
| | | | | | | | ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 9 | GIANNI | TERESA | 68 | 166 | 24/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di aggregato ai margini della perimetrazione proposta, raggiungibile grazie ad accessi carrabili e di cantiere autonomi rispetto alla viabilità principale. La proprietà del richiedente è parte di un aggregato costituito dai mappali 165, 166, 167 e 168, le cui altre distinte proprietà hanno presentato pari osservazione (prot. n. 439578, 439523, 426675, 440507) | ACCOLTA In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 10 | GIANNI | TERESA | 68 | 249, 352 | 24/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di edificio ai margini della perimetrazione proposta, raggiungibile grazie ad accessi carrabili e di cantiere autonomi rispetto alla viabilità principale. | ACCOLTA In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 11 | GIANNI | MAURIZIO | 68 | 168 | 07/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di aggregato ai margini della perimetrazione proposta, raggiungibile grazie ad accessi | ACCOLTA In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|----|-----|------------|--|---------|--|
| | | | | | | carrabili e di cantiere autonomi rispetto alla viabilità principale. La proprietà del richiedente è parte di un aggregato costituito dai mappali 165, 166, 167 e 168, le cui altre distinte proprietà hanno presentato pari osservazione (prot. n. 439578, 439523, 439535, 440507) | | Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 12 | GIANNI | SANDRO | 68 | 165 | 28/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione; trattasi di aggregato ai margini della perimetrazione proposta, raggiungibile grazie ad accessi carrabili e di cantiere autonomi rispetto alla viabilità principale. La proprietà del richiedente è parte di un aggregato costituito dai mappali 165, 166, 167 e 168, le cui altre distinte proprietà hanno presentato pari osservazione (prot. n. 439578, 439523, 426675, 439535) | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 13 | LIBERTINI | LUCIANO ANTONIO | 68 | 152 | 26/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|----|--------------------|------------|--|---------|--|
| | | | | | | | | individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 14 | MARCHIONI | LUIGI | 68 | 203, 452, 207, 368 | 09/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione. Edificio isolato di recente costruzione (1965) identificato al mappale 203 con i suoi terreni limitrofi mappali 452, 207 e 368 | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 15 | TRASMONDI | SIMONA | 68 | 198 | 28/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione, anche se il solo accesso al fabbricato è la strada principale posta in posizione centrale | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
| 16 | TRASMONDI | CARLA | 68 | 198 | 28/08/2017 | Richiesta di esclusione dalla perimetrazione, anche se il solo accesso al fabbricato è la strada principale posta in posizione centrale | ACCOLTA | In recepimento della proposta comunale di cui alla nota del 2/2/2018 pervenuta alla Direzione Regionale Territorio, |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio di cancellazione dei perimetri provvisori, ed allo scopo di velocizzare il processo di ricostruzione dei nuclei edilizi individuati, si ritiene di poter accogliere la richiesta. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

DELIBERA

- di approvare le controdeduzioni proposte dal gruppo di lavoro di cui al relativo verbale n. 3 del 13/02/2018 agli atti dell'Area di supporto all'ufficio speciale per la ricostruzione Lazio.
- di non procedere pertanto, anche sulla base delle predette controdeduzioni, alla conferma delle perimetrazioni inizialmente proposte riferite alle frazioni di Collepaggiuca, Moletano, Torrita, Torritella e Voceto del comune di Amatrice, così come indicate negli elaborati cartografici denominati "Tavola 1" e "Tavola 2" allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 27/06/2017.
- di stabilire che possa prevedersi, per le frazioni sopra indicate, l'avvio degli interventi diretti su edifici, aggregati, attrezzature e infrastrutture, da autorizzarsi previa istruttoria e verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione e degli Uffici Comunali sulle relative richieste, anche ai fini di eventuali approfondimenti e valutazione dei rischi indotti dalle condizioni geomorfologiche circostanti gli interventi proposti, e fatti comunque salvi gli esiti delle analisi di microzonazione sismica di terzo livello in fase di validazione.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Sarà, inoltre, trasmessa al Comune di Amatrice per i successivi adempimenti.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 85

proposta di accreditamento della societa' "ROMA & PONTOS CONSULTING S.r.l." per l'esercizio provvisorio dell'attivita' di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera a), dell'allegato al D.P.R. 9 luglio 2010 n.159

Oggetto: proposta di accreditamento della società “ROMA & PONTOS CONSULTING S.r.l.” per l’esercizio provvisorio dell’attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera a), dell’allegato al D.P.R. 9 luglio 2010 n.159

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore Sviluppo Economico e Attività Produttive

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133” e, in particolare, l’art.38 terzo comma lett.c) alla cui stregua *“l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese”). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n.159 *“Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* e, in particolare, l’art.2 che definisce agenzie per le imprese *“soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria”* tra i quali individua espressamente, al secondo comma lett. c), le *“associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali”*;

VISTO in particolare, l’art.3 del citato D.P.R. 159/2010 alla cui stregua le Agenzie, ai fini dell’accreditamento, presentano istanza al Ministero dello sviluppo economico indicando dettagliatamente le specifiche attività economiche per le quali intendono operare e l’ambito territoriale. A tal fine devono documentare il possesso di una struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzietà, nonché produrre copia dell’atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto l’accreditamento. Ove l’istanza concerna materie rientranti nella competenza di altre amministrazioni, tra cui le Regioni, il Ministero, nella sua funzione di coordinamento, provvede alla trasmissione dell’istanza agli enti interessati i quali effettuano l’istruttoria di competenza nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. All’esito dell’istruttoria le conseguenti proposte di accreditamento sono inoltrate al Ministero che provvede ad adottare il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni dalla ricezione della proposta;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* e, in particolare, l'art.6 che dispone che nei casi di attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il soggetto interessato può avvalersi delle Agenzie per le imprese di cui all'art.38 del citato D.L. 112/2008;
- VISTA** l'istanza di accreditamento per l'esercizio provvisorio dell'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lett. a), dell'allegato al D.P.R. 159/2010, presentata in data 28 giugno 2017 al Ministero dello Sviluppo Economico (protocollo in entrata n. 270822 del 3/07/2017) dalla società *“ROMA & PONTOS CONSULTING S.r.l.”* tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, per operare nel territorio della Regione Lazio relativamente ai procedimenti soggetti a SCIA nei seguenti settori: agriturismo, panificio, sartoria, fabbricazione prodotti in legno, fabbricazione mobili, installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici in edifici, meccatronica, alberghi, trasporto merci, pulizia di edifici, tintolavanderia;
- VISTA** la nota protocollo n. 279199 del 06/07/2017 con cui il Ministero, nel trasmettere alla Regione Lazio e ai Ministeri interessati, l'istanza di accreditamento ai fini dell'istruttoria di propria competenza, riferiva che *“la valutazione preliminare della scrivente amministrazione sull'istanza, salvi ulteriori approfondimenti in corso, è in linea di massima favorevole”*;
- PRESO ATTO** che la suddetta istanza è stata acquisita agli atti dell'amministrazione regionale con prot. n. 346821 del 07/07/2017 e che l'ufficio dell'Area Relazioni Istituzionali ha effettuato l'istruttoria di propria competenza riscontrando alcune imprecisioni;
- VISTA** la nota protocollo n.478726 del 25/09/2017 con la quale l'amministrazione regionale ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico le risultanze della suddetta istruttoria;
- VISTA** la nota prot. n. 1314 del 2/01/2018, acquisita agli atti dell'amministrazione regionale con prot. n.1990 del 3/01/2018, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla Regione le modifiche apportate dalla società *“Roma & Pontos Consulting S.r.l.”* alla documentazione allegata all'istanza di accreditamento;
- PRESO ATTO** che le modifiche apportate sono rispondenti alle osservazioni formulate e che non sussistono ulteriori elementi ostativi all'accREDITAMENTO;
- RITENUTO** pertanto di dover proporre al Ministero dello Sviluppo Economico, fermi restando gli accertamenti di competenza del Ministero medesimo, l'accREDITAMENTO della società *“Roma & Pontos Consulting S.r.l.”* per l'esercizio provvisorio dell'attività di agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera a), dell'allegato al D.P.R. 159/2010, nel territorio della Regione Lazio con attività limitata al rilascio della dichiarazione

di conformità in alcuni procedimenti soggetti a SCIA dettagliatamente elencati nel Modulo1-Elenco attività e procedimento allegato all'istanza di accreditamento, nei seguenti settori: 01agricolturismo; 03 produzione di prodotti di panetteria freschi; 04 sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno; 06 fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato e di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia; 23e fabbricazione di mobili per arredo domestico;28b installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione); 29b riparazioni meccaniche di autoveicoli (meccatronica);30 alberghi; 31a trasporto di merci su strada; 35 pulizia generale (non specializzata) di edifici, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione; 39 altre lavanderie, tintorie;

DATO ATTO che la presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni richiamate nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di proporre al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 159/2010, l'accREDITAMENTO della società "Roma & Pontos Consulting S.r.l." per l'esercizio provvisorio dell'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera a), dell'allegato al D.P.R. 159/2010, nel territorio della Regione Lazio con attività limitata al rilascio della dichiarazione di conformità in alcuni procedimenti soggetti a SCIA dettagliatamente elencati nel Modulo1-Elenco attività e procedimento allegato all'istanza di accREDITAMENTO nei seguenti settori: 01agricolturismo; 03 produzione di prodotti di panetteria freschi; 04 sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno; 06 fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato e di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia; 23e fabbricazione di mobili per arredo domestico;28b installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione); 29b riparazioni meccaniche di autoveicoli (meccatronica); 30 alberghi; 31a trasporto di merci su strada; 35 pulizia generale (non specializzata) di edifici, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione; 39 altre lavanderie, tintorie.

La presente deliberazione, che non comporta spese a carico del bilancio regionale, sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 88

Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa per la gestione sostenibile e la valorizzazione del tratto di litorale compreso tra il comune di Latina e il comune di Sabaudia soggetto ad erosione

Oggetto: Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa per la gestione sostenibile e la valorizzazione del tratto di litorale compreso tra il comune di Latina e il comune di Sabaudia soggetto ad erosione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Enti Locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 153;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Protocollo Europeo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere (2010/631/UE) entrato in vigore nel marzo 2011;

VISTO il DM 172/2016 concernente le norme tecniche per i dragaggi effettuati nei siti di interesse nazionale nonché il DM 173/2016 concernente le nuove regole per le autorizzazioni all'immersione di materiali di escavo in mare;

PREMESSO che:

- la falcata del litorale laziale, riferibile alla linea costiera dei Comuni di Latina e di Sabaudia, è tra i tratti costieri maggiormente interessati dal fenomeno erosivo;
- il suddetto tratto costiero è tra l'altro caratterizzato da emergenze ambientali di particolare rilevanza nazionale e comunitaria;
- occorre garantire l'officiosità delle foci dei corpi idrici di collegamento tra il mare e i laghi costieri;
- la Regione Lazio è impegnata nella progettazione ed esecuzione di interventi di protezione della costa che comprendono anche il dragaggio di sedimenti dalle imboccature dei porti, incluso quello di Anzio;
- il Porto di Anzio necessita di periodici interventi di rimozione di sabbia dal fondo marino al fine di garantire la sicurezza della navigazione;
- i sedimenti sabbiosi dragati sia dalle foci dei corpi idrici di collegamento tra il mare e i laghi costieri e sia dal Porto di Anzio possono essere usati, ove qualitativamente idonei, per ripascimenti al fine della ricostituzione della linea di costa;

- i titolari di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative sono riuniti in associazioni impegnate da sempre a contribuire alla definizione di politiche ed attività operative finalizzate alla gestione ottimale delle aree demaniali marittime e alla protezione delle coste;
- l'Unione Europea (UE) sta investendo da anni risorse economiche per attuare politiche comuni mirate alla protezione e allo sviluppo delle aree costiere, essendo tali aree tra quelle maggiormente minacciate dagli effetti dei cambiamenti climatici;
- nell'ambito delle valutazioni scaturite da diversi studi sul cosiddetto ritorno economico dei ripascimenti costieri, indicano mediamente per l'Italia in 1.300 euro/m² la ricchezza complessiva (PIL) prodotta nel contesto territoriale da un metro quadro di arenile.
- I servizi di monitoraggio con adeguata manutenzione pluriennale non rappresentano un costo, ma un vero e proprio volano di investimento sul territorio, considerato che il rapporto tra la spesa per la protezione costiera e le conseguenti entrate in termini di indotto economico complessivo (PIL) si attestano su un valore di 1/7.
- Nell'ambito litoraneo, dunale e retrodunale risultano a vario titolo operativi Enti ed Istituzioni con specifiche competenze e professionalità in materia di protezione e sviluppo dell'ambiente costiero;

RITENUTO pertanto necessario:

- al fine di garantire, per quanto possibile, il mantenimento e la salvaguardia della linea di costa del tratto Pontino particolarmente esposto a fenomeni erosivi corrispondente ai Comuni di Latina e Sabaudia, perseguire azioni in linea con i principi della gestione integrata delle zone costiere e della resilienza delle spiagge;
- attuare un modello di gestione dei litorali che permetta di monitorare in tempo reale le variazioni batimetriche e morfologiche del paraggio costiero, valutando annualmente gli interventi più opportuni per incrementare/mantenere l'equilibrio della spiaggia;
- pervenire ad una concertazione sinergica tra Enti ed Istituzioni a vario titolo competenti in ordine alla protezione, salvaguardia e sviluppo dell'ambiente costiero;

VISTO l'allegato schema di Protocollo d'Intesa per *“La gestione sostenibile e la valorizzazione del tratto di litorale compreso tra il comune di Latina e il comune di Sabaudia soggetto ad erosione”*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale i diversi Soggetti Istituzionali coinvolti per territorio si impegnano ad un'azione congiunta volta alla pianificazione, progettazione ed esecuzione di un programma di interventi di sistemazione e protezione delle spiagge ricomprese nel tratto costiero, costituente un *“sito unitario”*, che ricade all'interno dei Comuni di Latina e Sabaudia, da realizzare anche attraverso l'impegno attivo dei concessionari aderenti, ovvero anche di soggetti terzi, mediante la sottoscrizione di accordi pluriennali riferiti alle aree costiere di rispettiva competenza;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14 recante *“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio 2018”*;

DATO ATTO che dalla presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale in quanto la stessa è volta alla definizione procedimentale dell'intervento come sopra rappresentato;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate,

- I. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa per la gestione sostenibile e la valorizzazione del tratto di litorale compreso tra il comune di Latina e il comune di Sabaudia soggetto ad erosione, Allegato A alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

REGIONE LAZIO

e

COMUNE DI LATINA

COMUNE DI SABAUDIA

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOGLIANO

ARPA LAZIO

**LA GESTIONE SOSTENIBILE E LA VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI LITORALE
COMPRESO TRA IL COMUNE DI LATINA E IL COMUNE DI SABAUDIA SOGGETTO AD
EROSIONE**

La Regione Lazio, rappresentata da

E

Il Comune di Latina, rappresentato da

Il Comune di Sabaudia, rappresentato da

L'Ente Parco Nazionale del Circeo, rappresentato da

Il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, rappresentato da

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, rappresentato da

L'ARPA Lazio, rappresentata da

di seguito definite "parti"

PREMESSO CHE

- I Comuni di Latina e di Sabaudia si affacciano su un tratto di costa che, sebbene sia caratterizzato lungo la sua falcata da diverse peculiarità, è da considerarsi funzionalmente come un unico sito all'interno del quale possono essere svolte, con ciclicità stagionale, attività di movimentazione dei sedimenti per la protezione, conservazione e valorizzazione dei tratti di costa maggiormente colpiti da processi erosivi.
- I sedimenti che costituiscono il sistema spiaggia-duna (inteso come porzione emersa e sommersa della prima) che si estende lungo la falcata compresa tra la Foce del Canale Mascarello a Torre Paola sono inerti, costituiti da materiali geologici inorganici per i quali è già stata ampiamente dimostrata nel tempo la compatibilità e l'innocuità ambientale, ad eccezione di un limitatissimo tratto prospiciente ed interno alla foce del Canale Rio Martino i cui sedimenti per poter essere utilizzati necessitano di una adeguata caratterizzazione ai sensi del DM 173/2016;
- L'Ente Parco Nazionale del Circeo ha, tra i suoi compiti istituzionali, l'obbligo di mantenere i canali di collegamento tra il mare ed i laghi costieri liberi dal sedimento che periodicamente si accumula ed ostacola il corretto ed indispensabile ricambio d'acqua nei corpi idrici superficiali e nelle acque di transizione con lo scopo prioritario della conservazione della biodiversità;
- il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino svolge periodicamente azioni di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua anche in prossimità delle foci armate, rimuovendo significativi volumi di sabbia per la sicurezza idraulica ed al fine di non ostruire i canali di collegamento tra mare e laghi costieri e le foci del Canale Acque Alte – Mascarello e Acque Medie – Rio Martino;

- il Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano è preposto alla gestione dei laghi di Fogliano, Monaci e Caprolace e dei territori demaniali del comprensorio di Fogliano. Ha tra le sue funzioni, quella di contribuire alla salubrità dei luoghi, garantire la biodiversità negli ambiti territoriali di propria competenza svolgendo anche azione di salvaguardia prevenzione e protezione degli habitat naturali costieri, sia attraverso la manutenzione delle strutture ed opere ad esso affidate, sia attraverso la partecipazione a progetti di conservazione e ripristino dell'ambiente costiero;
- la Regione Lazio è impegnata anche economicamente nella progettazione ed esecuzione di interventi di protezione della costa, che comprendono anche il dragaggio di sedimenti dalle imboccature dei Porti, incluso quello di Anzio;
- il Porto di Anzio, oltre ai dragaggi di sedimento in fase di un eventuale ampliamento della struttura necessita di periodici interventi di rimozione di sabbia dal fondo marino al fine di garantire la sicurezza della navigazione;
- I titolari di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative (di seguito, concessionari) sono riuniti in associazioni impegnate da sempre a contribuire alla definizione di politiche ed attività operative finalizzate alla gestione ottimale delle aree demaniali marittime e alla protezione delle coste.
- Le Parti, in ragione delle pregresse esperienze, intendono attuare un modello di gestione dei litorali che permetta di monitorare in tempo reale le variazioni batimetriche e morfologiche del paraggio costiero, valutando annualmente gli interventi più opportuni per incrementare/mantenere l'equilibrio della spiaggia dando luogo, con il presente atto, ad un «*contratto dei contratti*»;
- Le Parti, attraverso metodi condivisi, intendono perseguire azioni in linea con i principi della gestione integrata delle zone costiere e della resilienza delle spiagge;
- Le Parti possono operare attraverso l'utilizzo di strumentazioni innovative calibrate per il paraggio costiero (droni, ecoscandagli, draghe, mezzi su gomma, e gestione in *real time* dei dati acquisiti), basate su un monitoraggio periodico delle aree di interesse;

CONSIDERATO CHE

- La Unione Europea (UE) sta investendo da anni risorse economiche per attuare politiche comuni mirate alla protezione e allo sviluppo delle aree costiere, essendo tali aree tra quelle maggiormente minacciate dagli effetti dei cambiamenti climatici;
- Nel marzo 2011 è entrato in vigore il Protocollo Europeo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere (2010/631/UE), che è uno dei cardini delle politiche europee sulle coste, unitamente alla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo per la pianificazione dello Spazio Marittimo (*Maritime Spatial Planning*)

- La UE ha inoltre definito una nuova strategia europea [COM (2014) 86 final] a sostegno del turismo costiero e marittimo in Europa («*A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and maritime Tourism*»), che privilegia tutte le azioni organiche e di pianificazione a medio-lungo termine della cosiddetta «Blue Economy», dove gli Stati membri, gli Enti regionali e gli operatori del settore avranno un ruolo fondamentale nella attuazione e gestione degli interventi, con un importante richiamo all'attuazione di forme di partenariato pubblico-privato;
- Attivazione della «*Carta di Bologna 2012*»: «Carta delle regioni europee per la promozione di un quadro comune di azioni strategiche dirette alla protezione e sviluppo sostenibile delle aree costiere del mediterraneo»;
- Nell'ambito del quinto rapporto (2014) del Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc), la regione mediterranea viene individuata come quella maggiormente a rischio a livello europeo, anche e soprattutto con riferimento all'erosione costiera;
- Il Programma europeo di cooperazione territoriale «MED» deve definire, nel periodo 2014-2020, le politiche di governance e le azioni efficaci per la protezione delle aree costiere del mediterraneo, in continuità con i precedenti programmi Interreg;
- La Commissione Europea ha elaborato stime (Studio «Peseta») circa i danni attesi ed i possibili costi di adattamento per effetto della erosione costiera e dei cambiamenti climatici. Per l'Italia, considerando solo i danni alle infrastrutture di superficie (ma vi sono da calcolare anche i danni economici generali indotti dalla perdita degli arenili), tale Studio ha evidenziato che per ogni milione di euro investito in adattamento, se ne risparmiano 5 (cinque) in mancati danni;
- Nell'ambito delle valutazioni scaturite da diversi studi sul cosiddetto ritorno economico dei ripascimenti costieri, uno studio di Nomisma, confermato nell'ambito del progetto europeo «Beachmed», ha indicato mediamente per l'Italia in 1.300 euro/m² la ricchezza complessiva (PIL) prodotta nel contesto territoriale da un metro quadro di arenile.
- I servizi di monitoraggio con adeguata manutenzione pluriennale non rappresentano un costo, ma un vero e proprio volano di investimento sul territorio, considerato che il rapporto tra la spesa per la protezione costiera e le conseguenti entrate in termini di indotto economico complessivo (PIL) si attestano su un valore di 1/7.
- Dal 21 settembre 2016 sono in vigore le norme tecniche per i dragaggi effettuati nei siti di interesse nazionale (Sin) [DM 172/2016] e le nuove regole per le autorizzazioni all'immersione di materiali di escavo in mare [DM 173/2016];
- La Giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 427 del 27 luglio 2017, ha adottato il Piano del Parco Nazionale del Circeo e la V.A.S. che contempla, tra l'altro, anche le attività di competenza del Parco richiamate nel presente protocollo d'intesa;
- Nel novembre 2016 il Ministero dell'Ambiente e l'ISPRA hanno pubblicato il testo finale prodotto dal «TNEC – Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera». Si tratta delle «Linee Guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti

climatici». In tale documento viene ulteriormente evidenziata la necessità di organizzare e gestire la difesa della costa dall'erosione, attraverso adeguati e costanti sistemi di monitoraggio-manutenzione;

- Ai sensi dell'art. 185, comma 3 d.lg. n. 152/2006 si escludono espressamente dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti "*i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche*". Ai fini dell'esclusione è necessario che vengano rispettate due condizioni: (1) i sedimenti devono essere non pericolosi; (2) il loro spostamento deve realizzare una delle finalità indicate nella norma, ossia: (i) gestione delle acque e dei corsi d'acqua, (ii) prevenzione di inondazioni, (iii) riduzione degli effetti di inondazioni o di siccità, (iv) ripristino dei suoli;
- Sempre ai sensi dell'art. 185 al comma 1, lett. c del d.lgs. n. 152/2006, che sottrae alla disciplina sui rifiuti il materiale escavato, ove non contaminato e riutilizzato nel medesimo sito di escavazione, un'altra attività ritenuta di modesto impatto ambientale ed equiparata allo spostamento in ambito portuale è il ripristino degli arenili, intendendo per tale *«tutte le attività che si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicità stagionale o comunque a seguito di mareggiate che hanno determinato l'accumulo di materiali in una determinata area e consistenti nel livellamento delle superfici, mediante lo spargimento e la ridistribuzione dei sedimenti accumulati in più punti dello stesso sito per il ripristino degli arenili che comportano la movimentazione di materiali per quantitativi inferiori a 20 (venti) metri cubi per metro lineare di spiaggia»*;
- E' in corso di definizione la riforma del demanio marittimo che dovrebbe incentivare la ripresa degli investimenti nel settore turistico-ricreativo, rendendo il concessionario un soggetto potenzialmente attivo in merito agli interventi di difesa della costa. Ciò permetterà di valutare gli oneri sostenuti dai concessionari come investimenti da riconoscere, a termine di evidenza pubblica, con una durata della concessione proporzionale alla giusta remunerazione del capitale investito, come previsto dai principi comunitari;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- E' necessario ripensare e riconsiderare in maniera radicale il problema della erosione costiera, divenuto oramai non più procrastinabile;
- Le modalità di intervento e la tipologia di opere sino ad ora attuate non hanno invertito la tendenza all'erosione, che invece negli ultimi 50 anni ha continuato a crescere ed accentuarsi, nonostante - anzi, spesso a causa - le opere realizzate;
- Il tasso di artificializzazione delle nostre coste è uno dei più alti d'Europa, e risente delle conseguenze di progetti che hanno quasi sempre rincorso le emergenze, evidenziando la mancanza di una pianificazione degli interventi e di una loro gestione funzionale nel tempo;

- Si riscontra una generalizzata insufficiente capacità di previsione delle dinamiche naturali, a partire proprio dalla morfo-dinamica litoranea e dalla relativa dinamica stagionale del trasporto solido lungo costa;
- I dati a livello nazionale sono emblematici: negli ultimi 50 anni, a fronte di un notevole incremento delle opere rigide costiere e dei ripascimenti, si è verificato un corrispondente incremento dei tratti costieri in erosione, la maggioranza dei quali ricadono sempre - o comunque nei pressi - delle aree interessate da tali interventi;
- L'innalzamento del livello marino – che ha una scala secolare e che in Italia è minore che in altre aree – e la indubbia diminuzione del trasporto solido dei fiumi da soli non giustificano un simile andamento, che invece è correlato in modo diretto agli aspetti progettuali e di gestione delle opere, cui si aggiunge, come aggravante, la mancanza di una manutenzione programmata;
- Le politiche europee ed anche le più recenti iniziative italiane – a partire dal lavoro svolto dal TNEC (il Tavolo Nazionale sulla Erosione Costiera del Ministero dell'Ambiente) – si muovono in sintonia nel promuovere nuovi paradigmi di progettazione ed interventi sulle coste che devono:
 - Dare priorità alla conoscenza di dettaglio della morfo-dinamica del paraggio costiero ed alle reali cause locali della erosione;
 - Attivare monitoraggi costanti dei litorali interessati per definire (ed attuare) in tempo reale gli interventi necessari;
 - Dare priorità agli interventi che meglio rispondano alla resilienza naturale del paraggio costiero;
 - Promuovere le attività di collaborazione Pubblico-Privata al fine di creare una *rete* virtuosa operativa per la gestione pluriennale delle coste;

PRESO ATTO

- Che è intendimento comune delle «Parti» attivare una nuova azione organica e sistematica per la ricostituzione e la difesa delle coste, in quanto tale approccio sinergico non è più procrastinabile ai fini della protezione della natura e dello sviluppo delle attività turistico-ricreative;
- Che l'impostazione metodologica ed operativa proposta dalle "Parti" risponde ai criteri pianificatori ed operativo-gestionali previsti dalla Unione Europea e ai recenti documenti programmatori del Governo Italiano, citati nelle premesse;
- Che l'obiettivo auspicato è il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti istituzionali e non, attraverso il miglioramento della concertazione e la creazione di un tavolo interterritoriale

permanente per la risoluzione dei problemi riferiti alla gestione delle risorse naturali di fascia costiera e delle zone marine;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE «PARTI» RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Art.1 FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

La finalità del protocollo è quella di impegnare le parti alla pianificazione, progettazione ed esecuzione di un programma di interventi di sistemazione e protezione delle spiagge ricomprese nel tratto costiero, costituente un "sito unitario", che ricade all'interno dei Comuni di Latina e Sabaudia, da realizzare anche attraverso l'impegno attivo dei concessionari aderenti, ovvero anche di soggetti terzi, mediante la sottoscrizione di accordi pluriennali riferiti alle aree costiere di rispettiva competenza.

Il suddetto "sito unitario" si estende da "Canale Mascarello" a "Torre Paola", in considerazione della conformità della costa e delle caratteristiche della sedimentazione in essa contenute.

Art. 2 CONTENUTI OPERATIVI DEL PROTOCOLLO

Per le finalità di cui all'art. 1, le parti concordano di realizzare e gestire una banca dati dedicata, nonché di provvedere, sulla scorta dei dati acquisiti e con le modalità di cui al successivo art. 5, alla definizione annuale delle opere di manutenzione necessarie, da realizzare mediante interventi di movimentazione della sabbia che attivino, caso per caso, la capacità resiliente delle coste.

Art. 3 PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLA MANUTENZIONE

Le parti concordano di progettare e realizzare gli interventi principalmente mediante l'utilizzo dei sedimenti che periodicamente insabbiano i corpi idrici di collegamento tra il mare e i laghi costieri lungo tutto il tratto di pertinenza del Parco Nazionale del Circeo, nonché mediante l'utilizzo dei sedimenti accumulati in eccesso in prossimità delle foci dei Canali Mascarello e Rio Martino e delle opere rigide di difesa costiera già realizzate (località Foce Verde).

Al fine di contrastare l'azione erosiva esercitata dal trasporto solido litoraneo diretto principalmente verso Sud, come acclarato dagli studi di settore già effettuati, all'interno del sito unitario sopra descritto, il trasferimento di sabbia avverrà preferibilmente dal punto di escavo alla zona di intervento posta a Nord dello stesso.

Il materiale dragato dal Porto di Anzio e dalla Foce del Canale Mascarello, laddove qualitativamente idoneo, costituirà invece una risorsa sedimentaria in grado di alimentare gli arenili all'interno del sito unitario oggetto del presente Protocollo.

Art. 4 PROGETTAZIONE DI ALTRI INTERVENTI

Nell'ambito del sito così come individuato all'articolo 1, ogni intervento di difesa della costa, ad eccezione dell'escavo di sabbia dalle zone di accumulo e sversamento nelle zone più colpite, dovrà tenere conto dell'analisi economica comparativa tra le diverse ipotesi esaminate, giustificare la scelta dell'intervento ottimale anche se suddiviso in lotti funzionali e verificare i vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree interessate dall'intervento con descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare e realizzare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale i valori culturali e paesaggistici dei luoghi, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e DM 173/2016.

Art. 5 RAPPORTI TRA LE PARTI.

Gli Enti pubblici aderenti al presente protocollo si impegnano alla gestione degli aspetti amministrativi di rispettiva competenza (rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati) con la massima celerità ed efficienza operativa.

I Comuni di Latina e di Sabaudia si fanno carico di individuare i siti dove eventualmente accumulare i sedimenti rimossi, da utilizzare successivamente per le operazioni di ripascimento dell'arenile che sarà effettuato indicativamente nei mesi di Marzo - Aprile e comunque prima dell'inizio della stagione estiva. In casi eccezionali e urgenti gli interventi potranno essere effettuati nel corso della stagione balneare secondo le indicazioni dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina per la tutela delle esigenze connesse alla sicurezza della balneazione.

Il Comune di Latina si fa carico di destinare un tratto di spiaggia libera a rimessa stagionale di sedimento dragato nei diversi punti di escavo distribuiti lungo il sito oggetto del presente accordo. Il Comune di Latina potrà eseguire anche opere accessorie funzionali alla corretta gestione dei sedimenti per il tratto territoriale di competenza ed alla manutenzione delle stesse.

Il Comune di Sabaudia si fa carico di eseguire anche opere accessorie funzionali alla corretta gestione della costa per il tratto territoriale di competenza ed alla manutenzione delle stesse. Il Comune di Sabaudia potrà eseguire anche opere accessorie funzionali alla corretta gestione dei sedimenti per il tratto territoriale di competenza ed alla manutenzione delle stesse.

L'Ente Parco Nazionale del Circeo contribuirà alla riqualificazione e conservazione degli habitat costieri anche attraverso misure di compensazione che interesseranno le dune costiere.

Il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, attraverso personale specializzato e i mezzi forniti in dotazione, svolgerà operazioni di escavo, movimentazione e sversamento dei sedimenti prelevati dai corsi d'acqua di competenza e dalle foci dei medesimi all'interno del sito

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, oltre ad assicurare la sorveglianza sulle operazioni di dragaggio e movimentazione sabbie, contribuirà attraverso manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle strutture e sul patrimonio vegetazionale di propria competenza.

L'ARPA Lazio, attraverso le sue strutture, svolgerà la caratterizzazione dei sedimenti ai fini della loro classificazione ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 173 del 15 luglio 2016.

La Regione Lazio, inoltre, per l'intera durata del presente Protocollo provvederà a caratterizzare, classificare, dragare i sedimenti che vengono rimossi dal fondo marino nell'intorno del Porto di Anzio qualora questi siano causa di nocimento alle attività portuali. Tali sedimenti, accertata la compatibilità, potranno essere prioritariamente allocati lungo il litorale dei Comuni di Latina e di Sabaudia, con particolare riferimento al tratto sottoflutto alle opere rigide di difesa costiera. Indicativamente, il quantitativo medio annuo da allocarsi è individuato in 20.000m³.

In caso di mancato conferimento della risorsa sedimentaria la Regione Lazio si impegna a destinare annualmente, per la durata del Protocollo, adeguate risorse finanziarie a sostegno degli interventi oggetto del presente Protocollo, come individuate nell'ambito della programmazione del tavolo tecnico di cui all'art. 8.

Art. 6 PRIMA FASE DI ATTUAZIONE: INTERVENTI E RISORSE

Conformemente a quanto disposto dall'art. 8, la spesa per la realizzazione degli interventi sarà determinata e impegnata con successivo provvedimento, sulla base del programma operativo definito dal Tavolo tecnico, di cui all'art. 8, nel termine ivi previsto, e nel limite dello stanziamento disponibile per l'anno 2018 sul bilancio regionale, nonché tenendo conto della compatibilità dell'intervento nel quadro dei fabbisogni complessivi per il contrasto all'erosione costiera sul territorio regionale. Le somme saranno corrisposte a ciascuna delle parti secondo le modalità stabilite nel provvedimento di concessione, che definirà anche le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari delle somme erogate.

Art. 7 RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA SPIAGGIA-DUNA

Per gli anni successivi al primo intervento, la spesa per le attività di escavo della sabbia e di ripascimento della spiaggia, sarà ripartita tra la Regione Lazio, il Comune di Latina e il Comune di Sabaudia sulla base del programma operativo degli interventi necessari e dei relativi costi definiti dal Tavolo Tecnico.

I Comuni di Latina e di Sabaudia si impegnano a costituire ed attivare il fondo rischi per contrastare l'azione delle mareggiate ai sensi dell'art. 15, comma 2 lett. e) del regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 attraverso l'accantonamento di somme da parte dei titolari di concessione demaniale marittimo come determinate nelle convenzioni stipulate dagli stessi

concessionari con i Comuni ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53. , a partire dai successivi rinnovi delle concessioni in scadenza.

Art. 8 TAVOLO TECNICO

Per le finalità e la gestione del presente Protocollo è costituito un Tavolo tecnico con un rappresentante per ciascuna delle parti che sottoscrivono il protocollo.

Il Tavolo tecnico provvede annualmente a redigere un programma operativo degli interventi da realizzare e quantificandone i relativi costi.

Per l'anno 2018 il programma operativo dovrà essere presentato alla Regione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo.

Il coordinamento del Tavolo tecnico e delle attività da realizzare è affidato al Comune di Latina.

Art. 9 DURATA E RINNOVO

Il presente Protocollo ha durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il Protocollo potrà eventualmente essere rinnovato, tramite apposito accordo scritto da sottoscrivere almeno 6 mesi prima della sua scadenza. E' espressamente escluso il tacito rinnovo. Il presente Protocollo potrà essere sottoposto a revisione con aggiornamenti e/o miglioramenti, approvati con parere unanime da tutte le Parti.

Art. 10 RISERVATEZZA

Le parti riconoscono il carattere riservato delle informazioni confidenziali che possono essere scambiate in esecuzione del presente protocollo e, conseguentemente, si impegnano a:

- Non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;*
- Non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto nel presente accordo.*

Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati acquisiti durante i rilievi periodici faranno parte di un database di cui i firmatari del presente Protocollo acquisiranno titolarità successivamente al riconoscimento periodico del corrispettivo di cui all'Art. 3 del presente Protocollo. Le parti potranno utilizzare tali dati unicamente per finalità divulgative e promozionali delle attività svolte.

Art. 12 CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di LATINA.

Art. 13 RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, firmato e sottoscritto.

Luogo

Data

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 90

Commissariamento dell'Universita' Agraria di Pozzaglia Sabina.

Oggetto: Commissariamento dell'Università Agraria di Pozzaglia Sabina.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, politiche abitative ed enti locali

- VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge del 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. D. L. 22 maggio 1924, n. 751" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il regio decreto del 26 febbraio 1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n.1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno" e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 11 recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici", che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti, tra l'altro, la vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico;
- VISTA la legge regionale del 28 febbraio 1985, n. 22 "Interventi regionali a favore di associazioni agrarie e di comuni per il rinnovo delle cariche sociali e per le verifiche demaniali";
- VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 373;
- VISTO il decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- VISTA la legge 31 gennaio 1994, n. 97 avente ad oggetto "Nuove disposizioni per le zone montane";

- VISTA la legge del 20 novembre 2017, n. 168 recante “Norme in materia di domini collettivi”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2013, n. 110 con la quale è stato conferito al dott. Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Risorse umane e sistemi informativi”, denominata a decorrere dal 1° gennaio 2016 “Affari istituzionali, personale e sistemi informativi”;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 17 ottobre 2017, n. T00180 con il quale sono state indette, per la giornata domenica 10 dicembre 2017, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione degli enti agrari del Lazio i cui mandati giungevano a naturale scadenza nel 2017, tra i quali, era inclusa l’Università Agraria di Pozzaglia Sabina;
- VISTA la nota dell’Università Agraria di Pozzaglia Sabina dell’11 dicembre 2017, acquisita dalla Regione Lazio il 12 dicembre 2017 con prot. n. 631868, con la quale comunica che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’ente agrario tenutesi il 10 dicembre 2017, essendo stata presentata una sola lista, a seguito dello scrutinio il numero dei votanti è risultato inferiore alla metà degli aventi diritto al voto e pertanto la consultazione elettorale è da ritenersi nulla, ed inoltre richiede la nomina di un commissario straordinario regionale;
- VISTO l’articolo 3, comma 7 della legge 168/2017, secondo il quale “*Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato;*
- VISTO l’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 97/1994 secondo il quale le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi alle garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell’organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;
- RITENUTO pertanto necessario, nelle more dell’adozione della disciplina legislativa regionale che detti i profili relativi alle suddette garanzie partecipative, procedere allo scioglimento del Consiglio dell’Università Agraria di Pozzaglia Sabina in quanto sussistenti i presupposti per procedere al commissariamento dell’ente agrario, anche alla luce della deliberazione di giunta regionale del 23 ottobre 2012, n. 523 (Procedure relativamente agli Enti Agrari del Lazio in materia di indizione delle elezioni, nomina dei presidenti di seggio elettorale e commissariamenti), al fine di garantire

l'ordinaria amministrazione dell'ente fino all'insediamento del nuovo Consiglio;

RAVVISATA la necessità di garantire, mediante la nomina di un commissario straordinario regionale, l'ordinaria amministrazione dell'Università Agraria di Pozzaglia Sabina fino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio a seguito dell'espletamento delle elezioni e comunque, non oltre il 30 giugno 2018;

DELIBERA

sulla base delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- il commissariamento dell'Università Agraria di Pozzaglia Sabina, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione dell'ente agrario che terminerà con l'insediamento del nuovo Consiglio a seguito dell'espletamento delle elezioni e comunque, non oltre il 30 giugno 2018.

Con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio si procederà alla nomina del commissario straordinario regionale dell'Università Agraria di Pozzaglia Sabina.

L'esercizio della funzione di commissario straordinario regionale dell'ente agrario non comporta l'assunzione di impegno di spesa a carico della Regione Lazio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 91

Commissariamento dell'Amministrazione Separata dei beni di uso civico di S. Anatolia di Borgorose.

Oggetto: Commissariamento dell'Amministrazione Separata dei beni di uso civico di S. Anatolia di Borgorose.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, politiche abitative ed enti locali

- VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge del 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. D. L. 22 maggio 1924, n. 751" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il regio decreto del 26 febbraio 1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n.1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno" e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 11 recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici", che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti, tra l'altro, la vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico;
- VISTA la legge regionale del 28 febbraio 1985, n. 22 "Interventi regionali a favore di associazioni agrarie e di comuni per il rinnovo delle cariche sociali e per le verifiche demaniali";
- VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 373;
- VISTO il decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

- VISTA la legge 31 gennaio 1994, n. 97 avente ad oggetto “Nuove disposizioni per le zone montane”;
- VISTA la legge del 20 novembre 2017, n. 168 recante “Norme in materia di domini collettivi”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2013, n. 110 con la quale è stato conferito al dott. Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Risorse umane e sistemi informativi”, denominata a decorrere dal 1° gennaio 2016 “Affari istituzionali, personale e sistemi informativi”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2016, n. 355 “Commissariamento dell’Amministrazione Separata dei beni di uso civico di S. Anatolia di Borgorose”;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 20 gennaio 2017, n. T00013 con il quale è stato nominato il commissario straordinario regionale dell’Amministrazione Separata dei beni di uso civico di S. Anatolia di Borgorose il cui incarico, al fine di garantire la gestione ordinaria dell’ente fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, è terminato il 31 dicembre 2017;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 17 ottobre 2017, n. T00180 con il quale sono state indette, per la giornata domenica 10 dicembre 2017, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione degli enti agrari del Lazio i cui mandati giungevano a naturale scadenza nel 2017, tra i quali, era inclusa la commissariata Amministrazione Separata dei beni di uso civico di S. Anatolia di Borgorose;
- VISTA la nota dell’Amministrazione Separata dei beni di uso civico di S. Anatolia di Borgorose del 16 dicembre 2017 prot. n. 149, acquisita dalla Regione Lazio il 24 gennaio 2018 con prot. n. 39811, con la quale comunica che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’ente agrario tenutesi il 10 dicembre 2017, essendo stata presentata una sola lista, a seguito dello scrutinio il numero dei votanti è risultato inferiore alla metà degli aventi diritto al voto e pertanto la consultazione elettorale è da ritenersi nulla;
- VISTO l’articolo 3, comma 7 della legge 168/2017, secondo il quale “*Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato;*”
- VISTO l’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 97/1994 secondo il quale le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi alle garanzie di partecipazione alla

gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

RITENUTO pertanto necessario, nelle more dell'adozione della disciplina legislativa regionale che detti i profili relativi alle suddette garanzie partecipative, che sussistono i presupposti per procedere al commissariamento dell'ente agrario, anche alla luce della deliberazione di giunta regionale del 23 ottobre 2012, n. 523 (Procedure relativamente agli Enti Agrari del Lazio in materia di indizione delle elezioni, nomina dei presidenti di seggio elettorale e commissariamenti), al fine di garantire l'ordinaria amministrazione dell'ente fino all'insediamento del nuovo Consiglio;

RAVVISATA la necessità di garantire, mediante la nomina di un commissario straordinario regionale, l'ordinaria amministrazione dell'Amministrazione Separata dei beni di uso civico di S. Anatolia di Borgorose fino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio a seguito dell'espletamento delle elezioni e comunque, non oltre il 30 giugno 2018;

DELIBERA

sulla base delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- il commissariamento dell'Amministrazione Separata dei beni di uso civico di S. Anatolia di Borgorose, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione dell'ente agrario che terminerà con l'insediamento del nuovo Consiglio a seguito dell'espletamento delle elezioni e comunque, non oltre il 30 giugno 2018.

Con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio si procederà alla nomina del commissario straordinario regionale dell'Amministrazione Separata dei beni di uso civico di S. Anatolia di Borgorose.

L'esercizio della funzione di commissario straordinario regionale dell'ente agrario non comporta l'assunzione di impegno di spesa a carico della Regione Lazio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 92

Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018, riguardante il capitolo di entrata 331530 ed il capitolo di spesa G11118.

OGGETTO: “Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2018, riguardante il capitolo di entrata 331530 ed il capitolo di spesa G11118”.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell’Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”;
- VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: “Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito

in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: “Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 55, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del r.r. n. 26/2017;

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 32665 del 19 gennaio 2018, concernente la gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2017, n. 681, concernente: “Utilizzazione fondi di cui all'articolo 7, comma 1-bis della Legge 25 febbraio 2016, n. 21 per il cofinanziamento della gestione e delle attività del Teatro Eliseo di cui al decreto ministeriale 1 luglio 2014 e successivo decreto del direttore generale spettacolo (MIBACT) 8 novembre 2016, n. 1413”;

CONSIDERATO che, ai sensi della predetta D.G.R. n. 681/2017, la copertura finanziaria del contributo nei confronti del Teatro Eliseo per le relative attività e gestione, pari ad euro 197.003,80, *“sarà garantita dall'utilizzo delle risorse già stanziato, per effetto della citata dgr n. 781/2016, sul capitolo di bilancio G24105 per la realizzazione del Programma di Valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale regionale, ed a tal fine già impegnate a favore della Lazio Crea spa, soggetto attuatore del Piano stesso, le quali, mediante l'adozione delle necessarie operazioni contabili e delle relative variazioni di bilancio, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 1, commi da 18 a 20, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, saranno iscritte sul capitolo di entrata del bilancio regionale 331530 (tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” - titolo 3 “Entrate extratributarie” - piano dei conti finanziario fino al V livello 3.05.02.03.005) e, per quel che concerne la spesa, sul capitolo G11118 (programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” - missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” - piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.99)”;*

VISTA la nota prot. n. 28111 del 18 gennaio 2018, con cui la Direzione regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio”, Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali”, comunica la necessità di procedere alla variazione di bilancio in attuazione della D.G.R. n. 681/2017;

- CONSIDERATO** necessario provvedere all'integrazione per euro 197.003,80, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018, del capitolo di entrata 331530, iscritto nella tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3 "Entrate extratributarie", piano dei conti finanziario fino al V livello 3.05.02.03.005 e del capitolo di spesa G11118, iscritto nel programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.99;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, al presente atto è allegato il prospetto di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo predetto;
- VISTO** l'articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, che dispone in materia di variazione di bilancio;
- VISTO** l'articolo 24, del r.r. n. 26/2017, che dispone in materia di variazioni di bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del d.lgs. n. 118/2011, indicando, altresì, i criteri e le modalità per l'adozione degli atti di variazione nonché gli adempimenti nei confronti dei soggetti richiamati nell'ambito del medesimo articolo 24;

D E L I B E R A

1. ai sensi dell'articolo 24 del r.r. n. 26/2017, di apportare le seguenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018:

ENTRATA

| <i>titolo e tipologia</i> | | <i>p.d.c. finanz. fino al V livello</i> | |
|---------------------------|--|---|-------------------|
| 3.500 | | 3.05.02.03.005 | |
| <i>capitolo</i> | <i>denominazione capitolo</i> | <i>comp. 2018</i> | <i>cassa 2018</i> |
| 331530 | RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DIPENDENTI DA SPESE ISCRITTE NELLA PARTE PASSIVA DEL BILANCIO § ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | + € 197.003,80 | + € 197.003,80 |

SPESA

| <i>missione e programma</i> | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 05.01 | | |
| <i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i> | <i>comp. 2018</i> | <i>cassa 2018</i> |
| 1.04.03.99 | + € 197.003,80 | + € 197.003,80 |

| | | | |
|--------|---|--|--|
| | | | |
| G11118 | UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 1BIS, DEL D.L. N. 210/2015, PER INTERVENTI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE § TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE | | |

2. ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, di allegare al presente atto il prospetto di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo predetto.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25.

REGIONE LAZIO**Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere**

Rif. del n.

COMUNICAZIONE STANZIAMENTI IN VIGENZA DI:

ESERCIZIO PROVVISORIO GESTIONE PROVVISORIA **SPESE**Allegato n. 8/3
al D.Lgs 118/2011

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Stanzamenti di competenza dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio in corso aggiornati alla data di cui sopra |
|--|------------------------------------|---|
| Disavanzo di amministrazione | | 1.095.233.288,31 |
| Ripiano annuale del disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 |
| Ripiano annuale del disavanzo di cui all'art. 9, comma 5, del d.l. 78/2015 | | 74.866.823,20 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | |
| Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | |
| | previsione di competenza | 11.219.051,76 |
| | di cui già impegnato | 0,00 |
| | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 |
| Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. | | previsione di competenza 40.732.692,06 |
| | di cui già impegnato | 0,00 |
| | di cui fondo plur. vincolato | 0,00 |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | previsione di competenza 106.804.130,25 |
| | di cui già impegnato | 249.560,60 |
| | di cui fondo plur. vincolato | 0,00 |
| Totale Missioni | | previsione di competenza 35.502.908.496,39 |
| | di cui già impegnato | 491.554,37 |
| | di cui fondo plur. vincolato | 2.587.571,07 |
| Totale generale delle Uscite | | previsione di competenza 36.673.008.607,90 |
| | di cui già impegnato | 491.554,37 |
| | di cui fondo plur. vincolato | 2.587.571,07 |

ENTRATEAllegato n. 8/3
al D.Lgs 118/2011

| Titolo, Tipologia | Denominazione | | Stanziamanti di competenza dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio in corso aggiornati alla data di cui sopra |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--|
| <i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i> | | | 182.730.085,93 |
| <i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i> | | | 516.416.065,67 |
| <i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione (*)</i> | | | 8.477.426.671,71 |
| <i>- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente</i> | | | 597.243.985,38 |
| <i>- di cui avanzo in c/capitale utilizzato anticipatamente</i> | | | 504.367.601,59 |
| <i>- di cui utilizzo fondo anticipazioni di liquidità (dl 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | | | 7.375.815.084,74 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | |
| Tipologia 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | previsione di competenza | 303.781.787,24 |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | previsione di competenza 419.213.860,55 |
| Totale Titoli | | | previsione di competenza 27.496.435.784,59 |
| Totale generale delle Entrate | | | previsione di competenza 36.673.008.607,90 |

(*) Nei casi in cui è consentito l'utilizzo del risultato di amministrazione in esercizio provvisorio.

| |
|---|
| <p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</p> <p>Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa</p> |
|---|

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 93

Investimenti S.p.A.. Sottoscrizione aumento di capitale sociale.

OGGETTO: Investimenti S.p.A.. Sottoscrizione aumento di capitale sociale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio di concerto con l'Assessore allo sviluppo economico e attività produttive;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare:

- l'articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione;
- l'articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all'assessore competente per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell'ente nelle assemblee delle società dalla stessa partecipate;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante la *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, denominato *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale"*, ed in particolare l'art. 65, comma 1, lett. b), il quale prevede l'adozione da parte della giunta regionale di atti di alta amministrazione con rilevanza esterna;

TENUTO CONTO che ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1995, n. 56 denominata *"Suppressione dell'Ente Autonomo Fiera di Roma e partecipazione della Regione alla costituzione della Società Fiera di Roma S.p.A."*, la Regione Lazio partecipa al capitale sociale di Investimenti S.p.A. (ex Fiera di Roma S.p.A.) con una quota pari al 9,826% e che il restante capitale risulta così suddiviso:

- Camera di commercio di Roma: 58,538%;
- Roma Capitale: 21,762%;
- Lazio Innova S.p.A.: 9,80%;
- Provincia di Roma: 0,065%;
- Unindustria: 0,006%;
- Unione degli agricoltori di Roma: 0,003%;

PREMESSO che la società Investimenti S.p.A. (di seguito "Investimenti") ha convocato i soci in data 24 ottobre 2016, per l'approvazione dei bilanci di esercizio 2016 e 2015 e per deliberare, altresì, interventi sul capitale sociale, dato il necessario abbattimento dello stesso per perdite;

TENUTO CONTO che al fine di consentire ai soci di deliberare sull'operazione di aumento di capitale sociale, la società ha presentato un Piano di ristrutturazione aziendale del Gruppo Investimenti 2016-2020, approvato dal consiglio di amministrazione in data 21 ottobre 2016;

- ATTESO che il collegio sindacale, nel parere rilasciato sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, in caso di aumento del capitale sociale, ha valutato favorevolmente la proposta di aumento di capitale sociale nei termini proposti dall'organo amministrativo;
- ATTESO che nell'ambito della citata assemblea del 24 ottobre 2016, il socio Regione Lazio ha dichiarato l'intendimento della Giunta regionale di valutare un intervento finanziario sul gruppo Investimenti, finalizzato alla salvaguardia del valore della partecipazione, purché finalizzato al risanamento delle medesime società ed al ritorno all'equilibrio economico-finanziario delle stesse a tutela del capitale investito;
- PREMESSO che nell'ambito dell'assemblea straordinaria del 24 ottobre 2016, rinviata alla data del 3 novembre 2016, i soci a maggioranza, hanno deliberato di:
- procedere, ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, al ripianamento delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale della società alla data del 31 agosto 2016, pari a complessivi euro 251.671.054,00, come segue: per euro 64.170.864,00 mediante integrale utilizzo della "Riserva di rivalutazione" e per 187.500.220,00 mediante la riduzione del capitale sociale da euro 280.773.207 ad euro 93.272.987, con conseguente riduzione del valore nominale delle azioni e modifica dello statuto;
 - aumentare il capitale sociale di Investimenti, a pagamento, in via scindibile, per l'importo di euro 15.545.051,6 e così da euro 93.272.987 ad euro 108.818.039,6, mediante emissione di n. 90.610 nuove azioni, al prezzo di euro 171,56 per azione, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni possedute con facoltà di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni che dovessero rimanere inoptate e da liberare a fronte di conferimenti in denaro;
 - di fissare in 120 giorni il termine per l'esercizio del diritto di opzione e per la sottoscrizione delle azioni optate, con facoltà di far valere il diritto di prelazione sulle azioni che dovessero rimanere inoptate e di conferire al consiglio di amministrazione la facoltà di prorogare fino ad ulteriori 120 giorni il termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale;
- ATTESO che sulla proposta di interventi sul capitale della società Investimenti, la Regione Lazio ha espresso le proprie determinazioni con le deliberazioni n. 648 del 2 novembre 2016 e n. 703 del 22 novembre 2016, nell'ambito delle quali la Giunta regionale si è espressa come di seguito indicato:
- ha approvato la riduzione del capitale sociale di Investimenti S.p.A. per euro 187.500.220, mediante riduzione di capitale da euro 280.773.207 ad euro 93.272.987 con conseguente riduzione del valore nominale inespresso delle azioni e modifica dello statuto, in quanto si tratta del secondo esercizio in cui la perdita registrata dalla società supera un terzo del capitale sociale e, ai sensi dell'articolo 2446, comma 3, del codice civile, sussiste l'obbligo per gli azionisti di deliberare detta riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite accertate;
 - ha approvato la proposta dell'organo amministrativo della società Investimenti concernente l'aumento del capitale sociale (finalizzato alla ricapitalizzazione societaria) per euro 15.545.051,60, del valore pro quota pari ad euro 1.527.456,77, in alternativa all'aumento di capitale di euro 70.000.000,00, subordinando il concorso della Regione Lazio all'effettiva sottoscrizione delle quote azionarie, all'avveramento delle seguenti condizioni, tutte essenziali:

- ✓ la destinazione dell'aumento di capitale agli investimenti necessari a rilanciare la società;
- ✓ l'implementazione del piano di ristrutturazione in piano di risanamento del gruppo Investimenti nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016;
- ✓ la verifica della veridicità e fattibilità del piano di risanamento aziendale del gruppo da parte di un esperto terzo ed indipendente, a garanzia dei soci e dei terzi creditori in ordine alla fattibilità dello stesso;
- ✓ il raggiungimento di un accordo con Unicredit per il differimento dei rimborsi scaduti e degli interessi dovuti fino al primo semestre 2017, così come esplicitati nel Piano di ristrutturazione aziendale sopra indicato;
- ✓ l'approvazione da parte dei creditori e conseguente omologa da parte del tribunale, del concordato di Fiera di Roma s.r.l.;
- ✓ l'implementazione di un piano industriale consolidato di gruppo, che tenga conto del piano di risanamento e che individui soluzioni concrete finalizzate al mantenimento di uno stabile equilibrio economico-finanziario del "gruppo" Investimenti S.p.A. (anche tramite una razionalizzazione delle società del gruppo medesimo);
- ✓ il rilascio di un'attestazione di fattibilità, da parte di un soggetto terzo ed indipendente, del piano industriale sopra citato, finalizzata ad attestare che l'intervento finanziario dei soci non si configuri quale intervento "tampone" con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, così come da consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti.

PRESO ATTO che con la nota prot. n. 125 del 25 luglio 2017, registrata in entrata al protocollo della Regione Lazio n. 382509 del 25 luglio 2017, la società Investimenti, in relazione all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci in data 3 novembre 2016, ha trasmesso la seguente documentazione:

- accordo di risanamento tra Investimenti e Unicredit, ex art. 67, comma 3, lettera d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267, datato 30 marzo 2017;
- piano di ristrutturazione aziendale e finanziaria di Investimenti S.p.A. 2016-2020, redatto a marzo 2017 e relativa attestazione di asseverazione, rilasciata ai sensi del medesimo articolo 67 comma 3, lettera d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e Piano vendite;
- Piano industriale di ristrutturazione aziendale e finanziaria del gruppo Investimenti 2017-2019, redatto a marzo 2017, comprensivo dell'analisi di scenario e relativa relazione di asseverazione, redatta in data 14 luglio 2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- decreto di omologa del concordato di Fiera di Roma S.r.l.;

RILEVATO che la documentazione fornita dalla società Investimenti è rispondente a quanto richiesto dal socio Regione Lazio con le deliberazioni n. 648 del 2 novembre 2016 e n. 703 del 22 novembre 2016;

ATTESO che il Piano industriale di ristrutturazione aziendale e finanziaria del Gruppo 2017 - 2019, redatto a marzo 2017, prevede quale strategia di risanamento di gruppo, sostanzialmente, le seguenti azioni (pag. 16 del piano):

- chiusura del concordato di Fiera di Roma s.r.l. con conseguente azzeramento dei debiti pregressi;

- recupero dell'equilibrio economico dell'attività fieristico-espositiva attraverso uno sviluppo del business, l'ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi disponibili e una migliore redditività commerciale e operativa;
- riduzione dell'indebitamento finanziario della capogruppo Investimenti, e conseguente contenimento degli oneri finanziari, attraverso un accordo che prevede un piano di rimborsi legato alla dismissione di parte del patrimonio immobiliare nonché lo stralcio di oneri finanziari dal 2016;
- dimensionamento e struttura di costi di gruppo sostenibile e compatibile con un canone di locazione ridotto rispetto al passato;
- raggiungimento di un equilibrio finanziario complessivo come previsto dall'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo n. 175/2016;

RILEVATO che il Piano industriale di ristrutturazione aziendale e finanziaria del Gruppo 2017 – 2019 prevede la destinazione dell'aumento di capitale della Regione Lazio agli investimenti di consolidamento del nuovo Polo fieristico (pag. 118 del piano);

RILEVATO che il conto economico consolidato di gruppo, rappresentato nel Piano industriale di ristrutturazione aziendale e finanziaria del Gruppo 2017–2019, evidenzia il raggiungimento dell'equilibrio del gruppo nell'arco di piano considerato (pagina 127 del piano), da cui si evince un valore prospettico dell'EBITDA positivo a partire dall'esercizio 2018, e che i flussi di cassa consolidati del gruppo evidenziano una cassa positiva nell'arco del piano (pagina 129 del piano);

ATTESO che dall'esame della relazione asseverata rilasciata dal professionista terzo ed indipendente emerge che l'analisi della sensitività del piano, condotta relativamente alla tenuta del piano in argomento al verificarsi delle ipotesi di modifica delle variabili economico-finanziarie – quali il differimento temporale delle cessioni dei padiglioni, un minor prezzo di vendita (-60%) o una riduzione dei ricavi della Fiera di Roma rispetto a quanto stimato nel Piano (-10%) – mostra che gli eventi considerati non determinano effetti negativi sulla fattibilità del piano, poiché a valle del periodo oggetto di analisi residuerebbe un patrimonio netto comunque positivo (pagina 56 del documento);

RILEVATO che l'esperto terzo ed indipendente conclude la propria relazione affermando che *“nel periodo dal 2017 al 2019, le società sono in grado di ripristinare le normali condizioni di equilibrio economico e finanziario e che il supporto finanziario dei soci non si configura come un intervento temporaneo che determinerebbe soltanto un dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto”*, fermo restando che *“l'intera operazione di risanamento è condizionata al verificarsi del completamento dell'iter della variante urbanistica per l'area ex Fiera”*;

ATTESO che in data 30 marzo 2017 è stato sottoscritto un accordo di risanamento tra la società Investimenti e la banca creditrice, ex articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, volto a consentire il riequilibrio della situazione industriale ed economico-finanziaria della società e a consolidare in un unico documento le disposizioni relative all'esposizione debitoria della società, che prevede in particolare: l'accordo sottoscritto tra la società di che trattasi e la banca creditrice prevede la riduzione del debito di Investimenti da euro 193,2 milioni (pagina 30 della relazione di asseverazione) a euro 184,3 milioni circa (pagina 32 della relazione di asseverazione) in ragione:

- dello stralcio sugli interessi corrispettivi e moratori (a partire dal 1 gennaio 2016 e fino alla data di sottoscrizione dell'accordo);
- della rinuncia agli interessi dalla data di sottoscrizione dell'accordo in avanti;

ATTESO che con l'ordinanza del Tribunale di Roma n. 3095/2017 del 10 luglio 2017, è stato omologato il piano concordatario della società controllata Fiera di Roma S.r.l approvato dai creditori rappresentanti l'82,744% dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari ammessi al voto;

ATTESO che nell'ambito dell'assemblea straordinaria del giorno 15 dicembre 2017, i soci hanno deliberato di estendere il termine per l'esercizio del diritto d'opzione, previsto all'articolo 2441, comma 3, del codice civile, fino al 31 marzo 2018, di conferire al consiglio di amministrazione la facoltà di estendere detto termine fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni e di fissare nel termine di 30 giorni successivi alla scadenza del predetto termine per la sottoscrizione dell'inoptato ove residuasse e ove i soci avessero manifestato alla sottoscrizione la volontà di sottoscrivere l'inoptato;

CONSIDERATO che, l'operazione di aumento di capitale della società Investimenti S.p.A. da parte della Regione Lazio, si colloca all'interno di un più ampio processo che vede coinvolti i seguenti soggetti:

- il socio di maggioranza C.C.I.A.A. di Roma con un apporto di capitale pari a euro 10,0 milioni;
- l'istituto di credito finanziatore, che contribuisce mediante lo stralcio degli interessi, corrispettivi e moratori, per complessivi euro 8,9 milioni (ai quali si aggiunge la chiusura senza onere per la società di un contratto di copertura di tasso (Swap) di valore *mark-to-market* pari a euro 16.505.622 e la disponibilità a negoziare il rientro negli anni successivi al 2020 di eventuali importi residui);
- la società medesima (Investimenti S.p.A.) mediante la dismissione di parte del patrimonio immobiliare, per un valore complessivo stimato di euro 122,6 milioni (ai quali si aggiunge la cessione dell'immobile dell'ex fieria valutato da una primaria società operante nel settore in euro 85 milioni);

CONSIDERATO che, conseguentemente all'avvio della procedura di notifica di cui alla D.G.R. n. 811 del 29 novembre 2017, è emerso quanto segue:

- l'importanza dell'aspetto connesso al contributo proprio del beneficiario (Investimenti S.p.A.), quale elemento determinante ai fini della compatibilità dell'intervento con le norme in materia di aiuti di stato;
- la possibilità di riconsiderare, alternativamente al proseguimento delle attività di notifica (così come già segnalato con le note prot. n. 540903 del 25 ottobre 2017 e prot. 75832 del 9 febbraio 2018 dell'Area "Normativa europea" della Direzione regionale "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio), il comportamento della Regione Lazio nel caso di specie, come rispondente a criteri di redditività e convenienza economica, valutati ex ante, al pari di un qualsiasi investitore privato;

ATTESO che ai sensi del punto 101 della comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01, *"Si può stabilire se un'operazione è conforme alle condizioni di mercato anche sulla base della base di una metodologia di valutazione comunemente accettata. Tale metodologia deve fondarsi su dati obiettivi, verificabili e affidabili,*

che dovrebbero essere sufficientemente dettagliati e dovrebbero riflettere la situazione economica nel momento in cui l'operazione è stata decisa, tenendo conto del livello di rischio e delle aspettative future. A seconda del valore dell'operazione, occorre di norma verificare la solidità della valutazione mediante un'analisi di sensibilità, una valutazione dei diversi scenari commerciali, l'elaborazione di piani di emergenza e il raffronto tra i risultati e i metodi alternativi di valutazione. Se l'operazione è ritardata ed è necessario tenere conto di sviluppi recenti delle condizioni di mercato, potrebbe essere necessario compiere una nuova valutazione (ex ante)";

CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" dispone che "(...) Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. (...)";

CONSIDERATO altresì che l'intervento in argomento prevede un apporto congiunto di più soggetti al progetto di risanamento del Gruppo Investimenti, ivi inclusa la società medesima e che la documentazione trasmessa dalla società Investimenti S.p.A., così come sopra indicata, evidenzia ex ante le prospettive di redditività del complessivo progetto strategico, il perseguimento e raggiungimento dell'equilibrio aziendale di gruppo e una struttura patrimoniale adeguata con gli scopi sociali;

RITENUTO di autorizzare la sottoscrizione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016, dell'aumento di capitale sociale nella società Investimenti S.p.A., del valore pro quota pari ad euro 1.527.456,77, in quanto destinato ad investimenti previsti all'interno di un piano di risanamento che contempla il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni, ed alla luce della valutazione ex ante della redditività del complessivo progetto strategico, desunto dal piano industriale del gruppo, consistente nel perseguimento e raggiungimento dell'equilibrio aziendale di gruppo e di una struttura patrimoniale adeguata con gli scopi sociali;

RITENUTO che la procedura sopra indicata è estesa anche alla quota parte di aumento di capitale da parte di Lazio Innova S.p.A., pari ad € 1.523.415,06, in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale di Investimenti S.p.A. del 9,80%;

RITENUTO di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei conti – sezione regionale di controllo per il Lazio, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016;

ATTESO che gli oneri finanziari di cui alla presente deliberazione, quantificati in euro 3.050.871,83 (importo comprensivo della quota di Lazio Innova S.p.A.) rientrano nell'accantonamento effettuato con la deliberazione della Giunta regionale n. 811 del 29 novembre 2017, annualità 2018, capitolo di spesa T22505, iscritto nel programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.05.01.01;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto al punto 6 paragrafo 8 del principio contabile applicato concernente alla contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, la spesa in argomento non è soggetta al limite dei dodicesimi, in quanto trattasi di impegno già assunto in esercizi precedenti;

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

Di autorizzare la sottoscrizione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016, dell'aumento di capitale sociale nella società Investimenti S.p.A., del valore pro quota pari ad euro 1.527.456,77, in quanto destinato ad investimenti previsti all'interno di un piano di risanamento che contempla il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni, ed alla luce della valutazione ex ante della redditività del complessivo progetto strategico, desunto dal piano industriale del gruppo, consistente nel perseguimento e raggiungimento dell'equilibrio aziendale di gruppo e di una struttura patrimoniale adeguata con gli scopi sociali.

La procedura sopra indicata è estesa anche alla quota parte di aumento di capitale da parte di Lazio Innova S.p.A., pari ad € 1.523.415,06, in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale di Investimenti S.p.A. del 9,80%.

Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei conti – sezione regionale di controllo per il Lazio, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016;

Gli oneri finanziari di cui alla presente deliberazione, quantificati in euro 3.050.871,83 (importo comprensivo della quota di Lazio Innova S.p.A.) rientrano nell'accantonamento effettuato con la deliberazione della Giunta regionale n. 811 del 29 novembre 2017, annualità 2018, capitolo di spesa T22505, iscritto nel programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.05.01.01.

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L..

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 96

Linee guida della Regione Lazio sull'Alternanza scuola-lavoro.

Oggetto: Linee guida della Regione Lazio sull'Alternanza scuola-lavoro.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo;

VISTI gli articoli 33, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;

VISTA la Strategia di Lisbona e, in particolare, il Programma istruzione e Formazione 2010;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 - Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione - e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 – e successive modificazioni;

VISTO l'allegato n.4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria e, in particolare, il paragrafo n. 8 del principio contabile e applicativo concernente la contabilità finanziaria;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 - Regolamento regionale di contabilità;

VISTO in particolare l'articolo 30, comma 2 del Regolamento Regionale n. 26/2017 secondo il quale *“nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”*;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 14 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018;

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale 11 dicembre 2017, n. 409;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940 - Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941 - Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 55 - Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;

VISTA la nota del Segretario Generale 19 gennaio 2018, n. 32665 con la quale è stata trasmessa la circolare che fornisce indicazioni in riferimento alla gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018;

VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 - Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L.15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale - e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 26 giugno 2013, n.12- Regolamento dei lavori della Giunta regionale – e in particolare l’articolo 14, comma 5;

TENUTO CONTO che la legge n. 107/2015, in attuazione delle indicazioni dell’Unione Europea relative alla strategia di Lisbona, introduce l’obbligatorietà dell’alternanza a partire dalle classi terze di tutti i percorsi del secondo ciclo per un minimo di 400 ore negli Istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei Licei;

PRESO ATTO che la sopra citata legge di riforma ha l’intento di inserire l’alternanza all’interno del curriculum scolastico rendendola una componente strutturale della didattica;

CONSIDERATO che la nuova alternanza ha incontrato in fase di applicazione numerose difficoltà a causa soprattutto del brevissimo periodo intercorso tra l’entrata in vigore della norma e l’inizio dell’anno scolastico;

CONSIDERATO che la Vicepresidenza ed Assessorato alla Formazione ed alla Scuola della Regione Lazio, raccogliendo le sollecitazioni dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli studenti coinvolti, ha intrapreso un percorso partecipativo sul tema dell’alternanza scuola-lavoro culminato nella giornata di ascolto e partecipazione sul tema dell’Alternanza scuola-lavoro tenutasi il 25 Maggio 2017;

RITENUTO opportuno approvare le “Linee guida della Regione Lazio sull’Alternanza scuola-lavoro” di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno approvare lo “Schema di convenzione per l’alternanza scuola-lavoro” di cui all’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO necessario finanziare:

- le attività di formazione dei docenti sulla progettazione dei percorsi formativi di cui al punto 4 dell’allegato A;
- la promozione di buone pratiche relative alle esperienze di co-progettazione tra istituti scolastici ed enti ospitanti di cui al punto 4 dell’allegato A;
- l’inclusione effettiva degli studenti disabili nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso la garanzia di un adeguato servizio di trasporto;

VALUTATO necessario procedere all’attuazione dell’intervento di cui alla presente deliberazione, al fine di garantire l’avvio dell’attività oggetto della deliberazione medesima, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;

RITENUTO, pertanto, opportuno destinare la somma complessiva di euro 500.000 a valere sull’Asse 3 – Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.iv) - Obiettivo specifico 10.6 del POR FSE Lazio 2014-2020 – capitoli A41119, A41120 e A41121 missione 15 programma 04

macroaggregato 1.04.01.01 per finanziare le attività di formazione dei docenti, la promozione di buone pratiche e l'inclusione effettiva degli studenti disabili nei percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo la seguente ripartizione:

| CAPITOLO | IMPORTO |
|-----------------|-------------------|
| A41119 | 250.000,00 |
| A41120 | 175.000,00 |
| A41121 | 75.000,00 |
| TOTALE | 500.000,00 |

DELIBERA

- di approvare le “Linee guida della Regione Lazio sull’Alternanza scuola-lavoro” di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare lo “Schema di convenzione per l’alternanza scuola-lavoro” di cui all’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di destinare la somma complessiva di euro 500.000 a valere sull’Asse 3 – Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.iv) - Obiettivo specifico 10.6 del POR FSE Lazio 2014-2020 – capitoli A41119, A41120 e A41121 missione 15 programma 04 macroaggregato 1.04.01.01 per finanziare le attività di formazione dei docenti, la promozione di buone pratiche e l’inclusione effettiva degli studenti disabili nei percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo la seguente ripartizione:

| CAPITOLO | IMPORTO |
|-----------------|-------------------|
| A41119 | 250.000,00 |
| A41120 | 175.000,00 |
| A41121 | 75.000,00 |
| TOTALE | 500.000,00 |

Il Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio provvederà ad esperire tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione sul sito www.regione.lazio.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.



ALLEGATO A

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NELLA REGIONE LAZIO

- LINEE GUIDA -

INDICE

1. PREMESSA

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3. INDIRIZZI E CRITERI PER LA PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI “BUONA” ALTERNANZA

3.1 Coinvolgimento degli studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro

3.2 Formazione pre-alternanza

3.3 Periodo di svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro

3.4 Funzione tutoriale

4. PROGETTO FORMATIVO

5. ULTERIORI PROPOSTE PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI “BUONA” ALTERNANZA

5.1 Albo Regionale degli enti ospitanti

5.2 Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza

5.3 Buone pratiche

5.4 Protocolli e Convenzioni

5.5 Risorse finanziarie

6. TAVOLO DI MONITORAGGIO

6.1 Composizione

6.2 Prerogative e modalità di funzionamento

7. L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEGLI UFFICI DELLA REGIONE LAZIO

1. PREMESSA

La Regione Lazio con le presenti linee guida intende promuovere e sostenere l'attuazione di percorsi di "buona" Alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di II grado del proprio territorio.

Le recenti indicazioni dell'Unione Europea relative alla strategia di Lisbona emerse, in particolare, nell'ambito della cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione intrapresa su iniziativa del Consiglio Europeo di Barcellona (Istruzione e formazione 2010) e della Commissione (Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici) individuano i seguenti settori essenziali nei quali gli Stati membri dovrebbero intensificare i loro sforzi per contrastare il problema della disoccupazione giovanile:

- sviluppo di un'istruzione e formazione professionale di eccellenza per innalzare la qualità delle abilità professionali;
- promozione dell'apprendimento sul lavoro, anche con tirocini di qualità, periodi di apprendistato e modelli di apprendimento duale per agevolare il passaggio dallo studio al lavoro;
- promozione di partenariati fra istituzioni pubbliche e private (per garantire l'adeguatezza dei curricula e delle abilità trasmesse).

La legge n. 107/2015 (c.d. legge sulla buona scuola), in attuazione delle suddette indicazioni, individua tra gli obiettivi formativi prioritari del nostro sistema nazionale di istruzione e formazione quello dell'*incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione*. A questo scopo introduce l'obbligatorietà dell'alternanza a partire dalle classi terze di tutti i percorsi del secondo ciclo per un minimo di 400 ore negli Istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei Licei.

La legge di riforma ha l'intento di inserire l'alternanza all'interno del curriculum scolastico rendendola una componente strutturale della didattica.

L'alternanza identifica una vera e propria metodologia didattica che permette agli studenti di "fare scuola" in situazione lavorativa e di "apprendere facendo", affrontando periodi di studio e periodi di pratica.

La nuova alternanza introdotta dalla legge di riforma pienamente condivisibile in linea di principio ha creato non pochi problemi in fase di applicazione a causa soprattutto del brevissimo periodo intercorso tra l'entrata in vigore della norma e l'inizio dell'anno scolastico: gli Istituti tecnici e professionali che già avevano in atto percorsi di alternanza non hanno avuto il tempo di adattare l'esistente alle nuove regole, mentre i Licei che non avevano consolidata esperienza in materia si sono trovati nella grandissima difficoltà di dover costruire e organizzare ex novo tali percorsi nel giro di pochi mesi.

La Vicepresidenza ed Assessorato alla Formazione ed alla Scuola della Regione Lazio, raccogliendo le sollecitazioni dei dirigenti scolastici, dei docenti e soprattutto degli studenti coinvolti, ha intrapreso un percorso partecipativo sul tema dell'alternanza scuola-lavoro.

Nel mese di maggio 2017 è stato somministrato un questionario ai docenti ed agli studenti degli Istituti superiori del Lazio con l'obiettivo di svolgere un'attività di monitoraggio dei percorsi avviati nella Regione. Tale attività è culminata nella giornata di ascolto e partecipazione sul tema dell'Alternanza scuola-lavoro tenutasi il 25 Maggio presso la facoltà di Lettere dell'Università degli studi di Roma Tre. Nel corso di questa iniziativa, prendendo avvio dai risultati del questionario somministrato nel mese di maggio e compilato da circa duemila studenti, i cinquecento partecipanti in qualità di dirigenti, docenti e studenti provenienti da ottanta scuole di tutte le province del Lazio,

suddivisi in gruppi di lavoro, si sono confrontati sulle criticità e le possibilità di miglioramento dell'attuale sistema di alternanza.

Le presenti linee guida, nel prendere atto degli esiti del sopra descritto percorso partecipativo e in coerenza con gli stessi, intendono orientare le scuole nella gestione della nuova alternanza fornendo suggerimenti, indicazioni e possibili soluzioni alle problematiche segnalate.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'alternanza scuola-lavoro è stata introdotta nel nostro sistema educativo dalla legge 28 marzo 2003, n.53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) che all'articolo 4 prevede la possibilità di *svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.*

Il conseguente decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53) definisce l'alternanza quale *modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.*

Secondo questa prima disciplina normativa l'alternanza è facoltativa e si attiva su richiesta degli studenti.

La nuova metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro è successivamente recepita e consolidata dai Regolamenti di riordino degli ordinamenti degli Istituti professionali, tecnici e dei Licei (Decreti n. 87,88 e 89 del 2010).

In particolare le "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno" degli Istituti tecnici e professionali sottolineano che *con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio*".

Infine, la legge 107/2015 (articolo 1, commi da 33 a 43), come si accennava in premessa, ha sistematizzato l'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione a partire dall'anno scolastico 2015-2016 prevedendo:

- l'introduzione dell'obbligatorietà dell'alternanza negli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado per una durata complessiva di almeno 400 ore negli Istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei Licei da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa;
- la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali, con gli enti che svolgono attività in ambito artistico, culturale e ambientale e con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- la possibilità di realizzare l'alternanza durante la sospensione delle attività didattiche, anche all'estero, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata;

- l'adozione tramite regolamento della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro" che garantisca allo studente la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia del percorso e sulla relativa coerenza con il proprio indirizzo di studio;
- l'organizzazione da parte delle scuole di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) rivolti agli studenti in alternanza;
- lo stanziamento a decorrere dall'anno 2016 di 100 milioni di euro annui in favore delle scuole secondarie di secondo grado per finanziare l'organizzazione delle attività di alternanza, l'assistenza tecnica e il monitoraggio dei percorsi;
- l'affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le imprese o gli enti pubblici o privati disponibili ad ospitare percorsi di alternanza, di stipulare con loro le necessarie convenzioni e di redigere al termine di ogni anno scolastico la scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, evidenziando le specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro con l'elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti (quanti giovani e per quali periodi).

3. INDIRIZZI E CRITERI PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI "BUONA" ALTERNANZA

Dal percorso di co-progettazione intrapreso con la collaborazione di dirigenti, docenti e studenti sono emersi i seguenti indirizzi e criteri:

3.1 Coinvolgimento degli studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro

I soggetti destinatari dell'alternanza sono, in base alla legge di riforma, gli studenti iscritti al secondo biennio e al quinto anno degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei.

Lo strumento dell'alternanza deve essere utilizzato in loro favore avendo la potenzialità di accrescerne la motivazione nello studio, di arricchirne la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo" e di guidarli alla scoperta di vocazioni personali, interessi e stili di apprendimento individuali.

Gli studenti, pertanto, veri protagonisti dell'alternanza, dovranno essere necessariamente coinvolti nella scelta del proprio percorso che avverrà in coerenza con il proprio percorso di studi e anche tenendo conto delle inclinazioni e delle preferenze espresse da ciascuno.

A tal fine all'interno di ciascuna istituzione scolastica potrà essere costituita una commissione paritetica docenti-studenti con l'eventuale presenza di una rappresentanza degli esercenti la potestà genitoriale. Tale commissione paritetica potrebbe, in particolare:

- sviluppare sulla base dei fabbisogni educativi i progetti formativi interagendo con i diversi enti ospitanti per la co-progettazione di percorsi di "buona alternanza";
- formulare pareri sulle attività di alternanza proposte ed approvate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e dei loro aggiornamenti annuali effettuati in Consiglio d'Istituto;
- effettuare il monitoraggio, in itinere e finale, dei percorsi di alternanza attivati presso l'istituzione scolastica, anche tramite incontri periodici tra i tutor interni ed i tutor esterni degli enti ospitanti.

Un'attenzione particolare va rivolta agli studenti con disabilità che dovranno essere coinvolti in percorsi formativi personalizzati e dovranno necessariamente essere affiancati da un insegnante di sostegno durante i periodi di alternanza.

3.2 Formazione pre-alternanza

In attuazione dell'articolo 1, comma 38 della legge n.107/2015 gli studenti dovranno svolgere una effettiva ed adeguata formazione pre-alternanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La formazione pre-alternanza dovrà riguardare anche nozioni di diritto del lavoro con particolare riferimento ai diritti e doveri dei lavoratori e alla conoscenza delle mansioni da svolgere nell'ente ospitante.

3.3 Periodo di svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro

Lo svolgimento delle attività di alternanza presuppone il passaggio da periodi di formazione in aula a periodi di formazione nelle strutture ospitanti.

A questo proposito, nonostante la norma preveda la possibilità di svolgere l'alternanza anche durante la sospensione delle attività didattiche, sarebbe opportuno che lo svolgimento delle attività avvenisse preferibilmente durante l'orario scolastico in un periodo omogeneo per l'intera classe e che in generale il monte ore complessivo venisse distribuito equamente nel corso del triennio.

3.4 Funzione tutoriale

Le figure professionali deputate a seguire lo studente nell'attività di alternanza sono il tutor interno e il tutor esterno.

Il **tutor interno** è un docente individuato all'interno della scuola con il compito di elaborare insieme al tutor esterno il percorso formativo personalizzato, di assistere e guidare lo studente durante il percorso e di verificarne il corretto svolgimento mediante una valutazione iniziale, intermedia e finale.

Sarebbe opportuno che le scuole garantissero un numero adeguato di docenti con funzioni tutoriali (uno ogni due o tre classi) poiché la presenza di un unico tutor interno per l'intero istituto non consentirebbe di seguire in maniera ottimale l'andamento del percorso di alternanza di ogni singolo alunno, così come richiesto dalla normativa nazionale.

Il **tutor esterno** è un soggetto individuato dalla struttura ospitante che assicura il raccordo tra questa e l'istituzione scolastica e rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o ente.

Il tutor esterno collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza agevolando l'inserimento dello studente nel contesto operativo attraverso una informazione/formazione adeguata i sui rischi specifici aziendali e sul rispetto delle procedure interne.

E' fondamentale che l'ente ospitante specifichi gli obiettivi formativi del percorso di alternanza e garantisca una funzione tutoriale effettiva a supporto dello studente affinché lo stesso acquisisca una reale consapevolezza del funzionamento dell'ente ospitante e delle mansioni da svolgere.

4. PROGETTO FORMATIVO

La buona riuscita dei percorsi di alternanza è basata sulla **co-progettazione** della **proposta formativa** da parte di tutti i soggetti interessati: istituzione scolastica, ente ospitante e studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale (nell'ambito della commissione paritetica sopra menzionata al par. 3.1).

Premessa indispensabile di tale lavoro è la programmazione dei percorsi di alternanza da parte degli organi collegiali con un attivo coinvolgimento degli studenti in modo da individuare preliminarmente i settori di attività più coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi frequentato e con le personali inclinazioni e preferenze.

Al fine di garantire il raggiungimento di adeguati standard qualitativi nella suddetta attività di programmazione e progettazione sarebbe opportuno organizzare appositi corsi di formazione per i docenti coinvolti.

La Regione Lazio mette a disposizione la struttura, le sedi ed il personale qualificato di Porta Futuro Lazio per fornire ai docenti appositi percorsi formativi analogamente a quanto già avviene in favore degli studenti proprio in ambito di alternanza per l'orientamento propedeutico alla ricerca attiva del lavoro.

Un progetto formativo qualificante deve contenere:

- l'indicazione del monte ore da dedicare alla formazione pre-alternanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di diritti e doveri dei lavoratori (da svolgersi preferibilmente in aula);
- l'indicazione del monte ore da dedicare all'orientamento universitario ed al mondo del lavoro;
- l'indicazione del monte ore da dedicare alle attività da svolgere all'interno dell'ente ospitante;
- l'indicazione delle competenze e delle conoscenze che lo studente potrà acquisire durante l'esperienza di alternanza;
- l'indicazione delle mansioni da svolgere nell'ente ospitante;
- la previsione del rimborso per le eventuali spese sostenute dallo studente;
- la previsione di visite mediche per lo studente in relazione alle mansioni da svolgere;
- la previsione della copertura assicurativa in caso di infortunio;
- l'individuazione del tutor interno messo a disposizione dalla scuola e del tutor esterno messo a disposizione dall'ente ospitante;
- la previsione di periodici incontri tra studente, tutor interno ed esterno per verificare l'andamento dell'alternanza e proporre eventuali miglioramenti.
- la previsione di modalità adeguate per garantire lo svolgimento del percorso di alternanza anche agli studenti con disabilità.

5. ULTERIORI PROPOSTE PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI “BUONA” ALTERNANZA

5.1 Albo Regionale degli enti ospitanti

A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. All'interno del Registro è prevista un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili e i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza.

La Regione Lazio ritiene opportuno affiancare al Registro nazionale un Albo Regionale degli enti ospitanti che, oltre a riportare il numero massimo degli studenti ammissibili e i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza, includa una sintesi delle attività di alternanza offerte con le seguenti indicazioni:

- le competenze che gli studenti potranno acquisire;
- il tutor aziendale e le sue funzioni;
- la programmazione di incontri periodici tra tutor aziendale, tutor interno e studente per verificare l'andamento dell'alternanza.

5.2 Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza

L'art.1, comma 37 della legge 107/20015 prevede l'adozione a livello statale della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro che dovrà garantire, in particolare, la possibilità

per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi con l'indirizzo di studio di appartenenza.

La Regione Lazio ritiene opportuno affiancare alla Carta nazionale una Carta regionale che contenga le seguenti previsioni:

- il diritto degli studenti di svolgere il percorso di alternanza in totale gratuità e, dunque, la possibilità del rimborso delle spese eventualmente sostenute;
- la possibilità per lo studente di segnalare al Tavolo di Monitoraggio di cui al punto 6 i percorsi di alternanza che non siano realmente formativi, comportandone la loro conseguente interruzione;
- l'obbligo delle visite mediche pre-alternanza;
- un codice etico per le imprese.

5.3 Buone pratiche

La Regione, oltre ai percorsi già messi in campo con Porta Futuro Lazio, s'impegna a promuovere delle esperienze pilota di alternanza scuola-lavoro individuando, tramite l'albo regionale di cui al punto 5.1, enti ospitanti di eccellenza con i quali le scuole interessate potranno sottoscrivere apposite convenzioni.

Tali percorsi saranno oggetto di monitoraggio da parte del Tavolo di cui al punto 6 che, verificata la corrispondenza dei progetti con i requisiti di cui ai punti 3 e 4, chiederà alla Direzione regionale competente in materia di Scuola l'apposizione di un bollino che certifichi l'aderenza del percorso alle presenti linee guida.

La Regione, anche tramite Porta Futuro Lazio, si propone di promuovere la diffusione di esperienze di "buona alternanza" e di facilitare le scuole nella progettazione di nuovi percorsi e/o nella fruizione di offerte positive già esistenti.

5.4 Protocolli e Convenzioni

La Regione intende farsi promotrice di protocolli e convenzioni con tutti i soggetti interessati, al fine di facilitare l'attivazione di buone pratiche di alternanza scuola-lavoro, conformemente alle indicazioni delle presenti linee guida.

5.5 Risorse finanziarie

Al fine di potenziare le buone pratiche di alternanza scuola-lavoro e rendere attuabile le presenti linee guida, la Regione Lazio ritiene opportuno destinare la somma complessiva di euro 500.000 a valere sull'Asse 3 – Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.iv) - Obiettivo specifico 10.6 del POR FSE Lazio 2014-2020 – capitoli A41119, A41120 e A41121 missione 15 programma 04 macroaggregato 1.04.01.01 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

| CAPITOLO | IMPORTO |
|-----------------|-------------------|
| A41119 | 250.000,00 |
| A41120 | 175.000,00 |
| A41121 | 75.000,00 |
| TOTALE | 500.000,00 |

Tali risorse verranno utilizzate per finanziare:

- le attività di formazione dei docenti sulla progettazione dei percorsi formativi di cui al precedente punto 4;
- la promozione di buone pratiche relative alle esperienze di co-progettazione tra istituti scolastici ed enti ospitanti di cui al precedente punto 4;
- l'inclusione effettiva degli studenti disabili nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso la garanzia di un adeguato servizio di trasporto.

6. TAVOLO DI MONITORAGGIO

6.1 Composizione

La Regione istituisce un tavolo permanente di monitoraggio composto da:

- l'Assessore competente in materia di scuola che lo presiede o un suo delegato;
- l'Assessore competente in materia di politiche del lavoro o un suo delegato;
- il Direttore regionale della Direzione competente in materia di scuola o il Dirigente di Area delegato;
- il Direttore regionale della Direzione competente in materia di Politiche del Lavoro o il Dirigente di Area delegato;
- il Presidente della Camera di Commercio di Roma o un suo delegato;
- due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- due rappresentanti per ciascuna delle Consulte Provinciali degli Studenti nel Lazio;
- un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Studentesche maggiormente rappresentative presenti nel territorio laziale, i cui criteri per l'accreditamento verranno individuati con successivo atto della Direzione regionale competente in materia di scuola.

Le istituzioni scolastiche che attivino percorsi di alternanza scuola-lavoro conformi alle presenti linee guida hanno diritto a partecipare alle sedute del Tavolo di Monitoraggio che riguardino i loro percorsi di alternanza tramite la presenza:

- dei dirigenti scolastici;
- della componente docente che svolge funzioni di tutoraggio;
- dei rappresentanti degli studenti nei Consigli d'Istituto
- dei rappresentanti dei genitori

Tali istituzioni scolastiche possono in ogni caso chiedere al Tavolo sedute dedicate all'analisi dei propri progetti.

Ai lavori del Tavolo potranno, inoltre, essere invitati a partecipare di volta in volta tutti gli altri soggetti interessati.

6.2 Prerogative e modalità di funzionamento

Il Tavolo di Monitoraggio viene convocato dall'Assessore Competente in materia di scuola con cadenza almeno trimestrale e svolge le seguenti funzioni:

- monitoraggio e promozione di indagini conoscitive dei percorsi di alternanza che si svolgono nella Regione Lazio anche attraverso la raccolta di segnalazioni relative a percorsi difforni rispetto alla normativa;
- promozione dei percorsi di buona alternanza, ispirati alle presenti linee guida;
- verifica dell'aderenza dei percorsi di cui al punto 5.3 alle presenti linee guida.

La partecipazione al tavolo di monitoraggio è da intendersi a titolo gratuito.

Il Tavolo adotterà un proprio regolamento interno.

7. L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEGLI UFFICI DELLA REGIONE LAZIO

La Regione Lazio intende promuovere percorsi di alternanza all'interno dei propri uffici.

Tali percorsi permetteranno agli studenti del Lazio di avvicinarsi alla realtà di un ente pubblico per comprenderne il funzionamento e acquisire oltre alle conoscenze specifiche di settore anche nozioni di cittadinanza attiva.

Potranno, pertanto, essere attivati presso le strutture della Giunta regionale (sede centrale, sedi decentrate ed enti strumentali) progetti specifici secondo gli indirizzi di seguito definiti.

La Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio effettuerà una ricognizione preventiva al fine di verificare la disponibilità delle altre Direzioni Regionali ad accogliere studenti in alternanza. Con successivo provvedimento verrà adottato il catalogo delle materie e delle relative attività consultabile sul sito istituzionale.

Le scuole interessate potranno inoltrare domanda di convenzione (secondo il modello di cui all'Allegato B) direttamente alla Direzione Regionale competente nella materia prescelta.

L'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro presso gli uffici regionali deve avvenire nell'osservanza delle norme vigenti in materia e di quanto previsto dai precedenti paragrafi delle presenti linee guida.

Le Direzioni disponibili ad attivare i progetti dovranno individuare al proprio interno il personale che svolgerà la funzione di tutor esterno quale figura di riferimento dello studente all'interno della Regione con le seguenti funzioni:

- a) collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza e favorire l'inserimento dello studente nel contesto operativo;
- b) pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- c) coinvolgere lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- d) fornire all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Inoltre, ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, il tutor esterno dovrà interagire con il tutor interno per:

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;
- c) verificare il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;
- d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

Le modalità organizzative dei progetti saranno concordate tra l'Istituto scolastico e la Direzione ospitante tramite convenzione.

La Convenzione adottata secondo il modello dell'Allegato B dovrà fare riferimento alle attività da svolgersi durante l'esperienza di alternanza, alle norme e alle regole da osservare, all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla Convenzione dovranno necessariamente essere allegati il progetto formativo di dettaglio (di cui al precedente par. 4) e il patto formativo, documento con cui lo studente si impegna, tra l'altro, a rispettare determinati obblighi durante il periodo di alternanza.

Le Convenzioni verranno approvate con apposito provvedimento e verranno pubblicate sul sito istituzionale.

Sarà cura del tutor esterno in collaborazione con i Responsabili della sicurezza della Direzione Regionale ospitante, in osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e

s.m.i), fornire agli studenti in alternanza le nozioni basilari e il materiale informativo relativo alle gestione delle emergenze nella sede dagli stessi frequentata.



ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

CONVENZIONE**TRA**

l'Istituto..... con sede.....

codice fiscale..... rappresentato dal Dirigente Scolastico

- d'ora in poi denominato **soggetto proponente**

E

La Regione Lazio, Direzione..... con
sede..... codice fiscale..... rappresentata
da.....

- d'ora in poi denominata **soggetto ospitante**

PREMESSO CHE

- la legge 107/2015 (articolo 1, commi da 33 a 43), ha introdotto l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro nell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado;
- l'alternanza consente l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio;
- l'alternanza è organicamente inserita nel piano triennale dell'offerta formativa di questa istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione e viene realizzata in coerenza con le linee guida regionali;
- l'alternanza è attività soggetta all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 Soggetti coinvolti**

La Regione Lazio, Direzione - *soggetto ospitante*- si impegna a titolo gratuito ad accogliere presso i propri uffici e a formare n°..... studenti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'Istituto..... - *soggetto proponente*.

Art. 2 Percorso formativo

L'accoglimento dello studente durante il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore (art. 2, comma 1, lettera a del medesimo decreto).

L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata dal tutor interno (designato dal soggetto proponente) e dal tutor esterno (designato dal soggetto ospitante).

Per ciascun allievo beneficiario del percorso di alternanza inserito nella struttura ospitante è predisposto un percorso formativo personalizzato che fa parte integrante della presente Convenzione ed è coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite appartiene al soggetto proponente.

Art. 3 Funzioni del tutor interno e del tutor esterno

Il tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (soggetto proponente, soggetto ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nel percorso di alternanza e ne verifica in collaborazione con il tutor esterno il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento del percorso anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulla struttura ospitante.

Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce in collaborazione con i Responsabili della sicurezza della Direzione Regionale ospitante, in osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i), l'informazione/formazione dello studente sulla gestione delle emergenze nella sede dagli stessi frequentata;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo coordinandosi anche con altre figure professionali;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce al soggetto proponente gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Art. 4 Obblighi dello studente

Durante lo svolgimento dell'alternanza lo studente è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e tutte le altre disposizioni, istruzioni, prescrizioni in materia;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo;
- e) segnalare eventuali assenze, se possibile in anticipo.

Art. 5 Funzioni del soggetto proponente

L'Istituto assicura lo studente in alternanza contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività di alternanza il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento tempestivamente entro i termini previsti dalla normativa vigente (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto proponente) agli istituti assicurativi e, contestualmente, al soggetto proponente.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto proponente si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

Il Dirigente scolastico individua il tutor interno in base alle competenze professionali e didattiche e alla disponibilità personale a svolgere l'incarico.

Art. 6 Funzioni del soggetto ospitante

La Regione Lazio, Direzione..... si impegna a:

- a) garantire tramite il tutor esterno l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza
- b) fornire la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor interno di contattare lo studente e il tutor esterno per verificare l'andamento della formazione al fine di coordinare l'intero percorso formativo e di elaborare la relazione finale;
- d) informare tempestivamente il soggetto proponente di eventuali incidenti verificatisi durante l'alternanza;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (Responsabili della sicurezza della Direzione Regionale ospitante).

Art. 7 La durata della convenzione

La durata della presente convenzione ha inizio dalla data della sottoscrizione e termina con la conclusione di ciascun percorso di alternanza.

È in ogni caso riconosciuta al soggetto ospitante e al soggetto proponente la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di violazione del piano formativo personalizzato o degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Luogo e Data

.....

[denominazione soggetto proponente]
Legale rappresentante

[denominazione Soggetto Ospitante]
Legale rappresentante

MODELLO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

1. TITOLO DEL PROGETTO

2. DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Istituto: _____
Codice meccanografico: _____
Indirizzo: _____ tel. _____
PEC _____
Dirigente Scolastico _____

3. SINTESI DEL PROGETTO (contesto, obiettivi e finalità, destinatari, attività, risultati)

4. DESCRIZIONE DI DETTAGLIO

Studenti: _____
Tutor interno: _____
Azioni, fasi e articolazioni dell'intervento progettuale:

Definizione dei tempi e dei luoghi:

5. DATI ASSICURATIVI

| |
|---|
| Numero posizione INAIL |
| Numero polizza assicurativa (responsabilità civile) |

MODELLO DI PATTO FORMATIVO DELLO STUDENTE - MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Logo dell'Istituto

**PATTO FORMATIVO DELLO STUDENTE
MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Il/a sottoscritto/a nato/a.....il.....residente
a.....in via/piazza..... frequentante la classe
.....sez..... in procinto di frequentare l'attività di alternanza scuola lavoro nel
periodo dal al presso la struttura ospitante
.....

DICHIARA

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso formativo;
- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola-lavoro non instaura alcun legame diretto tra il sottoscritto e il soggetto ospitante e che ogni rapporto con lo stesso cesserà al termine del suddetto periodo;
- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., delle norme antinfortunistiche e di quelle in materia di privacy;
- di essere stato informato dal Tutor esterno dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni);
- di essere consapevole di dover osservare durante l'alternanza le norme stabilite dal regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza e le regole comportamentali, funzionali e organizzative del soggetto ospitante;
- di essere a conoscenza che, nel caso si verificassero episodi di particolare gravità, si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell'esperienza di alternanza in accordo con il soggetto ospitante;
- di essere a conoscenza che non gli è dovuto alcun compenso o indennizzo di qualsiasi natura per la sua partecipazione al percorso di alternanza;
- di essere a conoscenza che l'esperienza di alternanza non comporta impegno di assunzione presente o futuro da parte del soggetto ospitante;
- di essere a conoscenza delle coperture assicurative per i trasferimenti necessari a raggiungere la sede di svolgimento delle attività di alternanza.

SI IMPEGNA

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal soggetto ospitante per lo svolgimento delle attività di alternanza;
- a seguire le indicazioni dei tutor e a fare riferimento agli stessi per qualsiasi esigenza o evenienza;
- ad avvisare tempestivamente il soggetto ospitante e l'istituzione scolastica in caso di impossibilità a raggiungere la sede di svolgimento dell'attività;
- a presentare idonea certificazione in caso di malattia;
- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto;
- a completare in tutte le sue parti l'apposito registro di presenza;
- a comunicare tempestivamente e preventivamente al soggetto proponente eventuali trasferte al di fuori della usuale sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro;
- a raggiungere autonomamente la sede in cui si svolgerà l'attività di alternanza scuola lavoro;
- ad osservare le norme comportamentali previste dal C.C.N.L.;
- ad osservare gli orari, i regolamenti interni, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e sulla privacy della struttura ospitante.

Data

Firma studente

Il sottoscritto esercente la potestà genitoriale sullo studente
..... dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di
autorizzare lo/la studente/ssa a partecipare alle attività previste dal
progetto.
Firma

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 97

Rinnovo del materiale rotabile su strada. Individuazione della destinazione delle risorse di cui al D.M. 25 del 23/01/2017 ed alla delibera CIPE 54/2016. Approvazione allo schema di Convenzione da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

OGGETTO: Rinnovo del materiale rotabile su strada. Individuazione della destinazione delle risorse di cui al D.M. 25 del 23/01/2017 ed alla delibera CIPE 54/2016. Approvazione allo schema di Convenzione da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e Mobilità

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha conferito alle regioni la competenza esclusiva in materia di Trasporto Pubblico Locale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n° 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n° 400 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e successive modificazioni ed integrazioni, e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO l'art. 8 - comma 8 del D.L. n. 66/2014 così come convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell'11 dicembre 2017, n. 409;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: "Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: "Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 32665 del 19 gennaio 2018, concernente la gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 ottobre 2016 n. 345 relativo alla programmazione del riparto fra le Regioni delle risorse di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come rifinanziata dalla tabella E, allegata alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, riservate, ai sensi dell'art. 1, comma 223, della citata L. n. 190/2014, al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 23/01/2017;

VISTA la Deliberazione CIPE n. 54/2016, assunta ai sensi dell'art.1 comma 703 della Legge 190/2014;

PREMESSO

- che a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 28/04/2015 la Regione Lazio, intervenuta nell'Assemblea dei Soci di Cotral S.p.a., autorizzava un investimento di € 25.701.919,98, a carico del bilancio regionale a valere sull'esercizio finanziario 2016 per l'acquisto di autobus;
- che, successivamente, a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 572 del 27/10/2015 la Regione Lazio, intervenuta nell'Assemblea dei soci, assicurava a Cotral S.p.a. un ulteriore impegno finanziario della Regione per acquisto autobus di € 26.000.000,00, sempre a carico del bilancio regionale a valere sull'esercizio finanziario 2017, portando l'impegno finanziario della Regione Lazio per il rinnovo del materiale rotabile di Cotral S.p.a. a complessivi € 51.701.919,98;
- che, con Decreto interministeriale del 28 ottobre 2016 n. 345, registrato il 29/11/2016 alla Corte dei Conti al n. 1, Fog. 9958, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel programmare il riparto fra le regioni delle risorse di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, assegnava alla Regione Lazio risorse pari ad € 15.120.700,14, per l'annualità 2016, stabilendo altresì in € 5.040.233,38 la quota di cofinanziamento regionale per il rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale;
- che con Deliberazione della G.R. n. 62 del 14/02/2017 e relativo intervento della Regione Lazio in seno all'Assemblea dei Soci di Cotral S.p.a., dette ultime risorse di fonte statale (ex Decreto 345/2016), pari ad € 15.120.700,14, iscritte sul Cap. D44110 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017, sono state destinate a Cotral S.p.a. in aggiunta all'importo di fonte regionale di € 51.701.919,98, come sopra previste nelle annualità 2016/2017, assicurando quindi il concorso finanziario della Regione per l'utilizzo degli stessi fondi statali di cui al medesimo Decreto ministeriale 345/2016;
- che, pertanto, secondo quanto sopra riportato, tutt'oggi rispetto al rinnovo del parco autobus di Cotral S.p.a. è stato assicurato un finanziamento complessivo di € 66.822.620,12 di cui € 51.701.919,98 di fonte regionale (esercizi finanziari 2016 e 2017) ed € 15.120.700,14 di fonte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Decreto 345/2016);
- che nell'ambito del Programma POR FERS Lazio 2014-2020 Asse 4, è stato sottoscritto con Roma Capitale l'accordo di Programma di cui alla precedente propria deliberazione della G.R. n. 325 del 14/06/2016, con cui tra l'altro si assegna a Roma Capitale un

finanziamento di € 20.000.000,00 per il rinnovamento e l'attrezzaggio della flotta autobus (azione 4.6.2) ed € 14.000.000,00 destinati ai "Sistemi di trasporto intelligente (azione 4.6.3);

- che con il Decreto Interministeriale n. 25 del 23/01/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito del riparto tra le Regioni delle risorse destinate al rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al Trasporto Pubblico Locale, si attribuivano alla Regione Lazio € 6.048.280,06 per ciascuna delle annualità 2017, 2018 e 2019, pari a complessivi 18.144.840,18 per l'acquisto di materiale rotabile tramite la CONSIP, stabilendo in sintesi anche la quota di € 2.016.093,35 per ciascuna annualità, quale partecipazione del soggetto beneficiario;
- che, ai fini della programmazione degli investimenti finanziabili con le predette risorse, in data 25/01/2018 con nota prot. n. 624 assunta al prot. regionale il 26/01/2018 al n. 44721, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato, per l'annualità 2017, una riduzione del finanziamento come sopra già attribuito alle Regioni, (ex D.M. 25/2017) assegnando alla Regione Lazio l'importo di € 5.876.668,58;
- che, pertanto secondo detta riduzione la somma certamente disponibile per la Regione Lazio ai sensi di detto D.M. 25/2017 nel triennio 2017/2019 ammonterebbe ad € 17.630.005,74 rideterminandosi anche la quota a carico degli Enti beneficiari in € 1.958.889,53;
- che con la Deliberazione CIPE n. 54/2016 si assegnava alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 1 comma 703 della Legge 290/2014, un finanziamento di fonte statale pari ad € 6.156.000,00, a fronte di un concorso finanziario dell'Ente beneficiario di € 4.104.000,00, sempre per il rinnovo del parco rotabile su gomma riferito al T.P.L., con un rapporto di cofinanziamento pari a 60%/40%;

CONSIDERATO che occorre dare una destinazione a queste ultime assegnazioni finanziarie dello Stato volte a favorire il rinnovo del parco autobus adibito al servizio del Trasporto Pubblico Locale espletato nella Regione Lazio (DM. 25/2017 e delibera CIPE 34/2016), nel rispetto del principio di una equilibrata destinazione delle risorse disponibili tra i soggetti e gli Enti che attendono a detto Trasporto Pubblico Locale, in ragione anche delle effettive esigenze dei medesimi Enti e della capacità degli stessi di concorrere con risorse proprie alla quota a carico dei soggetti beneficiari;

RITENUTO che, nell'ambito di detta equilibrata distribuzione delle risorse, le ultime destinazioni finanziarie conferite dallo Stato alla Regione Lazio (D.M. n. 25 del 23/01/2017 e Delibera CIPE n. 54/2016) possono essere utilmente destinate al rinnovo del parco autobus per il T.P.L. di competenza di Roma Capitale e degli altri Comuni del Lazio e che in particolare le risorse di cui al Decreto n. 25 del 23/01/2017 (pari ad € 17.630.005,74 come sopra calcolati nel triennio), a carico del bilancio dello Stato nel triennio 2017/2019, possono essere ulteriormente adoperate da Roma Capitale ed € 6.156.000,00, di cui alla delibera CIPE 54/2016, possono essere destinate agli altri Comuni, privilegiando i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero i Comuni Capoluogo di Provincia, coerentemente a quanto previsto nella stessa Deliberazione CIPE;

DATO ATTO che una ripartizione delle risorse dal 2016 ad oggi destinate al rinnovo del parco autobus, come sopra riportato, risponde al criterio di un equilibrato utilizzo delle stesse a vantaggio dei vari Enti che nel Lazio attendono il T.P.L. su gomma ed a quanto specificatamente previsto rispettivamente nel D.M. 25 del 23/01/2017 e nella Delibera CIPE n. 54/2016;

DATO ATTO altresì che per l'utilizzo di dette risorse, la Giunta Regionale con deliberazione n. 70 del 13/02/2018 ha apportato le variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa provvedendo alla istituzione dei seguenti nuovi Capitoli di Entrata e relativi Capitoli di spesa:

Risorse di cui alla Deliberazione CIPE n. 54/2016

- Capitolo di entrata 433114, iscritto nella tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del titolo 4 “Entrate in conto capitale”, piano dei conti finanziario fino al V livello 4.02.01.01.001 con una dotazione finanziaria pari ad € 6.156.000,00, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018;
- Capitolo di spesa D44127, programma 02 “Trasporto pubblico locale”, della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02, con una dotazione finanziaria pari ad € 6.156.000,00, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018;

Risorse di cui al D.M. n. 25 del 23/01/2017

- Capitolo di entrata 433115, iscritto nella tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del titolo 4 “Entrate in conto capitale”, piano dei conti finanziario fino al V livello 4.02.01.01.001 con una dotazione finanziaria pari ad € 5.876.668,58, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018 e ad € 5.876.668,58, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2019 e 2020;
- Capitolo di spesa D44128, iscritto nel programma 02 “Trasporto pubblico locale”, della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02, con una dotazione finanziaria pari ad € 5.876.668,58, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018 e ad € 5.876.668,58, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2019 e 2020;

CONSIDERATO che l'utilizzo delle risorse di cui alla Deliberazione CIPE n. 54/2016 richiede la sottoscrizione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di una apposita convenzione con cui la Regione Lazio si impegna sulle modalità di erogazione, sulla tempistica di utilizzo e sulla rendicontazione delle medesime nei confronti dello stesso Ministero, secondo lo schema da ultimo trasmesso dallo stesso Ministero (Allegato1);

RITENUTO necessario procedere all'attuazione dell'intervento di cui alla presente deliberazione, al fine di garantire l'avvio dell'attività oggetto della deliberazione medesima, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;

VISTO lo schema di Convenzione da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo il testo da ultimo trasmesso dallo stesso Ministero, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- di destinare a Roma Capitale le risorse di cui al Decreto n. 25 del 23/01/2017 pari ad € 5.876.668,58 per 3 annualità (2017/2019) per complessivi € 17.630.005,74 a carico del bilancio dello Stato nel triennio 2017/2019 ponendo a carico del beneficiario gli

oneri del relativo cofinanziamento come in premessa meglio rappresentato e di destinare agli altri Comuni del Lazio € 6.156.000,00, di cui alla deliberazione CIPE 54/2016, privilegiando i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero i Comuni capoluogo di Provincia, coerentemente a quanto previsto nella stessa Deliberazione CIPE che destina alla Regione dette risorse, sempre ponendo a carico dei beneficiari l'onere del relativo cofinanziamento;

- di autorizzare la Competente Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità alla sottoscrizione dell'apposita Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'utilizzo delle risorse relative alla Deliberazione CIPE 54/2016, come in premessa assegnate alla Regione Lazio, secondo la destinazione di cui sopra, incaricando anche la medesima Direzione di meglio definire ed attuare i criteri di riparto tra i Comuni delle stesse risorse e chiamando i Comuni beneficiari alla sottoscrizione con la Regione di una pari Convenzione, volta a definire le modalità di utilizzo e di rendicontazione delle risorse stesse e del relativo cofinanziamento;
- di approvare l'Allegato schema di Convenzione da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo il testo trasmesso dallo stesso Ministero, allegato e parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1), consentendo comunque eventuali variazioni e/o integrazioni tecniche che dovessero richiedersi, concordate in sede di Conferenza Stato-Regione ovvero in Commissione Infrastrutture, Mobilità, Governo del Territorio che attende a detta Conferenza Stato-Regione;
- di dare atto che i finanziamenti di cui alla presente deliberazione graveranno sul bilancio della Regione Lazio – esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2019/2020:
 - in quanto ad € 6.156.000,00 (ex Delibera CIPE 54/2016) sul Cap. D44127, programma 02 “Trasporto pubblico locale”, missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02;
 - ed in quanto ad € 5.876.668,58 per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020 (ex D.M. n. 25/2017) sul Cap. D44128, programma 02 “Trasporto pubblico locale”, missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02;

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

LA REGIONE

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione del Piano Nazionale per il rinnovo di autobus (Asse Tematico F), nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della Delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, nonché della Delibera CIPE 01 dicembre 2016, n.54.

PREMESSO CHE

- L'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per

- lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- La gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
 - La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
 - 1) l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
 - 2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
 - 3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
 - L'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture;
 - Con Delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centrionord rispettivamente pari all'80% e al 20%;
 - Come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al piano operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture, di cui 300 milioni di euro per la linea di azione Sicurezza Ferroviaria;
 - Il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54 ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190 / 2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;
 - La dotazione finanziaria del piano, come previsto dalla sopracitata delibera CIPE 25 / 2016, è pari a 11.500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo;

- Il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A: Interventi stradali; B: Interventi nel settore ferroviario; C: interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D: messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E: altri interventi; F: rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);
- Nell'ambito dell'Asse di Intervento F, alla Linea di Azione "Rinnovo del materiale rotabile" sono state destinate risorse per l'acquisto di autobus per l'importo di 200 milioni di euro;
- Con tale Linea di Azione si è inteso potenziare il servizio di trasporto pubblico
- Il Piano Operativo Infrastrutture in argomento in via preliminare ha assegnato alla Regione (Provincia Autonoma), per la finalità di cui al punto precedente, l'importo di euro
- Ai fini dell'accesso alle risorse della Linea d'azione in argomento, la Regione ha presentato con nota n. del il piano d'investimento di cui agli allegati;
- Nel rispetto del Piano operativo della Delibera CIPE, la proprietà del materiale rotabile acquistato resterà in capo alla Regione oppure alla società acquirente con vincolo di reversibilità alla stessa, o sarà oggetto di cessione alla società subentrante, e dovrà essere esclusivamente utilizzato per i servizi di Trasporto pubblico locale di competenza della Regione;
- Al fine di assicurare l'utilizzo delle risorse disponibili per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale si ritiene necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero, la Regione che disciplini i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'acquisto delle forniture in parola;
- *La Regione (Provincia Autonoma) ha demandato alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, in quanto enti competenti per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto locale, in forza delle funzioni loro attribuite dalla l.r. 6/2012, l'individuazione dei Soggetti attuatori degli interventi tra le Imprese titolari di affidamenti di servizi di TPL;*
- *Le Agenzie per il trasporto pubblico locale individuano i soggetti attuatori e condividono le forniture e i tempi del piano di investimenti di cui agli Allegati _A e 2_A;*
- La Regione (Provincia Autonoma) con delibera di Giunta n..... del.....ha approvato lo schema della presente Convenzione.

N.B.: in corsivo ove ricorrente

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse e gli Allegati 1_A e 2_A costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito indicato come Ministero) e la Regione..... Provincia Autonoma (di seguito indicata come Regione o Provincia) per l'erogazione delle risorse del finanziamento statale destinato all'acquisto di autobus distinti per tipologie in relazione al servizio e nelle quantità riportate nel Piano di investimento, oggetto degli Allegati 1_A e 2_A, presentato dalla Regione (Provincia Autonoma) nell'ambito del Piano Nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario - Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 _ Asse di intervento F _ Infrastruttura _ Rinnovo, di seguito indicato con FSC.

La Regione (Provincia Autonoma) si impegna, entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione, ad integrare il prospetto dell'Allegato 1_A riquadro 2 con i dati inerenti i Soggetti Attuatori, Identificativo e Cup, attualmente non individuati.

Il prospetto di integrazione di cui al comma precedente è trasmesso al Ministero dalla Regione (Provincia Autonoma) entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui allo stesso comma per gli adempimenti amministrativi conseguenti.

ARTICOLO 3

(Soggetto attuatore)

La Regione attua il Piano di investimenti di cui all'Articolo 2 direttamente o per il tramite dei "soggetti attuatori" indicati nel medesimo Piano.

I soggetti attuatori di cui al comma precedente possono essere individuati nei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a cui gli autobus ammessi a contributo sono destinati, o, in alternativa, nei soggetti a cui la Regione ha affidato la gestione dei parchi rotabili interessati dal contributo.

ARTICOLO 4

(Durata della convenzione)

La convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione (Provincia Autonoma) relativamente alle forniture riportate nel Piano di investimento in allegato.

I rapporti finanziari di cui sopra s'intendono comunque conclusi qualora per l'esecuzione delle forniture non sia assunta dalla Regione (Provincia Autonoma), o dal Soggetto attuatore, l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini di cui all'Articolo 7.

Il termine previsto per l'attuazione del piano di investimento è fissato al 31.12.2020.

ARTICOLO 5

(Contributo statale)

L'importo del contributo assegnato alla Regione (Provincia Autonoma) per la realizzazione del Piano di investimento di cui all'Articolo 2 è complessivamente pari ad Euro ed è erogato a favore della Regione (Provincia Autonoma) con le modalità di cui all'Articolo 8.

Su richiesta motivata della Regione il cronoprogramma della spesa può essere oggetto di rimodulazione, fermo restando quanto previsto dalla Delibera CIPE e dalla circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017.

La Regione (Provincia Autonoma) provvede a trasferire le risorse di cui sopra ai Soggetti attuatori con le modalità indicate all'Articolo 8.

Su richiesta motivata della Regione (Provincia Autonoma) il cronoprogramma della spesa può essere oggetto di rimodulazione, fermo restando quanto previsto dalle Delibere CIPE in premessa e dalla circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017.

La Regione entro 360 giorni dalla stipula della presente convenzione può proporre, motivando opportunamente, una rimodulazione del piano di investimento di cui agli Allegati 1_A e 2_A.

L'operatività della rimodulazione di cui al comma precedente è subordinata alle procedure previste dalla delibera CIPE in premessa e dalla circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017.

A seguito della rimodulazione di cui ai comma precedenti il Ministero procede, con proprio provvedimento alla modifica ed all'integrazione degli Allegati 1_A e 2_A fermo restando tutti i termini e le condizioni della presente convenzione.

La Regione (Provincia Autonoma) s'impegna a garantire, direttamente o tramite il soggetto attuatore, il finanziamento delle forniture di cui all'Articolo 2 per la quota parte non coperta dal contributo statale.

Il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente al finanziamento delle forniture del Piano di investimento, e non può essere utilizzato per richieste risarcitorie e per contenziosi.

Il contributo di cui al comma 1 non è destinato alla copertura degli oneri sostenuti per IVA, se l'imposta stessa non costituisce un costo in quanto detraibile.

ARTICOLO 6

(Referente Regionale del Procedimento)

La Regione (Provincia Autonoma) nomina quale Referente del Procedimento per il Piano degli investimenti in allegato

Il Referente del Procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo all'esecuzione di ciascuna delle forniture ricomprese nel Piano di investimento.

ARTICOLO 7

(Tempi di attuazione)

La Regione (Provincia Autonoma) s'impegna ad assumere, direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti alle forniture del Piano di investimento entro il 31 dicembre 2019, pena la revoca di risorse nei termini stabiliti all'Articolo 9.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta con la stipula da parte della Regione (Provincia Autonoma), o del singolo Soggetto attuatore, di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione della fornitura inserita nel Piano di investimento in termini certi e coerenti con quelli riportati negli allegati.

La Regione (Provincia Autonoma) s'impegna a completare direttamente, o per il tramite del Soggetto attuatore, il Piano d'investimento nel rispetto delle previsioni del programma di attuazione indicato nell'allegato, fermi restando gli obblighi imposti dalle Delibere CIPE 25 / 2016 e 54 / 2016.

ARTICOLO 8

(Erogazioni finanziarie)

Il contributo di cui all'Articolo 5 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il cronoprogramma di cui all'Allegato 2_A, a seguito del monitoraggio e delle validazioni previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, nel rispetto di quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54.

Il contributo è erogato nella misura massima del 60% del costo complessivo indicato nel Piano di investimento, in particolare sulla base della quota percentuale di finanziamento con risorse FSC, risultante nel Piano in allegato.

Ai fini del cofinanziamento non sono comunque ammesse le spese coperte in tutto od in parte da finanziamenti previsti da leggi statali destinati all'acquisto di autobus.

Per l'accertamento del cofinanziamento sono ammissibili anche le spese relative a forniture di autobus oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte non prima del 01.01.2014 e per le quali non sia previsto alcun finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014 - 2020.

Gli autobus di cui al comma precedente devono possedere le caratteristiche tecniche e classe di emissione più recenti al momento dell'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui sono state oggetto e devono appartenere alle medesime tipologie previste per gli autobus finanziati con il FSC 2014-2020

La Regione (Provincia Autonoma) assicura che le forniture di cui al Piano in allegato non sono oggetto di finanziamenti diversi dalle risorse di FSC, fatta eccezione per il cofinanziamento esplicitato nel Piano stesso.

Ai fini dell'erogazione del contributo la Regione (Provincia Autonoma) può proporre un adeguamento del cronoprogramma della spesa riportato nel Piano in allegato entro il 30 giugno di ciascun anno.

La proposta di cui al comma precedente è valutata ed applicata nel rispetto della circolare n. 1 del 26 maggio 2017.

All'erogazione di cui ai punti precedenti provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, dalla circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, dalle delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e 1 dicembre 2016, n. 54.

L'erogazione in argomento è effettuata in relazione all'avanzamento delle forniture nell'ambito del Piano di investimento complessivamente inteso, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara,

applicando la quota di finanziamento percentuale indicata nel Piano, per la singola obbligazione giuridicamente vincolante, con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 10% dell'importo delle risorse di FSC assegnato per ciascuna fornitura, a seguito di registrazione del decreto di approvazione della presente convenzione da parte dei competenti organi di controllo e del caricamento dei dati del Piano di investimento nella Banca dati unitaria gestita da MEF-ROS-IGRUE nel rispetto delle procedure previste nella circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017;
- pagamenti intermedi a titolo di rimborso della quota parte della spesa, effettivamente sostenuta dalla Regione (Provincia Autonoma), contribuita con le risorse FSC, sulla base dell'avanzamento delle forniture sino all'85% dell'importo assegnato;
- saldo del 5% a seguito di istanza finale di pagamento corredata dall'attestazione di completamento delle forniture di cui al Piano e della relativa messa in servizio.

I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell'85% dell'importo complessivamente assegnato per il Piano di investimento, come risultante dai dati validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo medesimo, al fine di consentire alla Regione (Provincia Autonoma) di mantenere una disponibilità di cassa pari all'anticipazione, finalizzata ad evitare ritardi nel pagamento delle forniture che possano comportare oneri per la finanza pubblica.

La Regione (Provincia Autonoma) s'impegna a ripetere allo Stato sul conto di Tesoreria indicato dal Ministero le risorse ad essa erogate in applicazione della presente Convenzione per la quota parte delle risorse di FSC relativa alle forniture per la cui esecuzione non sia stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2019, l'obbligazione giuridicamente vincolante.

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dalla Regione (Provincia Autonoma) entro 90 gg dal termine previsto nel comma medesimo.

ARTICOLO 9

(revoca di risorse)

La quota di finanziamento di cui all'Allegato 2_A relativa alla singola fornitura per la quale non sia stata assunta la OGV entro il termine di cui all'Articolo 7 è revocata.

ARTICOLO 10

(Rapporti tra la Regione (Provincia Autonoma) ed il Soggetto attuatore)

La Regione (Provincia Autonoma) s'impegna, anche tramite le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale, a regolare i rapporti con il singolo Soggetto attuatore tramite specifici atti negoziali e/o provvedimenti amministrativi, volti a garantire il rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini riportati nel Piano di investimento in allegato.

Per garantire il rispetto dei termini di cui all'Articolo 4, le parti concordano che sia possibile prevedere, prima dell'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolane e nell'ambito della rimodulazione di cui all'Articolo 5, comma 4, la sostituzione del soggetto attuatore qualora, per qualunque motivo, questi non possa garantire il rispetto degli obblighi riportati nel piano di investimento. L'eventuale sostituzione del soggetto attuatore è comunicata nell'ambito delle previste attività di monitoraggio di cui all'Articolo 15.

La Regione (Provincia Autonoma) si impegna ad assicurare al Soggetto attuatore un flusso di cassa per l'esecuzione di ciascuna fornitura che impedisca il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui al precedente Articolo 8.

La Regione (Provincia Autonoma) garantisce che sulle singole unità di autobus delle forniture di cui al Piano in allegato, siano riportati il logo della Regione (Provincia Autonoma) medesima, il logo dello Stato Italiano e la seguente dicitura: "Acquistato con contributo regionale a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 gestite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"

La Regione (Provincia Autonoma) garantisce che il logo e la dicitura siano in dimensioni e quantità adeguate.

ARTICOLO 11

(Vincoli di destinazione e di reversibilità/subentro)

La Regione (Provincia Autonoma) assicura, e si impegna ad attestare al Ministero, che gli autobus delle forniture di cui al Piano in allegato, sono destinati esclusivamente al trasporto pubblico locale di competenza della Regione medesima (Provincia Autonoma).

La Regione (Provincia Autonoma) assicura, e si impegna ad attestare al Ministero, che gli autobus delle forniture di cui al Piano in allegato, sono di proprietà della Regione o dell'Ente pubblico competente per il servizio ricadente in essa, o, in alternativa, di un soggetto terzo con il vincolo di reversibilità a favore degli enti di cui sopra, oppure dei successivi soggetti aggiudicatari del servizio, con il medesimo vincolo, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5, punti 4, 5 e 6 e 7 dell'Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49, dell'Autorità di

regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.

ARTICOLO 12

(Verifica consistenza delle forniture)

La Regione (Provincia Autonoma), ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, ad eccezione dell'anticipazione del 10%, in coerenza con il programma di attuazione riportato nel Piano in allegato, trasmette al Ministero copia della documentazione inerente alle forniture di cui al Piano medesimo.

Il Ministero, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, provvede a riscontrare la consistenza delle forniture di cui al Piano allegato alla presente Convenzione.

ARTICOLO 13

(Ammissibilità delle spese)

Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
- assunte nel periodo di validità del Fondo FSC 2014 - 2020;
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non potranno essere considerate ammissibili a cofinanziamento le spese sostenute a carico di fondi di finanziamento statale espressamente finalizzati all'acquisto di autobus.

La Regione (Provincia Autonoma) si impegna a trasmettere al Ministero direttamente o ne dispone la trasmissione da parte del Soggetto attuatore, specifica documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui al primo capoverso.

ARTICOLO 14

(Economie)

Eventuali economie di risorse assegnate, derivanti dall'esecuzione delle forniture, verranno utilizzate in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CIPE 25/2016.

ARTICOLO 15

(Monitoraggio)

L'attività di monitoraggio verrà svolta nel rispetto delle procedure previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che la Regione (Provincia Autonoma) si impegna per quanto di competenza ad applicare direttamente o per il tramite del soggetto attuatore.

Il Ministero si riserva di verificare tramite gli uffici competenti, anche con ispezioni in loco, l'avanzamento del programma di cui al Piano in allegato.

La Regione (Provincia Autonoma) s'impegna a garantire al personale ministeriale e agli organismi preposti alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso alla documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'espletamento delle forniture finanziate.

La Regione (Provincia Autonoma) si impegna altresì:

- a tenere un sistema di contabilità separata attraverso l'istituzione nel proprio bilancio di specifici capitoli di spesa e di entrata, per gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020;
- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario e all'avanzamento fisico e procedurale delle forniture nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54; i dati sono inseriti ed aggiornati nel Sistema di monitoraggio indicato dal MIT; la Regione (Provincia Autonoma) si impegna a garantire, eventualmente per il tramite del Soggetto attuatore, la corretta alimentazione del Sistema di monitoraggio in termini di completezza e validazione dei dati inseriti secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace trasmissione dei dati stessi nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE;
- a prestare la massima collaborazione all'espletamento delle attività di tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sull'attuazione del Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014-2020 fornendo le informazioni richieste e estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

ARTICOLO 16**(Clausola di salvaguardia)**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, valgono le disposizioni delle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020, della circolare del Ministro per la Coesione

territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017 e della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17

(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione è immediatamente vincolante per la Regione, mentre lo sarà per il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

Allegato 1_A Piano degli investimenti _ Forniture e OGV

Allegato 2_A Piano degli investimenti _ Forniture e Quadro finanziario

per il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Direttore Generale
(ing. Virginio Di Giambattista)

Per la Regione (Provincia Autonoma)

.....

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 98

Legge Regionale 25 maggio 2016, n. 6 art. 5 comma 5 - Presa d'atto del Regolamento interno del Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU).

Oggetto: Legge Regionale 25 maggio 2016, n. 6 art. 5 comma 5 – Presa d’atto del Regolamento interno del Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE;

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTO** l’art. 118 della Costituzione, nel testo introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che sancisce il “principio di sussidiarietà”;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- VISTA** la Legge Regionale 25 maggio 2016, n. 6 e s.m.i. “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”, pubblicata sul BURL n. 42 del 26.05.2016;
- VISTO** il Regolamento regionale n. 5 del 14 marzo 2017, approvato con D.G.R. n. 105/2017, avente ad oggetto: “Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori ed utenti)”;

CONSIDERATO che:

- con L.R. 6/2016, sono istituiti, presso la direzione regionale competente in materia, il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio, di seguito denominato Registro, ed il Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU);

- con determinazione n. G03804 del 27 marzo 2017 è stato approvato l'avviso pubblico per la costituzione del Registro, pubblicato sul BURL n.25 del 28 marzo 2017;

- con determinazione n. G09227 del 4 luglio 2017 è stato approvato l'elenco delle associazioni dei consumatori iscritte nel Registro, pubblicato sul BURL n. 55 del 11 luglio 2017;

- le associazioni iscritte nel Registro hanno designato il proprio rappresentante effettivo nonché quello supplente in seno al CRCU;

- con Decreto del Presidente n. T00156 del 13 settembre 2017, pubblicato sul BURL n. 75 del 19 settembre 2017, è stato costituito il CRCU;

- in data 14 dicembre 2017, su convocazione dell'Assessore allo Sviluppo economico e Attività Produttive, il CRCU si è riunito in prima seduta;

- l'art. 13 del R.R. 5/2017 prevede che il CRCU adotti e approvi un proprio Regolamento di funzionamento interno nel quale siano specificati anche gli aspetti funzionali allo svolgimento dei compiti ad esso spettanti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6/2016;

- nella seduta del 15 gennaio 2018, il CRCU ha redatto ed approvato il Regolamento interno, ai sensi dell'art. 5 comma 5, della L.R. 6/2016 e dell'art. 13 del R.R. 5/2017;

RITENUTO opportuno prendere atto del Regolamento interno, redatto ed approvato dal CRCU in data 15 gennaio 2018, ai sensi della L.R. 6/2016 art. 5, comma 5;

DELIBERA

Le premesse espresse in narrativa costituiscono parte integrante del presente atto

- di prendere atto del Regolamento interno, approvato dal CRCU in data 15 gennaio 2018 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi della L.R. 6/2016 art. 5 comma 5;

Eventuali oneri saranno autorizzati con successivi atti deliberativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio.

Regolamento interno del CRCU

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento contiene le norme di funzionamento del Consiglio Regionale Consumatori e Utenti istituito dall'art. 5 della Legge Regionale 25 maggio 2016, n. 6 "Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti", di seguito denominata legge, per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati nelle disposizioni di cui all'art. 6 della medesima legge.

Art. 2 Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 5 della legge è composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da altri tre membri scelti tra i componenti.

Art. 3 Compiti spettanti all'Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del CRCU svolge le seguenti funzioni:
 - a) ha la rappresentanza del CRCU, ne convoca e presiede le sedute.
 - b) presiede l'Ufficio di Presidenza, ne dirige e coordina i lavori, sovrintendendo al funzionamento del medesimo.
 - c) determina l'ordine del giorno in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza.
 - d) sottoscrive gli atti adottati dal Consiglio e li invia ai competenti organi della Giunta Regionale.
 - e) segnala al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessorato competente eventuali irregolarità o quant'altro sia di impedimento o di ostacolo al regolare svolgimento dei compiti del CRCU.
 - f) propone la costituzione di gruppi di lavoro, con compiti istruttori e di acquisizione di conoscenze e monitoraggio nelle materie da sottoporre alle valutazioni del CRCU.
2. Il Vice Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o di impedimento.
 - b) può essere delegato dal Presidente allo svolgimento di talune determinate funzioni.
3. L'Ufficio di Presidenza svolge le seguenti funzioni:
 - a) stabilisce l'ordine del giorno in collaborazione con il Presidente ed il Vicepresidente.
 - b) coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente nello svolgimento delle attività del CRCU.
 - c) coordina l'attività dei Gruppi di lavoro, anche attraverso un proprio componente, dandone relazione al Presidente.
4. Nei casi di impedimento o di assenza del Presidente, le sedute del CRCU sono concertate e presiedute:
 - a) dal Vicepresidente.

- b) dal membro più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza in caso di assenza o impedimento del Vicepresidente.
- c) dal membro più anziano di età del CRCU in caso di assenza o impedimento dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

Art. 4

Gruppi di lavoro

1. Il CRCU con proprie deliberazioni può istituire, anche in collaborazione con l'Osservatorio dei prezzi, su proposta del Presidente, gruppi di lavoro per l'esame preliminare di specifici problemi o di particolari proposte di legge. Per ciascun gruppo di lavoro istituito, la delibera deve specificare la composizione, l'oggetto ed il nominativo del coordinatore che riferisce al Consiglio l'esito dell'attività svolta.
Il coordinatore viene scelto nell'ambito dei consiglieri o dei supplenti in carica e detta l'agenda della riunione.
2. I gruppi di lavoro hanno funzione ausiliaria interna alle attività del CRCU.
3. Di regola lo svolgimento dei loro compiti è coordinato dall'Ufficio di Presidenza delegato dal Presidente.
4. Il gruppo di lavoro ha facoltà di nominare a maggioranza dei componenti un vice coordinatore che sostituisce il coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.
5. Possono partecipare alle sedute del gruppo di lavoro esperti delle materie trattate, designati dalla regione o dalle associazioni del CRCU. Il gruppo di lavoro, previo parere positivo dell'Ufficio di Presidenza, può altresì invitare alle proprie sedute persone di comprovata esperienza ed Enti o Associazioni che possono contribuire ad una più efficace trattazione della tematica affrontata.
6. Di tale invito il coordinatore deve dare notizia al Ufficio di Presidenza, attraverso il segretario del CRCU, avendo cura di precisare le persone e/o gli Enti che sono stati invitati e l'ordine del giorno trattato. Il Presidente, se lo ritiene opportuno, può partecipare personalmente o concordare con l'ufficio di presidenza l'invio di un membro dell'Ufficio di presidenza alla riunione così fissata.
7. Se l'argomento in esame investe la competenza di più gruppi, questi possono essere invitati dal Presidente a discuterne in seduta congiunta. In tale caso la riunione è presieduta dal Presidente, da un suo delegato o da altra persona designata dal Presidente e scelta tra i coordinatori dei gruppi riuniti.
8. In nessun caso l'esito dell'attività svolta e le proposte del gruppo di lavoro possono condizionare la volontà del Consiglio che rimane l'esclusivo Organo competente a deliberare sulle tematiche e sulle materie affidate al gruppo di lavoro.
9. I gruppi di lavoro possono lavorare ed essere consultati anche per via telematica.
10. Il gruppo di lavoro, al termine del proprio operato, predispone un rapporto sull'attività svolta, da presentare all'Ufficio di Presidenza per la sua valutazione.

Art. 5

Sede del CRCU

1. Il CRCU ha sede presso gli uffici della Giunta regionale sita in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, Roma.

Art. 6

Validità delle sedute

1. Ai fini della validità delle sedute del CRCU è necessaria la presenza di almeno il 40% più uno dei componenti in carica.
2. Quando è chiamato a deliberare sul presente regolamento, il CRCU è validamente riunito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 7

Convocazione delle sedute

1. Le sedute del CRCU si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Il CRCU si riunisce di norma 6 volte l'anno, secondo un calendario programmato ad inizio anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva la richiesta, con relativa indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei componenti in carica.
3. La convocazione viene comunicata dal segretario del CRCU, a mezzo di avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, sede in cui la seduta sarà tenuta e l'ordine del giorno che sarà discusso.
4. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e viene comunicato dal segretario via PEC e anticipato per posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione; tale termine è riducibile a giorni tre nell'ipotesi di urgenza. Nel computo dei suindicati giorni non si considerano anche la domenica ed i festivi.
5. Le sedute straordinarie vengono convocate dal Presidente anche su richiesta di un terzo dei componenti il CRCU.

Art. 8

Revoca dei componenti del CRCU

1. Nel caso in cui sia il componente rappresentante sia il supplente di una Associazione iscritta nel CRCU non si presenti tre volte consecutive alle sedute ordinarie del CRCU, l'Ufficio di Presidenza invia una nota scritta di notifica al Segretario del CRCU, il quale ne dà comunicazione alla Struttura di competenza per la predisposizione degli atti consequenziali.
2. E' compito della Struttura regionale di competenza procedere all'atto di revoca ed alla conseguente comunicazione all'associazione interessata.

Art. 9

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno degli argomenti da discutere nelle sedute del CRCU è determinato dal Presidente in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza.
2. Le proposte di modifiche o integrazioni dell'ordine del giorno, possono essere avanzate all'inizio della riunione dal Presidente o da un Consigliere. Esse devono essere approvate dal Consiglio, a maggioranza dei presenti. Ciascun componente può chiedere per iscritto l'inserimento all'ordine del giorno di un argomento compreso nelle competenze del CRCU. La richiesta deve pervenire entro sette giorni dalla data della riunione; è facoltà di chi convoca, sentiti i componenti dell'Ufficio di Presidenza, inserire o meno l'argomento nella

seduta stessa o in quella successiva, nonché di connettere l'argomento richiesto con altro argomento già previsto nell'ordine del giorno dandone comunque comunicazione al CRCU nella prima riunione utile.

3. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono discussi nella sequenza indicata nella lettera di convocazione, salvo diversa decisione dell'Ufficio di Presidenza; gli argomenti non discussi vengono iscritti automaticamente all'ordine del giorno della riunione successiva, salvo diversa decisione del Ufficio.
4. L'ordine del giorno delle sedute straordinarie viene definito nella richiesta scritta di convocazione o dall'Ufficio di Presidenza o da un terzo dei componenti. È facoltà di chi convoca la seduta straordinaria del CRCU di aggiungere ulteriori argomenti da sottoporre a discussione successivamente a quelli indicati nella richiesta di convocazione.
5. Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonché le proposte di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, sono discusse e decise all'inizio della riunione del CRCU.
6. È facoltà dei membri del CRCU far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Art. 10

Svolgimento delle sedute

1. Il Presidente o chi ne fa le veci, constatata la validità della seduta secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento apre i lavori secondo l'ordine del giorno stabilito.
2. Dopo aver illustrato personalmente o conferendo la parola ad altro relatore l'argomento da esaminare, il Presidente apre il dibattito dando la parola agli intervenuti secondo l'ordine delle richieste.
3. Competono al Presidente della seduta la dichiarazione di apertura e di conclusione delle sedute, la direzione e il coordinamento dei lavori, la sospensione, interruzione ed aggiornamento delle sedute fino a conclusione dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
4. Al Presidente della seduta competono i poteri disciplinari in ordine al regolare svolgimento delle sedute, con facoltà di dare e togliere la parola e di allontanare dalla seduta chiunque ne turbi lo svolgimento o vi arrechi disturbo.
5. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno od alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. A richiesta del Presidente o dell'ufficio di presidenza il CRCU decide su tali richiami.
6. Le dichiarazioni di voto possono essere fatte solo dopo la fine della discussione e prima che si proceda alla votazione. Ogni componente del CRCU presente può prendere la parola per illustrare le ragioni del suo voto.
7. Terminata la discussione e le dichiarazioni di voto, il Presidente formula chiaramente le proposte definitive e ne pone in votazione il relativo dispositivo.

Art. 11

Votazioni. Modalità generali

1. L'espressione del voto dei membri del CRCU è effettuata normalmente in forma palese. Qualora richiesto da almeno un terzo dei componenti presenti la votazione può avvenire per appello nominale o per scrutinio segreto.
2. Nella votazione in forma palese i membri del CRCU votano per alzata di mano. Il Segretario del CRCU su ogni provvedimento sottoposto a votazione prima invita a votare coloro che sono favorevoli, poi coloro che sono contrari ed infine coloro che si astengono.

3. La votazione per appello nominale avviene tramite indicazione nel verbale assembleare del voto espresso da ciascun membro del CRCU.
4. Per le votazioni che implicano una scelta fra una pluralità di candidati o, comunque, fra una pluralità di opzioni diverse, ove la prima votazione non consenta di pervenire ad una maggioranza utile, la stessa può essere ripetuta anche nella stessa seduta, eventualmente anche nella forma di ballottaggio fra i candidati o le opzioni che hanno conseguito il maggior numero di voti o con analoghe appropriate modalità proposte dal Ufficio di Presidenza. Alla seconda votazione in ogni caso si considera scelto il candidato che ottenga il maggior numero di voti da parte dei consiglieri presenti.
5. Il numero dei componenti contrari o astenuti deve essere indicato nel verbale delle sedute, salvo richiesta di menzione nominativa.
6. Le proposte vengono approvate qualora ottengano la maggioranza dei voti favorevoli, secondo la maggioranza dei presenti in base alla validità della seduta del CRCU stabilita dall'articolo 6 del presente regolamento. Verificati i voti, il Presidente della seduta proclama l'esito della votazione.
7. Per gli atti che riguardano un componente o un'associazione del CRCU, su richiesta della maggioranza dei presenti alla seduta, o su proposta dell'Ufficio di presidenza, si procede a votazione a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto deve risultare dal verbale.

Art. 12

Deliberazioni assunte con procedura d'urgenza

1. Nei casi d'urgenza, ivi compresi le designazioni ed i pareri da esprimere entro un termine stabilito anteriore alla data prevista per la successiva riunione, il Presidente può adottare determinazioni urgenti precedute dal voto della maggioranza dei consiglieri espresso per posta elettronica certificata.
2. Le votazioni per posta elettronica o per PEC non sono consentite per adottare modifiche al presente regolamento e sono considerate valide se alle stesse ha partecipato la maggioranza dei componenti in carica.
3. Ai fini del quorum costitutivo nelle votazioni per PEC o mail, le astensioni devono essere espressamente dichiarate e la mancata partecipazione al voto equivale all'assenza nelle adunanze del CRCU.
4. Le determinazioni d'urgenza assunte con la procedura di cui al presente articolo sono ratificate alla prima adunanza successiva del CRCU.

Art. 13

Verbale delle sedute. Redazione e firma. Rettifica e approvazione

1. Il Segretario del CRCU, individuato nell'ambito del personale della Struttura competente in materia per il funzionamento del CRCU, redige il verbale delle sedute.
2. Il verbale è l'atto che documenta la volontà del CRCU espressa attraverso le deliberazioni adottate nelle singole sedute.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare se la seduta ha avuto luogo per motivi d'urgenza e se la votazione è avvenuta in forma palese, segreta o per appello nominale.

4. Il verbale assembleare è firmato dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario; viene letto e approvato dall'assemblea nella seduta successiva.
5. Quando un Consigliere richiede una modifica alla propria dichiarazione, si procede a modifica o integrazione del verbale. Tale richiesta deve essere fatta dal proponente entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione del verbale e deve contenere dettagliatamente la proposta di quanto s'intende venga cancellato o inserito nel verbale. Il verbale viene modificato o integrato così come richiesto dal Consigliere; nella prima seduta utile il Consiglio ne prende atto.
6. In nessun caso è consentito rientrare nel merito degli atti deliberativi discussi nella seduta precedente.
7. I verbali del CRCU, dopo l'approvazione, sono accessibili a chiunque ne abbia interesse secondo le modalità e nei limiti della normativa vigente in materia.

Art. 14

Attività del CRCU e dei Gruppi di lavoro

1. L'attività del CRCU è quella prevista dall'art. 6 della legge già richiamata nel precedente articolo 1 del presente regolamento. In particolare il Consiglio esprime il proprio parere sui piani e programmi della Regione in relazione a quanto previsto dalla legge.
2. Nell'ambito di tale attività il Consiglio, avvalendosi dei Gruppi di lavoro, produce annualmente, solo a mero titolo esemplificativo, pareri, proposte, decisioni, rilevazioni, indagini, dossier, secondo attività decise annualmente dal CRCU stesso.
3. I gruppi di lavoro al termine del loro operato, dovranno predisporre un rapporto dettagliato sull'attività svolta, da presentare al Consiglio per la sua approvazione. Il lavoro svolto viene inviato, tramite il segretario del CRCU ai membri del Consiglio, via mail. Entro 5 giorni lavorativi, il Consiglio esprime una valutazione sul lavoro, a mezzo mail. L'assenza di risposta equivale a parere positivo. La ratifica da parte del Consiglio è disciplinata dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 15

Invitati alle sedute del CRCU

1. In relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente, anche su richiesta dei componenti del CRCU, può avvalersi della consulenza delle strutture regionali, politiche o amministrative, oltre che degli enti e delle società della Regione Lazio, rappresentanti di enti e organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate facendone menzione nell'ordine del giorno, salvi i casi di necessità ed urgenza.
2. In nessun caso le persone, gli Enti, le Associazioni e gli Organismi che a qualsiasi titolo vengono invitati alle sedute hanno diritto di voto nelle deliberazioni del CRCU.
3. Ferma restando di norma la partecipazione del solo consigliere titolare o in alternativa, solo in caso di assenza del titolare, la partecipazione del relativo componente supplente, i consiglieri supplenti possono essere invitati alle sedute e, se il CRCU lo consente, partecipare alle stesse in affiancamento al titolare, senza diritto di parola e di voto e

comunque senza diritto ad alcun rimborso di spese, in tutti i casi in cui l'associazione interessata lo richieda per motivate esigenze anche connesse all'eventuale prevedibile sostituzione del titolare in corso di seduta.

4. Ciascun consigliere titolare dispone di un voto. In assenza del titolare, il supplente è abilitato ad esercitare il diritto di voto.

Art. 16

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni effettuate dal Presidente e dal segretario del CRCU, si danno per avvenute agli indirizzi comunicati ai suindicati organi dalle singole Associazioni.
2. Variazioni di indirizzi effettuate dalle Associazioni e non comunicate per iscritto al segretario del CRCU, si danno per non avvenute. Pertanto le comunicazioni producono i loro effetti nel momento in cui vengono recapitate agli indirizzi in possesso dei su descritti soggetti.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 99

iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari cui la Regione Lazio intende partecipare nel corso dell'anno 2018. Affidamento all'ARSIAL dell'organizzazione e realizzazione delle manifestazioni anno 2018. Modifica della DGR n. 367 del 27/06/2017

OGGETTO: iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari cui la Regione Lazio intende partecipare nel corso dell'anno 2018. Affidamento all'ARSIAL dell'organizzazione e realizzazione delle manifestazioni anno 2018. Modifica della DGR n. 367 del 27/06/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 "*Norme in materia di Programmazione, Bilancio e Contabilità della Regione*" e successive mm.ii.;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018*";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge regionale 28 Giugno 2013, n. 4, art. 19 (Ulteriori riduzioni della spesa);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016 n. 29 concernente "*Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 e art. 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016/2018*";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 27 GIUGNO 2017 n. 367 concernente "*Approvazione dell'elenco delle iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari cui la Regione Lazio intende partecipare nel corso dell'anno 2018. Affidamento all'ARSIAL dell'organizzazione e realizzazione delle manifestazioni anno 2018*";

VISTE le circolari del Segretario Generale prot. 117455 del 3 marzo 2016 relativa alla gestione del bilancio 2016/2018 e prot. 32665 del 19 gennaio 2018 relativa all'esercizio provvisorio del bilancio regionale;

VISTO l'art. 83, comma 1, lettera a) della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2 concernente "*Interventi per la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli*";

VISTA la L.R. n. 2 del 10/01/1995 concernente Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) ed in particolare l'art. 2, comma 3, lettera d) in base al quale "*la Regione Lazio può affidare ulteriori incarichi nell'ambito della programmazione regionale da questa previsti*", come modificata dalla L.R. n. 15 del 13/06/2003;

VISTA la D.G.R. n. 320 del 08/07/2011 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Regolamento per la partecipazione delle aziende agroalimentari laziali agli eventi promozionali organizzati dalla Regione Lazio in Italia e all'estero;

VISTA la L.R. 28 Giugno 2013, n. 4, che, all'articolo 19, recita: *“la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità”*;

CONSIDERATO che, con la citata Deliberazione n. 367/2017, è stato deliberato:

- di approvare l'elenco delle iniziative di promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari cui la Regione Lazio intende partecipare nel corso dell'anno 2018;
- di affidare ad ARSIAL l'organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni da svolgersi nel 2018 e delle azioni di comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici ed agroalimentari tipici del Lazio, la cui spesa trova copertura sul Capitolo B15909 esercizio finanziario 2018, per un importo di € 1.200.000,00, somma inserita nel Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018;
- di assegnare alla medesima Agenzia, con successivo atto amministrativo, le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività in argomento;

CONSIDERATO che, nell'elenco delle iniziative di promozione, sono previste, tra l'altro, le seguenti manifestazioni:

- Vinitaly, gestore Veronafiere, in programma dal 15 al 18 aprile, con un budget presunto pari ad € 650.000;
- Sol, gestore Veronafiere, in programma dal 15 al 18 aprile, con un budget presunto pari ad € 40.000;

CONSIDERATO che con legge regionale n. 14 del 29/12/2017 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2018 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020 e, inoltre, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti dipendenti regionali, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che l'assunzione di impegni di spesa per dodicesimi, in ragione dell'esercizio provvisorio, non fornisce adeguati margini economici ad ARSIAL, cui è affidata l'organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni da svolgersi nell'anno 2018, per sottoscrivere, nei tempi previsti, il contratto con il gestore del Vinitaly e Sol 2018 Veronafiere, che impegna l'Agenzia a sostenere i costi relativi ad acquisto degli spazi espositivi, loro allestimento e costi connessi;

CONSIDERATO che la partecipazione, nel corso degli anni, alle manifestazioni ha consentito un sicuro rafforzamento economico e commerciale per le aziende del comparto agroalimentare regionale, con significativi ritorni economici per l'intero comparto;

CONSIDERATO che l'assenza per il 2018 alle manifestazioni di prossima realizzazione indicate nella citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 367/2017, prima fra le quali Vinitaly e Sol 2018, si tradurrebbe in un significativo danno economico per l'intero citato comparto, oltre che una grave danno d'immagine per la Regione Lazio;

CONSIDERATO opportuno assicurare, per le motivazioni sopra evidenziate, la partecipazione regionale alle manifestazioni di prossima realizzazione, prima fra le quali Vinitaly e Sol 2018, garantendo ad ARSIAL, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018, le

necessarie risorse finanziarie con il pagamento diretto da parte della Regione Lazio delle somme, pari ad € 690.000,00, destinate dalla citata DGR n. 367/2017 alle due manifestazioni;

RITENUTO, conseguentemente, opportuno prevedere il pagamento diretto da parte della Regione Lazio a Veronafiere, gestore del Vinitaly e Sol 2018, della somma di € 690.000,00, già impegnata con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca” n. G15262 del 10/11/17, a seguito di puntuale rendicontazione e relativa richiesta da parte di ARSIAL, che rimane responsabile dell’organizzazione e della realizzazione delle manifestazioni da svolgersi nel 2018 e delle azioni di comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici ed agroalimentari tipici del Lazio;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare la propria Deliberazione n. 367/2017, prevedendo che parte delle risorse, pari ad € 690,000,00 su un totale di € 1.200.000,00, destinate ad ARSIAL per l’attività in argomento possano essere utilizzate dalla Regione Lazio per il pagamento diretto a Veronafiere dei costi relativi alle manifestazioni di prossima realizzazione Vinitaly e Sol 2018, a seguito di puntuale rendicontazione e relativa richiesta da parte di ARSIAL;

DELIBERA

in conformità alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,

- di modificare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 367/2017:
- ✓ prevedendo il pagamento diretto da parte della Regione Lazio a Veronafiere gestore del Vinitaly e Sol 2018, della somma di € 690.000,00, già impegnata con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca” n. G15262 del 10/11/17, la cui spesa troverà copertura sul Capitolo B15909 esercizio finanziario 2018, somma inserita nel Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018;
- ✓ incaricando ARSIAL a inoltrare, ai fini della liquidazione a Veronafiere, alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca la relativa richiesta corredata da puntuale rendicontazione sui costi sostenuti;

Restano fermi gli altri punti della DGR n. 367/2017.

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 100

approvazione del documento "Piano Regionale di Attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) in Italia", ai sensi del Decreto 7 dicembre 2016 del MIPAAF.

Oggetto: approvazione del documento “Piano Regionale di Attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) in Italia”, ai sensi del Decreto 7 dicembre 2016 del MIPAAF.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 19 agosto 2005 n. 214 ‘Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali’, e ss.mm.ii.;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nell’Unione;

VISTA la Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione, del 17 dicembre 2015, recante modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nell’Unione;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 18 febbraio 2016 “Definizione delle aree indenni dall’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 dicembre 2016, relativo alle “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana” e i relativi allegati;

VISTO in particolare il paragrafo 5.4 dell'allegato III al Decreto 7 dicembre 2016 del MIPAAF che prevede che le Regioni, a seguito dell'approvazione del piano nazionale d'emergenza, predispongano e notifichino al Comitato Fitosanitario Nazionale un piano regionale di attuazione;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'allegato 1 alla presente deliberazione, e di essa facente parte integrante e sostanziale, concernente il "Piano regionale di attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia", ai sensi del Decreto 7 dicembre 2016 del MIPAAF, da questo momento indicato per maggiore semplicità "Piano";

CONSIDERATO che il suddetto Piano di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, al paragrafo 3 prevede la costituzione di una "Unità di crisi" per la gestione dell'emergenza con l'indicazione dei soggetti che ne faranno parte, così come indicato nel paragrafo 5.4 dell'allegato III al Decreto 7 dicembre 2016 del MIPAAF, lettera e), punto I;

CONSIDERATO che i soggetti coinvolti e indicati a far parte della richiamata "Unità di crisi" per la gestione dell'emergenza sono stati informati dei contenuti del Piano con atti formali e resi partecipi dei relativi ruoli, compiti e responsabilità in una riunione informativa, svolta tra le parti il giorno 8 febbraio 2018 e della quale è conservato, agli atti della competente Direzione Regionale Agricoltura, il relativo verbale;

PRESO ATTO della condivisione dei contenuti del Piano espressa dai soggetti intervenuti nella riunione di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che la competente Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca provvederà, dandone tempestiva informazione alle altre Direzioni regionali coinvolte nella attuazione del Piano a porre in essere le seguenti attività, secondo quanto è stabilito nel Piano Nazionale di emergenza di cui al Decreto Ministeriale del 7/12/2016, allegato III, paragrafo 5.4, allo scopo di attivare le opportune sinergie:

- alla ricognizione delle necessità ed eventuali carenze di mezzi tecnici, personale, risorse e a promuovere azioni correttive per fare fronte a tali necessità/carenze al fine di assicurare l'attuazione del Piano;
- alla predisposizione, con successivi atti dirigenziali, di eventuali correzioni, integrazioni e implementazioni al Piano ritenute necessarie dal Comitato Fitosanitario Nazionale che riceve costante e puntuale informazione sull'andamento della gestione dell'emergenza;
- alla predisposizione, con successivi atti dirigenziali, della documentazione tecnico-operativa per l'attuazione del piano di azione sulla base delle indicazioni e dei parametri stabiliti a livello nazionale per la gestione dell'emergenza rappresentata dal rischio di diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) in altre zone del territorio regionale, della penisola e, finanche di altri Stati Membri;

CONSIDERATO che il documento di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, concernente il "Piano regionale di attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) in Italia" risponde alle finalità del Decreto 7 dicembre 2016 del MIPAAF;

RITENUTO necessario approvare il documento di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, concernente il "Piano regionale di attuazione del Piano

nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) in Italia”, in coerenza con le necessità sopradescritte;

D E L I B E R A

per quanto in premessa, ai sensi del Decreto 7 dicembre 2016 del MIPAAF

di approvare il documento di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, concernente il “Piano regionale di attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) in Italia”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio.

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

Allegato 1**PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EMERGENZA PER LA GESTIONE DI 'XYLELLA FASTIDIOSA' IN ITALIA.****Premessa**

Il presente "Piano regionale di attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia" (di seguito Piano) è stato redatto tenendo in considerazione di quanto:

- previsto dalla normativa unionale e nazionale vigente, in particolare dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione e dal D.M. 7 dicembre 2016 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana";
- delineato dall'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) nel documento "Generic elements for contingency plans" (Elementi generali per piani d'emergenza);
- stabilito dall'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente Piano è stato altresì approntato, come previsto, nonostante il territorio del Lazio, sulla base delle indagini ufficiali condotte nel 2014, 2015 e 2016, rientri tra le aree dichiarate indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* ai sensi del Decreto 18 febbraio 2016. Suddetto requisito è stato confermato con le indagini condotte nel 2017.

1. Finalità del Piano

Le finalità del Piano sono quelle di individuare ed applicare le procedure in grado di garantire una risposta rapida, efficace e coordinata all'eventuale primo rinvenimento del patogeno *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Lazio al fine di consentirne l'eradicazione dei focolai.

Il Piano è preceduto a monte dall'attività di sorveglianza sul territorio condotta dall'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in agricoltura (di seguito SFR) della Direzione Regionale Agricoltura, sviluppo rurale, caccia e pesca, (di seguito Direzione), direttamente o sotto la propria supervisione. L'azione di sorveglianza si fonda su una valutazione del rischio di introduzione e diffusione ed è connotata, pertanto, da interventi di monitoraggio negli ambiti territoriali in cui è più elevato il rischio che il patogeno sia introdotto e trovi condizioni di conservazione e sviluppo.

Allo stesso tempo, una volta stabilito lo stato di emergenza a causa del ritrovamento dell'organismo nocivo nel territorio regionale, il Piano, a seguito di azioni organizzate e volte alla tempestiva eradicazione, assume la definizione di "Piano d'azione".

2. Lo stato di emergenza

Lo stato di emergenza, relativo alla presenza dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio laziale, si determina allorquando, le procedure di sorveglianza, basate su ispezioni visive e comprendenti analisi diagnostiche di laboratorio su campioni vegetali prelevati allo scopo, rilevano l'infezione batterica a carico di talune piante, oppure quando la suddetta positività è riscontrata a carico di taluni insetti, notoriamente vettori della batteriosi, fatti oggetto di "cattura" nel corso delle attività di monitoraggio.

La positività allo screening di I livello è sufficiente ad attivare lo stato di emergenza a cui faranno seguito:

- la comunicazione immediata al Servizio Fitosanitario Centrale del MiPAAF (di seguito SFC) da parte del SFR;
- la convocazione dell'Unità di crisi precostituita dal presente Piano, di cui al paragrafo 3;
- la delimitazione a cura del SFR della cosiddetta zona infetta o focolaio, in cui sono stati rinvenuti vegetali e piante infette, e una zona cuscinetto che la circonda.

Ulteriori campioni vegetali saranno prelevati dalle piante risultate infette alle diagnosi di laboratorio di I livello per essere inviati al laboratorio di riferimento autorizzato dal SFC, per l'effettuazione di analisi di conferma di II livello, necessarie per ufficializzare l'avvenuto ritrovamento tramite il sistema di notifica dei nuovi focolai denominato "Europhyt". Il laboratorio di riferimento per *Xylella fastidiosa* è quello del CNR, Istituto per la protezione delle piante, presso l'Area della Ricerca di Bari.

3. Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel Piano, individuazione e composizione dell'unità di crisi.

Il comma 2, lettera a) dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, fornisce un'interpretazione in merito alla struttura definita Unità di crisi nel D.M. 7 dicembre 2016, ovvero quella struttura che, all'interno di un piano di emergenza fitosanitaria, coinvolge più soggetti e necessita, pertanto, di procedure per il loro coordinamento, dell'individuazione dei ruoli e delle responsabilità, nonché di una linea di comando.

Il presente Piano precostituisce l'Unità di crisi di cui alla lettera e), punto I, paragrafo 5.4 dell'allegato III al D.M. 7 dicembre 2016 secondo lo schema seguente.

| | Soggetto | Ruoli |
|----|--|--|
| 1 | Assessore Regionale Agricoltura, Caccia e Pesca | <ul style="list-style-type: none"> - ufficializza la composizione dell'Unità di crisi; - provvede alla convocazione della stessa; - concede le necessarie deleghe per l'operatività tecnica dell'Unità di crisi; - riceve puntuali informazioni sulla gestione dell'emergenza. |
| 2 | Direttore regionale all' agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca con propri atti dirigenziali | <ul style="list-style-type: none"> - coordina le strutture di propria competenza; - individua le risorse (umane, finanziarie e tecniche) da impiegare nella gestione dell'emergenza. |
| 3 | Direttore regionale all'ambiente e sistemi naturali con propri atti dirigenziali | <ul style="list-style-type: none"> - coordina le strutture di propria competenza; - individua le risorse (umane, finanziarie e tecniche) da impiegare nella gestione dell'emergenza. |
| 4 | Dirigente responsabile del SFR In accordo con i Direttori regionali di cui ai punti 2 e 3, e con il supporto dei dirigenti di Area di cui ai punti 5, 6 e 7 | <ul style="list-style-type: none"> - assume la linea di comando nella gestione dell'emergenza; - coordina il personale ispettivo del SFR e quello aggiuntivo resosi disponibile; - garantisce il contatto costante con il SFC; - coordina l'attuazione del "Piano d'azione"; - coordina la raccolta e l'archiviazione della documentazione riguardante le azioni messe in atto da ciascun soggetto impegnato nell'applicazione delle misure di emergenza. |
| 5 | Dirigente responsabile dell'ADA interessata | <ul style="list-style-type: none"> - supporta il dirigente del SFR |
| 6 | Dirigente responsabile dell'Area Foreste e servizi ecosistemici | <ul style="list-style-type: none"> - supporta il dirigente del SFR |
| 7 | Dirigente responsabile del Parco o della Riserva regionale eventualmente interessati | <ul style="list-style-type: none"> - supporta il dirigente del SFR |
| 9 | Sindaco (o Sindaci) del Comune (o dei Comuni) interessati | <ul style="list-style-type: none"> - comunica ed informa la cittadinanza; - dispone che il personale comunale, preventivamente formato, segnali i casi sospetti nelle aree demarcate - dispone che le strutture dell'amministrazione supportino le competenti strutture regionali nell'applicazione delle misure fitosanitarie |
| 10 | Rappresentanti regionali delle seguenti strutture: Organizzazioni professionali agricole; Associazioni dei produttori e delle cooperative agricole delle filiere agricole interessate; Associazioni delle ditte vivaistiche; Ordini e collegi professionali dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici. | <ul style="list-style-type: none"> - comunicano ed informano gli associati - dispongono che i profili tecnici appartenenti alle rispettive organizzazioni, preventivamente formati, segnalino i casi sospetti nelle aree demarcate - dispongono che rappresentanti delle rispettive organizzazioni supportino le competenti strutture regionali nell'applicazione delle misure fitosanitarie |

L'unità di crisi così costituita dovrà attivarsi a seguito del ritrovamento incontestabile e accertato dell'organismo nocivo nel territorio della regione Lazio

4. Azioni collaterali

Il presente Piano prevede talune azioni da porre in essere, a seconda che si sia determinato o meno lo stato di emergenza di cui al paragrafo 2.

4.1 Azioni preordinate allo stato di emergenza

Sono quelle azioni che saranno poste in essere a prescindere del determinarsi dell'emergenza fitosanitaria per *Xylella fastidiosa*. Nell'eventualità emergenziale, rappresenteranno strumenti utili alla gestione stessa dell'emergenza, in alternativa, con il mantenimento nella regione Lazio dello status di territorio indenne, le azioni in parola concorreranno a favorire e migliorare le attività di monitoraggio di competenza del SFR che, come noto, ha il compito di svolgerle direttamente o sotto la propria sorveglianza. Le azioni di che trattasi sono le seguenti:

- **Formazione** destinata, oltre che agli ispettori e agenti fitosanitari che necessitano di aggiornamento, ai profili tecnici delle strutture regionali coinvolte nella gestione dell'emergenza. Saranno materie di formazione:

- i contenuti del Piano e gli atti tecnico amministrativi ad esso connessi;
- gli elementi conoscitivi sulla biologia ed epidemiologia del batterio *Xylella fastidiosa*;
- i vegetali e le piante sensibili, i sintomi e i danni arrecati;
- le modalità di diffusione e gli insetti vettori;
- i tempi opportuni per i controlli visivi e per il campionamento;
- i modi opportuni per il prelievo dei campioni, per la loro manipolazione e per il trasporto in sicurezza ai laboratori.

- **Divulgazione e informazione** sul batterio *Xylella fastidiosa* destinata alla popolazione laziale, attraverso la pubblicazione on line di opuscoli e posters scaricabili dal sito web del SFR;

- **Organizzazione di seminari** destinati a tecnici che collaborano in momenti e con ruoli diversi alla gestione dell'emergenza, quali carabinieri forestali, tecnici dei collegi e ordini professionali, tecnici comunali, ecc;

4.2 Azioni subordinate allo stato di emergenza

Sono quelle azioni che saranno poste in essere al determinarsi dell'emergenza fitosanitaria per *Xylella fastidiosa*. In caso di ritrovamento incontestabile e accertato dell'organismo nocivo nel territorio della regione Lazio saranno attivate nell'immediato le seguenti azioni:

- il SFR lo notifica immediatamente il ritrovamento dell'organismo nocivo al SFC ai sensi della Direttiva 2000/29/CE, della Decisione 2014/917/UE tramite il sistema di notifica dei nuovi focolai denominato "Europhyt";
- il SFR predispose la delimitazione ufficiale della zona infetta e relativa zona cuscinetto all'interno delle quali è pianificato il monitoraggio intensivo delle specie vegetali sensibili, comprendente il campionamento intensivo delle piante presenti nel raggio di 100 m dalle singole piante infette e il monitoraggio intensivo degli insetti vettori;
- l'Assessore Regionale Agricoltura, Caccia e Pesca convoca l'Unità di crisi di cui al paragrafo 3 definendo con maggiore puntualità i soggetti coinvolti in funzione delle porzioni di territorio regionale interessate dall'infezione batterica, dei comparti e delle filiere agricole coinvolte, nonché degli ambiti naturalistici ed ecosistemici ritenuti a rischio;
- l'Unità di crisi, coordinata dal dirigente responsabile del SFR che ne assume la linea di comando, è chiamata ad operare affinché le necessarie sinergie fra le componenti coinvolte consentano, nell'immediato, l'adozione di un "piano di azione" mirato all'eradicazione dell'organismo nocivo.

- il dirigente responsabile del SFR con ordine di servizio costituisce squadre composte dal personale ispettivo del SFR, dagli ispettori e agenti fitosanitari collocati in servizio presso strutture della Direzione diverse dal SFR o altre strutture regionali, per le attività ritenute necessarie nelle aree demarcate;
- Il direttore regionale competente, anche su indicazione del dirigente del SFR, richiede, se necessario, la disponibilità di personale aggiuntivo ad altre strutture della Regione Lazio ed eventualmente ad altri soggetti esterni all'amministrazione;
- nel caso necessitino collaborazioni onerose, il direttore regionale competente, anche su indicazione del dirigente del SFR, si attiva per reperimento degli eventuali ulteriori fondi necessari alle attività emergenziali;
- il SFR garantisce un contatto costante con il SFC presso il MiPAAF;
- le ADA provinciali eventualmente interessate forniscono dati ed indicazioni relative alle aziende agricole che effettuano la coltivazione di specie sensibili e ricadenti nelle zone delimitate;
- i Comuni eventualmente interessati forniscono dati relativi alle proprietà delle superfici extra agricole ricadenti nelle zone delimitate;
- il SFR pianifica e dispone le azioni di eradicazione del focolaio e di contenimento della popolazione degli insetti vettori come previste dal D.M. del 7 dicembre 2016, proponendo all'unità di crisi le specifiche azioni da mettere in atto, adottando le misure di sorveglianza relative alla loro corretta esecuzione;
- ulteriori attività di formazione sono previste per i soggetti impegnati localmente nelle aree delimitate, saranno fornite le conoscenze di base per l'esecuzione di segnalazioni di casi sospetti nelle aree demarcate;
- il SFR raccoglie, registra e archivia tutta la documentazione riguardante le azioni messe in atto da ciascun soggetto impegnato nella applicazione delle misure di emergenza.

5. Pianificazione della comunicazione esterna

Il portavoce dell'unità di crisi è individuato all'interno del SFR e sarà l'unico che riferirà, con la collaborazione delle strutture regionali competenti per le attività di informazione della Giunta Regionale, le notizie ai media con le modalità e i contenuti concordati all'interno dell'unità di crisi.

6. Predisposizione del Piano di Azione per l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento

Il SFR, con il supporto delle strutture tecnico-scientifiche consulenti convenzionate, in caso di ritrovamento di un focolaio esteso e di difficile eradicazione immediata, redige ed adotta un Piano di Azione concernente le misure ufficiali per il contenimento e l'eradicazione dell'organismo specificato in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e in applicazione del Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 e delle vigenti normative europee e nazionali.

7. Durata e aggiornamento del Piano regionale di attuazione

Il presente Piano, alla scadenza triennale dalla sua entrata in vigore sarà sottoposto a revisione salvo che - a seguito di verifiche di efficacia, di adeguamenti scientifici e normativi - non siano richiesti i dovuti aggiornamenti in tempi più ristretti.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 104

Rilevazione delle attività di monitoraggio, controllo e ispezione sugli impianti termici effettuate dalle Autorità Competenti, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2005 e sm.i. e ai sensi del DPR n. 74/2013, istituzione del Tavolo tecnico regionale e del Comitato di indirizzo degli impianti termici.

OGGETTO: Rilevazione delle attività di monitoraggio, controllo e ispezione sugli impianti termici effettuate dalle autorità competenti, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2005 e sm.i. e ai sensi del DPR n. 74/2013, istituzione del Tavolo tecnico regionale e del Comitato di indirizzo degli impianti termici.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n.6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1, concernente: "Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale", e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni

VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità", adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018";

VISTA la legge della regione Lazio 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e ss.mm.ii ed in particolare il CAPO V del TITOLO III;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412 concernente "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 551 concernente "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia".

VISTO il decreto Ministeriale 17 marzo 2003 “Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 7 gennaio 2005, n. 13: “Approvazione dell’atto di indirizzo e di coordinamento sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici nella Regione Lazio da parte degli enti locali competenti (D.P.R. 412/93, modificato ed integrato dal D.P.R. 551/99) e revoca della DGR 1517 del 14 marzo 1995”.

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, come modificato dal decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito in legge 3 agosto 2013, n.90, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;

VISTO il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

VISTA la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.

VISTA la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione);

VISTA la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1 marzo 2012, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, del Ministro per la Coesione Territoriale, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stata istituita l’Agenda Digitale Italiana;

VISTO il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 (c.d. “Burden Sharing”), che stabilisce per la Regione Lazio l’obiettivo vincolante dell’11,9 % di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia entro il 2020 e assegna alla Regione obiettivi biennali intermedi:

per il 2014 pari al 7,4%; per il 2016 pari all' 8,5%; per il 2018 pari al 9,9%; per il 2020 pari all' 11,9%;

VISTO che il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la Legge 17 dicembre 2012, n.221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" che ha dato attuazione al progetto complessivo dell'Agenda Digitale Italiana individuando le linee strategiche di azione e identificando gli obiettivi da raggiungere;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n.74 concernente "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192", che all'art. 10, comma 4, lettere a) e b) prevede che le Regioni istituiscano il Catasto territoriale degli impianti termici, favorendo l'interconnessione con il Catasto relativo agli attestati di prestazione energetica;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 recante "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico;

VISTO il Piano di Azione per l'Efficienza Energetica 2014 (PAEE 2014), approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il 17 luglio 2014, che riporta gli obiettivi di efficienza;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 16 giugno 2016, n. 335 recante "Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016".

VISTA la Procedura di infrazione n. 2014/2147 – Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM 10 in Italia (ex Pilot 49/13/ENV);

VISTA la Procedura di infrazione n. 2015/2043 relativa all'applicazione in Italia della direttiva 2008/50CE ed in particolare sull'obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO₂);

VISTO il parere motivato di cui alla comunicazione C(2017)877 final del 15 febbraio 2017 indirizzato alla Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'unione europea per l'inadempimento degli obblighi derivanti dagli articolo 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa per quanto concerne i valori limite di NO₂;

VISTO il parere motivato di cui alla comunicazione C(2017)2654 final del 27 aprile 2017 indirizzato alla Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'inadempimento degli obblighi derivanti dagli articolo 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE, del 21

maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa per quanto concerne i valori limite di PM₁₀;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 s.m.i., in assenza di normativa regionale, le norme, di cui al suddetto decreto, trovano diretta applicazione anche nella Regione Lazio;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 3, primo periodo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 s.m.i., *“le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti [...] promuovono la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati;*
- l'articolo 10, comma 4, lettera a) del DPR 74/2013 stabilisce che le Regioni e le Province autonome *“provvedono a istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi [...]”;*
- l'articolo 10, comma 4, lettera b) del DPR 74/2013 stabilisce che le Regioni e le Province autonome provvedono a *“predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione”;*
- con deliberazione n. 824 del 6 dicembre 2017, la Giunta regionale ha dato avvio al Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione Lazio e ha contestualmente istituito l'Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;

DATO ATTO che presso l'area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche della Direzione regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo sono state convocate specifiche:

- riunioni tecniche preliminari con tutte le autorità competenti in materia di impianti termici di cui alla legge regionale n. 14 del 1999 e s.m.i. al fine della ricognizione dei regolamenti emanati in attuazione alla DGR 13/2005;
- riunioni tecniche con le autorità di cui sopra al fine di condividere la proposta di disciplina regionale in materia di impianti termici ai sensi del nuovo quadro di riferimento nazionale citato nelle premesse;
- riunioni con tutti gli stakeholder (Camere di Commercio, Organizzazioni e Associazioni di impresa, di industria, di artigiano, di inquilini, di amministratori di condomini e di consumatori) ai fini di una consultazione sulla proposta di disciplina di cui sopra;

RAVVISATA la necessità di istituire il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici fruibile on –line in cui far confluire i catasti delle autorità competenti, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione omogenea delle attività di ispezione su tali impianti in aderenza al quadro normativo nazionale citato nelle premesse;

RITENUTO necessario:

- procedere all'avvio delle attività di rilevazione dei monitoraggi, controlli e ispezioni sugli impianti termici effettuate dalle autorità competenti, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2005 e s.m.i. e ai sensi del DPR n. 74/2013 nelle more dell'istituzione e della realizzazione il Catasto unico regionale;
- verificare lo stato di attuazione delle attività di accertamento e delle relative ispezioni sugli impianti termici disciplinate dall'articolo 9 del DPR 74/2013 presso le autorità competenti, anche al fine di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione;

- procedere all'avvio per la realizzazione di una banca dati dedicata agli impianti termici disciplinati dal D.lgs 192/2005 a cui far confluire tutte le informazioni in possesso della autorità competenti anche ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 9, comma 10 del DPR 74/2013 da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

RITENUTO necessario, altresì, istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la Regione e per le autorità competenti:

- un Tavolo tecnico regionale sugli impianti termici, composto dai rappresentanti della Regione e delle autorità competenti, con il compito di:
 - a) individuare i contenuti tecnici e le modalità di funzionamento del Catasto Regionale degli impianti termici;
 - b) verificare le attività di controllo e ispezione su base regionale e locale;
 - c) assicurare il monitoraggio sull'attuazione della presente deliberazione;
 - d) costituire la sede tecnica di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte dei portatori di interesse ed in particolare delle Associazioni Regionali di Categoria di Impiantisti e di Manutenzione;
 - e) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione sul territorio regionale della presente deliberazione dei suoi provvedimenti attuativi;
 - f) promuovere le misure tecniche finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica e per il conseguimento dell'obiettivo regionale di risparmio energetico;
 - g) supportare la Regione Lazio per la predisposizione della relazione di cui all'articolo 9, comma 10 del DPR 73/2013;
- il Comitato d'indirizzo impianti termici, composto dai rappresentanti della Regione, dell'UPI Lazio, dell'ANCI Lazio e delle Associazioni e Organizzazioni di categoria, con il compito di:
 - a) monitorare l'applicazione omogenea sul territorio regionale della presente deliberazione;
 - b) fungere da punto di riferimento degli interessi delle categorie rappresentate;
 - c) svolgere una funzione di coordinamento tra gli interessi delle categorie in esso rappresentate;
 - d) sostenere e proporre campagne informative rivolte agli utenti, nonché le attività di formazione degli installatori e dei manutentori degli impianti termici;
 - e) sostenere e proporre specifici protocolli di intesa con le autorità competenti e con la Regione Lazio al fine di sensibilizzare gli utenti di impianti termici sulla necessità di effettuare una corretta manutenzione e gestione degli impianti stessi; rendere più chiari e trasparenti i rapporti, le procedure e le prestazioni fornite dalle imprese di manutenzione agli utilizzatori - clienti degli impianti; conseguire un'attuazione effettiva e realistica del controllo e manutenzione degli impianti termici e la verifica ispettiva e/o documentale degli impianti termici da parte dell'autorità competente; tutelare e garantire la leale concorrenza tra i soggetti deputati al servizio di controllo e manutenzione degli impianti termici; avviare dei corsi di aggiornamento professionale per gli operatori del settore allo scopo di raggiungere più alti livelli di professionalizzazione e competenza specifica anche sulle nuove normative in materia; individuare soluzioni tecniche tali da ottimizzare le procedure di comunicazioni all'Autorità competente anche attraverso gli sportelli di assistenza presenti presso le organizzazioni e le associazioni di categoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Centri di assistenza tecnica disciplinata dall'articolo 6 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e s.m.i. e i Centri servizi per l'artigianato

disciplinati dall'articolo 33 della legge regionale n. 17 febbraio 2015, n. 3 e s.m.i; rendere disponibili le informazioni per l'implementazione del catasto degli impianti termici;

- f) trasmettere annualmente alla Regione Lazio per il tramite della Direzione competente in materia di energia, una relazione sull'andamento delle manutenzioni, controlli, ispezioni degli impianti soggetti all'applicazione della presente deliberazione;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di procedere alla rilevazione delle attività di monitoraggio, controllo e ispezione sugli impianti termici effettuate dalle autorità competenti, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2005 e s.m.i. e ai sensi del DPR n. 74/2013;
2. di realizzare, nelle more della costituzione del Catasto unico regionale, una banca dati a cui far confluire tutti i dati e le informazioni utili sulle attività relative al monitoraggio, manutenzioni, controlli di efficienza energetica e ispezioni in possesso dalle autorità competenti sugli impianti termici;
3. di stabilire che con cadenza trimestrale le autorità competenti trasmettono alla Regione Lazio i dati e le informazioni utili di cui al punto 2 anche ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 9, comma 10 del DPR 74/2013 da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
4. di stabilire che le attività di controllo sugli impianti termici effettuate dalle autorità competenti di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale 6 Agosto 1999, n. 14, dovranno prevedere anche i controlli sull'installazione dei contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, ed i controlli sulla corretta ripartizione delle spese di cui alle rispettive lettere b), c) e d), comma 5, articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
5. di verificare lo stato di attuazione delle attività di accertamento e delle relative ispezioni sugli impianti termici disciplinate dall'articolo 9 del DPR 74/2013 presso le autorità competenti;
6. di istituire un Tavolo tecnico regionale sugli impianti termici, composto dai rappresentanti della Regione e delle autorità competenti, con il compito di:
 - a) individuare i contenuti tecnici e le modalità di funzionamento del Catasto Regionale degli impianti termici;
 - b) verificare le attività di controllo e ispezione su base regionale e locale;
 - c) assicurare il monitoraggio sull'attuazione della presente deliberazione;
 - d) costituire la sede tecnica di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte dei portatori di interesse ed in particolare delle Associazioni Regionali di Categoria di Impiantisti e di Manutenzione;
 - e) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione sul territorio regionale della presente deliberazione dei suoi provvedimenti attuativi;

- f) promuovere le misure tecniche finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica e per il conseguimento dell'obiettivo regionale di risparmio energetico;
 - g) supportare la Regione Lazio per la predisposizione della relazione di cui all'articolo 9, comma 10 del DPR 73/2013;
7. di istituire il Comitato d'indirizzo sugli impianti termici, composto dai rappresentanti della Regione, dell'UPI Lazio e dell'ANCI Lazio e dalle Associazioni e Organizzazioni di categoria, con il compito di:
- a) monitorare l'applicazione omogenea sul territorio regionale della presente deliberazione;
 - b) fungere da punto di riferimento degli interessi delle categorie rappresentate;
 - c) svolgere una funzione di coordinamento tra gli interessi delle categorie in esso rappresentate;
 - d) sostenere e proporre campagne informative rivolte agli utenti, nonché le attività di formazione degli installatori e dei manutentori degli impianti termici;
 - e) sostenere e proporre specifici protocolli di intesa con le autorità competenti e con la Regione Lazio al fine di sensibilizzare gli utenti di impianti termici sulla necessità di effettuare una corretta manutenzione e gestione degli impianti stessi; rendere più chiari e trasparenti i rapporti, le procedure e le prestazioni fornite dalle imprese di manutenzione agli utilizzatori - clienti degli impianti; conseguire un'attuazione effettiva e realistica del controllo e manutenzione degli impianti termici e la verifica ispettiva e/o documentale degli impianti termici da parte dell'autorità competente; tutelare e garantire la leale concorrenza tra i soggetti deputati al servizio di controllo e manutenzione degli impianti termici; avviare dei corsi di aggiornamento professionale per gli operatori del settore allo scopo di raggiungere più alti livelli di professionalizzazione e competenza specifica anche sulle nuove normative in materia; individuare soluzioni tecniche tali da ottimizzare le procedure di comunicazioni all'autorità competente anche attraverso gli sportelli di assistenza presenti presso le organizzazioni e le associazioni di categoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Centri di assistenza tecnica disciplinata dall'articolo 6 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e s.m.i. e i Centri servizi per l'artigianato disciplinati dall'articolo 33 della legge regionale n. 17 febbraio 2015, n. 3 e s.m.i; rendere disponibili le informazioni per l'implementazione del catasto degli impianti termici;
 - f) trasmettere annualmente alla Regione Lazio per il tramite della Direzione competente in materia di energia, una relazione sull'andamento delle manutenzioni, controlli, ispezioni degli impianti soggetti all'applicazione della presente deliberazione;
8. di stabilire che i componenti del tavolo tecnico di cui al precedente punto 5, sono scelti tra:
- a) due rappresentanti della Direzione regionale competente in materia di energia, di cui uno nelle vesti di Presidente;
 - b) due rappresentanti della Direzione regionale competente nella tutela della qualità dell'aria;
 - c) un rappresentante per ogni autorità competente.
9. di stabilire che i componenti del Comitato di cui al precedente punto 6, sono scelti tra:
- a) due rappresentanti della Direzione regionale competente in materia di energia, di cui uno nelle vesti di Presidente;
 - b) due rappresentanti della Direzione regionale competente nella tutela della qualità dell'aria;

- c) due designati dalle Organizzazioni regionali dell'industria scelti tra le categorie maggiormente rappresentative, dei quali almeno uno in rappresentanza del settore degli impianti termici;
 - d) due designati dalle Organizzazioni regionali delle categorie del commercio;
 - e) quattro designati dalle Organizzazioni regionali delle categorie dell'artigianato;
 - f) due designati dalle Associazioni regionali delle categorie degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica;
 - g) uno designati dalle Organizzazioni regionali delle categorie degli amministratori di condomini;
 - h) uno designato dalle Associazioni dei consumatori;
 - i) uno designato tra i funzionari della Regione Lazio;
 - j) uno designato dall'ANCI Lazio;
 - k) uno designato dall'UPI Lazio;
 - l) due designati dalle Camere di commercio.
10. di stabilire che i componenti del Tavolo tecnico regionale e del Comitato d'indirizzo sugli impianti termici restano in carica quattro anni e sono coordinati dalla Direzione regionale competente in materia di energia;
11. di stabilire che con successiva deliberazione di Giunta Regionale saranno approvate le Linee Guida regionali per la manutenzione e il controllo degli impianti termici, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione;
12. il Direttore del Direzione regionale competente in materia di energia provvederà, con successivi atti, a dare attuazione a quanto stabilito dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web regionale.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 106

L. n. 493/1993 art. 11 e L.r. n. 22/1997. Programma di Recupero Urbano denominato "Contratto di Quartiere" nel Comune di Gaeta (LT) di cui alle DD.G.R. n. 3742/1999 e n. 211/2009. Finanziamento di Euro 102.666,54 in favore dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza della facciata est dello Stabilimento dell'IPAB SS. Annunziata nel Comune di Gaeta, derivanti dalle economie di attuazione degli interventi PRU-Contratto di Quartiere realizzati dalla stessa Azienda, accertate con determinazione della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative n. G13668 del 18 novembre 2016, a valere sul Fondo Globale Regioni Edilizia Sovvenzionata gestito dalla C.DD.PP..

OGGETTO: L. n. 493/1993 art. 11 e L.r. n. 22/1997. Programma di Recupero Urbano denominato "Contratto di Quartiere" nel Comune di Gaeta (LT) di cui alle DD.G.R. n. 3742/1999 e n. 211/2009. Finanziamento di € 102.666,54 in favore dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza della facciata est dello Stabilimento dell'IPAB SS. Annunziata nel Comune di Gaeta, derivanti dalle economie di attuazione degli interventi PRU-Contratto di Quartiere realizzati dalla stessa Azienda, accertate con determinazione della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative n. G13668 del 18 novembre 2016, a valere sul Fondo Globale Regioni Edilizia Sovvenzionata gestito dalla C.DD.PP..

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti locali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 5 agosto 1978, n. 457 concernente "*Norme per l'edilizia residenziale*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 concernente "*Norme per l'edilizia residenziale pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 493 concernente "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n.12 concernente "*Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente "*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'Accordo di Programma del 19 aprile 2001, tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Lazio per il trasferimento delle competenze, in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha attribuito alla Regione Lazio, a vario titolo, i fondi relativi all'edilizia sovvenzionata affluiti sul conto infruttifero n. 20128/1208 "CDP Ed. Sovv. Fondo globale Regioni";

VISTA la Legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 concernente "*Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3742 del 6 luglio 1999 concernente *“Programmi di Recupero Urbano denominati “Contratti di Quartiere”. Ammissione a finanziamento”*, relativa alla localizzazione e individuazione dei soggetti attuatori degli interventi complessi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata con la quale sono stati finanziati alcuni programmi di riqualificazione urbanistica ed edilizia;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0445 del 3 ottobre 2005 con il quale è stato approvato l'Accordo di Programma per la realizzazione del Programma di Recupero Urbano denominato *“Contratto di Quartiere”* ex Legge n. 493/1993, art. 11 e L.r. n. 22/1997, conforme al P.R.G. del Comune di Gaeta (LT);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 3 aprile 2009 concernente *“Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e Legge 4 dicembre 1993, n. 493 - Programmazione di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. Localizzazione degli interventi ed individuazione dei soggetti attuatori. Modifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 3742/1999”*;

VISTA la determinazione del Direttore regionale Infrastrutture e Politiche Abitative n. G13668 del 18 novembre 2016 concernente *“A.T.E.R. della Provincia di Latina. L.R. 22/1997. Programma di recupero urbano denominato “Contratto di Quartiere” nel comune di Gaeta (LT) - Stabilimento dell'Annunziata. Finanziamento E.R.P. di cui alle DD.G.R. nn. 3742/1999 e 211/2009. Presa d'atto del QTE finale e dei costi definitivi. Ordinazione al pagamento di € 157.602,69 a favore dell'A.T.E.R. della provincia di Latina, con le modalità previste nell'art. 3 della Convenzione del 16.10.2001, tra Regione Lazio e Cassa Depositi e Prestiti SpA”*;

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. 3742/1999 il Comune di Gaeta (LT) ha ottenuto il finanziamento dell'importo di € 4.698.445,98 per la realizzazione di un Programma di Recupero Urbano denominato Contratto di Quartiere riguardante il risanamento conservativo di edilizia per categorie speciali dello stabilimento dell'Annunziata;
- con D.G.R. n. 211/2009, verificata la presenza di elementi ostativi nella gestione del programma da parte del Comune di Gaeta, è stato individuato l'A.T.E.R. della Provincia di Latina quale soggetto attuatore dell'intervento in questione;
- a seguito dell'ultimazione e collaudo dei lavori in argomento, con DET n. G13668/2016 la Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative ha preso atto della spesa sostenuta dall'A.T.E.R. della Provincia di Latina per la realizzazione dell'intervento, per un totale di € 4.595.779,44;
- la succitata DET n. G13668/2016 accerta le economie di attuazione del PRU-Contratto di Quartiere nel Comune di Gaeta, pari a € 102.666,54;

PRESO ATTO che:

- l'IPAB SS. Annunziata di Gaeta ha richiesto alla Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative con nota n. 458 del 13 aprile 2017 e successiva n. 1085 del 13 ottobre 2017 l'utilizzo delle economie accertate di cui sopra, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della facciata est fronte strada del complesso immobiliare stabilimento SS. Annunziata;
- la Direzione regionale competente, con nota n. 228739 del 5 maggio 2017 ha richiesto all'A.T.E.R. della provincia di Latina, quale soggetto attuatore del PRU-Contratto di Quartiere, idonea documentazione finalizzata all'individuazione della tipologia di intervento e dei relativi costi;
- con nota n. 6779 del 19 giugno 2017 l'A.T.E.R. della Provincia di Latina fa presente che i lavori in argomento non erano stati previsti nell'intervento precedente riguardante il PRU-

Contratto di Quartiere per mancanza di capienza nel finanziamento e comunica una stima dei soli lavori di € 400.000,00 ed un Q.T.E. di massima pari a complessivi € 540.000,00;

CONSIDERATO che:

- come segnalato dall'IPAB SS. Annunziata di Gaeta con la nota n. 1085/2017, la necessità di porre in sicurezza il manufatto è giustificata dai continui e frequenti distaccamenti di intonaco, con grave pericolo per l'incolumità pubblica;
- trattasi di lavori non previsti nel precedente intervento per incapienza di fondi e che la realizzazione degli stessi, oltre alla messa in sicurezza del manufatto, integra l'intervento PRU-Contratto di Quartiere nel Comune di Gaeta realizzato dall'A.T.E.R. della Provincia di Latina, di cui alle DD.G.R. n. 3742/1999 e n. 211/2009;

RITENUTO quindi di:

- concedere il finanziamento di € 102.666,54 in favore dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina, quale quota parte di contributo, per la realizzazione di un primo intervento di messa in sicurezza della facciata est dello Stabilimento dell'IPAB SS. Annunziata nel Comune di Gaeta, derivanti dalle economie di attuazione degli interventi PRU-Contratto di Quartiere realizzati dalla stessa Azienda, accertate con determinazione della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative n. G13668 del 18 novembre 2016, a valere sul Fondo Globale Regioni Edilizia Sovvenzionata gestito dalla C.DD.PP.;
- demandare alla Direzione regionale competente il coordinamento di tutta l'attività necessaria alla realizzazione dell'intervento suddetto, attraverso l'acquisizione della documentazione tecnico-economico-amministrativa, predisposta dall'A.T.E.R. della Provincia di Latina in qualità di soggetto attuatore, necessaria all'individuazione della tipologia e della perimetrazione dell'intervento in conformità alle risorse economiche disponibili, con l'eventuale compartecipazione finanziaria dell'IPAB SS. Annunziata di Gaeta;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate;

- 1) di concedere il finanziamento di € 102.666,54 in favore dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina, quale quota parte di contributo, per la realizzazione di un primo intervento di messa in sicurezza della facciata est dello Stabilimento dell'IPAB SS. Annunziata nel Comune di Gaeta, derivanti dalle economie di attuazione degli interventi PRU-Contratto di Quartiere realizzati dalla stessa Azienda, accertate con determinazione della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative n. G13668 del 18 novembre 2016, a valere sul Fondo Globale Regioni Edilizia Sovvenzionata gestito dalla C.DD.PP.;
- 2) di demandare alla Direzione regionale competente il coordinamento di tutta l'attività necessaria alla realizzazione dell'intervento suddetto, attraverso l'acquisizione della documentazione tecnico-economico-amministrativa predisposta dall'A.T.E.R. della Provincia di Latina in qualità di soggetto attuatore, necessaria all'individuazione della tipologia e della perimetrazione dell'intervento in conformità alle risorse economiche disponibili, con l'eventuale compartecipazione finanziaria dell'IPAB SS. Annunziata di Gaeta;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 febbraio 2018, n. 135

Modifiche ed integrazioni all'allegato alla D.G.R. n. 63 del 06/02/2018 recante: "Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 17. LINEE GUIDA - Istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile."

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni all'allegato alla D.G.R. n. 63 del 06/02/2018 recante: "Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 17. LINEE GUIDA - Istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile."

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" ed in particolare l'art. 17 "Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile";

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni",

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 concernente: "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "*Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca*" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali già assegnate alle province in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la D.G.R. n. 63 del 06/02/2018 recante: "Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 17. LINEE GUIDA Modalità di istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile.";

CONSIDERATO che nell'allegato non sono stati trattati taluni aspetti caratteristici del funzionamento delle Zone per l'Allenamento e Addestramento Cani;

CONSIDERATO, pertanto, necessario sostituire il paragrafo O) (Rinnovo-Cessazione-Revoca delle Zone Addestramento Cani) delle “LINEE GUIDA - Istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile” della sopra citata D.G.R. n. 63/2018, con il seguente:

- “1. Il consenso da parte del proprietari e/o conduttori dei terreni, è vincolante, anche per gli aventi causa, per la durata dell’autorizzazione.
2. Qualora il consenso rilasciato preveda il rinnovo, il proprietario/conduttore dei terreni può revocarlo entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione, mediante comunicazione al titolare dell’autorizzazione e alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. In assenza di revoca nei termini sopra riportati, il consenso si ritiene tacitamente rinnovato.
3. Qualora il consenso rilasciato non preveda il rinnovo e laddove il proprietario/conduttore del fondo sia irreperibile, il richiedente del rinnovo dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le iniziative poste in essere per rintracciare il proprietario/conduttore del fondo e di agire ai sensi dell’art.2028 del Codice civile. Laddove il consenso originario preveda una attribuzione economica a favore del proprietario/conduttore del fondo, il richiedente del rinnovo è tenuto ad accantonare una somma corrispondente.
4. La domanda di rinnovo dell’autorizzazione è presentata alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, a partire da tre mesi antecedenti la data di scadenza dell’autorizzazione stessa. In caso di presentazione successiva alla scadenza naturale, la domanda è istruita quale richiesta di nuova costituzione per la quale i documenti di cui al paragrafo I), devono essere reiterati.
5. Qualora il richiedente del rinnovo dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che “*nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto e di diritto della Z.A.C.*”, nonché quanto previsto al punto 3 ove applicabile, la documentazione di cui al paragrafo I) può essere omessa. Qualora siano intervenute modificazioni della Z.A.C., il richiedente deve, al momento della presentazione della domanda di rinnovo, produrre la documentazione di quanto non risulti agli atti della Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura.
6. È ammissibile la richiesta di rinnovo anche per le Z.A.C. che, a seguito di revoche dei consensi, abbiano subito una riduzione del territorio non superiore al 5%. In tal caso, l’estensione delle aree per le quali sia stata data revoca non è conteggiata ai fini del rinnovo dell’autorizzazione.
7. Qualora la Z.A.C. ricada del tutto o in parte in un Sito della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), alla richiesta di rinnovo occorre allegare il pronunciamento relativo alla procedura di valutazione di incidenza reso ai sensi del DPR n. 357/1997 dalla struttura regionale competente.
8. L’Autorizzazione della zona addestramento cani cessa nel caso di rinuncia del titolare dell’autorizzazione.
9. La revoca dell’autorizzazione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del gestore alle presenti linee guida e alla normativa vigente.
10. Nel caso di morte dell’imprenditore agricolo singolo titolare dell’autorizzazione, è facoltà degli eredi, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all’art.17, comma 1 della L.R. n.17 del 1995, presentare entro 3 mesi alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, istanza al fine di succedere nell’autorizzazione medesima.”;

CONSIDERATO inoltre, necessario inserire dopo il paragrafo V) (Disposizioni finali) il paragrafo “Z (Fase transitoria)” recante:

“Z) (Fase transitoria):

1. Il proprietario/conduttore del fondo che abbia rilasciato il consenso all’inclusione dello stesso, a titolo gratuito, nella Z.A.C., può revocarlo qualora il soggetto autorizzato ne abbia affidato, a titolo gratuito, la gestione a terzi. La revoca del consenso deve essere comunicata per iscritto, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee Guida sul

Bollettino Ufficiale regionale, al soggetto autorizzato ed alla Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

2. Qualora la gestione della ZAC dovesse essere affidata a terzi, a titolo gratuito, successivamente alla pubblicazione delle presenti Linee guida sul Bollettino ufficiale regionale, l'autorizzato è tenuto a darne comunicazione al proprietario/conduuttore del fondo che abbia rilasciato il consenso a titolo gratuito, entro e non oltre trenta giorni dal suddetto affidamento a terzi. Il proprietario/conduuttore del fondo che abbia rilasciato il consenso a titolo gratuito può revocarlo entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di suddetta comunicazione.
3. Il soggetto autorizzato, entro i successivi trenta giorni dalla conoscenza della revoca del consenso, comunica alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio l'interesse alla conferma dell'autorizzazione rilasciata, qualora ne sussistano ancora i requisiti. La Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, verifica la persistenza dei requisiti necessari per ciascuna tipologia di autorizzazione rilasciata (Z.A.C. tipo A, Z.A.C. tipo B).”;

RITENUTO opportuno, conseguentemente procedere alla modifica ed integrazione dell'allegato “LINEE GUIDA - Istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile” alla D.G.R. n. 63/2018, come sopra richiamato;

DELIBERA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

procedere alla modifica ed integrazione dell'allegato “LINEE GUIDA - Istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile” alla D.G.R. n. 63/2018, come di seguito riportato:

- 1) Il paragrafo O) (Rinnovo-Cessazione-Revoca delle Zone Addestramento Cani) delle medesime delle “LINEE GUIDA Modalità di istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile”, approvate con Deliberazione di Giunta regionale n.63 del 6 febbraio 2018, è così sostituito:

“1. Il consenso da parte del proprietari e/o conduuttori dei terreni, è vincolante, anche per gli aventi causa, per la durata dell'autorizzazione.

2. Qualora il consenso rilasciato preveda il rinnovo, il proprietario/conduuttore dei terreni può revocarlo entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione, mediante comunicazione al titolare dell'autorizzazione e alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. In assenza di revoca nei termini sopra riportati, il consenso si ritiene tacitamente rinnovato.

3. Qualora il consenso rilasciato non preveda il rinnovo e laddove il proprietario/conduuttore del fondo sia irreperibile, il richiedente del rinnovo dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le iniziative poste in essere per rintracciare il proprietario/conduuttore del fondo e di agire ai sensi dell'art.2028 del Codice civile. Laddove il consenso originario preveda una attribuzione economica a favore del proprietario/conduuttore del fondo, il richiedente del rinnovo è tenuto ad accantonare una somma corrispondente.

4. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione è presentata alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, a partire da tre mesi antecedenti la data di scadenza

dell'autorizzazione stessa. In caso di presentazione successiva alla scadenza naturale, la domanda è istruita quale richiesta di nuova costituzione per la quale i documenti di cui al paragrafo I), devono essere reiterati.

5. Qualora il richiedente del rinnovo dichiari, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che *“nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto e di diritto della Z.A.C.”*, nonché quanto previsto al punto 3 ove applicabile, la documentazione di cui al paragrafo I) può essere omessa. Qualora siano intervenute modificazioni della Z.A.C., il richiedente deve, al momento della presentazione della domanda di rinnovo, produrre la documentazione di quanto non risulti agli atti della Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura.

6. È ammissibile la richiesta di rinnovo anche per le Z.A.C. che, a seguito di revoche dei consensi, abbiano subito una riduzione del territorio non superiore al 5%. In tal caso, l'estensione delle aree per le quali sia stata data revoca non è conteggiata ai fini del rinnovo dell'autorizzazione.

7. Qualora la Z.A.C. ricada del tutto o in parte in un Sito della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), alla richiesta di rinnovo occorre allegare il pronunciamento relativo alla procedura di valutazione di incidenza reso ai sensi del DPR n. 357/1997 dalla struttura regionale competente.

8. L'Autorizzazione della zona addestramento cani cessa nel caso di rinuncia del titolare dell'autorizzazione.

9. La revoca dell'autorizzazione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del gestore alle presenti linee guida e alla normativa vigente.

10. Nel caso di morte dell'imprenditore agricolo singolo titolare dell'autorizzazione, è facoltà degli eredi, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'art.17, comma 1 della L.R. n.17 del 1995, presentare entro 3 mesi alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, istanza al fine di succedere nell'autorizzazione medesima.”.

2) Dopo il paragrafo V) (Disposizioni finali) delle suddette Linee guida, è inserito il seguente paragrafo:

“Z) (Fase transitoria):

4. Il proprietario/conducente del fondo che abbia rilasciato il consenso all'inclusione dello stesso, a titolo gratuito, nella Z.A.C., può revocarlo qualora il soggetto autorizzato ne abbia affidato, a titolo gratuito, la gestione a terzi. La revoca del consenso deve essere comunicata per iscritto, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee Guida sul Bollettino Ufficiale regionale, al soggetto autorizzato ed alla Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
5. Qualora la gestione della ZAC dovesse essere affidata a terzi, a titolo gratuito, successivamente alla pubblicazione delle presenti Linee guida sul Bollettino ufficiale regionale, l'autorizzato è tenuto a darne comunicazione al proprietario/conducente del fondo che abbia rilasciato il consenso a titolo gratuito, entro e non oltre trenta giorni dal suddetto affidamento a terzi. Il proprietario/conducente del fondo che abbia rilasciato il consenso a titolo gratuito può revocarlo entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di suddetta comunicazione.
6. Il soggetto autorizzato, entro i successivi trenta giorni dalla conoscenza della revoca del consenso, comunica alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio l'interesse alla conferma dell'autorizzazione rilasciata, qualora ne sussistano ancora i requisiti. La Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, verifica la persistenza dei requisiti necessari per ciascuna tipologia di autorizzazione rilasciata (Z.A.C. tipo A, Z.A.C. tipo B).”.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.agricoltura.regione.lazio.it.

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 febbraio 2018, n. G01652

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali. Operatore Pratico: COGGI RAFFAELE - Codice VT0105L.

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale".

Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali.

Operatore Pratico: COGGI RAFFAELE – Codice VT0105L.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale", modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento d'esecuzione della legge 30/91, concernente disciplina della riproduzione animale", che all'art. 21 "Pratica della inseminazione artificiale", dispone che i veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale degli animali devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dalla competente regione, che attribuirà a ciascuno iscritto uno specifico codice univoco identificativo;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le disposizioni operative regionali per l'attuazione della legge 30/91 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la domanda pervenuta in data 12/12/2017 e acquisita al prot. n. 630221, con la quale il Sig. COGGI RAFFAELE, iscritto nel Registro Nazionale degli Operatori di Fecondazione Artificiale tenuto dall'U.O.F.A.A (Unione Operatori di Fecondazione Artificiale Animale) al n. VT0105, chiede l'iscrizione nell'elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali – sezione Operatori Pratici, tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 21 del D.M. n. 403/2000, nonché delle disposizioni operative adottate con la sopra richiamata D.G.R. n. 128/2002, in particolare il punto 10;

VISTO il Verbale del 08/02/2018, conservato agli atti presso l'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole, dal

quale risulta che la verifica documentale della sopra richiamata domanda, per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 21 del D.M. 403/2000 e dalle disposizioni operative di cui alla D.G.R. n. 128/2002, effettuata congiuntamente dall'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e dall'Area Prevenzione e Promozione della Salute della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha dato esito positivo;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Atto:

1 - di iscrivere nell'elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali – sezione Operatori Pratici, tenuto dalla Regione Lazio, l'Operatore Pratico COGGI RAFFAELE, nato a Frosinone (FR) il 06/10/1990 e residente in Comune di Vetralla (VT), Via OMISSIS – Codice Fiscale CGGRFL90R06D810F – iscritto nel Registro Nazionale degli Operatori di Fecondazione Artificiale tenuto dall'U.O.F.A.A. al n. VT0105.

2 - Di attribuire all'Operatore Pratico COGGI RAFFAELE il codice univoco identificativo a livello nazionale **VT0105L**.

3 - Di prendere atto che il suddetto Operatore Pratico:

- a) è abilitato ad eseguire gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali, secondo le normative vigenti, rifornendosi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti o i Centri di Produzione dello Sperma regolarmente autorizzati;
- b) intende esercitare la pratica della fecondazione artificiale della specie EQUINA presso allevamenti ubicati nel territorio della Regione Lazio in qualità di collaboratore e che ha stipulato:
 - una apposita convenzione con l'impianto di fecondazione artificiale denominato "ESTATE S.r.l.";

4 - Di stabilire che si procederà alla sospensione o revoca della suddetta iscrizione qualora, previo parere dell'apposita Commissione, il sopra citato Operatore Pratico COGGI RAFFAELE si renda inadempiente agli obblighi riportati all'articolo 21 del D.M. n. 403/2000 e richiamati al punto 10.3 delle disposizioni operative adottate con la D.G.R. n. 128/2002 citata nelle premesse.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 febbraio 2018, n. G01653

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali. Operatore Pratico: DE FELICE DAVIDE - Codice LT0231L.

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale".

Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali.

Operatore Pratico: DE FELICE DAVIDE – Codice **LT0231L**.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale", modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento d'esecuzione della legge 30/91, concernente disciplina della riproduzione animale", che all'art. 21 "Pratica della inseminazione artificiale", dispone che i veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale degli animali devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dalla competente regione, che attribuirà a ciascuno iscritto uno specifico codice univoco identificativo;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le disposizioni operative regionali per l'attuazione della legge 30/91 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la domanda pervenuta in data 25/09/2017 e acquisita al prot. n. 476499, con la quale il Sig. DE FELICE DAVIDE, iscritto nel Registro Nazionale degli Operatori di Fecondazione Artificiale tenuto dall'U.O.F.A.A (Unione Operatori di Fecondazione Artificiale Animale) al n. LT0231, chiede l'iscrizione nell'elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali – sezione Operatori Pratici, tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 21 del D.M. n. 403/2000, nonché delle disposizioni operative adottate con la sopra richiamata D.G.R. n. 128/2002, in particolare il punto 10;

VISTO il Verbale del 08/02/2018, conservato agli atti presso l'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole, dal

quale risulta che la verifica documentale della sopra richiamata domanda, per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 21 del D.M. 403/2000 e dalle disposizioni operative di cui alla D.G.R. n. 128/2002, effettuata congiuntamente dall'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e dall'Area Prevenzione e Promozione della Salute della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha dato esito positivo;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Atto:

1 - di iscrivere nell'elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali – sezione Operatori Pratici, tenuto dalla Regione Lazio, l'Operatore Pratico DE FELICE DAVIDE, nato a TERRACITA (LT) il 20/05/1984 e residente in Comune di PONTINIA (LT), Via OMISSIS – Codice Fiscale DFLDVD84E20L120D – iscritto nel Registro Nazionale degli Operatori di Fecondazione Artificiale tenuto dall'U.O.F.A.A. al n. LT0231.

2 - Di attribuire all'Operatore Pratico DE FELICE DAVIDE il codice univoco identificativo a livello nazionale **LT0231L**.

3 - Di prendere atto che il suddetto Operatore Pratico:

- a) è abilitato ad eseguire gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali, secondo le normative vigenti, rifornendosi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti o i Centri di Produzione dello Sperma regolarmente autorizzati;
- b) intende esercitare la pratica della fecondazione artificiale della specie EQUINA presso allevamenti ubicati nel territorio della Regione Lazio in qualità di collaboratore e che ha stipulato:
 - una apposita convenzione con I recapito denominati “AGRO TEAM S.p.A.” e “INSIEME S.p.A.;

4 - Di stabilire che si procederà alla sospensione o revoca della suddetta iscrizione qualora, previo parere dell'apposita Commissione, il sopra citato Operatore Pratico DE FELICE DAVIDE si renda inadempiente agli obblighi riportati all'articolo 21 del D.M. n. 403/2000 e richiamati al punto 10.3 delle disposizioni operative adottate con la D.G.R. n. 128/2002 citata nelle premesse.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 febbraio 2018, n. G01654

Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Iscrizione nell'elenco regionale degli Operatori di impianto embrionale degli animali. Medico Veterinario: VIVIANA CARACCILO DI BRIENZA - Codice univoco NA0976F.

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Iscrizione nell'elenco regionale degli Operatori di impianto embrionale degli animali. Medico Veterinario: VIVIANA CARACCILO DI BRIENZA – Codice univoco NA0976F.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale", modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento d'esecuzione della legge 30/91, concernente disciplina della riproduzione animale", che, all'art. 21 "Pratica della inseminazione artificiale", dispone che i veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale degli animali devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dalla competente Regione, che attribuirà a ciascuno iscritto uno specifico codice univoco identificativo;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le disposizioni operative di competenza regionale per l'attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la domanda pervenuta in data 10/01/2018, ed acquisita dalla Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale e Sistemi Informativi con prot. n. 12708, con la quale il Medico Veterinario VIVIANA CARACCILO DI BRIENZA, iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Napoli al n. 976, chiede l'iscrizione nell'elenco degli Operatori di impianto embrionale degli animali, tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 31 del D.M. n. 403/2000, nonché delle disposizioni operative adottate con la sopra richiamata D.G.R. n. 128/2002, in particolare il punto 11;

VISTO il Verbale del 08/02/2018, conservato agli atti presso l'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo RURale, Caccia e Pesca, dal quale risulta che la verifica

documentale della sopra richiamata domanda, per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.M. 403/2000 e dalle sopra citate disposizioni operative di cui alla D.G.R. n. 128/2002, effettuata congiuntamente dall'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole e dall'Area Sanità Veterinaria, ha dato esito positivo;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Atto:

1 - di iscrivere nell'elenco degli Operatori di impianto embrionale degli animali tenuto dalla Regione Lazio, il Medico Veterinario VIVIANA CARACCILO DI BRIENZA, nata a NAPOLI il 16/11/1974, e ivi residente in Via OMISSIS iscritto all'Albo professionale dei Medici Veterinari della provincia di Napoli al n. 976 – Codice Fiscale: CRCVVN74S56F839Q – P. IVA 04711621211;

2 - di attribuire al Medico Veterinario VIVIANA CARACCILO DI BRIENZA il codice univoco identificativo a livello nazionale NA0976F;

3 - di stabilire che si procederà alla sospensione o revoca della suddetta iscrizione, previo parere dell'apposita Commissione, qualora il sopra citato Medico Veterinario VIVIANA CARACCILO DI BRIENZA si renda inadempiente agli obblighi sotto indicati, riportati all'articolo 31 del D.M. n. 403/2000 e al punto 11.3 delle disposizioni operative adottate con la D.G.R. n. 128/2002 citata nelle premesse:

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 febbraio 2018, n. G01655

Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Iscrizione nell'elenco regionale degli Operatori di inseminazione artificiale degli animali. Medico Veterinario: VIVIANA CARACCILO DI BRIENZA - Codice univoco NA0976F.

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Iscrizione nell'elenco regionale degli Operatori di inseminazione artificiale degli animali. Medico Veterinario: VIVIANA CARACCILO DI BRIENZA – Codice univoco NA0976F.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale", modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento d'esecuzione della legge 30/91, concernente disciplina della riproduzione animale", che, all'art. 21 "Pratica della inseminazione artificiale", dispone che i veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale degli animali devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dalla competente Regione, che attribuirà a ciascuno iscritto uno specifico codice univoco identificativo;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le disposizioni operative di competenza regionale per l'attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la domanda pervenuta in data 10/01/2018, ed acquisita dalla Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale e Sistemi Informativi con prot. n. 12708, con la quale il Medico Veterinario VIVIANA CARACCILO DI BRIENZA, iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Napoli al n. 976, chiede l'iscrizione nell'elenco degli Operatori di inseminazione artificiale degli animali, tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 21 del D.M. n. 403/2000, nonché delle disposizioni operative adottate con la sopra richiamata D.G.R. n. 128/2002, in particolare il punto 10;

VISTO il Verbale del 08/02/2018, conservato agli atti presso l'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo RURale, Caccia e Pesca, dal quale risulta che la verifica

documentale della sopra richiamata domanda, per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 21 del D.M. 403/2000 e dalle sopra citate disposizioni operative di cui alla D.G.R. n. 128/2002, effettuata congiuntamente dall'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole e dall'Area Sanità Veterinaria, ha dato esito positivo;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Atto:

1 - di iscrivere nell'elenco degli Operatori di inseminazione artificiale degli animali tenuto dalla Regione Lazio, il Medico Veterinario VIVIANA CARACCILO DI BRIENZA, nata a NAPOLI il 16/11/1974, e ivi residente in *OMISSIS* iscritto all'Albo professionale dei Medici Veterinari della provincia di Napoli al n. 976 – Codice Fiscale: CRCVVN74S56F839Q – P. IVA 04711621211;

2 - di attribuire al Medico Veterinario VIVIANA CARACCILO DI BRIENZA il codice univoco identificativo a livello nazionale NA0976F;

3 - di stabilire che si procederà alla sospensione o revoca della suddetta iscrizione, previo parere dell'apposita Commissione, qualora il sopra citato Medico Veterinario VIVIANA CARACCILO DI BRIENZA si renda inadempiente agli obblighi sotto indicati, riportati all'articolo 21 del D.M. n. 403/2000 e richiamati al punto 10.3 delle disposizioni operative adottate con la D.G.R. n. 128/2002 citata nelle premesse:

- rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti od i Centri di produzione dello sperma autorizzati;
- mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
- utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
- certificare l'intervento di inseminazione artificiale su appositi moduli forniti dalla Regione;
- conservare i suddetti moduli per almeno tre anni;
- utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione;
- trasmettere i certificati di intervento fecondativo, entro 60 giorni dall'intervento stesso, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- dare comunicazione, in caso di distruzione di dosi di materiale seminale, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, che dovrà attestarne l'avvenuta distruzione;
- comunicare l'avvenuta distruzione, di cui al trattino precedente, al Recapito od al Centro di produzione dello sperma autorizzato che ha fornito il materiale seminale.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 febbraio 2018, n. G01843

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 e Decreto Ministero politiche agricole alimentari e forestali n. 617 del 13 febbraio 2018. Mantenimento del Riconoscimento come Organizzazione di Produttori (OP) ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola, ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI OLIVICOLI LATIUM (OP LATIUM) Soc. Coop. Agricola.

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 e Decreto Ministero politiche agricole alimentari e forestali n. 617 del 13 febbraio 2018. Mantenimento del *Riconoscimento come Organizzazione di Produttori (OP)* ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola, *ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI OLIVICOLI LATIUM (OP LATIUM) Soc. Coop. Agricola.*

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Processi di Qualificazione, Valorizzazione e Multifunzionalità;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii. "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articolo 26, comma 2;

VISTA la Delibera della Giunta regionale 30 aprile 2013, n. 85, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 162 e dell'allegato H del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 al Dott. Roberto Ottaviani, dirigente regionale;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G02159 del 10 marzo 2016 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l'assetto organizzativo della Direzione stessa;

VISTA la Determinazione G10801 del 26 settembre 2016, con la quale si dà attuazione alla Direttiva del Segretario Generale n. 477565 del 23 settembre 2016 per l'istituzione nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca di una nuova struttura organizzativa di base denominata Area Processi di Qualificazione, Valorizzazione e Multifunzionalità;

VISTA la Determinazione G13780 del 21 novembre 2016 con la quale con la quale sono state apportate modifiche alla sopracitata determinazione n. G10801 del 26 settembre 2016;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, in particolare gli articoli 29, 152, 153, 154, 155, 156, 159;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 *“Disposizioni Nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute”*, con il quale sono state riconosciute, nell'anno 2015, dieci Organizzazioni di Produttori;

VISTO il decreto ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018 recante *“Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni”*;

PRESO ATTO che il decreto ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018 prevede all'art. 13, comma 2 che *“le Organizzazioni di Produttori del settore olivicolo, riconosciute dallo Stato membro ai sensi del decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014, sono considerate riconosciute quali organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, se dimostrano, a decorrere dall'anno di regime, ovvero l'anno 2017, il possesso dei requisiti e dei parametri di rappresentatività indicati dall'articolo 4 comma 2 e comma 4 del medesimo articolo;*

VISTO il decreto ministeriale n. 7143 del 12 dicembre 2017 recante *“disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013”*, in particolare l'art. 5 comma 2 che prevede che *“possono presentare domanda per l'approvazione dei programmi di sostegno le organizzazioni beneficiarie riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e successive modifiche”*;

PRESO ATTO del decreto dipartimentale n. 513 del 26 gennaio 2018 che modifica i termini di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7143 del 12 dicembre 2017, con il quale limitatamente all'anno 2018, le domande relative ai programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, sono inserite sul portale del SIAN *entro e non oltre il 15 febbraio 2018*;

RAVVISATA la estrema urgenza di concedere il mantenimento del riconoscimento alle Organizzazioni di Produttori richiedenti, *entro e non oltre la data sopra indicata*, concesso ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, con le modalità i requisiti ed i parametri di rappresentatività previsti dal sopra richiamato decreto ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018;

CONSIDERATO che il riconoscimento concesso potrà essere revocato qualora si dovesse riscontrare, a seguito degli accertamenti istruttori che verranno svolti entro il 30 giugno 2018, il mancato rispetto dei requisiti e dei parametri di rappresentatività dichiarati;

PRESO ATTO dell'istanza pervenuta e della documentazione prodotta alla Regione Lazio, REGISTRO UFFICIALE.I.0085792.14-02-2018, con la quale il Sig. David Granieri, legale rappresentante della ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI OLIVICOLI LATIUM (OP LATIUM) Soc. Coop. Agricola, ha chiesto il mantenimento del riconoscimento come Organizzazione di Produttori ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con le modalità previste dal decreto ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018 *“Nuove disposizioni*

nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni”;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

Di concedere ai sensi del Decreto Ministero politiche agricole alimentari e forestali n. 617 del 13 febbraio 2018, il mantenimento del riconoscimento come Organizzazione di Produttori (OP) nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola, ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/213 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alla ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI OLIVICOLI LATIUM (OP LATIUM) Soc. Coop. Agricola, C.F. e P. IVA 11612581006.

- il riconoscimento concesso potrà essere revocato a seguito degli accertamenti istruttori, qualora si dovesse riscontrare il mancato rispetto dei requisiti e dei parametri di rappresentatività dichiarati dalla OP.

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge n.134/12, come integrato con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Roberto OTTAVIANI

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 febbraio 2018, n. G01844

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 e Decreto Ministero politiche agricole alimentari e forestali n. 617 del 13 febbraio 2018. Mantenimento del Riconoscimento come Organizzazione di Produttori (OP) ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola, OP LAZIO le BADIE Soc. Cooperativa.

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 e Decreto Ministero politiche agricole alimentari e forestali n. 617 del 13 febbraio 2018. Mantenimento del *Riconoscimento come Organizzazione di Produttori (OP)* ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola, *OP LAZIO le BADIE Soc. Cooperativa*.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Processi di Qualificazione, Valorizzazione e Multifunzionalità;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii. "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articolo 26, comma 2;

VISTA la Delibera della Giunta regionale 30 aprile 2013, n. 85, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 162 e dell'allegato H del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 al Dott. Roberto Ottaviani, dirigente regionale;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G02159 del 10 marzo 2016 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l'assetto organizzativo della Direzione stessa;

VISTA la Determinazione G10801 del 26 settembre 2016, con la quale si dà attuazione alla Direttiva del Segretario Generale n. 477565 del 23 settembre 2016 per l'istituzione nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca di una nuova struttura organizzativa di base denominata Area Processi di Qualificazione, Valorizzazione e Multifunzionalità;

VISTA la Determinazione G13780 del 21 novembre 2016 con la quale con la quale sono state apportate modifiche alla sopracitata determinazione n. G10801 del 26 settembre 2016;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, in particolare gli articoli 29, 152, 153, 154, 155, 156, 159;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio e del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 “*Disposizioni Nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute*”, con il quale sono state riconosciute, nell’anno 2015, dieci Organizzazione di Produttori;

VISTO il decreto ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018 recante “*Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni*”;

PRESO ATTO che il decreto ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018 prevede all’art. 13, comma 2 che “*le Organizzazioni di Produttori del settore olivicolo, riconosciute dallo Stato membro ai sensi del decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014, sono considerate riconosciute quali organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, se dimostrano, a decorrere dall’anno di regime, ovvero l’anno 2017, il possesso dei requisiti e dei parametri di rappresentatività indicati dall’articolo 4 comma 2 e comma 4 del medesimo articolo*;

VISTO il decreto ministeriale n. 7143 del 12 dicembre 2017 recante “*disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013*”, in particolare l’art. 5 comma 2 che prevede che “*possono presentare domanda per l’approvazione dei programmi di sostegno le organizzazioni beneficiarie riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e successive modifiche*”;

PRESO ATTO del decreto dipartimentale n. 513 del 26 gennaio 2018 che modifica i termini di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7143 del 12 dicembre 2017, con il quale limitatamente all’anno 2018, le domande relative ai programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, sono inserite sul portale del SIAN *entro e non oltre il 15 febbraio 2018*;

RAVVISATA la estrema urgenza di concedere il mantenimento del riconoscimento alle Organizzazioni di Produttori richiedenti, *entro e non oltre la data sopra indicata*, concesso ai sensi dell’articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, con le modalità i requisiti ed i parametri di rappresentatività previsti dal sopra richiamato decreto ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018;

CONSIDERATO che il riconoscimento concesso potrà essere revocato qualora si dovesse riscontrare, a seguito degli accertamenti istruttori che verranno svolti entro il 30 giugno 2018, il mancato rispetto dei requisiti e dei parametri di rappresentatività dichiarati;

PRESO ATTO dell’istanza pervenuta e della documentazione prodotta alla Regione Lazio, REGISTRO UFFICIALE.I.0086260.15-02-2018, con la quale il Sig. Carlo Gallozzi, legale rappresentante della OP LAZIO le BADIE Soc. Cooperativa, ha chiesto il mantenimento del riconoscimento come Organizzazione di Produttori ai sensi dell’articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con le modalità previste dal decreto ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018 “*Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni*”;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

Di concedere ai sensi del Decreto Ministero politiche agricole alimentari e forestali n. 617 del 13 febbraio 2018, il mantenimento del riconoscimento come Organizzazione di Produttori (OP) nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola, ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/213 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alla OP LAZIO le BADIE Soc. Cooperativa C.F. e P. IVA 02512220605.

- il riconoscimento concesso potrà essere revocato a seguito degli accertamenti istruttori, qualora si dovesse riscontrare il mancato rispetto dei requisiti e dei parametri di rappresentatività dichiarati dalla OP.

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge n.134/12, come integrato con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Roberto OTTAVIANI

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 febbraio 2018, n. G01930

Reg. (CE) n. 1234/2007, Reg. (CE) n. 555/2008 e s.m.i., OCM Vino - Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti, campagna 2012/2013. Ditta Iacobone Giovanna, CUA CBNGNN66A57I838C, titolare della domanda di aiuto n. 35380054102. Decadenza parziale dall'aiuto e recupero di aiuto erogato in anticipazione

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1234/2007, Reg. (CE) n. 555/2008 e s.m.i., OCM Vino - Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti, campagna 2012/2013. Ditta Iacobone Giovanna, CUAA CBNGNN66A57I838C, titolare della domanda di aiuto n. 35380054102. Decadenza parziale dall'aiuto e recupero di aiuto erogato in anticipazione.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività agricole;

VISTA la legge 11 novembre 2004, n.1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 103 octodecies, così come modificato con Reg. (CE) n. 491/2009 che sostituisce e abroga il Reg. (CE) n. 479/2008 recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli e le disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (UE) N. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

CONSIDERATO che l'articolo 231 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che: *"I programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza"*;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 del 27 giugno 2008, art. 7, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la Circolare AGEA n. 14 - Prot. n. 2012.321/UMU del 6 aprile 2012 con la quale sono dettate le istruzioni applicative per il controllo, il pagamento e lo svincolo delle domande di aiuto ai sensi del Reg. CE 1234/2007 e s.m.i., in relazione alla Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013, come da D.M. MIPAAF n. 2553 dell'8 agosto 2008 e s.m.i.;

VISTO il Manuale delle procedure inerenti le attività di controllo delegate concernente la Ristrutturazione e riconversione vigneti (gennaio 2013), reso disponibile nell'area riservata del

Portale SIAN, al quale le Regioni si devono attenere, come da nota di AGEA acquisita al protocollo della Direzione Regionale Agricoltura n. 13986/10/20 del 10/04/2013;

VISTA la DGR Lazio n. 892 del 4 dicembre 2008 concernente: “Adozione delle Disposizioni applicative del regime di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determinazione n. G01069 del 4 febbraio 2014 con oggetto: “Regolamento (CE) n. 1234/2008 del Consiglio e s.m.i e Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e s.m.i.. Piano Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. DGR. n. 892/2008. Approvazione di ulteriori disposizioni attuative della misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013”;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. A03877 del 20 maggio 2013 concernente il finanziamento del sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e disposizioni applicative per la campagna 2012/2013, con la quale è stato finanziato, tra gli altri, il progetto di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentato dalla ditta Iacobone Giovanna, CUA A CBNGNN66A57I838C, titolare della domanda di aiuto n. 35380054102;

CONSIDERATO che con Atto di concessione n. 196366 del 22/05/2013, rilasciato dall'Area Decentrata Agricoltura di Frosinone è stato concesso alla ditta Iacobone Giovanna, CUA A CBNGNN66A57I838C, per la realizzazione del progetto per una superficie complessiva di mq. 20.464;

CONSIDERATO che l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha erogato anticipatamente a favore della ditta Iacobone Giovanna, CUA A CBNGNN66A57I838C, l'importo di euro 21.920,00 dietro presentazione di polizza fideiussoria stipulata con la Compagnia Groupama Assicurazioni - polizza n. 090/00A0379969, barcode n. 30500016776;

VISTA la nota dell'Area Decentrata Agricoltura di Frosinone, prot. n. 77857 del 12/02/2018, con la quale, a seguito chiusura procedura di accertamento finale sulle opere eseguite, è stata trasmessa la proposta di revoca parziale dei benefici concessi per complessivi euro 14.361,54 di cui: quanto ad euro 11.967,95 per minore superficie di intervento realizzata oltre maggiorazione del 20% pari ad euro 2.393,59;

CONSIDERATO che con la determinazione n. G01069 del 4 febbraio 2014 sono state dettate le disposizioni attuative della misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013, tra l'altro, per la verifica delle spese e per la procedura di decadenza e revoca totale o parziale dell'aiuto e restituzione delle somme, in attuazione delle istruzioni applicative fornite dall'OP AGEA di cui alla Circolare n. 14 del 6 aprile 2012;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover dare seguito alle procedure per il recupero parziale dell'aiuto erogato in anticipazione oltre economie di spesa a carico della ditta Iacobone Giovanna, CUA A CBNGNN66A57I838C, titolare della domanda di aiuto n. 35380054102, dell'importo complessivamente pari ad Euro 14.361,54, somma che, ai fini dello svincolo della garanzia, l'azienda contraente è tenuta a rimborsare ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 – Reg. (CE) n. 555/2008 e dell'art. 19 del Reg. (CEE) n. 2220/85 e s.m.i.;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prendere atto della proposta di revoca parziale dei benefici e di recupero parziale dell'aiuto erogato in anticipazione formulata dall'Area Decentrata Agricoltura di Frosinone con nota n. 77857 del 12/02/2018 per la ditta Iacobone Giovanna, CUAA CBNGNN66A57I838C, titolare della domanda di aiuto n. 35380054102, parte integrante della presente determinazione, per l'importo complessivo di euro 14.361,54 di cui: quanto ad euro 11.967,95 per minore superficie di intervento realizzata oltre maggiorazione del 20% pari ad euro 2.393,59.
- Di attivare, per la domanda n. 35380054102 relativa alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti - campagna 2012/2013 le procedure per il recupero dell'importo complessivo di Euro 14.361,54, somma che, ai fini dello svincolo della garanzia, l'azienda contraente è tenuta a rimborsare ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 – Reg. (CE) n. 555/2008 e dell'art. 19 del Reg. (CEE) n. 2220/85 e s.m.i..
- Di dare mandato all'Area Decentrata Agricoltura di Frosinone di notificare il presente Provvedimento alla ditta interessata specificando, nel contempo, i tempi e le forme di legge nel rispetto delle quali può essere proposto ricorso.
- Di dare mandato all'Area Decentrata Agricoltura di Frosinone di provvedere secondo la procedura descritta al punto 10 dell'Allegato 1 (denuncia di sinistro) della determinazione n. G01069/2014, dandone formale e motivata comunicazione alla ditta interessata e specificando, nel contempo, i tempi e le forme di legge nel rispetto delle quali può essere proposto ricorso.

Gli allegati al presente atto sono disponibili presso l'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle attività agricole della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 febbraio 2018, n. G01931

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - Ghaluon Mena Maher Lotfy - Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N° 12/1089.

Oggetto: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – Ghaluon Mena Maher Lotfy - Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N° 12/1089.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/11/2009 concernente: “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214”;

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale”;

VISTA la domanda prot. 70537 del 07/02/2018, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario Regionale, presentata dalla ditta Ghaluon Mena Maher Lotfy - Partita IVA 14547081001, con sede legale in Roma, Via Gianluigi Bonelli n. 231, per il rilascio dell'autorizzazione art. 19 del DLgs n. 214/2005, categoria importatore di frutta e altri vegetali, e dell'iscrizione al registro ufficiale dei produttori;

CONSIDERATO che sono soddisfatti i requisiti professionali necessari per l'esercizio dell'attività, di cui all'art. 4 del D.M. 12/11/2009;

PRESO ATTO che la ditta ha versato le tariffe fitosanitarie dovute per il rilascio delle autorizzazioni richieste;

VISTA la check-list procedimentale redatta ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990;

RITENUTO di poter rilasciare alla ditta Ghaluon Mena Maher Lotfy - Partita IVA 14547081001, con sede legale in Roma, Via Gianluigi Bonelli n. 231, le autorizzazioni richieste;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni, del D.M. 12 novembre 2009, relativamente alla ditta Ghaluon Mena Maher Lotfy;

Partita IVA: 14547081001;

Indirizzo sede legale: Via Gianluigi Bonelli n. 231 - Roma

Indirizzo centro aziendale codice 001: Via Gianluigi Bonelli n. 231- Roma;

- di rilasciare l'autorizzazione art. 19 del DLgs n. 214/2005, categoria importatore di frutta e altri vegetali e di concedere l'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori con il numero: **12/1089**;
- di imporre alla ditta le prescrizioni previste all'allegato III, lettera F.b, del D.M. 12 novembre 2009.

La ditta è tenuta ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili sui siti istituzionali del Servizio Fitosanitari Regionali e del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale.

La presente determinazione non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE

Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 febbraio 2018, n. G01971

Art. 32 L.R. 17/95 - D.G.R. n. 6091/1999 e D.G.R. n. 942/2017- Istituzione Azienda Agro-Turistico-Venatoria "Lagaccione" - in agro dei Comuni di Capodimonte e Valentano (VT).

Oggetto: Art. 32 L.R. 17/95 - D.G.R. n. 6091/1999 e D.G.R. n. 942/2017- Istituzione Azienda Agro-Turistico-Venatoria "Lagaccione" - in agro dei Comuni di Capodimonte e Valentano (VT).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità;

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l'art. 7 "*Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni*", con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Province, sono state trasferite alla Regione;

VISTA la Determinazione n. A05887 del 17 luglio 2013, concernente "Riorganizzazione delle Strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo RURale, Caccia e Pesca", modificata ed integrata dalla Determinazione n. A06966 del 2 settembre 2013, dall'Atto di Organizzazione n. G04460 del 8 aprile 2014, dall'Atto di Organizzazione n. G 9268 del 24 luglio 2015 e da ultimo dall'Atto di Organizzazione n. G 00610 del 29 gennaio 2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 56/2016 con cui si individua nella Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo RURale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura e Sviluppo RURale, Caccia e Pesca previste dall'art. 7 della Legge n. 17/2015;

CONSIDERATO di dover garantire l'attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo RURale, Caccia e Pesca;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G02159 del 10 marzo 2016 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo RURale, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l'assetto organizzativo della Direzione stessa;

VISTA la propria Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: "Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo RURale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17";

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29-12-1999 con la quale è stata approvata la disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29-12-2017 avente ad oggetto: Legge regionale 2 maggio 1995 n. 17 art. 32, comma 6. Disciplina dell’istituzione e del funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

VISTA la nota prot. 0025951 del 17-01-2018 del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo con la quale specifica che il territorio interessato all’istituzione dell’AATV “Lagaccione” non ricade in siti della rete Natura 2000 e comunica inoltre che l’ISPRA con nota prot. 1041/T-B66B del 09-01-2018 ha espresso parere favorevole sull’istituzione dell’AATV in oggetto;

PRESO ATTO della proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo protocollo n. 0522796 del 17-10-2017 che a seguito dell’espletamento dell’istruttoria, propone di autorizzare l’istituzione dell’Azienda Agro-Turistico-Venatoria denominata “Lagaccione” in agro dei Comuni di Capodimonte e Valentano (VT) di ha 212,86, come da planimetria e consensi in atto presso l’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, a favore della Sig.ra Maria Carla Brenciaglia, nata a Roma il 15/01/1984 ed il Signor Angelo Brenciaglia, nato a Roma il 21/01/1986 in qualità di legali rappresentanti dell’Azienda agricola Lagaccione - Società Semplice Agricola P.IVA 02243940562.

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di autorizzare l’istituzione e la gestione dell’Azienda Agro-turistico-Venatoria denominata “Lagaccione” in agro dei Comuni di Capodimonte e Valentano (VT) di ha 212,86, come da planimetria e consensi in atto presso l’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, a favore della Sig.ra Maria Carla Brenciaglia, nata a Roma il 15/01/1984 ed il Signor Angelo Brenciaglia, nato a Roma il 21/01/1986 in qualità di legali rappresentanti dell’Azienda agricola Lagaccione - Società Semplice Agricola P.IVA 02243940562.
2. la concessione ha la durata di anni sei con possibilità di ulteriori rinnovi. La concessione, anche se rilasciata nel corso dell’anno solare, scade il 31 dicembre.
3. i concessionari dell’AATV “Lagaccione” in agro dei Comuni di Capodimonte e Valentano (VT) sono tenuti all’adempimento dei seguenti obblighi e prescrizioni:
 - pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali – l’assolvimento dell’obbligo fiscale dovrà essere effettuato all’atto della notifica del presente atto e comprovato entro il 31 gennaio di ogni anno dai concessionari e di far pervenire all’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo-Ufficio Caccia, l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa;
 - rispettare gli interventi previsti nel piano di gestione poliennale;

- presentare all'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo entro il 30 aprile di ogni anno il piano annuale di gestione, nel quale sono indicate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni, nonché il consuntivo dell'attività svolta nella precedente stagione con la specifica delle specie e del numero di capi di fauna selvatica di allevamento immessi e del rispettivo numero di capi prelevati;
 - nelle aziende agro-turistico-venatorie deve essere tenuto, a cura del titolare la concessione, un apposito registro, vidimato preventivamente dall'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, su cui devono essere annotate le operazioni di immissione, di cattura, di abbattimento selettivo e di caccia;
 - nelle aziende agro-turistiche-venatorie l'esercizio della caccia è consentito durante tutta la stagione venatoria, fatta eccezione per le giornate di silenzio venatorio, a persone autorizzate dal titolare della concessione, esclusivamente su fauna selvatica di allevamento;
 - nelle aziende agro-turistico-venatorie l'esercizio venatorio al cinghiale, proveniente da allevamenti autorizzati è consentito solo in aree recintate di superficie non inferiore a 20 ettari, con divieto di sparo, durante il periodo di utilizzazione, ad altre specie di fauna selvatica;
 - nelle aziende agro-turistico-venatorie, è altresì consentito nel periodo 1 febbraio – 31 agosto, l'addestramento e l'allenamento dei cani in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con facoltà di sparo alle specie indicate nell'art 17 comma 1 della L.R. 17/95;
 - l'esemplare di fauna selvatica da immettere deve provenire oltre che da eventuali allevamenti autorizzati ed interni all'azienda agro-turistico-venatoria da allevamenti nazionali autorizzati, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 17/95,
 - i selvatici, provenienti da allevamenti esterni all'azienda agro-turistico-venatoria, al momento dell'ingresso in azienda vanno registrati nel registro aziendale, copia della documentazione di scorta agli animali deve essere inviata tempestivamente alla Regione – Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, la quale, tramite proprio personale tecnico potrà effettuare il controllo amministrativo;
 - la fauna immessa deve essere recuperata, anche ai fini di evitare possibili inquinamenti delle specie naturali presenti all'interno dell'azienda e nei territori circostanti. Tale fauna deve essere, prima dell'immissione, marcata e/o munita di anello con il nome specifico dell'azienda;
 - in base all'art.12 comma 3 del DPR 120/03 è vietata la liberazione in natura di specie non autoctone.
4. L'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo dovrà notificare il presente atto ai Signori Maria Carla Brenciaglia e Angelo Brenciaglia e dovrà trasmetterlo, per conoscenza, al Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali ove ricade l'azienda agro-turistico-venatoria.

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 febbraio 2018, n. G01984

Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 e D.G.R. 20 Giugno 2017 n. 354. Autorizzazione regionale per la realizzazione del corso per assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva, proposto dall'Ente Forma Camera - Az. Speciale - Camera di commercio di Roma nelle date del 1, 2, 3, 8,9 e 10 marzo 2018

OGGETTO: Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 e D.G.R. 20 Giugno 2017 n. 354. Autorizzazione regionale per la realizzazione del corso per assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva, proposto dall'Ente Forma Camera –Az. Speciale – Camera di commercio di Roma nelle date del 1, 2, 3, 8,9 e 10 marzo 2018.

Il Direttore Della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

Su **proposta** del Dirigente dell'Area Politiche di Mercato ed organizzazione delle Filiere. Progettazione integrata

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" che all'art. 17 prevede le strutture organizzative della Giunta regionale;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e smi;

VISTO il Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28/08/2014 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al Reg. (CEE) n.2568/1991, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini";

VISTA la D.G.R. 20 giugno 2017 n. 354 con la quale vengono definite le procedure amministrative per la gestione dell'articolazione regionale per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti assaggiatori oli vergini ed extra vergini di oliva e per l'autorizzazioni ai corsi per assaggiatori olio;

CONSIDERATO che, con nota p.r.n. 21824 del 16/01/2018, l'Ente Forma Camera –Az. Speciale – Camera di commercio di Roma ha presentato la domanda per l'autorizzazione regionale, ai sensi della D.G.R. 20 giugno 2017 n. 354, per la realizzazione del corso per assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva;

VISTA la nota protocollo regionale n. 69013 del 07/02/2018 con la quale l'Area Politiche di mercato e Organizzazione delle filiere. Progettazione Integrata – della Direzione Regionale Agricoltura ha chiesto all'Ente Forma Camera –Az. Speciale – Camera di commercio di Roma l'integrazione documentale, al fine di rendere ammissibile l'istanza su citata, così come previsto dalle procedure di cui all'allegato A della D.G.R. 20 giugno 2017 n. 354

PRESO ATTO che, dall'esame della documentazione allegata alla domanda e della documentazione integrativa pervenuta in data 14/02/2018 – p.r.n. 85122 , la stessa risulta idonea e conforme ai requisiti previsti dalle procedure di cui all'allegato A della D.G.R. 20 giugno 2017 n. 354;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi della D.G.R. 20 giugno 2017 n. 354, all'autorizzazione regionale del corso per assaggiatori di oli vergini ed extra vergini proposto dall'Ente Forma Camera –Az. Speciale – Camera di commercio di Roma, che si svolgerà presso la Camera di Commercio di Roma con sede in via Appia Nuova n. 218 – Roma, nelle date del 1,2, 3, 8,9 e 10 marzo 2018;

RITENUTO che è obbligo da parte dell'Ente Forma Camera –Az. Speciale – Camera di commercio di Roma di trasmettere alla Direzione Regionale Agricoltura - l'Area Politiche di mercato e Organizzazione delle filiere. Progettazione Integrata e alla C.C.I.A.A. di competenza territoriale, entro 30 giorni dalla data di termine del corso, l'attestazione e/o una dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa regionale vigente, utilizzando il mod. 2 di cui alla D.G.R. n. 354/2017;

RILEVATO che, qualora si verifichi il mancato rispetto delle condizioni prescritte dal presente atto e dalla normativa regionale vigente, l'amministrazione regionale provvederà a revocare il presente provvedimento di autorizzazione;

RITENUTO di dare mandato all'Area Politiche Di Mercato Ed Organizzazione Delle Filiere. Progettazione Integrata - della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, di trasmettere il presente atto all'Ente Forma Camera –Az. Speciale – Camera di commercio di Roma, con sede in via Appia Nuova n. 218 – Roma, indirizzo PEC: forma.camera@rm.legalmail.camcom.it;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante della presente determinazione:

- di procedere, ai sensi della D.G.R. 20 giugno 2017 n. 354, all'autorizzazione regionale del corso per assaggiatori di oli vergini ed extra vergini proposto dall'Ente Forma Camera –Az. Speciale – Camera di commercio di Roma, che si svolgerà presso la Camera di Commercio di Roma con sede in via Appia Nuova n. 218 – Roma, nelle date del 1,2, 3, 8,9 e 10 marzo 2018;
- di approvare lo "schema di diploma" allegato alla domanda di autorizzazione, in quanto conforme alla normativa vigente ed in particolare ai requisiti previsti dall'allegato A della D.G.R. 20 giugno 2017 n. 354;
- di dare mandato all'Area Politiche Di Mercato Ed Organizzazione Delle Filiere. Progettazione Integrata - della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, di trasmettere il presente atto all'Ente Forma Camera –Az. Speciale – Camera di commercio di Roma, con sede in via Appia Nuova n. 218 – Roma, indirizzo PEC: forma.camera@rm.legalmail.camcom.it;

Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL Direttore Regionale
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G01999

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. TURCHINO Mario iscritto all'Associazione Federazione Italiana della Caccia.

Oggetto: L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. TURCHINO Mario iscritto all'Associazione Federazione Italiana della Caccia.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 87/90 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 42 "Agenti di vigilanza";

VISTO il R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 di "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" che all'art. 34 sancisce, tra l'altro che gli agenti giurati che concorrono alla sorveglianza sulla pesca nelle acque pubbliche e private devono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, come sostituito dall'art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e che, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) in particolare l'art. 138 che stabilisce i requisiti di cui essere in possesso per diventare guardia particolare (G.P.);

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge regionale n. 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" in particolare l'articolo 7 ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, fra le quali anche la disciplina delle Guardie Giurate Ittiche Volontarie;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 24.01.2017, con la quale è stata approvata la "Disciplina per il rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01681/2017 con la quale il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ha definito l'iter procedurale relativo al rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. G14829/017;

VISTA la richiesta di parere all'Ufficio Legislativo in merito alla competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria, riformulata da ultimo dalla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con nota prot. n. 354020, del 11.07.2017;

VISTA la nota prot. n. 526781, del 18.10.2017, a mezzo della quale l'Ufficio Legislativo ha trasmesso il parere formulato dai componenti del Comitato per la Legislazione;

CONSIDERATO che da tale parere emerge che la competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria è in capo all'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere con il riconoscimento/rinnovo della qualifica di guardia ittica volontaria sulla base delle proposte acquisite dalle Aree Decentrate Agricoltura;

VISTA la nota prot n. 0054712, del 31.01.2018, con la quale l'Area Decentrata Agricoltura di Roma ha trasmesso la proposta di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. TURCHINO Mario nato il 13.11.1953 a Roma, C.F. TRCMRA53S13H501I, che fa parte Associazione/Organizzazione Federazione Italiana della Caccia (F.I.D.C.) con sede provinciale a Roma in Via Troilo il Grande n. 11;

CONSIDERATO che la qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. TURCHINO Mario è stata rilasciata dalla Provincia di Roma con decreto n. 4347 in data 25.07.2014;

RITENUTO, pertanto di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. TURCHINO Mario nato il 13.11.1953 a Roma, C.F. TRCMRA53S13H501I;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto della proposta dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma di cui alla nota prot. n. 0054712, del 31.01.2018, di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. TURCHINO Mario;
- di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. TURCHINO Mario nato il 13.11.1953 a Roma, C.F. TRCMRA53S13H501I, socio n. 8751 dell'Associazione/Organizzazione F.I.D.C. con sede provinciale a Roma in Via Troilo il Grande n. 11;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. TURCHINO Mario ha validità di sei anni, fermo restando che il medesimo deve richiedere la convalida biennale dell'autorizzazione;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. TURCHINO Mario decorre dalla data di adozione della presente determinazione;
- di trasmettere la presente Determinazione, per i successivi adempimenti, all'Area Decentrata Agricoltura di Roma.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Roberto OTTAVIANI

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02000

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. GALATI Alessandro iscritto all'Associazione Federazione Italiana della Caccia.

Oggetto: L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. GALATI Alessandro iscritto all'Associazione Federazione Italiana della Caccia.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 87/90 e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 42 "Agenti di vigilanza";

VISTO il R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 di "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" che all'art. 34 sancisce, tra l'altro che gli agenti giurati che concorrono alla sorveglianza sulla pesca nelle acque pubbliche e private devono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, come sostituito dall'art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e che, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) in particolare l'art. 138 che stabilisce i requisiti di cui essere in possesso per diventare guardia particolare (G.P.);

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge regionale n. 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" in particolare l'articolo 7 ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, fra le quali anche la disciplina delle Guardie Giurate Ittiche Volontarie;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 24.01.2017, con la quale è stata approvata la "Disciplina per il rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01681/2017 con la quale il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ha definito l'iter procedurale relativo al rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. G14829/017;

VISTA la richiesta di parere all'Ufficio Legislativo in merito alla competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria, riformulata da ultimo dalla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con nota prot. n. 354020, del 11.07.2017;

VISTA la nota prot. n. 526781, del 18.10.2017, a mezzo della quale l'Ufficio Legislativo ha trasmesso il parere formulato dai componenti del Comitato per la Legislazione;

CONSIDERATO che da tale parere emerge che la competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria è in capo all'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere con il riconoscimento/rinnovo della qualifica di guardia ittica volontaria sulla base delle proposte acquisite dalle Aree Decentrate Agricoltura;

VISTA la nota prot n. 0054737, del 31.01.2018, con la quale l'Area Decentrata Agricoltura di Roma ha trasmesso la proposta di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. TURCHINO Mario nato il 23.06.1951 a Roma, C.F. GLTLSN51H23H501G, che fa parte Associazione/Organizzazione Federazione Italiana della Caccia (F.I.D.C.) con sede provinciale a Roma in Via Troilo il Grande n. 11;

CONSIDERATO che la qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. GALATI Alessandro è stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con decreto n. 4346 in data 25.07.2014;

RITENUTO, pertanto di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. GALATI Alessandro nato il 23.06.1951 a Roma, C.F. GLTLSN51H23H501G;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto della proposta dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma di cui alla nota prot. n. 0054737, del 31.01.2018, di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. TURCHINO Mario;
- di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. GALATI Alessandro nato il 23.06.1951 a Roma, C.F. GLTLSN51H23H501G, socio n. 3950 dell'Associazione/Organizzazione F.I.D.C. con sede provinciale a Roma in Via Troilo il Grande n. 11;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. TURCHINO Mario ha validità di sei anni, fermo restando che il medesimo deve richiedere la convalida biennale dell'autorizzazione;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. GALATI Alessandro decorre dalla data di adozione della presente determinazione;
- di trasmettere la presente Determinazione, per i successivi adempimenti, all'Area Decentrata Agricoltura di Roma.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Roberto OTTAVIANI

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02001

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. GIURELLI Enrico iscritto all'Associazione Guardia Rurale Ausiliaria onlus.

Oggetto: L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. BOVE Mario iscritto all'Associazione Guardia Rurale Ausiliaria onlus.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 87/90 e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 42 "Agenti di vigilanza";

VISTO il R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 di "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" che all'art. 34 sancisce, tra l'altro che gli agenti giurati che concorrono alla sorveglianza sulla pesca nelle acque pubbliche e private devono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, come sostituito dall'art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e che, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) in particolare l'art. 138 che stabilisce i requisiti di cui essere in possesso per diventare guardia particolare (G.P.);

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge regionale n. 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" in particolare l'articolo 7 ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, fra le quali anche la disciplina delle Guardie Giurate Ittiche Volontarie;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 24.01.2017, con la quale è stata approvata la "Disciplina per il rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01681/2017 con la quale il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ha definito l'iter procedurale relativo al rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. G14829/017;

VISTA la richiesta di parere all'Ufficio Legislativo in merito alla competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria, riformulata da ultimo dalla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con nota prot. n. 354020, del 11.07.2017;

VISTA la nota prot. n. 526781, del 18.10.2017, a mezzo della quale l'Ufficio Legislativo ha trasmesso il parere formulato dai componenti del Comitato per la Legislazione;

CONSIDERATO che da tale parere emerge che la competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria è in capo all'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere con il riconoscimento/rinnovo della qualifica di guardia ittica volontaria sulla base delle proposte acquisite dalle Aree Decentrate Agricoltura;

VISTA la nota prot n. 0057219, del 01.02.2018, con la quale l'Area Decentrata Agricoltura di Roma ha trasmesso la proposta di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. GIURELLI Enrico nato il 01.07.1948a Roma, C.F. GRLNRC48L01H501W, che fa parte Associazione Guardia Rurale Ausiliaria con sede provinciale a Roma, Via Boccea n. 901;

CONSIDERATO che la qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. GIURELLI Enrico è stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con decreto n. 3999 in data 11.09.2015;

RITENUTO, pertanto di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. GIURELLI Enrico nato il 01.07.1948a Roma, C.F. GRLNRC48L01H501W;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto della proposta dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma di cui alla nota prot. n. 0057219, del 01.02.2018, di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. GIURELLI Enrico;
- di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. GIURELLI Enrico nato il 01.07.1948a Roma, C.F. GRLNRC48L01H501W, socio n. 16 dell' Associazione Guardia Rurale Ausiliaria con sede provinciale a Roma, Via Boccea n. 901;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. GIURELLI Enrico ha validità di sei anni, fermo restando che il medesimo deve richiedere la convalida biennale dell'autorizzazione;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. GIURELLI Enrico decorre dalla data di adozione della presente determinazione;
- di trasmettere la presente Determinazione, per i successivi adempimenti, all'Area Decentrata Agricoltura di Roma.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Roberto OTTAVIANI

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02002

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. DE SANTIS Daniele iscritto all'Associazione U.N. ENALCACCIA.

Oggetto: L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. DE SANTIS Daniele iscritto all'Associazione U.N. ENALCACCIA.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 87/90 e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 42 "Agenti di vigilanza";

VISTO il R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 di "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" che all'art. 34 sancisce, tra l'altro che gli agenti giurati che concorrono alla sorveglianza sulla pesca nelle acque pubbliche e private devono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, come sostituito dall'art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e che, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) in particolare l'art. 138 che stabilisce i requisiti di cui essere in possesso per diventare guardia particolare (G.P.);

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge regionale n. 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" in particolare l'articolo 7 ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, fra le quali anche la disciplina delle Guardie Giurate Ittiche Volontarie;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 24.01.2017, con la quale è stata approvata la "Disciplina per il rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01681/2017 con la quale il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ha definito l'iter procedurale relativo al rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. G14829/017;

VISTA la richiesta di parere all'Ufficio Legislativo in merito alla competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria, riformulata da ultimo dalla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con nota prot. n. 354020, del 11.07.2017;

VISTA la nota prot. n. 526781, del 18.10.2017, a mezzo della quale l'Ufficio Legislativo ha trasmesso il parere formulato dai componenti del Comitato per la Legislazione;

CONSIDERATO che da tale parere emerge che la competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria è in capo all'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere con il riconoscimento/rinnovo della qualifica di guardia ittica volontaria sulla base delle proposte acquisite dalle Aree Decentrate Agricoltura;

VISTA la nota prot n. 0054862, del 31.01.2018, con la quale l'Area Decentrata Agricoltura di Roma ha trasmesso la proposta di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. DE SANTIS Daniele nato il 05.04.1982 a Colferro (RM), C.F. DSNDNL82D05C858Y, che fa parte Associazione/Organizzazione U.N. ENALCACCIA con sede provinciale a Roma in Via La Spezia n. 81;

CONSIDERATO che la qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. DE SANTIS Daniele è stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con decreto n. 4344 in data 25.07.2014;

RITENUTO, pertanto di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. DE SANTIS Daniele nato il 05.04.1982 a Colferro (RM), C.F. DSNDNL82D05C858Y;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto della proposta dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma di cui alla nota prot. n. 0054862, del 31.01.2018, di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. DE SANTIS Daniele;
- di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. DE SANTIS Daniele nato il 05.04.1982 a Colferro (RM), C.F. DSNDNL82D05C858Y, socio n. 38 dell'Associazione/Organizzazione U.N. ENALCACCIA con sede provinciale a Roma in Via La Spezia n. 81;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. DE SANTIS Daniele ha validità di sei anni, fermo restando che il medesimo deve richiedere la convalida biennale dell'autorizzazione;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. DE SANTIS Daniele decorre dalla data di adozione della presente determinazione;
- di trasmettere la presente Determinazione, per i successivi adempimenti, all'Area Decentrata Agricoltura di Roma.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Roberto OTTAVIANI

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02003

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. BOVE Mario iscritto all'Associazione Guardia Rurale Ausiliaria onlus.

Oggetto: L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. BOVE Mario iscritto all'Associazione Guardia Rurale Ausiliaria onlus.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 87/90 e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 42 "Agenti di vigilanza";

VISTO il R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 di "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" che all'art. 34 sancisce, tra l'altro che gli agenti giurati che concorrono alla sorveglianza sulla pesca nelle acque pubbliche e private devono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, come sostituito dall'art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e che, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) in particolare l'art. 138 che stabilisce i requisiti di cui essere in possesso per diventare guardia particolare (G.P.);

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge regionale n. 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" in particolare l'articolo 7 ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, fra le quali anche la disciplina delle Guardie Giurate Ittiche Volontarie;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 24.01.2017, con la quale è stata approvata la "Disciplina per il rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01681/2017 con la quale il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ha definito l'iter procedurale relativo al rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. G14829/017;

VISTA la richiesta di parere all'Ufficio Legislativo in merito alla competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria, riformulata da ultimo dalla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con nota prot. n. 354020, del 11.07.2017;

VISTA la nota prot. n. 526781, del 18.10.2017, a mezzo della quale l'Ufficio Legislativo ha trasmesso il parere formulato dai componenti del Comitato per la Legislazione;

CONSIDERATO che da tale parere emerge che la competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria è in capo all'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere con il riconoscimento/rinnovo della qualifica di guardia ittica volontaria sulla base delle proposte acquisite dalle Aree Decentrate Agricoltura;

VISTA la nota prot n. 0054881, del 31.01.2018, con la quale l'Area Decentrata Agricoltura di Roma ha trasmesso la proposta di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. BOVE Mario nato il 08.09.1947 a Roma, C.F. BVOMRA47P08H501G, che fa parte Associazione Guardia Rurale Ausiliaria con sede provinciale a Roma, Via Boccea n. 901;

CONSIDERATO che la qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. BOVE Mario è stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con decreto n. 3530 in data 25.06.2014;

RITENUTO, pertanto di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. BOVE Mario nato il 08.09.1947 a Roma, C.F. BVOMRA47P08H501G;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto della proposta dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma di cui alla nota prot. n. 0054881, del 31.01.2018, di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. BOVE Mario;
- di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. BOVE Mario nato il 08.09.1947 a Roma, C.F. BVOMRA47P08H501G, socio n. 1 dell' Associazione Guardia Rurale Ausiliaria con sede provinciale a Roma, Via Boccea n. 901;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. BOVE Mario ha validità di sei anni, fermo restando che il medesimo deve richiedere la convalida biennale dell'autorizzazione;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. BOVE Mario decorre dalla data di adozione della presente determinazione;
- di trasmettere la presente Determinazione, per i successivi adempimenti, all'Area Decentrata Agricoltura di Roma.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Roberto OTTAVIANI

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02004

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. ORLANDO Tommaso iscritto all'Associazione U.N. ENALCACCIA.

Oggetto: L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. ORLANDO Tommaso iscritto all'Associazione U.N. ENALCACCIA.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 87/90 e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 42 "Agenti di vigilanza";

VISTO il R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 di "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" che all'art. 34 sancisce, tra l'altro che gli agenti giurati che concorrono alla sorveglianza sulla pesca nelle acque pubbliche e private devono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, come sostituito dall'art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e che, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) in particolare l'art. 138 che stabilisce i requisiti di cui essere in possesso per diventare guardia particolare (G.P.);

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge regionale n. 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" in particolare l'articolo 7 ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, fra le quali anche la disciplina delle Guardie Giurate Ittiche Volontarie;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 24.01.2017, con la quale è stata approvata la "Disciplina per il rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01681/2017 con la quale il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ha definito l'iter procedurale relativo al rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. G14829/017;

VISTA la richiesta di parere all'Ufficio Legislativo in merito alla competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria, riformulata da ultimo dalla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con nota prot. n. 354020, del 11.07.2017;

VISTA la nota prot. n. 526781, del 18.10.2017, a mezzo della quale l'Ufficio Legislativo ha trasmesso il parere formulato dai componenti del Comitato per la Legislazione;

CONSIDERATO che da tale parere emerge che la competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria è in capo all'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere con il riconoscimento/rinnovo della qualifica di guardia ittica volontaria sulla base delle proposte acquisite dalle Aree Decentrate Agricoltura;

VISTA la nota prot n. 0054935, del 31.01.2018, con la quale l'Area Decentrata Agricoltura di Roma ha trasmesso la proposta di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. ORLANDO Tommaso nato il 15.09.1950 a Frosinone, C.F. RLNTMS50P15D810S, che fa parte Associazione/Organizzazione U.N. ENALCACCIA con sede provinciale a Roma in Via La Spezia n. 81;

CONSIDERATO che la qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. ORLANDO Tommaso è stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con decreto n. 5080 in data 12.09.2014;

RITENUTO, pertanto di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. ORLANDO Tommaso nato il 15.09.1950 a Frosinone, C.F. RLNTMS50P15D810S;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto della proposta dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma di cui alla nota prot. n. 0054935, del 31.01.2018, di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. ORLANDO Tommaso;
- di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. ORLANDO Tommaso nato il 15.09.1950 a Frosinone, C.F. RLNTMS50P15D810S, socio n. 1862 dell'Associazione/Organizzazione U.N. ENALCACCIA con sede provinciale a FROSINONE in Via La Spezia n. 81;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. ORLANDO Tommaso ha validità di sei anni, fermo restando che il medesimo deve richiedere la convalida biennale dell'autorizzazione;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. ORLANDO Tommaso decorre dalla data di adozione della presente determinazione;
- di trasmettere la presente Determinazione, per i successivi adempimenti, all'Area Decentrata Agricoltura di FROSINONE.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Roberto OTTAVIANI

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02006

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. DE SANTIS Fabio iscritto all'Associazione U.N. ENALCACCIA.

Oggetto: L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. DE SANTIS Fabio iscritto all'Associazione U.N. ENALCACCIA.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 87/90 e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 42 "Agenti di vigilanza";

VISTO il R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 di "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" che all'art. 34 sancisce, tra l'altro che gli agenti giurati che concorrono alla sorveglianza sulla pesca nelle acque pubbliche e private devono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, come sostituito dall'art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e che, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) in particolare l'art. 138 che stabilisce i requisiti di cui essere in possesso per diventare guardia particolare (G.P.);

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge regionale n. 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" in particolare l'articolo 7 ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, fra le quali anche la disciplina delle Guardie Giurate Ittiche Volontarie;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 24.01.2017, con la quale è stata approvata la "Disciplina per il rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01681/2017 con la quale il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ha definito l'iter procedurale relativo al rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. G14829/017;

VISTA la richiesta di parere all'Ufficio Legislativo in merito alla competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria, riformulata da ultimo dalla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con nota prot. n. 354020, del 11.07.2017;

VISTA la nota prot. n. 526781, del 18.10.2017, a mezzo della quale l'Ufficio Legislativo ha trasmesso il parere formulato dai componenti del Comitato per la Legislazione;

CONSIDERATO che da tale parere emerge che la competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria è in capo all'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere con il riconoscimento/rinnovo della qualifica di guardia ittica volontaria sulla base delle proposte acquisite dalle Aree Decentrate Agricoltura;

VISTA la nota prot n. 0054956, del 31.01.2018, con la quale l'Area Decentrata Agricoltura di Roma ha trasmesso la proposta di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. DE SANTIS Fabio nato il 02.05.1952 a Roma, C.F. DSNFBA52E02H501V, che fa parte Associazione/Organizzazione U.N. ENALCACCIA con sede provinciale a Roma in Via La Spezia n. 81;

CONSIDERATO che la qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. DE SANTIS Fabio è stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con decreto n. 5308 in data 30.09.2014;

RITENUTO, pertanto di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. DE SANTIS Fabio nato il 02.05.1952 a Roma, C.F. DSNFBA52E02H501V;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto della proposta dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma di cui alla nota prot. n. 0054956, del 31.01.2018, di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. DE SANTIS Fabio;
- di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. DE SANTIS Fabio nato il 02.05.1952 a Roma, C.F. DSNFBA52E02H501V, socio n. 763 dell'Associazione/Organizzazione U.N. ENALCACCIA con sede provinciale a Roma in Via La Spezia n. 81;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. DE SANTIS Fabio ha validità di sei anni, fermo restando che il medesimo deve richiedere la convalida biennale dell'autorizzazione;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. DE SANTIS Fabio decorre dalla data di adozione della presente determinazione;
- di trasmettere la presente Determinazione, per i successivi adempimenti, all'Area Decentrata Agricoltura di Roma.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Roberto OTTAVIANI

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02008

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. AMICI Enrico iscritto all'Associazione U.N. ENALCACCIA.

Oggetto: L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. AMICI Enrico iscritto all'Associazione U.N. ENALCACCIA.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 87/90 e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 42 "Agenti di vigilanza";

VISTO il R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 di "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" che all'art. 34 sancisce, tra l'altro che gli agenti giurati che concorrono alla sorveglianza sulla pesca nelle acque pubbliche e private devono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, come sostituito dall'art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e che, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) in particolare l'art. 138 che stabilisce i requisiti di cui essere in possesso per diventare guardia particolare (G.P.);

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge regionale n. 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" in particolare l'articolo 7 ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, fra le quali anche la disciplina delle Guardie Giurate Ittiche Volontarie;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 24.01.2017, con la quale è stata approvata la "Disciplina per il rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01681/2017 con la quale il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ha definito l'iter procedurale relativo al rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. G14829/017;

VISTA la richiesta di parere all'Ufficio Legislativo in merito alla competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria, riformulata da ultimo dalla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con nota prot. n. 354020, del 11.07.2017;

VISTA la nota prot. n. 526781, del 18.10.2017, a mezzo della quale l'Ufficio Legislativo ha trasmesso il parere formulato dai componenti del Comitato per la Legislazione;

CONSIDERATO che da tale parere emerge che la competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria è in capo all'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere con il riconoscimento/rinnovo della qualifica di guardia ittica volontaria sulla base delle proposte acquisite dalle Aree Decentrate Agricoltura;

VISTA la nota prot n. 0054906, del 31.01.2018, con la quale l'Area Decentrata Agricoltura di Roma ha trasmesso la proposta di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. AMICI Enrico nato il 28.02.1947 a Roma, C.F. MCANRC47B28H501X, che fa parte Associazione/Organizzazione U.N. ENALCACCIA con sede provinciale a Roma in Via La Spezia n. 81;

CONSIDERATO che la qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. AMICI Enrico è stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con decreto n. 3869 in data 09.07.2014;

RITENUTO, pertanto di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. AMICI Enrico nato il 28.02.1947 Roma, C.F. MCANRC47B28H501X;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto della proposta dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma di cui alla nota prot. n. 0054906, del 31.01.2018, di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. AMICI Enrico;
- di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. AMICI Enrico nato il 28.02.1947 a Roma, C.F. MCANRC47B28H501X, socio n. 52 dell'Associazione/Organizzazione U.N. ENALCACCIA con sede provinciale a Roma in Via La Spezia n. 81;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. AMICI Enrico ha validità di sei anni, fermo restando che il medesimo deve richiedere la convalida biennale dell'autorizzazione;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. AMICI Enrico decorre dalla data di adozione della presente determinazione;
- di trasmettere la presente Determinazione, per i successivi adempimenti, all'Area Decentrata Agricoltura di Roma.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Roberto OTTAVIANI

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02009

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. CROCETTA Paolo iscritto all'Associazione A.N.U.U. MIGRATORISTI ITALIANI.

Oggetto: L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. CROCETTA Paolo iscritto all'Associazione A.N.U.U. MIGRATORISTI ITALIANI.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 87/90 e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 42 "Agenti di vigilanza";

VISTO il R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 di "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" che all'art. 34 sancisce, tra l'altro che gli agenti giurati che concorrono alla sorveglianza sulla pesca nelle acque pubbliche e private devono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, come sostituito dall'art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e che, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) in particolare l'art. 138 che stabilisce i requisiti di cui essere in possesso per diventare guardia particolare (G.P.);

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge regionale n. 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" in particolare l'articolo 7 ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, fra le quali anche la disciplina delle Guardie Giurate Ittiche Volontarie;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 24.01.2017, con la quale è stata approvata la "Disciplina per il rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01681/2017 con la quale il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ha definito l'iter procedurale relativo al rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. G14829/017;

VISTA la richiesta di parere all'Ufficio Legislativo in merito alla competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria, riformulata da ultimo dalla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con nota prot. n. 354020, del 11.07.2017;

VISTA la nota prot. n. 526781, del 18.10.2017, a mezzo della quale l'Ufficio Legislativo ha trasmesso il parere formulato dai componenti del Comitato per la Legislazione;

CONSIDERATO che da tale parere emerge che la competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria è in capo all'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere con il riconoscimento/rinnovo della qualifica di guardia ittica volontaria sulla base delle proposte acquisite dalle Aree Decentrate Agricoltura;

VISTA la nota prot n. 0057139, del 01.02.2018, con la quale l'Area Decentrata Agricoltura di Roma ha trasmesso la proposta di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. CROCETTA Paolo nato il 30.08.1964 a Velletri (RM), C.F. CRCPLA64M30L719H, che fa parte Associazione/Organizzazione A.N.U.U. MIGRATORISTI ITALIANI con sede provinciale a Ardea (RM) in Via Tanaro n. 30/B;

CONSIDERATO che la qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. CROCETTA Paolo è stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con decreto n. 1311 in data 17.03.2014;

RITENUTO, pertanto di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. CROCETTA Paolo nato il 30.08.1964 a Velletri (RM), C.F. CRCPLA64M30L719H;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto della proposta dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma di cui alla nota prot. n. 0057139, del 01.02.2018, di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. CROCETTA Paolo;
- di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. CROCETTA Paolo nato il 30.08.1964 a Velletri (RM), C..F. CRCPLA64M30L719H, socio n. 40 dell'Associazione/Organizzazione A.N.U.U. MIGRATORISTI ITALIANI con sede provinciale a Ardea (RM) in Via Tanaro n. 30/B;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. CROCETTA Paolo ha validità di sei anni, fermo restando che il medesimo deve richiedere la convalida biennale dell'autorizzazione;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. CROCETTA Paolo decorre dalla data di adozione della presente determinazione;
- di trasmettere la presente Determinazione, per i successivi adempimenti, all'Area Decentrata Agricoltura di Roma.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Roberto OTTAVIANI

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02010

L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. PENSA Vincenzo iscritto all'Associazione A.N.U.U. MIGRATORISTI ITALIANI.

Oggetto: L.r. n. 87/90, art. 42. Rinnovo nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. PENSA Vincenzo iscritto all'Associazione A.N.U.U. MIGRATORISTI ITALIANI.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 87/90 e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 42 "Agenti di vigilanza";

VISTO il R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 di "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" che all'art. 34 sancisce, tra l'altro che gli agenti giurati che concorrono alla sorveglianza sulla pesca nelle acque pubbliche e private devono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, come sostituito dall'art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e che, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) in particolare l'art. 138 che stabilisce i requisiti di cui essere in possesso per diventare guardia particolare (G.P.);

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge regionale n. 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" in particolare l'articolo 7 ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, fra le quali anche la disciplina delle Guardie Giurate Ittiche Volontarie;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 24.01.2017, con la quale è stata approvata la "Disciplina per il rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01681/2017 con la quale il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ha definito l'iter procedurale relativo al rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. G14829/017;

VISTA la richiesta di parere all'Ufficio Legislativo in merito alla competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria, riformulata da ultimo dalla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con nota prot. n. 354020, del 11.07.2017;

VISTA la nota prot. n. 526781, del 18.10.2017, a mezzo della quale l'Ufficio Legislativo ha trasmesso il parere formulato dai componenti del Comitato per la Legislazione;

CONSIDERATO che da tale parere emerge che la competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria è in capo all'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere con il riconoscimento/rinnovo della qualifica di guardia ittica volontaria sulla base delle proposte acquisite dalle Aree Decentrate Agricoltura;

VISTA la nota prot n. 0057105, del 01.02.2018, con la quale l'Area Decentrata Agricoltura di Roma ha trasmesso la proposta di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. PENSA Vincenzo nato il 25.06.1951 a Roma, C.F. PNSVCN51H25H501D, che fa parte Associazione/Organizzazione A.N.U.U. MIGRATORISTI ITALIANI con sede provinciale a Ardea (RM) in Via Tanaro n. 30/B;

CONSIDERATO che la qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. PENSA Vincenzo è stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con decreto n. 4011 in data 11.09.2015;

RITENUTO, pertanto di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. PENSA Vincenzo nato il 25.06.1951 a Roma, C.F. PNSVCN51H25H501D;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto della proposta dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma di cui alla nota prot. n. 0057105, del 01.02.2018, di rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. PENSA Vincenzo;
- di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria a favore del Sig. PENSA Vincenzo nato il 25.06.1951 a Roma, C.F. PNSVCN51H25H501D, socio n. 810 dell'Associazione/Organizzazione A.N.U.U. MIGRATORISTI ITALIANI con sede provinciale a Ardea (RM) in Via Tanaro n. 30/B;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. PENSA Vincenzo ha validità di sei anni, fermo restando che il medesimo deve richiedere la convalida biennale dell'autorizzazione;
- che il rinnovo della nomina a Guardia Giurata Ittica Volontaria riconosciuta a favore del Sig. PENSA Vincenzo decorre dalla data di adozione della presente determinazione;
- di trasmettere la presente Determinazione, per i successivi adempimenti, all'Area Decentrata Agricoltura di Roma.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Roberto OTTAVIANI

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02058

L.R. n. 17/95, art.19 comma 1 lettera a) - autorizzazione all'allevamento di selvaggina a scopo alimentare, per autoconsumo non a scopo commerciale della specie: cinghiale (Sus scrofa) - Signor Pierino Barbonetti - Comune di Borgorose (RI).

Oggetto: L.R. n. 17/95, art.19 comma 1 lettera a) – autorizzazione all'allevamento di selvaggina a scopo alimentare, per autoconsumo non a scopo commerciale della specie: cinghiale (*Sus scrofa*) – Signor Pierino Barbonetti - Comune di Borgorose (RI).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità;

VISTO il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125;

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l'art. 7 "*Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni*", con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Province, sono state trasferite alla Regione;

VISTA la Determinazione n. A05887 del 17 luglio 2013, concernente "Riorganizzazione delle Strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca", modificata ed integrata dalla Determinazione n. A06966 del 2 settembre 2013, dall'Atto di Organizzazione n. G04460 del 8 aprile 2014, dall'Atto di Organizzazione n. G 9268 del 24 luglio 2015 e da ultimo dall'Atto di Organizzazione n. G 00610 del 29 gennaio 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l'altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

CONSIDERATO di dover garantire l'attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G02159 del 10 marzo 2016 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l'assetto organizzativo della Direzione stessa;

VISTA la propria Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: "Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17";

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio";

VISTA la Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale" e s.m.i.;

VISTO l'art. 17 della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 e s.m.i.;

VISTO l'art. 19 della Legge Regionale n. 17 del 02 maggio 1995;

PRESO ATTO della proposta del Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura di Rieti protocollo n. 0070064 del 07/02/2018 che a seguito dell'espletamento dell'istruttoria, propone di autorizzare, in base all'art. 19 comma 1 lettera a) della L.R. 17/95 all'attività di allevamento di fauna selvatica per fini alimentari, per autoconsumo non a scopo commerciale di due soggetti (01 maschio - 01 femmina) della specie cinghiale (*Sus scrofa*), Il Signor Pierino Barbonetti nato a Borgorose (RI) il 05/02/1948 e residente in Borgorose (RI) *OMISSIS* codice fiscale *BRBPRN48B05B008A* ; ubicazione allevamento: Comune di Borgorose (RI) foglio 41 particella 135-137-138.

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di autorizzare, in base all'art. 19 comma 1 lettera a) della L.R. 17/95 all'attività di allevamento di fauna selvatica per fini alimentari, per autoconsumo non a scopo commerciale di due soggetti (01 maschio - 01 femmina) della specie cinghiale (*Sus scrofa*), Il Signor Pierino Barbonetti nato a Borgorose il 05/02/1948 e residente in Borgorose (RI) *OMISSIS* codice fiscale *BRBPRN48Bo5B008A*; ubicazione allevamento: Comune di Borgorose (RI) foglio 41 particella 135-137-138;
2. Il Signor Pierino Barbonetti, nella gestione dell'allevamento su menzionato, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - Il titolare dell'allevamento deve tenere apposito registro, vidimato preventivamente dalla Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Rieti, in cui deve essere annotata la provenienza dei soggetti allevati, natalità, mortalità, eventi patologici significativi, controlli sanitari ed amministrativi eseguiti;
 - devono inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché i soggetti allevati non possano disperdersi in natura;
 - Nell'allevamento non possono essere presenti più di due soggetti adulti della specie cinghiale (*Sus scrofa*);
 - I capi allevati devono avere un contrassegno inamovibile, che verrà posto, a cura dell'interessato, non appena i soggetti allevati saranno in grado di riceverlo, riportante la seguente dicitura "ALIMENTARE ed il seguente numero di codice RLRI-ALI-09";
 - Il controllo sanitario dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno a cura del Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, competente per territorio, e documentato alla Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Rieti.
3. La presente autorizzazione ha la durata di anni 6 (sei) a far data dall'esecutività del presente atto ed è rinnovabile alla scadenza.
4. La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi della Legge 157/92 e della L.R. n. 17/95 e sono fatti salvi ulteriori nulla osta e/o autorizzazioni previste anche in sede locale da normative vigenti.
5. L'Area Decentrata Agricoltura di Rieti dovrà notificare il presente atto al Signor Pierino Barbonetti e dovrà trammetterlo, per conoscenza al Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali ove ricade l'allevamento.

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02059

Autorizzazione missione a Londra (UK) del Dott. Agr. Sintini Andrea dal 26 febbraio al 01 marzo 2018 con costi di trasporto, vitto e alloggio a carico della Commissione Europea.

Oggetto: Autorizzazione missione a Londra (UK) del Dott. Agr. Sintini Andrea dal 26 febbraio al 01 marzo 2018 con costi di trasporto, vitto e alloggio a carico della Commissione Europea.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'art. 26;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e relativi principi applicativi e successive modifiche";

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d. lgs n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017 n. 14, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018";

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell'11 dicembre 2017, n. 409;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017 n. 940, concernente: "Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: "Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTO l'articolo 30, comma 2 del r. r. n. 26/2017, laddove "*nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del d. lgs n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti*";

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 32665 del 19 gennaio 2018, con cui sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018;

VISTA la circolare prot. n. 59856 del 31 gennaio 2014 avente per oggetto: "Trattamento di missione- profili autorizzativi e adempimenti connessi alla corretta gestione delle procedure da seguire in applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e di razionalizzazione della spesa", della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi;

VISTO il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali;

VISTA la e-mail del 12 febbraio 2018 recante la conferma della partecipazione del Dott. Agr. Sintini Andrea dal 26 febbraio al 01 marzo 2018 al corso "BTSF on Plant Health Control - Training for plant health import control staff on the EU plant quarantine regime for imports" organizzato a Londra (UK) dalla Commissione Europea con costi di trasporto, vitto e alloggio a carico della CE;

CONSIDERATO che il suddetto corso verte su tematiche riguardanti i controlli all'importazione;

CONSIDERATO che gli argomenti trattati nel corso rivestono grande importanza per l'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura e che la partecipazione al corso è specificamente prevista per una successiva divulgazione delle tematiche approfondite;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa,

- di autorizzare il Dott. Agr. Sintini Andrea a recarsi in missione a Londra (UK) per frequentare dal 26 febbraio al 01 marzo 2018 il corso organizzato dalla Commissione Europea "BTSF on Plant Health Control - Training for plant health import control staff on the EU plant quarantine regime for imports";
- di non liquidare i relativi costi di trasporto, vitto e alloggio in quanto a carico della Commissione Europea, fatta eccezione per quelli del mezzo pubblico da e per l'aeroporto di Fiumicino.

Il Direttore
(Dott. Roberto Ottaviani)

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02060

Programma di Sviluppo RURale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Art. 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 01 - "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione". Sottomisura 1.2 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione". Tipologia Operazione 1.2.1 "Attività dimostrative" - Rettifica Determinazione n. G00293 del 12/01/2018 di approvazione della graduatoria unica regionale.

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Art. 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 01 – “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”. Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Tipologia Operazione 1.2.1 “Attività dimostrative” – **Rettifica Determinazione n. G00293 del 12/01/2018 di approvazione della graduatoria unica regionale.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 concernente: *“Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 31/12/2016 concernente *“Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2017 – 2019”*;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. A05887 del 17 luglio 2013, concernente *“Riorganizzazione delle Strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca”* e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTA la L. 241/1990 concernente *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”* e successive mm.ii.;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C(2015)8079 del 17/11/2015 e successivamente riapprovato per modifiche non strategiche, preventivamente esaminate con parere favorevole del Comitato di sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016)8990 del 21/12/2016, C(2017)1264 del 16/02/2017 e C(2017)5634 del 4/08/2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 479 del 17/07/2014 avente ad oggetto: Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19/04/2017, concernente: *“Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05/04/2016, concernente: *“Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”*;

VISTO l'Allegato C di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 187/2017, che prevede lo stanziamento di euro 1.000.000,00 per la Tipologia di operazione 1.2.1 *“Attività dimostrative”* a valere sul primo bando pubblico;

VISTA la propria Determinazione n. G15373 del 20/12/2016 concernente: *“Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 01– **“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”**, art. 14 del Regolamento(UE) N. 1305/2013. **Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”**. **Tipologia operazione 1.2.1 “Attività dimostrative”**. **Approvazione del bando pubblico”**;*

VISTE le note con le quali le Aree Decentrate Agricoltura della Regione Lazio hanno trasmesso le *“Graduatorie provinciali”* di ammissibilità delle domande, l'elenco delle domande non ammesse e l'elenco delle domande di cui è stata presentata formale rinuncia;

VISTA la propria Determinazione n. G00293 del 12/01/2018 concernente: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Art. 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 01 – *“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”*. Sottomisura 1.2 *“Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”*. Tipologia Operazione 1.2.1 *“Attività dimostrative”* - **Approvazione graduatoria unica regionale**;

CONSIDERATO che con provvedimenti separati e singoli si è proceduto alla chiusura delle istruttorie di non ammissibilità delle domande di sostegno, istruite negativamente dalle Aree Decentrate Agricoltura;

VISTA la nota prot. n. 23916 del 16/01/2018 con la quale l'Area Decentrata Agricoltura di Frosinone comunica che per mero errore materiale, nella graduatoria provinciale, è stato indicato un importo

ammesso non corretto (€ 14.500,00), relativamente alla domanda di sostegno n. 54250332662 - beneficiario MARTINI FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, CUAA 02560240604 - invece del corretto finanziamento pari ad € 17.555,80;

VISTA la nota prot. n. 76700 del 09/02/2018 con la quale l'Area Decentrata Agricoltura di Roma comunica che per mero errore materiale, nella graduatoria provinciale, è stato indicato un importo ammesso non corretto (€ 14.000,00), relativamente alla domanda di sostegno n. 54250332373 - beneficiario AISFOR S.R.L., CUAA 08300981001 - invece del corretto finanziamento pari ad € 14.400,00;

RITENUTO quindi di approvare la modifica degli importi ammessi con propria Determinazione n. G00293 del 12/01/2018 e relativi alle domande di sostegno n. 54250332662, beneficiario MARTINI FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – CUAA 02560240604, da € 14.500,00 ad € 17.555,80, e n. 54250332373 beneficiario AISFOR S.R.L. – CUAA 08300981001, da € 14.000,00 ad € 14.400,00, modifica cui consegue un importo complessivo concesso pari ad € 686.498,99, rispetto al precedente valore pari ad € 683.043,19;

CONSIDERATO che l'importo complessivo concesso rimane inferiore al finanziamento stanziato per il primo bando pubblico della presente Tipologia di Operazione, pari ad € 1.000.000,00;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la modifica degli importi, ammessi con propria Determinazione n. G00293 del 12/01/2018, e relativi alle domande di sostegno n. 54250332662 beneficiario MARTINI FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – CUAA 02560240604, da € 14.500,00 ad € 17.555,80, e n. 54250332373 beneficiario AISFOR S.R.L. – CUAA 08300981001, da € 14.000,00 ad € 14.400,00, modifica che determina la variazione dell'importo complessivo concesso da € 683.043,19 a € 686.498,99;
- di lasciare fermi gli altri punti della Determinazione n. G00293 del 12/01/2018;
- di incaricare i Dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura competenti ad adottare i relativi provvedimenti di concessione del contributo.

Ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica del provvedimento, laddove prevista.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ e sul sito web www.lazioeuropa.it nella sezione "P.S.R. FEARS" - sottosezione "Bandi e graduatorie" e nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26, comma 2, e dell'art. 27 del D.Lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 febbraio 2018, n. G02061

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 06 - Sottomisura 6.4 - Tipologia di operazione 6.4.1 "Diversificazione delle attività agricole". Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G11168 del 04/08/2017 e successive mm. e ii. - APPROVAZIONE DELLA LISTA DI PERFEZIONAMENTO.

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 06 – Sottomisura 6.4 – Tipologia di operazione 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”. Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G11168 del 04/08/2017 e successive mm. e ii. – APPROVAZIONE DELLA LISTA DI PERFEZIONAMENTO.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Reg. (UE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;

VISTA la L. 241/1990 e successive mm. e ii. concernente “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;

VISTO la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la D.G.R. n. 147 del 05/04/2016 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali;

VISTA la Determinazione n. G11168 del 04/08/2017 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 06 – Sottomisura 6.4 – Tipologia di Operazione 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”. BANDO PUBBLICO”;

VISTA la Determinazione n. G16123 del 24/11/2017 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 06 – Sottomisura 6.4 – Tipologia di Operazione 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”. Proroga al 15 gennaio 2018 dei termini per la presentazione delle domande di sostegno”;

VISTA la Determinazione n. G00120 del 09/01/2018 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 06 – Sottomisura 6.4 – Tipologia di Operazione 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”. Bando Pubblico approvato con Determinazione n. G11168 del 04/08/2017. Rettifica dell'orario utile per la presentazione (rilascio informatico) delle domande di sostegno”;

VISTA la Determinazione n. G01106 del 30/01/2018 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 06 – Sottomisura 6.4 – Tipologia di operazione 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”. Presa d'atto delle domande di sostegno presentate (Rilasciate Informaticamente) ai sensi del Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G11168 del 04/08/2017 e successive mm. e ii. APPROVAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE”;

VISTA la Nota Circolare dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio prot. n. 12775 del 10/01/2018, avente ad oggetto: “PSR Lazio 2014/2020. Misura 06 – Sottomisura 6.4 – Tipologie di Operazione 6.4.1 e 6.4.2. Liste di perfezionamento – Indicazioni operative”;

VISTO l'articolo 12 del Bando pubblico approvato con Determinazione n. G11168 del 04/08/2017,

con il quale è stabilito che l'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, competente in materia, provvede alla predisposizione dell'Elenco Regionale (Universo) delle domande presentate (rilasciate informaticamente) ed alla assegnazione per l'istruttoria amministrativa alle Aree Decentrate dell'Agricoltura competenti per territorio della stessa Direzione Regionale;

CONSIDERATO che i dati di monitoraggio relativi allo stato di presentazione delle domande sono resi disponibili dall'Organismo Pagatore AGEA;

CONSIDERATO che con la citata Nota Circolare prot. n. 12775 del 10/01/2018 è stata definita ed avviata una procedura per la costituzione delle "Liste di Perfezionamento", ovvero di domande incomplete che potranno essere completate e rilasciate informaticamente anche successivamente alla scadenza dei termini fissati con Determinazione n. G00120/2018 al 15/01/2018 ore 23,59;

DATO ATTO che alla data del 16/01/2018, dai dati di monitoraggio trasmessi da AGEA, risultano presenti ulteriori n. 18 domande di sostegno che, pur essendo state compilate a sistema, non sono state rilasciate informaticamente entro la scadenza fissata dal bando pubblico, a causa di anomalie e malfunzionamenti degli applicativi SIAN;

CONSIDERATO che dette n. 18 domande di sostegno sono relative a soggetti richiedenti che hanno correttamente trasmesso la PEC con le modalità e i contenuti indicati nella Nota Circolare prot. n. 12775 del 10/01/2018;

RITENUTO che dette domande, verificato il rispetto dei requisiti e delle condizioni poste con la citata Nota Circolare prot. n. 12775 del 10/01/2018, possono essere incluse nelle richiamate "Liste di Perfezionamento", e che, pertanto, per le stesse è consentito procedere, attraverso l'accesso alla piattaforma SIAN, al perfezionamento delle stesse ed al relativo "rilascio informatico";

RITENUTO di approvare la suddetta "Lista di Perfezionamento" composta da n. 18 domande e allegata alla presente Determinazione (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di attivare la procedura con l'Organismo Pagatore AGEA, esclusivamente in favore dei n. 18 soggetti richiedenti inclusi nella Lista per il perfezionamento delle n. 18 domande di sostegno, tramite l'applicativo PSR 2014/2020 - Bando dematerializzato, presente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

RITENUTO, inoltre, di procedere, con successivi Atti, all'aggiornamento dell'Elenco Regionale (Universo) delle domande di sostegno, già approvato con Determinazione n. G01106 del 30/01/2018, integrandolo con le citate n. 18 domande di sostegno;

RITENUTO infine, nelle more che si perfezioni il rilascio informatico sul sistema SIAN, di assegnare le n. 18 domande incluse nella "Lista di Perfezionamento" alle ADA competenti per territorio, affinché si avvii, sulla base della documentazione già presente a sistema e di quella inviata tramite PEC, il procedimento istruttorio per le relative valutazioni di ammissibilità;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la “Lista di Perfezionamento”, composta da n. 1 pagina ed allegata al presente Atto (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprendente n. 18 domande correttamente presentate ai sensi della Nota Circolare dell’A.d.G. del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio prot. n. 12775 del 10/01/2018, ai sensi del Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G11168 del 04/08/2017 e successive mm.e ii., attuativo del Reg. (UE) 1305/2013, - PSR 2014/2020 del Lazio, Misura 06 – Sottomisura 6.4 – Tipologia di operazione 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”, con indicazione dell’Area Decentrata Agricoltura territorialmente competente per l’istruttoria amministrativa per l’ammissibilità della domanda di sostegno;
- di stabilire che ciascuna Area Decentrata Agricoltura competente verifichi, prima di procedere alla formale assegnazione al responsabile del procedimento per l’istruttoria di ammissibilità, e comunque entro il termine di 7 giorni a decorrere dall’approvazione del presente Atto, l’esatta attribuzione territoriale di ciascuna domanda segnalando all’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole eventuali erronee assegnazioni, così che la stessa possa procedere alla corretta rassegna all’Area Decentrata territorialmente competente;
- di avviare da parte delle A.D.A. competenti, nelle more che si perfezioni il rilascio informatico sul sistema SIAN, le procedure istruttorie per le relative valutazioni di ammissibilità delle n. 18 domande incluse nella “Lista di Perfezionamento” (Allegato 1), sulla base della documentazione già presente a sistema e di quella inviata tramite PEC;
- di procedere, con successivi Atti amministrativi, all’aggiornamento dell’Elenco Regionale (Universo) delle domande di sostegno, già approvato con Determinazione n. G01106 del 30/01/2018, integrandolo con le citate n. 18 domande di sostegno;
- di attivare la procedura con l’Organismo Pagatore AGEA, esclusivamente in favore dei n. 18 soggetti richiedenti riportati nella suddetta Lista di cui all’Allegato 1, per consentire il perfezionamento ed il rilascio informatico delle domande di sostegno.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), sul sito web della Direzione Agricoltura della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ e sul sito web www.lazioeuropa.it, nella sezione “P.S.R. FEASR” - sottosezione “Bandi e graduatorie”.

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

Misura 06 - Sottomisura 6.4 - Tipologia di Operazione 6.4.1 "Diversificazione delle attività agricole"
Bando Pubblico Det. n. G11168 del 04/08/2017 e succ.mm. e II. (Identificativo SIAN n. 7901)

LISTA DI PERFEZIONAMENTO

| N. progr. Totale | N. progr. per ADA | Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente | N. Domanda / Barcode (se presente) | CUAA | Ragione Sociale / Cognome e Nome | Importo totale Investimento IVA Esclusa | Importo del Sostegno Richiesto |
|------------------|-------------------|--|------------------------------------|------------------|---|---|--------------------------------|
| 1 | 1 | FR | 54255300649 | CRSNDR88B13C858V | CARUSO ANDREA | 264.344,89 | 158.606,94 |
| 2 | 2 | FR | 54255301100 | SCPMNL62559I351F | SCAPPATICCI MANUELA | 332.730,76 | 199.638,46 |
| 3 | 3 | FR | | GRNPLA91R15D810J | GRANDI PAOLO | 435.373,18 | 174.148,00 |
| 4 | 4 | FR | | MRTTST98R09Z110C | MARTELLETTI TRISTAN | 90.803,52 | 54.482,11 |
| 5 | 5 | FR | 54255301340 | 02956040600 | PONTE VIGNOLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | 315.693,65 | 126.277,45 |
| 6 | 6 | FR | 54255301621 | 02778180600 | ANTICA TENUTA PALOMBO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. | 333.295,24 | 199.977,14 |
| 7 | 7 | FR | 54255301969 | CLNNGL81E52G337R | COLANGELO ANGELA | 27.050,01 | 16.230,01 |
| 8 | 8 | FR | 54255301266 | MRNLCU88S26I8380 | MARINI LUCA | 30.697,10 | 18.418,26 |
| 9 | 9 | FR | 54255300847 | 02050390604 | COOPERATIVA AGRICOLA LE SPIGHE | 207.580,04 | 124.548,03 |
| 10 | 1 | LT | 54255301555 | MNZGLI62R43A794N | MANZONI GIULIA | 362.370,42 | 217.422,25 |
| 11 | 2 | LT | | 02456170592 | AZIENDA AGRICOLA CASABIANCA S.N.C. DI D'AUSILIO RAFFAELE & C. | 559.947,24 | 200.000,00 |
| 12 | 3 | LT | | 02756510596 | SOCIETA' AGRICOLA EREDI DI FEUDI MASSIMO SOCIETA' SEMPLICE | 335.430,15 | 134.172,05 |
| 13 | 4 | LT | | MNTNTN56M14H683N | AUMENTA ANTONIO | 495.694,44 | 198.277,94 |
| 14 | 5 | LT | 54255301589 | PNDGRL50C23Z352N | PANDOLFO GABRIELE | 500.000,00 | 200.000,01 |
| 15 | 1 | RI | | MBRSFN75A22H501R | AMBROGI STEFANO | 183.078,17 | 109.846,91 |
| 16 | 1 | RM | 54255300292 | VLRRSM56P30D708F | VALERIO ERASMO | 157.788,85 | 63.115,53 |
| 17 | 2 | RM | | MRNGDL54A55H501F | MORANI GUENDALINA | 330.213,43 | 198.128,05 |
| 18 | 3 | RM | | 03244770586 | AGRICOLTURA CAPODARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 348.599,48 | 209.159,69 |
| TOTALE | | | | | | 5.310.690,57 | 2.602.448,83 |

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 febbraio 2018, n. G02106

DETERMINAZIONE N. G01221/2018, COSI' COME RETTIFICATA DALLA DETERMINAZIONE N. G01369 del 06/02/2018, RIGUARDANTE L'APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DELLA SOTTOMISURA 3.1 "SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITA'", ART. 16 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - ANNULLAMENTO AVVISO PUBBLICO PER MODIFICA AI SENSI DEL REG. 2393/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. G01221/2018, COSI' COME RETTIFICATA DALLA DETERMINAZIONE N. G01369 del 06/02/2018, RIGUARDANTE L'APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DELLA SOTTOMISURA 3.1 "SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITÀ", ART. 16 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 — ANNULLAMENTO AVVISO PUBBLICO PER MODIFICA AI SENSI DEL REG. 2393/2018

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Politiche di mercato ed Organizzazione delle filiere.
Progettazione integrata

VISTO la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente:
"Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il Regolamento (UE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che all'articolo 16 definisce la misura 3 riguardante i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO il Regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica l'articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/2013;

VISTO il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C(2015)8079 del 17/11/2015 e successivamente riapprovato per modifiche non strategiche, preventivamente esaminate con parere favorevole del Comitato di sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016)8990 del 21/12/2016, C(2017)1264 del 16/02/2017, C(2017)5634 del 4/08/2017) e C(2017) 8427 finale del 11/12/2017;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G01221 del 2/02/2018 concernente "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 3 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari." art. 16 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" – Approvazione bando pubblico", così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. del G01369 del 06/02/2018;

VISTA la comunicazione del MiPAAF prot. n. 622/2018 pervenuta via e-mail in data 12/02/2018 riguardante la convocazione di una riunione tecnica tra Regioni, AGEA, CREA e ISMEA per la discussione, tra l'altro, delle modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2393/2017;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 2393/2017 stabilisce modifiche sostanziali all'articolo 16 del regolamento UE/1305/2013 determinando difatti per la sottomisura 3.1 una variazione dei requisiti dei beneficiari e delle condizioni di ammissibilità al sostegno;

CONSIDERATO che alla data del 20/02/2018 nessuna domanda di sostegno risultava presentata (rilasciata informaticamente) sul sistema SIAN relativamente al bando 10685 della sottomisura 3.1;

RITENUTO necessario, nelle more dell'adeguamento del programma di Sviluppo Rurale del Lazio a quanto modificato dal Regolamento (UE) 2393/2017 relativamente all'articolo 16 del Regolamento UE/1305/2013, di:

- annullare l'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale G01221 del 2/02/2018 e ss.mm. afferente alla sottomisura 3.1;
- disattivare su SIAN la funzionalità per la presentazione informatizzata delle domande di sostegno afferenti alla sottomisura 3.1 (bando informatico n. 10685);
- approvare con successivo provvedimento l'avviso pubblico afferente alla sottomisura 3.1 modificato ai sensi del Regolamento (UE) 2393/2017;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nelle more dell'adeguamento del programma di Sviluppo Rurale del Lazio a quanto modificato dal Regolamento (UE) 2393/2017 relativamente all'articolo 16 del Regolamento UE/1305/2013, di:

- annullare l'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale G01221 del 2/02/2018 e ss.mm. afferente alla sottomisura 3.1;
- disattivare su SIAN la funzionalità per la presentazione informatizzata delle domande di sostegno afferenti alla sottomisura 3.1 (bando informatico n. 10685);
- approvare con successivo provvedimento l'avviso pubblico afferente alla sottomisura 3.1 modificato ai sensi del Regolamento (UE) 2393/2017;

Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ e sul sito web www.lazioeuropa.it, nella sezione "P.S.R. FEARS" - sottosezione "Bandi e graduatorie".

Il Direttore
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 febbraio 2018, n. G01591

Determinazione dirigenziale n. G01179 del 28/10/2013 concernente "Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole del Lazio - Presentazione on demand delle proposte progettuali. - Euro 1.400.000,00 - Capitolo F11900 - esercizio finanziario 2013 - Euro 700.000 - Capitolo F11900 - esercizio finanziario 2014". Accertamento "A.T.S. ISSS PACIFICI E DE MAGISTRIS cod. creditore 82553" di Euro 2.472,22 sul capitolo 331507. Esercizio finanziario 2018

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. G01179 del 28/10/2013 concernente “Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole del Lazio - Presentazione on demand delle proposte progettuali. - € 1.400.000,00 - Capitolo F11900 - esercizio finanziario 2013 - € 700.000 – Capitolo F11900 – esercizio finanziario 2014”. Accertamento “A.T.S. ISSS PACIFICI E DE MAGISTRIS cod. creditore 82553” di € 2.472,22 sul capitolo 331507. Esercizio finanziario 2018

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO

SU PROPOSTA della dirigente dell'Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell'Offerta d'Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta” e successive modificazioni, integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 concernente: “Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Elisabetta Longo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto;

VISTO l'Atto di Organizzazione G04374 del 29/04/2016 concernente: “Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell'Offerta d'Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Agnese D'Alessio”.

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 - Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione - e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare il paragrafo n.8 del principio contabile e applicativo concernente la contabilità finanziaria, allegato n.4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e smi, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: regolamento regionale di contabilità”;

VISTO in particolare l'art. 30 comma 2 che prevede “nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione

di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti;

VISTA la legge regionale n 14 del 29 dicembre 2017 recante “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018”

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell'11 dicembre 2017, n. 409;

VISTA la Deliberazione 29 dicembre 2017, n. 940: Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese.

VISTA la Deliberazione 29 dicembre 2017, n. 941 Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa;

VISTA la nota del Segretario Generale n. 32665 19 gennaio 2018 con al quale è stata trasmessa la circolare relativa alle indicazioni in riferimento alla gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionali nn. 546 del 2/11/2012 e 256 del 07/08/2013 con le quali sono stati approvati i Piani annuali del diritto allo studio 2012/2013 e 2013/2014;

CONSIDERATO che nei suddetti Piani regionali per il diritto allo studio sono previsti finanziamenti per interventi diretti regionali, per i quali le strutture competenti individuano successivamente le modalità operative di attuazione;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 03/10/2013 concernente: “Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, per progetti inerenti le tematiche definite dal Piano regionale annuale per il diritto allo studio” ; che stabilisce “la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per progetti inerenti prioritariamente le tematiche definite dal Piano regionale annuale per il Diritto allo studio è subordinata all’approvazione di una procedura di evidenza pubblica”;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01179 del 28/10/2013 concernente “Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole del Lazio - Presentazione on demand delle proposte progettuali. - € 1.400.000,00 - Capitolo F11900 - esercizio finanziario 2013 - € 700.000 – Capitolo F11900 – esercizio finanziario 2014”;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00594 del 24/01/2014 concernente modifica e integrazione della Determinazione dirigenziale sopra citata;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G05009 del 16/12/2013 concernente l'approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento, fra i quali la “A.T.S. ISIS Pacifici e de Magistris” di cui alle Determinazioni n. G01179 del 28/10/2013 e n. G00594 del 24/01/2014;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G05842 del 23/12/2013 concernente l'impegno di spesa a favore dei soggetti ammessi a finanziamento con determinazione n. G05009 del 16/12/2013, nella

quale, fra gli altri, è stato concesso alla “A.T.S. ISIS Pacifici e de Magistris” un contributo di € 15.000,00, pari al 70% dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento;

PRESO ATTO che l’Avviso pubblico in oggetto indicato prevede al punto 4 una quota di cofinanziamento da parte del soggetto proponente anche costituita da altri contributi di provenienza non regionale di almeno il 30% dell’ammontare finanziario della proposta progettuale;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con provvedimento di liquidazione n. 11506/2014, ha erogato alla “A.T.S. ISIS Pacifici e de Magistris” il contributo per € 15.000,00;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G12484 del 05/09/2014 concernente: “Procedure per la rendicontazione degli interventi relativi ai contributi concessi a sostegno dei progetti da attuare nelle scuole del Lazio di cui agli Avvisi Pubblici pubblicati con D.D. n. G01179 del 28/10/2013 e n. G00594 del 24/01/2014”;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G11879 del 31/08/2017 concernente Determinazione dirigenziale n. G01179 del 28/10/2013 concernente "Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole del Lazio - Presentazione on demand delle proposte progettuali. Approvazione rendiconto “A.T.S. ISIS Pacifici e de Magistris “;

CONSIDERATO che con la predetta determinazione è stato approvato il rendiconto delle spese sostenute e rendicontate dal “A.T.S. ISIS Pacifici e de Magistris “; per la realizzazione del progetto denominato “Le voci e gli Sguardi. Storie Parlate e Memoria in Movimento” codice CUP n. E19J14000000002, per un importo totale ammissibile pari a € 17.896,83- di cui € 5.369,05 - a carico dell’Ente e € 12.527,78 a carico della Regione Lazio-

PRESO ATTO che la “A.T.S. ISIS Pacifici e de Magistris “risulta debitore, nei confronti della Regione Lazio, per un importo pari a € 2.472,22-;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante:

- di prendere atto che “A.T.S. ISIS Pacifici e de Magistris” codice creditore 82553 risulta debitore nei confronti della Regione Lazio per un importo pari a € 2.472,22;
- di stabilire l’ “A.T.S. ISIS Pacifici e de Magistris” codice creditore 82553 restituisca la somma complessiva di € 2.472,22;
- di procedere all’accertamento in entrata della somma di € 2.472,22 sul capitolo 331507 da parte dell’ “A.T.S. ISIS Pacifici e de Magistris” codice creditore 82553;
- di procedere al recupero della somma sopra indicata tramite restituzione con versamento sul conto speciale tesoreria unica n. 0031183, intestato a “Regione Lazio presso la tesoreria statale – Banca d’Italia” indicando come causale: restituzione somma non riconosciuta progetto codice CUP n. E19J14000000002 per un importo pari a € 2.472,22 maggiorato degli interessi legali calcolati dal giorno dell’effettiva erogazione delle somme sino a quello della restituzione;

- di dare atto che tale restituzione dovrà essere effettuata entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della presente determinazione inviando copia del bonifico di versamento indicante nella causale i riferimenti dell'ente e il codice CUP n. E19J1400000002 alla pec dell'Area – programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it;
- di procedere, scaduti infruttuosamente i termini di pagamento, al recupero mediante l'istituto della compensazione/forzoso mediante ruolo senza ulteriori avvisi;

di notificare la presente Determinazione dirigenziale alla “A.T.S. ISIS Pacifici e de Magistris”
– Via dei Cappuccini, snc – 04018 – Sezze – (LT) C.F. n. 91007010597.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

LA DIRETTRICE
(Avv. Elisabetta Longo)

Regione Lazio

DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 febbraio 2018, n. G01592

Determinazione dirigenziale n. G01179 del 28/10/2013 concernente "Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole del Lazio - Presentazione on demand delle proposte progettuali. - Euro 1.400.000,00 - Capitolo F11900 - esercizio finanziario 2013 - Euro 700.000 - Capitolo F11900 - esercizio finanziario 2014". Accertamento "Comune di Valmontone" cod. creditore 354" di Euro 1.383,12 sul capitolo 331525. Esercizio finanziario 2018

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. G01179 del 28/10/2013 concernente “Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole del Lazio - Presentazione on demand delle proposte progettuali. - € 1.400.000,00 - Capitolo FI1900 - esercizio finanziario 2013 - € 700.000 – Capitolo FI1900 – esercizio finanziario 2014”. Accertamento “Comune di Valmontone” cod. creditore 354” di € 1.383,12 sul capitolo 331525. Esercizio finanziario 2018.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO

SU PROPOSTA della dirigente dell'Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell'Offerta d'Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta” e successive modificazioni, integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 concernente: “Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Elisabetta Longo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto;

VISTO l'Atto di Organizzazione G04374 del 29/04/2016 concernente: “Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell'Offerta d'Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Agnese D'Alessio”.

VISTA Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 “Legge di Stabilità regionale 2017”;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 - Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione - e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare il paragrafo n.8 del principio contabile e applicativo concernente la contabilità finanziaria, allegato n.4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: regolamento regionale di contabilità”;

VISTO in particolare l'art, 30 comma 2 che prevede “nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la

contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti;

VISTA la legge regionale n 14 del 29 dicembre 2017 recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018"

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell'11 dicembre 2017, n. 409;

VISTA la Deliberazione 29 dicembre 2017, n. 940: Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese.

VISTA la Deliberazione 29 dicembre 2017, n. 941 Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa;

VISTA la nota del Segretario Generale n. 32665 19 gennaio 2018 con al quale è stata trasmessa la circolare relativa alle indicazioni in riferimento alla gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionali n.n. 546 del 2/11/2012 e 256 del 07/08/2013 con le quali sono stati approvati i Piani annuali del diritto allo studio 2012/2013 e 2013/2014;

CONSIDERATO che nei suddetti Piani regionali per il diritto allo studio sono previsti finanziamenti per interventi diretti regionali, per i quali le strutture competenti individuano successivamente le modalità operative di attuazione;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 03/10/2013 concernente "Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, per progetti inerenti le tematiche definite dal Piano regionale annuale per il diritto allo studio" che stabilisce "la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per progetti inerenti prioritariamente le tematiche definite dal Piano regionale annuale per il Diritto allo studio è subordinata all'approvazione di una procedura di evidenza pubblica";

VISTA la determinazione n. G01179 del 28/10/2013 concernente: "Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole del Lazio", - Presentazione on demand delle proposte progettuali. - € 1.400.000,00 - Capitolo F11900 - esercizio finanziario 2013 - € 700.000 - Capitolo F11900 - esercizio finanziario 2014" approvata ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 03/10/2013;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00594 del 24/01/2014 concernente modifica e integrazione della Determinazione dirigenziale sopra citata;

VISTA la determinazione n. G05009 del 16/12/2013, che approva la graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento di cui alla suddetta determinazione n. G01179 del 28/10/2013 e n.

G00594 del 24/01/2014, in cui è compreso il progetto “Conoscere ed agire per salvare capra e cavoli” presentato dal Comune di Valmontone;

VISTA la determinazione n. G05842 del 23/12/2013 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa relativo al finanziamento dei progetti approvati con la sopra richiamata determinazione dirigenziale fra cui il progetto “Conoscere ed agire per salvare capra e cavoli” presentato dal Comune di Valmontone per € 7.600,60;

PRESO ATTO che l’Avviso pubblico in oggetto indicato prevede al punto 4 una quota di cofinanziamento da parte del soggetto proponente anche costituita da altri contributi di provenienza non regionale di almeno il 30% dell’ammontare finanziario della proposta progettuale;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con mandato n. 30308 del 14/08/2014 ha già erogato al Comune di Valmontone il contributo di cui sopra per € 7.600,00;

VISTA la determinazione n. G12484 del 05/09/2014 concernente: “Procedure per la rendicontazione degli interventi relativi ai contributi concessi a sostegno dei progetti da attuare nelle scuole del Lazio di cui agli Avvisi Pubblici pubblicati con Determinazioni dirigenziali n.n. G01179 del 28/10/2013 e n. G00594 del 24/01/2014;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G08310 del 14/06/2017 concernente Determinazione dirigenziale n. G01179 del 28/10/2013 concernente "Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole del Lazio - Presentazione on demand delle proposte progettuali. Approvazione rendiconto “Comune di Valmontone “;

CONSIDERATO che con la predetta determinazione è stato approvato il rendiconto delle spese sostenute e rendicontate dal “Comune di Valmontone” per la realizzazione del progetto denominato “Conoscere ed agire per salvare capra e cavoli” codice CUP n. H99J14000020002, di cui alla determinazione n. G05009 del 16/12/2013 per un importo totale ammissibile pari a € 8,881,26 - di cui € 2.664,38 a carico del Comune di Valmontone e un contributo regionale di € 6.216,88 - a carico della Regione Lazio;

PRESO ATTO che il Comune di Valmontone risulta debitore nei confronti della Regione Lazio per un importo pari a € 1.383,12;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante:

- di prendere atto che il “Comune di Valmontone” codice creditore 354 risulta debitore nei confronti della Regione Lazio per un importo pari a € 1.383,12;
- di stabilire il “Comune di Valmontone” codice creditore 354 restituisca la somma complessiva di € 1.383,12;
- di procedere all’accertamento in entrata della somma di € 1.383,12 sul capitolo 331525 da parte del “Comune di Valmontone” codice creditore 354;

- di procedere al recupero della somma sopra indicata tramite restituzione con versamento sul conto speciale tesoreria unica n. 0031183, intestato a “Regione Lazio presso la tesoreria statale – Banca d’Italia” indicando come causale: restituzione somma non riconosciuta progetto codice CUP n. H99J14000020002 per un importo pari a € 1.383,12 maggiorato degli interessi legali calcolati dal giorno dell’effettiva erogazione delle somme sino a quello della restituzione;
- di dare atto che tale restituzione dovrà essere effettuata entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della presente determinazione inviando copia del bonifico di versamento indicante nella causale i riferimenti dell’ente e il codice CUP n. H99J14000020002 alla pec dell’Area – programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it;
- di procedere, scaduti infruttuosamente i termini di pagamento, al recupero mediante l’istituto della compensazione/forzoso mediante ruolo senza ulteriori avvisi;
- di notificare la presente determinazione al Comune di Valmontone – Via Nazionale, 4 C.F. 02512330586, P.I. 01068101003 codice creditore 354.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi)

LA DIRETTRICE
(Avv. Elisabetta Longo)

Regione Lazio

DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E
PATRIMONIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 febbraio 2018, n. G02145

Attuazione della Deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2015 n. 332. Concessione a canone ricognitorio, a favore del Comune di Tarquinia, dei terreni ubicati in Tarquinia (VT), localita' Porto Clementino (foglio 136 - p.lla 13).

OGGETTO: Attuazione della Deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2015 n. 332. Concessione a canone ricognitorio, a favore del Comune di Tarquinia, dei terreni ubicati in Tarquinia (VT), località Porto Clementino (foglio 136 - p.lla 13).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., riguardante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
- il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, e successive modifiche;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”;
- lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: “Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: “Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa;
- la deliberazione della Giunta regionale con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del R.R. n. 26/2017;
- l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;
- la Circolare del Segretario Generale della Giunta prot. n. 0032665 del 19 gennaio 2018 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione dell’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 30 Aprile 2013, n. 86, che conferisce al Dott. Marco Marafini

l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio";

VISTI altresì:

- l'art. 1, comma 31, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, che ha introdotto, nell'ordinamento regionale, la redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari previsto dall'art. 58, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2017, n. 839, inerente l'approvazione dell'ultima stesura dell'Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 12;
- l'articolo 20, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 "Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25") che introduce, nell'ordinamento regionale, la possibilità di rilasciare provvedimenti di concessione a "*canone ricognitorio*", ad uso non abitativo, di beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile regionale, di cui agli artt. 517 e 518 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta regionale del 3 luglio 2015, n. 332, è stata autorizzata la concessione a canone ricognitorio, a favore del Comune di Tarquinia, dei terreni ubicati in località Porto Clementino – foglio 136 – particella 13 (già foglio 85, particelle 20 e 44);
- la Regione Lazio è proprietaria del terreno ex G.I.L. fg 136 part.lla 13, presso il lido di Tarquinia (VT), località Porto Clementino, classificato nell'inventario dei beni immobili regionali fra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile "terreni soggetti a vincolo di fascia costiera";
- la Deliberazione di Giunta regionale del 3 luglio 2015, n. 332, ha stabilito che la concessione a canone ricognitorio in favore del Comune di Tarquinia, determinato nella misura del 10% del canone di mercato pari ad euro 718,44 annui e nella durata di 8 anni, venga finalizzata alla realizzazione di progetti di riqualificazione ambientale oltre allo svolgimento di eventi culturali, cinematografici e piccoli spettacoli;
- con Deliberazione della Giunta comunale del 7 giugno 2016, n. 106, il Comune di Tarquinia ha approvato l'importo annuale, nella misura ricognitoria del 10% del canone di mercato, di euro 718.44,00 per la concessione autorizzata dalla Regione Lazio con la DGR 332/2015 e autorizzato il Responsabile del Servizio Patrimonio, Sig. Olivieri Sandro, alla stipula dell'atto di concessione;

VISTO lo schema di contratto di concessione predisposto dall'Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che, il predetto schema risulta conforme all'istruttoria effettuata ed agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale

DETERMINA

1. di stipulare, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2015, n. 332, con il Comune di Tarquinia, il contratto di concessione a canone ricognitorio dei terreni ubicati nel territorio del Comune di Tarquinia (VT), località Porto Clementino – foglio 136 – particella 13 (già foglio 85, particelle 20 e 44), per l'importo complessivo annuo di € 718,44 ed una durata di 8 anni dalla sottoscrizione;
2. di approvare, a tal fine, lo schema di contratto di concessione che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il versamento degli importi di cui al punto 1) dovrà effettuarsi sul c/c bancario della Tesoreria

Regionale n.000400000292 intestato a “Regione Lazio” presso Unicredit S.p.A. filiale 30151 in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, Roma codice IBAN IT03M0200805255000400000292;

4. di stabilire che con successivo provvedimento, da adottarsi a seguito della stipula, si procederà all'accertamento contabile degli importi previsti dal contratto;
5. di demandare all'Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali la predisposizione di tutti gli atti amministrativi propedeutici alla conclusione del procedimento e alla relativa stipula del contratto di concessione di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Il Direttore
(Dott. Marco Marafini)

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale www.regione.lazio.it nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Copie della presente Determinazione saranno trasmesse all'Area Ragioneria ed Entrate e all'Area Gestione dei Beni Patrimoniali della scrivente Direzione, per gli adempimenti di competenza.

CONTRATTO DI CONCESSIONE A CANONE RICOGNITORIO DEI TERRENI UBICATI IN TARQUINIA (VT), LOCALITÀ PORTO CLEMENTINO (FOGLIO 136 - P.LLA 13)

L'anno duemilaDICIOTTO addi del mese di presso la sede della Regione Lazio

TRA

Il Dott. Marco Marafini, nato a Latina il 1° Dicembre 1968, che interviene in qualità di Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, della **Regione Lazio**, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma - C.F. 80143490581, munito dei poteri conferitigli con Deliberazione di Giunta regionale 30 Aprile 2013, n. 86, ed ai sensi delle Sezione II e III - Titolo X, Capo II - s.m.i., del Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in seguito denominato "**Concedente**"

E

Il Dott. Sandro Olivieri, nato a il che interviene in qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Tarquinia, C.F. 00129650560, munito dei poteri conferitigli con Deliberazione di Giunta comunale del 7 Giugno 2016, n. 106, di seguito denominato "**Concessionario**" congiuntamente denominate "**le Parti**"

Premesso che

- con Deliberazione del 03 luglio 2015, n° 332, la Giunta regionale ha autorizzato la concessione, a canone ricognitorio, dei terreni ubicati in Tarquinia, località Porto Clementino, distinti al NCT al fg 136, p.lla 13, perché il Concessionario ponga in essere progetti di riqualificazione ambientale, finalizzati anche a ripristinare l'uso delle aree per la proiezione di film e per lo svolgimento di eventi culturali e piccoli spettacoli, durante le stagioni balneari;
- il Concessionario con propria Deliberazione di Giunta comunale n. 106/2016 ha accettato la concessione, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 332/2015, dei terreni ubicati in Tarquinia, località Porto Clementini, distinti al NCT al fg 136, p.lla 13, ad un canone ricognitorio annuo di euro 718,14 per la durata di anni 8;
- il Concedente con propria determinazione a contrarre in data n..... ha dato esecuzione alla DGR n. 332/2015 approvando, in schema, il presente Contratto di concessione.

Tutto ciò premesso:

Le parti, previa ratifica delle premesse, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE A CANONE RICOGNITORIO

1. Con il presente contratto, la Regione Lazio, come sopra rappresentata, assegna al Concessionario, che accetta, la concessione a canone ricognitorio, di cui alla DGR n. 332/2015, dei terreni ubicati in Tarquinia, località Porto Clementino, distinti al NCT al fg 136, p.lla 13.
2. Il Concessionario dichiara di aver preso visione dell'immobile di cui al comma 1) e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza eccepire riserve o eccezione alcuna - ivi comprese quelle che possano derivare dalla mancata conoscenza di elementi non valutati, vizi occulti, difformità edilizie e catastali, anche se denunciati al Concedente in un momento successivo alla sottoscrizione del presente atto e di impegnarsi, fin d'ora a realizzare, a propria cura e spese, le opere e le verifiche tecnico - amministrative che si rendessero eventualmente necessarie per adeguare l'immobile assunto in locazione al quadro urbanistico e catastale originario nonché perfettamente agibile per l'uso dichiarato; esonerando il Concedente da ogni onere o responsabilità a riguardo.

ARTICOLO 2

UTILIZZO DEI BENI IN CONCESSIONE

1. La concessione a canone ricognitorio è attribuita al Concessionario al fine di utilizzare il terreno per svolgervi le proprie attività istituzionali o statutarie, specificate nelle premesse, e con esclusione di attività che possano configurarsi come attività commerciali e/o per fini diversi da quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di riconoscimento della concessione a canone ricognitorio.
2. Il bene concesso può essere oggetto di accordi o intese istituzionali da stipularsi tra il concessionario ed altri soggetti pubblici, secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, ed anche affidato a terzi operatori economici per la gestione dei servizi cui l'immobile conferito è stato destinato, ovvero nel rispetto delle finalità per le quali il bene è stato concesso, pena la decadenza del contratto.
3. Resta salvo il diritto del Concedente di rivalersi nei confronti del Concessionario, per ottenere il rimborso delle somme riscosse a vario titolo per le attività oggetto di esclusione specificate al punto 1).

ARTICOLO 3

DURATA, RINNOVO E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in anni 8 (otto) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, tacitamente rinnovabile.
2. Il rinnovo successivo della concessione è tacito salvo disdetta comunicata al Concessionario da parte dell'Amministrazione regionale, con lettera formale, 12 mesi prima della scadenza indicata al punto 1); salvo il diritto del Concedente di disporre, in qualsiasi momento, con atto motivato ai sensi dell'art. 823 del codice civile e nei modi previsti dall'art. 525 del R.R. n. 1/2012, la revoca in autotutela della concessione.
3. Il Concessionario potrà in ogni caso recedere dalla concessione, previo avviso da comunicarsi al Concedente almeno sei mesi prima del rilascio.

ARTICOLO 4

DISCIPLINA ECONOMICA DELLA CONCESSIONE

1. Per la concessione del terreno il Concessionario, corrisponderà al Concedente un canone annuo, determinato nella misura ricognitoria, di € **718,44** annuali (duemilaottocentoottantacinque/64), oltre eventuali spese accessorie, da corrispondersi in unica rata entro il 30 giugno di ciascun anno;
2. La corresponsione del canone di cui al comma 1) dovrà effettuarsi, mediante versamento sul c/c bancario della Tesoreria Regionale n.000400000292 intestato a "Regione Lazio" presso Unicredit S.p.A. filiale 30151 in Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, Roma, codice IBAN IT03M0200805255000400000292 specificando nella causale del versamento: "*Concessione terreno Porto Clementino*";
3. Il canone di concessione di cui al comma 1) sarà soggetto ad adeguamento annuale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente. L'aumento conseguente all'aggiornamento ISTAT dovrà essere corrisposto a far data dalla rata successiva alla richiesta da parte del Concedente.
4. In caso di ritardo nel pagamento degli importi di cui al comma 1), decorso il termine del 31 dicembre della corrispondente annualità, il Concessionario si intenderà, senza alcun preavviso, costituito in mora, per tutti gli effetti di legge.
5. Il mancato pagamento degli importi di cui al comma 1) per due annualità, anche non continuative, determina il diritto del Concedente di revocare la concessione, senza ulteriore messa in mora, e di rivalersi sul Concessionario per il recupero del debito contratto salvo il riconoscimento di maggiori danni in sede giudiziale.
6. Resta salva la facoltà del Concedente di recuperare le morosità pregresse trattenendole dai crediti che, a qualunque titolo, il Concessionario stesso dovesse vantare nei confronti del Concedente.

ARTICOLO 5

ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Per il perseguimento delle finalità sottese al presente contratto di concessione a canone ricognitorio viene posta a carico del Concessionario, l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul terreno per assicurarne l'uso in condizioni di sicurezza oltre che l'esecuzione di opere che, nel corso della conduzione o nell'esercizio delle attività previste dalla concessione, si rendessero necessarie per assicurarne l'agibilità, ivi comprese quelle derivanti da caso fortuito, forza maggiore o vetustà.
2. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese relative alle utenze poste a servizio del terreno conferito, con l'obbligo di intestare a suo nome i relativi contratti e provvedere, a sua cura e spese, al sezionamento o alla predisposizione di nuovi impianti e relativi allacci, nonché ogni altro onere e spesa connessa all'uso del terreno per le finalità per le quali è stato concesso.
3. Le Parti convengono che, successivamente alla stipula del presente atto e qualora richiesto da una delle Parti, potranno dar luogo all'accertamento congiunto delle condizioni del terreno locato, riservandosi di stabilire gli eventuali interventi che, per loro natura e tipologia, potranno essere posti a carico del Concedente senza affievolire gli oneri e le responsabilità poste in carico del Concessionario ai sensi del comma 1).
4. Nessun indennizzo potrà essere posto a carico del Concedente da parte del Concessionario per il mancato accordo e/o esecuzione degli interventi accertati ai sensi del comma 3), salvo il diritto per il Concessionario di recedere unilateralmente dalla concessione senza preavviso.

ARTICOLO 6

MIGLIORIE, ADDIZIONI E OPERE ESEGUITE DAL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, previa intesa con il Concedente, con oneri e responsabilità a proprio carico e rinunciando fin da ora ad ogni provvidenza, ristoro o rimborso da parte del Concedente, eseguirà i lavori e ogni attività tecnica e amministrativa necessaria per rendere il terreno idoneo all'uso previsto e conforme alle vigenti normative in ordine all'agibilità e sicurezza, operando in piena autonomia tecnica e amministrativa e nel pieno rispetto dei vincoli urbanistici, storici e ambientali afferenti il terreno in concessione.
2. A tal fine il Concedente conferisce al Concessionario, il diritto a richiedere ed intestare a proprio nome tutte le autorizzazioni edilizie e urbanistiche, ed ogni altro provvedimento o nulla osta necessario all'esecuzione dei lavori o all'esercizio delle attività statutarie o istituzionali presupposte al conferimento in concessione del bene oggetto del presente atto.
3. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione
4. Il Concessionario ha comunque l'obbligo di rendere conforme lo stato di fatto e quanto realizzato in forza del presente contratto di concessione, alle autorizzazioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche reperite presso gli Enti competenti, effettuando le conseguenti variazioni catastali e trasmettendo al Concedente, ogni documentazione tecnica e amministrativa prodotta o ottenuta afferente il terreno e segnatamente: titoli edilizi, autorizzazioni per i vincoli culturali, paesaggistici e ambientali, collaudi statici e/o certificati di idoneità statica, certificati di agibilità, le dichiarazioni di conformità, i nulla osta igienico-sanitari e il certificato di prevenzione incendi.
5. Il Concessionario esonera espressamente il Concedente dalle conseguenze o eventuali danni derivanti dal ritardato o mancato rilascio delle suddette autorizzazioni anche per fatti o circostanze imputabili alle caratteristiche intrinseche e costruttive del terreno o che dovessero manifestarsi nel corso della conduzione o nell'esercizio delle attività previste nella concessione stessa.
6. Tutte le opere realizzate dal Concessionario, si intendono fin dal loro collaudo, acquisite al patrimonio della Regione Lazio per il valore di quanto effettivamente realizzato, senza che il Concessionario possa pretendere compensi a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.
7. Il Concessionario si impegna altresì, a denunciare al Concedente qualunque mutamento che comporti una diminuzione del valore del terreno condotto e qualunque provvedimento che ne denunci una

difformità edilizia o di qualunque altra natura, nonché ogni atto promosso da terzi che ne turbi il possesso, ne contesti la proprietà o ne diminuisca il valore.

8. Il Concedente, per tramite della Direzione competente in materia di patrimonio, potrà effettuare verifiche sull'avanzamento degli interventi programmati e verifiche periodiche, per accertarsi dello stato manutentivo dei beni immobili locati a canone ricognitorio, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela e l'integrità dei beni stessi, ivi compresa la proposta alla Giunta di rescissione dal presente contratto di concessione.

ARTICOLO 7

RESPONSABILITA PER DANNI – ASSICURAZIONI

1. Il Concessionario nell'assumere la concessione si costituisce custode dei beni immobili concessi, esonerando espressamente il Concedente da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano provenirgli da fatto doloso o colposo od omissione dei propri dipendenti o di terzi in genere. Tale esonero si estende anche ai furti che fossero commessi nel terreno concesso.
2. Il Concessionario, in quanto titolare delle attività che vi si svolgono, è soggetto a tutte le leggi, i regolamenti e gli ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e si obbliga espressamente a mantenere indenne la Regione Lazio da ogni conseguenza civile e penale per l'inosservanza degli obblighi che derivano dal loro rispetto.
3. Il Concessionario assume la responsabilità per i danni occorsi a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti che i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare al Concedente o a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o delle attività che intende svolgere all'interno del terreno detenuto in possesso.
4. Il Concessionario esonera altresì il Concedente da ogni responsabilità per danni, sia diretti che indiretti, che potrebbero derivare da fatto od omissione colposa anche di terzi in genere e si obbliga ad intervenire in giudizio in nome proprio e per conto del Concedente esonerandolo da qualunque competenza a riguardo. Il Concessionario dà atto che il Concedente non garantirà per i danni eventualmente causati da manomissioni per tentato o consumato furto, nubifragi, umidità, allagamenti, rottura o rigurgiti di fogne.
5. Allo scopo di mantenere indenne il Concedente, il Concessionario provvederà, a propria cura e spese ed in nome e per conto proprio, a costituire apposita polizza di assicurazione, presso una primaria compagnia, per la copertura dei danni che il medesimo e i suoi dipendenti e/o aventi causa, potrebbero subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che dovessero verificarsi nel corso della conduzione del terreno. Tale polizza dovrà, inoltre mantenere indenne il Concedente contro ogni altro danno possa verificarsi al terreno nonché per responsabilità civile, per danni causati a terzi nel corso dei lavori sul terreno locato, o nell'esercizio delle attività che si svolgeranno all'interno del terreno. Copia di detta assicurazione e ogni sua variazione dovrà essere trasmessa al Concedente. Resta l'intera responsabilità del Concessionario per i danni non coperti dalle polizze assicurative o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

ARTICOLO 8

SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto viene redatto e sottoscritto sotto forma di scrittura privata di cui all'art. 2 della Tariffa, Parte II, allegata al testo unico approvato con D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 e ss.mm.ii.
2. Le spese di registrazione del presente atto sono ad esclusivo onere e responsabilità del Concessionario.
3. Il Concedente provvederà alla prima registrazione del presente atto dandone notizia al Concessionario.
4. Le spese di bollo non sono dovute, ai sensi del D.Lgs n. 460/1997, articolo 17.

Il presente atto formato da pagine, compresa l'ultima è letto, confermato e sottoscritto dalle Parti in Roma, il _____

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 febbraio 2018, n. G02118

Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 33:" Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci". Articolo 2, comma 4. Iscrizione all'Albo Regionale degli esperti per corsi indirizzati ai cani appartenenti alle razze riferite all'articolo 1, comma 1, della legge stessa ed ai loro proprietari. Sezione C) Educativo-Cinofila. Sig.ra Nocente Sabrina, Sig.ra Coppola Valentina, Sig. Pasquali Stefano.

Oggetto: Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 33:” Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci”. Articolo 2, comma 4. Iscrizione all’Albo Regionale degli esperti per corsi indirizzati ai cani appartenenti alle razze riferite all’articolo 1, comma 1, della legge stessa ed ai loro proprietari. Sezione C) Educativo-Cinofila. Sig.ra Nocente Sabrina, Sig.ra Coppola Valentina, Sig. Pasquali Stefano.

IL SEGRETARIO GENERALE

Su proposta del Dirigente ad interim dell’Area Prevenzione e Promozione della Salute;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente:” Disciplina del Sistema Organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante:” Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 837 dell’11 dicembre 2017 con la quale è stato attribuito al Segretario generale pro tempore il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 33:” Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci”;

VISTO l’articolo 2, comma 4, che prevede l’istituzione dell’Albo Regionale degli Esperti per svolgere corsi indirizzati ai cani appartenenti alle razze riferite all’articolo 1, della legge stessa ed ai loro proprietari;

VISTA la deliberazione del 3 settembre 2004, n. 847 con la quale viene istituito l’Albo Regionale di Esperti, ai sensi della L.R. 6/2003;

VISTO il documento dal titolo “Albo Regionale di Esperti per corsi per proprietari ed animali”, facente parte integrante della deliberazione di cui sopra, concernente le direttive per l’istruttoria della domanda di iscrizione all’Albo Regionale di esperti, che prevede, tra le altre, la sezione C) Educativo-Cinofila;

VISTE le domande presentate dai sottoelencati richiedenti:

| Nome Cognome | Data di nascita | Luogo di nascita | Codice Fiscale |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Nocente Sabrina | 29.04.1968 | Roma | NONSRN68D69H501G |
| Coppola Valentina | 07.09.1974 | Nocera Inferiore | CPPVNT74P47F912E |
| Pasquali Stefano | 15.06.1976 | Roma | PSQSFN76H15H501P |

per il tramite dell'Azienda ASL Roma 2 competente per territorio, tese ad ottenere l'iscrizione all'Albo Regionale degli Esperti, Sezione C) Educativo-Cinofila;

PRESO ATTO che dall'autocertificazione presentata dalla Sig.ra Nocente Sabrina, Sig.ra Coppola Valentina, Sig. Pasquali Stefano, risulta che gli stessi sono in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione alla Sezione C) Educativo-Cinofila, del citato Albo;

VISTA la scheda valutativa degli esperti, dalla quale risulta il parere favorevole rilasciato dall'Azienda ASL Roma 2 competente per territorio, circa l'idoneità della Sig.ra Nocente Sabrina, Sig.ra Coppola Valentina, e del Sig. Pasquali Stefano, per l'iscrizione alla Sezione C) Educativo-Cinofila;

D E T E R M I N A

Di iscrivere all'Albo Regionale degli Esperti, Sezione C) Educativo-Cinofila, di cui all'articolo 2 comma 4, della legge regionale del 6 ottobre 2003, n. 33 i seguenti richiedenti:

| Nome Cognome | Data nascita | Luogo di nascita | Codice Fiscale | Codice registro |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| Nocente Sabrina | 29.04.1968 | Roma | NONSRN68D69H501G | 93 |
| Coppola Valentina | 07.09.1974 | Nocera Inferiore | CPPVNT74P47F912E | 94 |
| Pasquali Stefano | 15.06.1976 | Roma | PSQSFN76H15H501P | 95 |

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Segretario Generale
Andrea Tardiola

Enti Locali
Province
Provincia di Latina

Avviso 22 febbraio 2018

L.R. 53/98 - R.D. 523/1904 - R.D. 368/1904 - R.R. 10/2014 Pubblicazione avviso rilascio della Concessione Demaniale ai soli fini idraulici di scarico idrico con occupazione di pertinenze idrauliche demaniali, nel corso d'acqua naturale secondario denominato "Fosso Mangialupo" in Comune di Sabaudia. Richiedente: ENI S.p.A. con sede legale in Roma, Via Laurentina n. 449 (P.IVA 00905811006) Fascicolo ECOI 2569/2015.

PROVINCIA DI LATINA - SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

OGGETTO: L.R. 53/98 - R.D. 523/1904 - R.D. 368/1904 –R.R. 10/2014 Pubblicazione avviso rilascio della Concessione Demaniale ai soli fini idraulici di scarico idrico con occupazione di pertinenze idrauliche demaniali, nel corso d’acqua naturale secondario denominato “Fosso Mangialupo” in Comune di Sabaudia.

Richiedente: ENI S.p.A. con sede legale in Roma, Via Laurentina n. 449 (P.IVA 00905811006)
Fascicolo ECOI 2569/2015.

Il Dirigente rende noto che con atto prot.n.° 9654 del 21/02/2018 ha rilasciato alla Società ENI S.p.A. (P.I.: 00905811006), con sede legale a Roma (RM), Via Laurentina n. 449, la Concessione Demaniale ai soli fini idraulici di scarico idrico con occupazione di pertinenze idrauliche demaniali, nel corso d’acqua naturale secondario denominato “Fosso Mangialupo” in Comune di Sabaudia, con canone determinato per l’annualità in corso di € 787,50 (settecentottantasette/50).

Inoltre, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., si specifica quanto segue:

Amministrazione competente: Provincia di Latina;

Oggetto del procedimento: richiesta di Concessione di aree appartenenti al demanio idrico/fluviale;

Responsabile del procedimento: Geom. Alessandro Zerilli;

Luogo di presa visione dell’atto integrale: Ufficio Difesa del Suolo – Opere Idrauliche – Via Don Minzoni n.9, Latina – Tel. 0773.401645.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Nicoletta Valle

Enti Locali
Comuni
Comune di Arlena Di Castro

Avviso 23 febbraio 2018, n. 322/18

Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante Generale del Piano Regolatore Generale del Comune di Arlena di Castro (VT)



COMUNE DI ARLENA DI CASTRO

PROVINCIA DI VITERBO

Piazza S. Giovanni n. 3 – 01010 Arlena di Castro (VT)

Tel. 0761.430951 – Fax 0761.430609

www.comune.arlenadicastro.vt.it –
amministrazione@pec.comune.arlenadicastro.vt.it

Arlena di Castro, 23/02/18
 prot. 322/18

AVVISO

di deposito, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., della documentazione inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla **Variante Generale al PRG del Comune di Arlena di Castro (VT)**

Autorità Procedente: **COMUNE DI ARLENA DI CASTRO (VT)**

Ai sensi dell'art.13 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la documentazione relativa alla suddetta procedura (Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica), nonché la documentazione del Piano è disponibile presso:

- la sede dell'Autorità Procedente: **Piazza S. Giovanni, 3 – 01010 Arlena di Castro**
- la sede dell'Autorità Competente: **Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area Autorizzazioni paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica**, Via del Giorgione, 129 – 00147 Roma; mail: aut_paesaggistiche_vas@regione.lazio.legalmail.it
- la sede istituzionale della **Provincia di Viterbo – via Saffi, 49 – 01100 Viterbo**.

Inoltre la documentazione relativa al PUCG comprensivo del relativo Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica sono consultabili:

- sul sito web dell'Autorità Procedente Comune di Arlena di Castro:

<https://www.halleyweb.com/c056002/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/228>

- sul sito web dell'Autorità Competente: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutidetail&id=168 nella sezione dedicata alla Valutazione Ambientale Strategica nell'ambito della Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità.

Del suddetto avviso è stata data comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nella fase di cui all'art. 13 c. 1 D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso è possibile prendere visione di tale documentazione e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi e ulteriori documenti conoscitivi e valutativi, comunicandole all'Autorità Procedente e Competente in materia di VAS, via PEC agli indirizzi: amministrazione@pec.comune.arlenadicastro.vt.it e

aut_paesaggistiche_vas@regione.lazio.legalmail.it

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

F.to Maurizio Morgantini Ingegnere